

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	74
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	»	75
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	80
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	81
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	82
GIUSTIZIA (II)	»	99
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	110
DIFESA (IV)	»	115
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	130
FINANZE (VI)	»	138
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	181
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	201
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	219
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	235

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	245
AFFARI SOCIALI (XII)	»	263
AGRICOLTURA (XIII)	»	273
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	280
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	297
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	308
<i>INDICE GENERALE</i>	»	309

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Variazione nella composizione del Comitato per la legislazione	3
Sui lavori del Comitato	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (C. 2198 Governo, approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni – osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	11

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Franco STRADELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione del Comitato per la legislazione.

Franco STRADELLA, *presidente*, comunica che il deputato Pino PISICCHIO, nominato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, del regolamento, è entrato a far parte del Comitato per la legislazione in sostituzione del deputato Carlo COSTANTINI, cessato dal mandato parlamentare. Nel formulare al collega Pisicchio i migliori auguri di buon lavoro a nome del Comitato, desidera ringraziare l'onorevole Costantini per l'impegno profuso ed il contributo dato all'attività del Comitato nel periodo della sua presenza.

Sui lavori del Comitato.

Franco STRADELLA, *presidente*, comunica che il Comitato per la legislazione è

convocato anche al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Aula, al fine di disporre di tempi sufficienti per l'esame di entrambi i provvedimenti che figurano all'ordine del giorno. Resta inteso che, ove l'andamento dei lavori dell'Aula sia tale da consentire la conclusione dei punti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana non avrà luogo.

Il Comitato prende atto.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (C. 2198 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Roberto OCCHIUTO, *relatore*, reputa utile procedere preliminarmente a dar conto ai colleghi della proposta di parere, riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni solo dopo averne illustrato i contenuti.

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2198 e rilevato che:

esso – già nei 45 articoli originari (raccolti in 14 capi) e ancor più a seguito dell’inserimento al Senato di ulteriori otto articoli e numerosi commi aggiuntivi – reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell’ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l’applicazione di discipline transitorie;

al consueto intervento su termini di prossima scadenza relativi ad ambiti normativi assolutamente disparati – secondo una modalità legislativa che, da tempo, si ripete puntualmente con decreti-legge a cadenza annuale o semestrale (n. 411 nel 2001, n. 236 nel 2002, n. 147 e n. 355 nel 2003, n. 266 e n. 314 nel 2004, n. 273 nel 2005, n. 173 e n. 300 nel 2006, n. 248 del 2007 e, infine n. 97 del 2008) – il provvedimento accompagna numerose misure sia di carattere ordinamentale sia di natura finanziaria, volte a correggere ovvero a completare o integrare quanto disposto dai decreti-legge in materia economica n. 112 del 2008 e n. 185 del 2008 (quest’ultimo convertito in legge il 29 gennaio 2009) e dalla legge finanziaria per il 2009 (si veda, ad esempio, l’articolo 2, comma 2-*bis*, concernente il cosiddetto *patto di stabilità interno* e l’articolo 23, comma 1-*quater*, che opera una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente per il 2009, incidendo su disposizioni della legge finanziaria per il 2009); come il Comitato ha già avuto modo in passato di rilevare (in particolare, in relazione al decreto-legge n. 248 del 2007, che presentava analoghe caratteristiche), siffatta modalità di produzione normativa, connotata dalla sua incidenza – in modo puntuale e per finalità disparate – su un

amplissimo spettro di materie, talune delle quali definite con gli strumenti di manovra finanziaria approvati dalle Camere in tempi recentissimi e, nel caso della legge finanziaria, non ancora vigenti al momento dell’emanazione del decreto (la legge finanziaria è entrata infatti in vigore il 1° gennaio 2009), configura un uso anomalo della decretazione d’urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi, anche in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge non effettua, salvo che in rari casi, un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano dunque oggetto di modifiche non testuali, sia laddove sarebbe stato sufficiente aggiornare la data al fine di prorogare il termine (ad esempio, gli articoli 16, comma 1-*bis*; 29, comma 1-*octies*; 35, comma 14), sia nei casi in cui, invece, si inseriscono anche modifiche sostanziali alla normativa vigente; peraltro, l’articolo 29, comma 1-*octies*, l’articolo 35, commi 5 e 6, e l’articolo 41, comma 14, modificano implicitamente testi unici (rispettivamente, il T.U. in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993 ed il T.U. delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività;

il provvedimento dispone la proroga di taluni termini legislativi la cui scadenza è già stata numerose volte rinviata e che, in alcuni casi, riguardano l’entrata a regime di una disciplina su una materia per la quale continuano ad operare norme transitorie (ad esempio, l’articolo 10, comma 2-*bis*) o, addirittura, disposizioni derogatorie di norme transitorie: ad esempio, l’articolo 14, comma 1, sposta al 2015 la scadenza del termine di vigenza delle « modifiche del regime transitorio in tema

di promozioni annuali» degli ufficiali, mentre il comma 8 proroga di ulteriori due anni un periodo transitorio per il quale era già prevista una durata di undici anni; inoltre, all'articolo 44, che reca una novellazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), è stata introdotta una disposizione di deroga temporanea al medesimo codice, in relazione all'utilizzo di banche dati telefoniche per fini promozionali;

il decreto reca disposizioni che appaiono idonee a produrre effetti retroattivi (ad esempio all'articolo 41, comma 16-*decies*), in alcuni casi esplicitandone il carattere interpretativo (articolo 42-*ter*) ed in altri casi non precisando, invece, se ci si trovi in presenza di norme di interpretazione autentica (ad esempio, l'articolo 23, comma 1-*bis*, e l'articolo 31), in difformità da quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»; peraltro, il citato articolo 23, comma 1-*bis*, dispone esplicitamente «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212», richiamando dunque impropriamente la norma dello Statuto del contribuente secondo cui «l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica»; inoltre, l'articolo 41, comma 16-*decies*, esplica retroattivamente effetti «a decorrere dal 1° febbraio 2009»;

esso incide su discipline contenute in fonti normative di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti in quanto ne deriva l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi

modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001); peraltro, mentre l'articolo 21, comma 1, e l'articolo 29, comma 1-*duodecies* incidono su norme contenute in atti secondari, l'articolo 42, che ai commi 7-*ter* e 7-*quinqüies* novella disposizioni contenute in regolamenti di delegificazione, incide su norme già parzialmente oggetto di intervento da parte del legislatore (segnatamente, con l'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006) proseguendo nell'opera di rilegificazione in modo frazionato di materie già deferite alla fonte normativa secondaria, difformemente da quanto prescritto al punto 3, lettera *e*) della sopra citata circolare; inoltre, l'articolo 41, comma 10, dispone una disciplina derogatoria ad eventuali regolamenti di organizzazione dei singoli ministeri;

il decreto contiene diverse norme il cui contenuto è analogo a disposizioni già oggetto di approvazione da parte della Camera dei deputati e che risultano attualmente all'esame del Senato (ad esempio, l'articolo 6 verte sulla medesima materia già oggetto dell'articolo 7 dell'atto C. 1441-*quater*, approvato dalla camera il 28 ottobre 2008; l'articolo 9, comma 1, è di tenore analogo all'articolo 13, comma 4, del disegno di legge C.1441-*ter* approvato in data 4 novembre 2008 dalla Camera; l'articolo 21, comma 1, riproduce nella sostanza l'articolo 26 del citato disegno di legge C.1441-*ter*; peraltro, l'articolo 41-*bis*, comma 3, prevede un parere parlamentare su un regolamento di delegificazione adottato in materia di editoria, che risulta già oggetto di disciplina nell'articolo 33, comma 3, del medesimo disegno di legge C. 1441-*ter* che stabiliva il carattere vincolante del medesimo parere parlamentare; per altro verso, l'articolo 42, comma 7, pone una disciplina transitoria «in attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale», approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera);

il provvedimento reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (l'articolo 34-*bis*, comma 5, dispone « a decorrere dal 1° luglio 2009 »; l'articolo 35, comma 2, abroga una disposizione che è destinata ad entrare in vigore nel 2010, l'articolo 41, comma 6-*bis*, lettera *a*) introduce modifiche a stanziamenti di risorse relative al periodo dal 2012 al 2015); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti preliminari (che, nei casi di specie non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti);

esso inoltre, utilizza all'articolo 3, comma 1-*bis*, una formula abrogativa esplicita innominata (che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto « superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale »); peraltro, sono rinvenibili anche espressioni imprecise (ad esempio, all'articolo 41, il comma 16-*sexiesdecies* fa riferimento alle « regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria », benché l'unica regione a statuto ordinario confinante con l'Austria risulti essere il Veneto; all'articolo 42, comma 7-*bis*, è utilizzata l'espressione « è prorogato » in luogo di quella — più corretta, in relazione ad un termine già scaduto — « è differito ») o locuzioni errate (l'articolo 29, al comma 3-*quater* utilizza una denominazione del dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per gli accertamenti in oggetto che non corrisponde a quella recentemente introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 211 del 2008: Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici);

infine, il decreto-legge reca capi e rubriche delle disposizioni che, anche in conseguenza delle ampie modifiche al Senato, non risultano sempre coerenti con il loro contenuto, si segnalano, ad esempio, la rubrica dell'articolo 16 [« Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni »], che non tiene conto del comma 1-*bis*, aggiunto al Senato, relativo alla ricerca nel settore elettrico, e quella dell'articolo 21 [« Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL) »], che non tiene conto del comma 1-*bis*, introdotto al Senato, in materia di offerta di servizi elettrici;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal « regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione » (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, « la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative », elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, all'articolo 29, comma 1-*duodecies*, e all'articolo 42,

commi 7-ter e 7-quinquies, in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; al riguardo, tenuto altresì conto della circostanza che il citato comma 7-ter novella termini contenuti in un regolamento di delegificazione che in alcuni casi sono già stati modificati con lo strumento legislativo (segnatamente, dall'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006), si dovrebbe verificare, in un'ottica più sistematica, l'esigenza di ricondurre alla disciplina della fonte primaria la materia in questione, visto che essa è stata già oggetto di disposizioni di rango legislativo contenute in provvedimenti d'urgenza, e dunque, in questa chiave, valutare la soppressione del comma 7-quater dell'articolo 42, ove si prevede che « resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 42, comma 7-decies – volto ad escludere dall'esecuzione forzata titoli, valori, crediti, conti, libretti ed « altre attività intestati « Fondo unico giustizia » ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 » – si proceda a correggere il riferimento normativo, atteso che i suddetti articoli 3 e 4 del citato decreto n. 143 recano esclusivamente la copertura finanziaria e la clausola di entrata in vigore, mentre il Fondo unico giustizia è invece oggetto dell'articolo 2 del decreto, i cui commi 2 e 3 fanno effettivamente riferimento alle risorse che affluiscono in esso.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4 – ove si dispone la proroga al 30 giugno 2009 del termine

previsto dalla cosiddetta norma « taglia-enti » di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 – dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare un'analoga proroga del termine fissato dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 che, nel dettare un'ulteriore norma « taglia-enti », prevede che « Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

all'articolo 7-bis – ove si affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, la definizione di « criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 » – dovrebbe chiarirsi se essa determini una riattivazione dell'erogazione del trattamento economico accessorio, atteso che il citato articolo 67 ne aveva disposto la disapplicazione per l'intero 2009;

all'articolo 41, comma 14 – che dispone, in termini generali, il differimento da uno a due anni, ove ricorrano talune condizioni, del termine « per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia » – dovrebbe valutarsi l'esigenza di procedere ad una novella testuale del Testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del citato corpo normativo;

all'articolo 41, comma 16-decies – secondo cui « a decorrere dal 1° febbraio 2009 » è soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, concernente il « Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamen-

tari e territoriali » – dovrebbe chiarirsi la portata normativa di tale disposizione che abroga retroattivamente la previsione in base alla quale « il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2-*bis* – che novella il comma 48 della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) in materia di patto di stabilità interno e prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica « ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 » volto a stabilire « criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'invio delle stesse » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a quale tipologia di atto si intenda fare riferimento;

all'articolo 12-*bis* – che novella gli articoli 18, comma 1, e 67, comma 1, della legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario, al fine di consentire che detenuti ed internati possano anche avere colloqui presso gli istituti penitenziari e corrispondenza anche con il « garante dei diritti dei detenuti », cui è consentito anche visitare le carceri senza autorizzazione – dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire compiutamente la figura nazionale cui è riconosciuta la qualifica di « garante dei diritti dei detenuti », atteso che esso non è previsto in ambito nazionale, mentre risulta presente in alcune realtà territoriali;

agli articoli 26 e 32, comma 2-*ter* – entrambi volti a autorizzare il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in materia, rispettivamente, di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare le disposizioni in conformità al modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, esplicitando dunque,

in particolare, le norme generali regolatrici della materia che, invece, nell'articolo 26 sono indicate essenzialmente con riguardo all'oggetto ed alle finalità dell'intervento normativo e che all'articolo 32, comma 2-*ter*, sono individuate in modo implicito rinviandosi a testi normativi con cui operare il coordinamento;

all'articolo 34-*bis*, comma 1, si valuti l'opportunità di verificare il richiamo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 202 del 2005, atteso che il riferimento sembra essere piuttosto al comma 4 del medesimo articolo 1, visto che il citato comma 4-*bis* si limita, invece, a disporre la relativa autorizzazione di spesa.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

si considerino con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono – in ragione delle peculiarità dello strumento – che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo. La *ratio* della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione, mira ad evitare che nei decreti-legge possano confluire interventi che, sulla base di indici intrinseci ed estrinseci, quali l'epigrafe, il preambolo ovvero il contenuto prevalente dell'articolato (come sottolineato nella sentenza della Corte costituzionale n. 171/2007), non siano intrinsecamente correlati alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza nelle fattispecie concrete. »

Nell'articolata proposta di parere formulata, l'aspetto che occorre, a suo avviso, porre in massima evidenza è riportato nei primi capoversi della premessa. Si tratta,

infatti, di un decreto-legge sicuramente caratterizzato da una forte eterogeneità di contenuti, tale da configurare un uso distorto della decretazione d'urgenza, che tuttavia, stante la sua reiterazione, non può certo qualificarsi come inedito. Al contrario, vi è una sorta di prassi instauratasi negli ultimi anni in base alla quale i diversi Governi presentano alle Camere, con cadenza periodica, decreti originariamente finalizzati alla proroga di termini in scadenza, ma che in realtà assumono contenuti di vario genere destinati ad infoltirsi nel corso dell'*iter* di conversione.

Ritiene, al riguardo, che vi sia spazio per un richiamo da parte del Comitato per la legislazione all'Esecutivo, affinché individui soluzioni che possano consentire un graduale superamento della descritta prassi. In quest'ottica, ha ritenuto di inserire, nella sua proposta, un'apposita raccomandazione che, da un lato, faccia leva sull'esigenza di rispettare le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo – e, dall'altro lato, inviti il Governo a esercitare il potere di decretazione d'urgenza nel solco dei principi costituzionali in materia, come interpretati ed applicati anche in alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Considererebbe quindi particolarmente opportuno far seguire a tale rilievo del parere, ed eventualmente anche ad altri, la presentazione di un ordine del giorno di istruzione al Governo – sul quale, è suo auspicio, possano convergere i membri del Comitato – da presentare in relazione all'esame in Assemblea del provvedimento, anche tenendo conto della probabile posizione della questione di fiducia sul testo approvato dal Senato, circostanza che non renderebbe proficuo presentare emendamenti destinati a non essere discussi.

Franco STRADELLA, *presidente*, rileva che l'iniziativa proposta appare sicuramente utile per sollecitare una riflessione complessiva sull'esigenza di pervenire ad un superamento della prassi dei cosiddetti

decreti-legge « mille-proroghe » che, come opportunamente evidenziato anche nella proposta di parere, costituiscono una costante di tutti i Governi degli ultimi anni.

Roberto ZACCARIA (PD), dichiara la propria adesione all'iniziativa di promuovere l'annunciato ordine del giorno, reputando tuttavia difficile che esso possa essere accolto nel caso in cui richieda al Governo sostanzialmente di abbandonare lo strumento del decreto « mille-proroghe ».

In ogni caso, invita a inserire nel testo dell'ordine del giorno anche un esplicito richiamo all'assenza – in questo come nella maggior parte dei provvedimenti licenziati dall'Esecutivo – delle prescritte relazioni di accompagnamento quali, in particolare, la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Ricorda, infatti, che si tratta di adempimenti i cui contenuti sono stati recentemente ridefiniti in atti del Governo in carica, rispettivamente con una direttiva e con un decreto del Presidente del Consiglio, entrambi pubblicati negli ultimi mesi del 2008. In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio sull'AIR, nel consentire che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione, ha però previsto specifiche conseguenze, e cioè che la relazione illustrativa abbia contenuti ulteriori che, per alcuni versi, compensino la mancata relazione AIR. Si deve invece osservare come, nel pur breve periodo di vigenza, i citati provvedimenti del Presidente del Consiglio siano stati raramente attuati ed in particolare come risulti alquanto paradossale che il Governo, anche laddove non presenti la suddetta relazione, non provveda a dar corso a quegli adempimenti compensativi che gli stessi atti governativi hanno previsto.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA), osserva che il potere di decretazione ed il suo esercizio da parte di questo Governo sono oggetto, in particolare negli ultimi tempi, di acceso dibattito e di forte attenzione sia nelle sedi istituzionali che nella

dialettica tra le forze politiche. Le riflessioni sull'uso del decreto-legge non possono, peraltro, prescindere dall'esigenza di assicurare strumenti efficaci all'azione di Governo e dunque dalla necessità di predisporre procedure parlamentari più moderne, razionali ed efficaci, che garantiscano l'attuazione tempestiva delle priorità indicate dall'Esecutivo.

Pertanto, nel concordare sulla proposta di parere, deve invece esprimere il proprio dissenso verso un eventuale ordine del giorno che non tenga conto di questi aspetti e che, invece, si limiti ad invitare il Governo ad un minore uso della decretazione d'urgenza senza legare tale impegno a necessarie riforme istituzionali e regolamentari che vadano nel senso sopra indicato.

Franco STRADELLA, *presidente*, precisa che l'iniziativa proposta è esclusivamente rivolta ad intervenire su questa specifica tipologia di decreti-legge che è ormai classificata in modo autonomo in ragione della finalità prevalente, ma non esclusiva, di prorogare termini in scadenza. Dichiarò che non sarebbe invece da lui condivisibile un atto diretto a stigmatizzare il modo con cui il Governo ha fino ad oggi inteso interpretare il potere conferito dall'articolo 77 della Costituzione.

Roberto OCCHIUTO, (UdC) *relatore*, nell'osservare che la problematica relativa all'uso e all'eventuale abuso dei decreti legge è sicuramente meritevole di un ampio dibattito, conferma di aver proposto un ordine del giorno che si concentri esclusivamente sull'invito al Governo a valutare gli strumenti, le strategie e le possibili soluzioni affinché, in una prospettiva di medio periodo, si possa arrivare ad un definitivo superamento di questa pratica legislativa che vede, da un lato, il Governo presentare un provvedimento contenente proroghe ma anche disposizioni sostanziali ed il Parlamento, per la sua parte, intervenire per ampliarne oltre modo i contenuti originari.

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI prende atto dei rilievi

espressi nella proposta di parere che, per alcuni versi, si muovono nel senso di un giusto e doveroso richiamo al Governo in relazione all'omogeneità dei testi legislativi. Deve tuttavia rilevare che le parti del provvedimento connotate da massima eterogeneità sono quelle introdotte in sede di esame parlamentare, nel corso del quale il decreto-legge è stato ampiamente integrato.

Le cause che sono alla base di una pratica legislativa sicuramente non conforme ai migliori parametri di qualità normativa sono diverse. Sono stati opportunamente richiamati fattori di carattere sistemico che inducono il Governo a privilegiare talvolta la decretazione d'urgenza. Ma vi sono anche fattori di natura congiunturale, legati anche all'attuale situazione economica, che hanno indotto il Governo a sollecitare le Camere ad esaminare speditamente in questi primi mesi di legislatura prevalentemente testi legislativi di provenienza governativa, e come da questo derivi inevitabilmente una pressione emendativa delle forze parlamentari sugli stessi provvedimenti urgenti del Governo. A ciò aggiungasi, quanto soprattutto al fenomeno delle norme primarie che incidono su fonti secondarie, una certa debolezza degli strumenti amministrativi alla quale si sopperisce con il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Nel caso di specie, l'effetto finale per cui il provvedimento reca numerose misure di fondamentale importanza accanto ad altre di minore rilievo, è dunque in qualche modo fisiologico nell'attuale sistema di produzione normativa, che è interesse anche del Governo migliorare e razionalizzare, al fine anche di pervenire ad un progressivo superamento della prassi relativa a questo tipo di decreti-legge *omnibus*.

Roberto ZACCARIA (PD), interviene al solo scopo di esprimere la propria preoccupazione circa il pericolo che da un'azione di razionalizzazione degli strumenti normativi possa derivarne un ricorso pressoché generalizzato, e totalmente inedito nella prassi repubblicana,

allo strumento del decreto-legge da parte dell'Esecutivo.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Arturo IANNACCONI, (UdC) *relatore*, illustra la seguente proposta di parere

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2206 e rilevato che:

esso reca un contenuto che – pur ampliandosi notevolmente al Senato con l'ingresso di ulteriori 14 articoli e numerose altre disposizioni inserite nei 9 articoli originari – risulta sostanzialmente omogeneo, in quanto comunque complessivamente unificato dalla finalità di intervenire nella materia ambientale, con riguardo alle autorità di bacino (articolo 1), al contenzioso ed al risarcimento del danno ambientale (articolo 2), al personale dell'ISPRA (articolo 3) ed al funzionamento delle Commissioni di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (articoli 4 e 4-*bis*), nonché alla materia della gestione dei rifiuti (articoli 5, 6, 6-*quater*, 7) e delle acque (articoli 6-*bis* e 8-*quinquies*); ulteriori norme sono invece dirette ad incentivare scelte virtuose in campo ambientale per ridurre l'utilizzo di carta da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 7-*bis*), a compensare i territori che ospitano siti nucleari (articolo 7-*ter*), a promuovere progetti di educa-

zione ambientale (articoli 7-*quater* e 7-*quinquies*) e i mercati dell'usato (articolo 7-*sexies*), ad incrementare l'energia elettrica da produrre con fonti rinnovabili (articolo 8-*bis*); infine, l'articolo 8 dispone finanziamenti per interventi emergenziali connessi a fenomeni sismici ed alluvionali; l'articolo 8-*ter* interviene sulla disciplina di utilizzo di rocce, terre da scavo e residui di lavorazione della pietra; l'articolo 8-*quater* ridefinisce la normativa in materia di accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti; l'articolo 8-*sexies* detta norme per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, con riguardo al servizio idrico integrato;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente ed in particolare del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), il provvedimento contiene talune disposizioni che non sono inserite nel contesto normativo appropriato (ad esempio, l'articolo 2 reca un'ampia disciplina in materia di danno ambientale che potrebbe opportunamente essere collocata nel citato decreto n. 152; analogamente, l'articolo 5, comma 1-*bis*, effettua una modifica non testuale dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, al fine di prorogarne il termine di vigenza); inoltre, l'articolo 6-*ter* appare implicitamente integrare l'articolo 844 del codice civile;

il provvedimento contiene disposizione derogatorie a carattere temporaneo (articolo 1, comma 3-*quater*) nonché norme di interpretazione autentica (articolo 3, comma 1);

esso incide in modo non testuale su disposizioni contenute in atti di rango secondario, al fine di prorogare un termine previsto da un decreto ministeriale e di ampliare l'ambito di applicazione di un regolamento adottato con decreto presidenziale (rispettivamente ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 8), integrando così una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non risulta conforme alle esigenze di coe-

rente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto reca, all'articolo 6, comma 1-bis, un richiamo normativo effettuato in termini estremamente generici che sarebbe dunque opportuno specificare (l'efficacia della disposizione è infatti soggetta alla « condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute »);

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente « regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione » (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, « la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative », elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano i commi, commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 8 – entrambi diretti ad

incidere, in modo non testuale, su disposizioni contenute in atti di rango secondario – in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si chiarisca la portata normativa dell'articolo 6-ter – che appare incidere sull'ambito di applicazione della disposizione del codice civile in materia di « immissioni » (articolo 844 c.c.) – atteso che esso integra implicitamente la citata norma codicistica, per di più in relazione alle sole immissioni acustiche, il cui accertamento viene connesso a non meglio identificate « disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso »; peraltro, la disposizione in esame determina una modifica non testuale al codice civile in parte rimessa sostanzialmente a discipline non aventi rango di norma primaria.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2 – che reca un'ampia disciplina in materia di danno ambientale suscettibile di avere portata generale – dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare la disposizione in termini di novella al citato decreto n. 152 del 2006, atteso che esso assume i connotati di vero e proprio codice in materia ambientale;

all'articolo 7-bis – che introduce misure volte alla riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni incentivando la diffusione « di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta » – dovrebbe valutarsi l'opportunità

di coordinare tale disposizione con quanto già statuito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, rivolto al medesimo obiettivo (norma « taglia-carta »);

analogamente, all'articolo 7-*quinquies* – che affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità attuative di Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università volti alla « sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonché alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili » – dovrebbe verificarsi l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008 che, in ragione della medesima finalità « di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti » prevede iniziative di formazione rimesse tuttavia, ai sensi del comma 2 del citato

articolo 7-*bis*, ad un decreto del Ministero dell'istruzione;

all'articolo 8-*quater* – che modifica l'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione dei rifiuti, allo scopo di espungere dalla disposizione la parte in cui prevede che gli accordi e i contratti di programma non possano stabilire deroghe « alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria », e di consentire invece che i medesimi accordi possano prevedere semplificazioni amministrative – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se, e in che termini, da tale modifica discenda la derogabilità della normativa nazionale di riferimento da parte degli accordi e dai contratti di programma previsti nel citato articolo 206. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	21

SEDE REFERENTE:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	58

SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati (*vedi allegato 1*) presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo,

ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Con riferimento al provvedimento in esame fa presente che esso si compone di disposizioni di diversa tipologia. Per quanto concerne le disposizioni finanziarie urgenti o concernenti specifici settori o interventi, il

vaglio di ammissibilità è stato svolto secondo i criteri previsti dal comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento. Per quanto concerne invece la parte relativa alle disposizioni recanti proroga di termini, fa presente che sono stati dichiarati ammissibili solo gli emendamenti recanti proroga di termini previsti da disposizioni di rango legislativo. Alla luce di tali criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Commercio 1.01, che prevede la proroga dello stato di emergenza nei territori della provincia di Catania dichiarato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Minniti 5.3, che autorizza l'assunzione dei volontari in ferma breve collocati utilmente nelle graduatorie per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato; Leoluca Orlando 6.1 e 6.2, che recano disposizioni relative all'assunzione di lavori socialmente utili, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge finanziaria per il 2008; Antonino Russo 7-*bis*.2, che reca disposizioni applicative dell'articolo 1, comma 784, della legge finanziaria 2007, che esclude la possibilità di nomina a determinati incarichi in enti e società pubbliche per i soggetti che, avendo ricoperto analoghi incarichi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi; Lorenzin 11.1, che modifica il codice penale, introducendo specifiche fattispecie di espulsione immediata dello straniero; Tidei 12-*bis*.2, che istituisce e disciplina il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; Cristaldi 12-*bis*.01, che introduce modifiche ad una disposizione di delega legislativa in materia di carriera dirigenziale penitenziaria, peraltro già esercitata; Nicco 16.01, che prevede l'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano l'importo dei contributi destinati al Servizio sanitario nazionale dovuti dai titolari di carta di circolazione residenti in tali enti territoriali; Favia 16.02, Ciccanti 41.9 e Cavallaro 41.29, che rifinanziano per il 2009 il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge finanziaria per il 2001; Nicco 17.1, che autorizza il mantenimento

in bilancio delle risorse riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate nell'ambito del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge finanziaria per il 2001; Di Staso 18.1 e 18.2, che recano disposizioni di modifica ed integrazione alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; Favia 19.2, che reca una nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva (cosiddetta *class action*); Nicco 21.01, che reca una disciplina agevolativa in materia di accise sui prodotti energetici; Zucchi 22.02, volto ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali; Brandolini 22.03, che reca disposizioni in materia di rivalutazione dei cespiti delle imprese agricole cooperative ai fini fiscali; Marco Carra 22.04, che costituisce un Fondo per il sostegno delle produzioni alimentari lattiero-casearie di qualità; Servodio 22.05 che estende al 2009 le misure di sostegno del settore olivicolo-oleario previste per il 2008 dall'articolo 4-*quaterdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008; Borghesi 23.2 e Antonino Russo 23.3, che introducono modifiche alla disciplina vigente in materia di ICI non strettamente riconducibili alle disposizioni contenute nel decreto-legge; Meta 27.3 e 27.4, che prevedono stanziamenti a beneficio del gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. per l'acquisto di nuovi veicoli ferroviari e di nuovo materiale per il trasporto pubblico regionale e locale; gli identici emendamenti Argentin 30.01 e Borghesi 30.02, che recano disposizioni in materia di progetti di servizio civile finalizzati all'assistenza di disabili gravi; Damiano 32.01 e 32.02, che prorogano il termine per l'esercizio di deleghe in materia di lavoro previste dall'articolo 1 della legge n. 247 del 2007; Paladini 32.8, che introduce modifiche alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Bocciardo 34.1, che – introducendo modifiche a un decreto ministeriale – reca disposizioni in materia di importazione di farmaci; Iannaccone 34-*bis*.01, che introduce

disposizioni in materia di incompatibilità per la partecipazione a società di esercizio di farmacie; Binetti 34-*bis*.02, 34-*bis*.03 e 34-*bis*.04, recanti modifiche alla legge finanziaria per il 2007 in materia di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico; Rubinato 35.4, che reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle aziende pubbliche di servizi alla persona; Marsilio 35.01, che – introducendo modifiche a un decreto ministeriale – modifica la disciplina in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da Cassa integrazione guadagni; Nicco 35.02, che proroga per il triennio 2009-2011 le agevolazioni in materia di previdenza agricola contenute nell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006; Ciccanti 35.04, che sopprime una disposizione in materia di accreditamento delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale; Vignali 35.05, che reca disposizioni in materia di equiparazione degli ospedali religiosi alle strutture sanitarie pubbliche; Germanà 36.1, che reca disposizioni in materia di nomina in ruolo di candidati risultati idonei e di inserimento nelle graduatorie di determinati partecipanti a procedure selettive di personale della scuola; Lorenzin 37.8, che prevede l'istituzione di corsi scolastici contro la violenza sessuale e il disagio giovanile; De Biasi 38.01, che autorizza un contributo per la tutela e la valorizzazione del settore dello spettacolo; Barbato 40.01 e Mazzarella 40.02, i quali recano un finanziamento in favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici; Osvaldo Napoli 41.1, il quale reca un finanziamento per la prosecuzione degli interventi agevolativi a sostegno delle attività produttive danneggiate dagli eventi atmosferici del novembre 1994; Ruvolo 41.7, il quale estende la portata delle agevolazioni tributarie per i soggetti danneggiati dal terremoto del Belice del 1968; gli identici emendamenti Galletti 41.10 e Marchignoli 41.27, in quanto volti a prevedere la proroga della disciplina di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo

n. 112 del 1998 che, recando norme in materia di conferimento di funzioni alle regioni, non presentano termini temporali; Ghizzoni 41.24, il quale reca contributi per specifiche istituzioni culturali; De Pasquale 41.25, che reca disposizioni in materia di inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli dell'amministrazione statale; Borghesi 41.01, che reca disposizioni in materia di armonizzazione delle aliquote per la coltivazione di idrocarburi; Ciccanti 42.4 e 42.5, che modificano i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista per la rideeterminazione di valori di acquisto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2002; Margiotta 42.6, limitatamente al comma 7-*duodecies*, il quale stanziava nuove risorse per interventi nei territori di Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici; Ciccio 42.8, il quale reca disposizioni in materia di agevolazioni tributarie per il recupero del patrimonio edilizio; Margiotta 43.01, il quale reca una norma di interpretazione autentica in materia di utilizzo di un credito di imposta per investimenti; Margiotta 43.02, il quale prevede la sospensione, in caso di ricorso del beneficiario, dell'applicazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, che blocca i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti di beneficiari inadempienti all'obbligo di versamento di cartelle di pagamento; Rossa 43.03, il quale interviene in materia di riconoscimento dei benefici previdenziali spettanti per l'esposizione all'amianto; Tullo 43.04, il quale reca modifiche alla legge n. 84 del 1994 in materia di riordino della legislazione in materia portuale; Bobba 43-*bis*.01, il quale reca un contributo per le spese generali di amministrazioni relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al presidente Giorgetti di conoscere quali siano gli intendimenti della presidenza in ordine all'organizzazione dei lavori del provvedimento in esame: il proprio

gruppo, infatti, potrebbe valutare l'ipotesi di chiedere una riconsiderazione degli emendamenti dichiarati inammissibili. Qualora invece fosse confermato lo schema di esame del provvedimento illustrato nella seduta svoltasi ieri, potrebbe essere preferibile considerare tutti gli emendamenti respinti al fine della loro rappresentazione in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che i tempi di esame del provvedimento in oggetto sono quelli stabiliti dagli uffici di presidenza delle due Commissioni riunite. Pertanto, nel corso di questa seduta, potranno essere esaminati gli emendamenti presentati, mentre il conferimento del mandato al relatore sarà votato nel corso della seduta che avrà luogo oggi, dieci minuti dopo le votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Per quanto riguarda il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, fa presente che è stato in ogni caso svolto in modo approfondito.

Avverte quindi che il Governo ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*). Invita quindi i relatori ed il rappresentate del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti presentati.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Tale parere si giustifica anche in considerazione dei ristretti tempi di esame riservati alle Commissioni sul provvedimento in oggetto, atteso infatti che la conferenza dei presidenti di gruppo lo ha inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di domani, mercoledì 18 febbraio, e che lo stesso provvedimento deve essere convertito in legge entro la fine del mese in corso. Quella dei tempi di esame, del resto, è una questione che è già stata

affrontata dai relatori nella seduta di ieri e che non lascia spazio a valutazioni diverse sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative presentate, ringraziando i relatori per il lavoro svolto. Ribadisce quindi che il parere espresso è in qualche modo condizionato dai ristretti tempi di esame previsti per il provvedimento in esame che, tuttavia, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato compiutamente approfondito.

Illustra quindi brevemente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, assicurando le Commissioni in ordine alla relativa copertura.

Sesa AMICI (PD) esprime preliminarmente un apprezzamento per le dichiarazioni svolte dal relatore per la I Commissione nel corso della seduta di ieri, con le quali ha voluto evidenziare uno stato di disagio, avvertito anche dalla maggioranza, per le modalità con cui si sta esaminando il provvedimento in oggetto. Si tratta di un disagio dovuto, a proprio avviso, al fatto che sta diventando regola costante quella di relegare ad un ruolo assolutamente marginale il ramo del Parlamento che esamina i provvedimenti in seconda lettura, riservando ad esso tempi di esame ridotti e margini di modifica dei testi pressochè inesistenti.

Questa situazione assume una rilevanza ancora maggiore nei casi di disegni di legge di conversione di decreti-legge: l'esame sostanziale ha luogo di fatto solo presso la Camera che li esamina in prima lettura, la quale li trasmette all'altro ramo del Parlamento nelle imminenze della scadenza del termine per la loro conversione in legge. In questo modo viene meno ogni possibilità di emendare il testo, comportando di conseguenza il parere contrario del relatore su tutti gli emendamenti. Si tratta di una situazione inaccettabile per l'opposizione, che non intende prestarsi a questo gioco.

Per le ragioni appena esposte, nonché per rispetto della dignità propria e dei lavori parlamentari, il gruppo del Partito democratico non intende partecipare ulteriormente ai lavori delle Commissioni, essendogli impedito ogni tipo di approfondimento del provvedimento finalizzato a migliorarne il contenuto.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara preliminarmente di condividere l'intervento svolto dal deputato Amici, ribadendo la volontà del proprio gruppo di abbandonare i lavori delle Commissioni.

Si tratta di una scelta, priva di intenti polemici, dovuta alle modalità individuate per l'esame del provvedimento, nonché ad un giudizio nettamente contrario sul merito del provvedimento, che peraltro avrebbe richiesto un esame approfondito nella prospettiva di migliorarne gli aspetti maggiormente problematici.

La soluzione di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati in ragione della mancanza di tempo per un loro serio esame dà luogo ad una situazione intollerabile, che giustifica pienamente la scelta del suo gruppo di non partecipare ulteriormente ai lavori delle Commissioni.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel rilevare che la situazione odierna ha ormai numerosi precedenti, segnala che è giunto il momento di un'azione forte di protesta, per rispetto alla dignità e al ruolo del Parlamento e della Costituzione. Osserva che quanto sta avvenendo è un'offesa alla democrazia, in quanto il Governo ignora il Parlamento, e ritiene che nel loro intimo anche i Presidenti delle Commissioni riunite non possano che condividere questa valutazione. Dichiara quindi che il suo gruppo abbandonerà i lavori.

Mario TASSONE (UdC) rileva che il percorso individuato per l'esame del provvedimento sacrifica il ruolo del Parlamento e ritiene che sia necessario interrogarsi se sia prioritaria la tutela della centralità del Parlamento o la conversione di un decreto-legge. Osserva che i parla-

mentari non dovrebbero avere dubbi su cosa privilegiare ed esprime apprezzamento per il disagio manifestato anche dal relatore per la I Commissione. Ritiene che sarebbe stata necessaria una maggiore tutela del ruolo del Parlamento da parte della presidenza della Camera e della presidenza delle Commissioni riunite. Dichiara che in attesa di un segnale da parte della maggioranza e della presidenza delle Commissioni riunite il suo gruppo non abbandonerà i lavori.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) rileva che i tempi di esame mettono indubbiamente in difficoltà anche la maggioranza, pur ricordando l'esistenza di numerosi precedenti di esame di disegni di legge di conversione in tempi estremamente ristretti.

Osserva pertanto che per uscire dalla situazione è indispensabile porre in essere una riforma dei regolamenti parlamentari, ed in proposito segnala in particolare l'esigenza di rendere uniformi i criteri di ammissibilità delle proposte emendative tra i due rami del Parlamento.

Gaspare GIUDICE (Pdl) dichiara di condividere il disagio espresso dai colleghi che lo hanno preceduto per le condizioni in cui si sta svolgendo l'esame del provvedimento, osservando tuttavia come i problemi posti dal ricorso ai decreti-legge in materia di proroga di termini non siano attribuibili a questa o quella maggioranza, ma costituiscano ormai una patologia del nostro ordinamento. Al riguardo, ricorda i problemi che si posero, sul finire della scorsa legislatura, nell'esame del decreto-legge n. 248 del 2007, segnalando altresì che nello stesso periodo il collega Zaccaria si era fatto promotore, nell'ambito del suo incarico come Presidente del Comitato per la legislazione, di un ampio studio sulle caratteristiche e le problematiche di tali provvedimenti, che sempre più si configurano come provvedimenti *omnibus* a carattere ricorrente. Quanto al decreto-legge in esame, ritiene che il problema non sia tanto quello di esaminare gli emendamenti presentati, quanto piuttosto quello di ana-

lizzare e, eventualmente, correggere il testo approvato dal Senato, che, considerati i tempi disponibili per l'esame, non potrebbe comunque essere oggetto di alcuna approfondita valutazione. Su un piano generale, osserva che la Conferenza dei Presidenti di gruppo assai spesso fissa termini troppo stringenti per l'esame dei provvedimenti in Commissione e che, pertanto, i presidenti delle Commissioni dovrebbero attivarsi per segnalare il disagio derivante dalla serrata calendarizzazione, che finisce per mortificare il lavoro delle Commissioni stesse.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene necessario, prima di abbandonare l'aula, fare qualche precisazione con riferimento ai precedenti decreti-legge recanti proroga di termini richiamati negli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto. Ritiene, in particolare, importante segnalare che il decreto-legge « milleproroghe » approvato sul finire della scorsa legislatura venne esaminato dopo lo scioglimento delle Camere e registrò una sostanziale convergenza tra la maggioranza e l'opposizione. Con riferimento ai precedenti genericamente evocati nell'intervento del collega Calderisi, ritiene che, per individuare casi analoghi a quello che si sta verificando ora, bisognerebbe risalire al ventennio fascista.

(I deputati dei gruppi dell'Italia dei valori e del Partito Democratico abbandonano l'aula).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara di comprendere il disagio manifestato dai deputati intervenuti nella discussione. Apprezzate le circostanze, nel rilevare che debbono ritenersi decaduti gli emendamenti presentati dai deputati assenti, propone di considerare ritirati gli emendamenti presentati dai deputati presenti.

Le Commissioni, all'unanimità, concordano con la proposta del Presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che gli emendamenti presentati

in Commissione e non dichiarati inammissibili potranno essere comunque ripresentati per l'esame in Assemblea.

Rinvia quindi alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 18.20.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che le Commissioni cui il provvedimento è stato assegnato in sede consultiva hanno espresso i rispettivi pareri.

Mario TASSONE (UdC) osserva che i termini estremamente compressi concessi per l'esame del provvedimento non consentono un reale esame dei pareri emessi dalle altre Commissioni.

Pur apprezzando il pregevole lavoro svolto dai relatori, e in particolare dal relatore per la I Commissione, nonché la loro onestà intellettuale, ritiene che non ci siano le condizioni per un voto favorevole sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori. Sottolinea, infatti, che, anche se il proprio gruppo, come in precedenti occasioni, non ha ritenuto di abbandonare i lavori, è mancata completamente l'attività propria dell'esame in Commissione, non essendosi realizzato un

reale dibattito né sul testo approvato dal Senato, né sulle proposte emendative presentate, né sui pareri resi dalle altre Commissioni. Ritiene, pertanto, si sia creato un precedente molto pericoloso per i futuri lavori parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo trasmesso dal Senato.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori Volpi per la I Commissione e

Toccafondi per la V Commissione mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano infine di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.30.

ALLEGATO 1

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo approvato dal Senato.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART.1-bis.

(Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania connesso agli eventi sismici verificatisi nel mese di ottobre 2002).

1. Al fine di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio del contesto critico e di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un rientro in un contesto di ordinarietà, il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008, *Gazzetta Ufficiale*, n. 181 del 4 agosto 2008, « Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002 », è differito al 31 dicembre 2009.

1. 01. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 2-bis, capoverso comma 48, al primo periodo sopprimere le parole: nuovi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2-bis capoverso comma 48:

dopo le parole: interventi infrastrutturali aggiungere le seguenti: in fase di esecuzione o immediatamente cantierabili;

sostituire le parole da: appositamente autorizzati fino a: delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, ovvero a valere su stanziamenti per infrastrutture di pertinenza delle regioni;

sostituire le parole: , in ciascuno degli anni 2009-2011, con le seguenti: nell'anno 2008;

sopprimere le parole da: Le Commissioni parlamentari competenti fino a: per l'invio delle stesse.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, relative alla missione « Turismo » programma « Sviluppo e competitività del turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Competitività e sviluppo delle imprese »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione « Politiche per il lavoro » programma « Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali » legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria », programma « Sistema Universitario e formazione post-universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ».

2. 3. Rubinato.

Al comma 2-bis capoverso comma 48, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

« In coerenza con il Protocollo di intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 12 febbraio 2009, contenente interventi a sostegno al reddito ed alle competenze, nonché misure per il Fondo aree sottoutilizzate e la nettizzazione dei fondi comunitari, le sanzioni di cui al precedente alinea, nel periodo 2009-2010, non si applicano neanche nel caso di interventi adottati dagli enti locali a sostegno del reddito e delle competenze di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione industriale, connessi alla crisi economica in atto, a beneficio di politiche attive di welfare e a tutela degli anziani non autosufficienti e dell'infanzia ».

2. 1. Di Biagio.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1-ter.

3. 1. Favia, Cambursano, Borghesi, Piscichio.

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

5. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 39 del 19 maggio 2000 e n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

5. 3. Minniti, Villecco Calipari, Amici, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 28 dicembre 2006, n. 300, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, ed alla graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001, è differito al 31 dicembre 2009.

5. 1. Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di Vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.

5. 2. Stracquadanio, Fallica.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 30 giugno 2012.

6. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'Articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « attraverso procedure selettive ». Aggiungere il seguente periodo: « Per le assunzioni nelle categorie A e B, gli enti interessati possono applicare l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ».

6. 1. Leoluca Orlando.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'Articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « ad assunzioni a tempo determinato, » aggiungere le seguenti: « ovvero indeterminato limitatamente ai lavoratori impiegati in ASU e agli altri soggetti in-

dicati nel comma 550 rispettivamente nella disponibilità o utilizzati degli stessi comuni per almeno cinque anni, ».

6. 2. Leoluca Orlando.

(Inammissibile)

ART. 7.

Al comma 1, lettera c), le parole 30 giugno 2009 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2009.

7. 1. Favia, Cambursano, Borghesi, Pisticchio.

ART. 7-bis.

Sopprimerlo.

7-bis. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

1-bis. I candidati alla nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico presentano, pena l'esclusione dall'incarico, congiuntamente al *curriculum* ed ai titoli prescritti, una autocertificazione attestante il pieno rispetto del comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine il candidato, nel caso in cui abbia ricoperto o sia in carica in analoghi incarichi in enti omologhi, allega copia delle certificazioni di bilancio, o copia della relazione dei revisori contabili, o copia della relazione della Corte dei conti, comprovanti la veridicità della dichiarazione e il requisito richiesto per la nomina ad amministratore in oggetto.

7-bis. 2. Antonino Russo.

(Inammissibile)

ART.10.

Sopprimere i commi 1 e 2.

10. 2. Narducci, Bucchino, Farina, Fedi, Garavanini, Porta.

Sopprimere il comma 2-bis.

10. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisticchio.

ART. 11.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 235 del codice penale è aggiunto il seguente comma: « Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, a pena espulsa deve essere immediatamente espulso o allontanato dal territorio dello Stato ».

11. 1. Lorenzin.

(Inammissibile)

ART. 12.

Sopprimerlo.

***12. 1.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pisticchio.

Sopprimerlo.

***12. 2.** Versace, Vignali, Calero, Angeli, Barbato, Ceccacci.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. È istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato « Garante dei diritti ».

Il Garante dei diritti è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato ad

uno, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.

Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

01-bis.. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti

presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

f) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;

g) prende visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

h) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera le informazioni e i documenti che ritenga necessari;

i) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;

l) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente,

che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

01-ter. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.

01-quater. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « al magistrato di sorveglianza » sono sostituite dalle seguenti: « al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ».

12-bis. 2. Tidei, Melis, Ferranti, Samperi.
(*Inammissibile*)

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente.

ART. 12-ter.

Alla legge 27 luglio 2005, n. 154 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 1 comma 1 è soppressa la frase « ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso » e all'articolo 4 comma 1 è soppressa la frase « ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico » e al comma 2 viene soppressa la frase: « fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1 ».

L'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 produce ancora gli effetti conseguenti alle modifiche sopra apportate.

12-bis. 01. Cristaldi, Catanoso.
(*Inammissibile*)

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le istanze di riconoscimento della causa di servizio e degli adeguati indennizzi per le situazioni di cui all'articolo 2 comma 78 della legge 24 dicembre

2007 n. 244 è accolta di diritto per le situazioni nelle quali non possa escludersi un nesso di casualità con l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o con la dispersione di nano particelle di materiali pesanti.

13. 1. Ruggia, Vilecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

ART. 14.

Sopprimere il comma 7-bis.

14. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Picchio.

Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: l'importo di euro 1.500.000, con le seguenti: l'importo di euro 3.000.000.

14. 2. Vilecco Calipari, Amici, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola

provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

1-bis. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data.

16. 01. Nicco, Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 è prorogato sino al 31 dicembre 2009.

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009.

16. 02. Favia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: « 30 giugno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

16. 03. Galletti, Ciccanti, Volontè, Manino, Tassone.

ART. 17.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. Le risorse di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del Fondo regionale di protezione civile di cui al comma 16 del citato articolo 138.

01-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per il 2009.

17. 1. Nicco, Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

ART. 18.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in gestione liquidatoria di cui all'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le distribuzioni spettanti in via di surroga al Fondo di garanzia, successive all'abrogazione da parte dell'articolo 109 comma 1 lettera *i*) del decreto legislativo 8 luglio 1990 n. 270 del trattamento previsto dall'articolo 19 del decreto legge 31 dicembre 1966 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, non possono pregiudicare in ogni caso i pagamenti dei crediti di lavoro direttamente dovuti ai lavoratori e loro aventi causa.

18. 2. Distaso.

(Inammissibile)

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e procedure di amministrazione straordinarie in gestione liquidatoria.

18. 1. Distaso.

(Inammissibile)

ART. 19.

Sopprimerlo.

- * **19. 1.** Favia, Cambursano, Borghesi, Picchio.

Sopprimerlo.

- * **19. 3.** Ferranti, Capano, Tenaglia, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimerlo.

- * **19. 4.** Peluffo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

1. Al fine di assicurare la piena attuazione del principio del risarcimento del danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. L'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 140-*bis*. — (*Azione risarcitoria collettiva*) — 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente

ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 7, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile.

Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, da parte del giudice competente su richiesta del singolo consumatore o utente.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di *standard* qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.

11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.

12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.

13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario *ad acta*.

14. Qualora il ricorso proposto ai sensi del comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali ».

3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: « Class action. » sono soppresse.

19. 2. Favia, Cambursano, Pisticchio, Borghesi.

(Inammissibile)

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Pisticchio, Borghesi, Favia, Cambursano.

ART. 21.

Sopprimere il comma 1-bis.

21. 1. Vico.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009, la misura delle aliquote di accisa di cui alla

lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 Metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metro cubi annui; euro 0,144 per metro cubo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

21. 01. Nicco, Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

ART. 22.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009, con le seguenti: 31 dicembre 2018.

22. 3. Marinello.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2009, con le seguenti: 31 dicembre 2013.

22. 2. Marinello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifica-

zioni, le parole: « 1° gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 ».

22. 1. Marinello.

Al comma 2, sopprimere le parole: e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.

22. 6. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Enzo Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, sopprimere le parole: e 4-septiesdecies.

22. 7. Cenni.

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

2-ter. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2-quater. Alle concessioni di specchi acquei demaniali rilasciate o rinnovate ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 2,2 milioni di euro, si provvede mediante riduzione da 243.000 tonnellate a 235.300 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2,2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.

22. 5. Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: « legge 17 febbraio 1981, n. 41 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per l'articolo 27-ter ».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro, si provvede mediante riduzione da 243.000 tonnellate a 235.300 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2,2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.

22. 4. Marinello.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Fondo di solidarietà Nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2009 della somma di euro 200 milioni.

2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009.

22. 02. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Enzo Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:

« 249-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 miliardi di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione ».

22. 03. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Enzo Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 1-ter, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « fino al 31 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2009 ».

2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009.

22. 01. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Misure per il sostegno dell'ammasso privato).

1. Al fine di incentivare e sostenere le produzioni alimentari lattiero-casearie di qualità è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo per la concessione di aiuti all'ammasso privato per i formaggi con denominazione di origine protetta a lunga stagionatura con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali disciplina le modalità di accesso al Fondo ed i requisiti per la concessione degli aiuti.

2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009.

22. 04. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Proroga delle misure a sostegno del settore olivicolo-oleario).

1. All'articolo 4-*quaterdecies* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « nell'anno 2008 » sono aggiunte le seguenti: « e nell'anno 2009 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2008 » sono aggiunte le seguenti: « e di 3 milioni di euro per l'anno 2009 »;

c) al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente: *b-bis*) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

22. 05. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

ART. 23.

Sopprimere il comma 1-bis.

23. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pissicchio.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-bis.1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

un'area è da considerare fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad una concessione edilizia.

23. 2. Borghesi, Favia, Cambursano, Pissicchio.

(Inammissibile)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

1-quinquies. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ai fini dell'imposta sulle aree edificabili deve intendersi che si applica:

1) ai terreni che in base alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) siano effettivamente edificabili e non sulla loro eventuale potenzialità edificatoria;

2) ai proprietari che dispongono di una superficie di terreno almeno pari al lotto minimo previsto nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) per ciascuna zona territoriale omogenea; nell'eventualità i proprietari posseggano una superficie di terreno inferiore al lotto minimo stabilito nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici l'ICI è dovuta solo se si riesce a provare che, cumulando con le superfici dei proprietari finitimi, si realizzano le reali condizioni di edificabilità di cui al punto 1).

23. 3. Antonino Russo.

(Inammissibile)

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2010 con le seguenti: 31 marzo 2009.

24. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pissicchio.

Al comma 1-bis, lettera d), capoverso ART. 57-bis, dopo le parole: bevande alcoliche aggiungere le seguenti: presso gli esercizi pubblici operanti sui litoranei, all'interno delle aree e strutture dipartistiche o.

24. 2. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

ART. 27.

Sopprimerlo.

27. 1. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

Al comma 1, sostituire la parola: giugno, con la seguente: aprile.

27. 2. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, favorendo il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto ferroviario, è riconosciuto un contributo quindicennale al Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a., dell'importo di 50 milioni annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari.

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis provvede mediante l'aumento di 0,01 euro delle aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

27. 3. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

(Inammissibile)

Al comma 1-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) Al fine di consentire al Gruppo Ferrovie dello Stato Spa l'acquisto di nuovo materiale per il trasporto pubblico regionale e locale è stanziata l'ulteriore somma di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

27. 4. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra.

(Inammissibile)

Aggiungere infine, il seguente comma:

1-ter. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 1° settembre 2009, il CIPE avvia, con procedure di evidenza pubblica, l'assegnazione delle relazioni ferroviarie su cui è raggiungibile l'equilibrio economico e di quelle relative a servizi resisi disponibili.

27. 5. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

ART. 28

Al comma 1, sostituire le parole 31 dicembre 2009 con le seguenti 30 giugno 2009.

28. 1. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

ART. 29

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).

29. 3. Borghesi, Cambursano, Favia, Pissicchio.

Sopprimere il comma 1-quater.

***29. 2.** Evangelisti, Misiti, Monai, Cima-
doro, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cam-
bursano.

Sopprimere il comma 1-quater.

***29. 10.** Velo, Lovelli, Meta, Lulli, Binetti,
Lenzi.

Sopprimere il comma 1-quater.

***29. 13.** Marinello.

Sopprimere il comma 1-quater.

***29. 15.** Rubinato.

*Al comma 1-quater, lettera d) capoverso
3, secondo periodo, dopo le parole: noleggio
con conducente, aggiungere le seguenti: se
non impegnati da clienti.*

29. 12. Lenzi, Velo, Lovelli.

*Al comma 1-quater, lettera d) capoverso
4, dopo il secondo periodo, aggiungere il
seguito: È consentito nelle aree soggette
ad accordi intercomunali, ovvero nelle
città metropolitane, un servizio di comu-
nicazione mobile per il servizio di noleggio
con conducente che raccorda gli esercenti
il servizio, purché titolari di autorizzazioni
rilasciate da quei comuni aderenti agli
accordi intercomunali o dalle città metro-
politane, presso le proprie sedi o rimesse
per consentire, al termine del contratto di
trasporto in corso, di soddisfare diretta-
mente la successiva prenotazione senza
rientro in rimessa, rispettando comunque
il divieto di sosta su suolo pubblico come
previsto dal codice della strada.*

29. 11. Lenzi, Velo, Lovelli.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

29. 4. Borghesi, Cambursano, Favia, Pi-
sicchio.

Sopprimere il comma 1-sexies.

29. 5. Borghesi, Cambursano, Favia, Pi-
sicchio.

*Al comma 1-septies, sostituire le parole:
30 giugno 2010 con le seguenti: 31 luglio
2009.*

29. 6. Borghesi, Cambursano, Favia, Pi-
sicchio.

*Al comma 1-octies, sostituire le parole:
1° gennaio 2010 con le seguenti: 30 giugno
2009.*

29. 7. Borghesi, Cambursano, Favia, Pi-
sicchio.

*Al comma 1-decies, sostituire le parole:
45 per cento, con le seguenti: 80 per cento.*

Conseguentemente,

*Al comma 1-undecies, apportare le se-
guenti modifiche:*

*a) sostituire le parole 20 milioni, con
le seguenti: 40 milioni;*

*b) aggiungere, in fine, prima del punto,
le parole, nonché attraverso la riduzione in
maniera lineare delle dotazioni di parte
corrente alla Tabella C, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, in modo da assi-
curare una minore spesa di 20 milioni di
euro per l'anno 2009.*

29. 14. Meta, Tullo, Velo, Lovelli.

Sopprimere il comma 1-duodecies.

29. 8. Borghesi, Cambursano, Favia, Pi-
sicchio.

Al comma 1-quinquiesdecies sopprimere la lettera a).

29. 9. Borghesi, Cambursano, Favia, Picchio.

ART. 30.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.

30. 2. Miotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 ottobre 2009.

30. 1. Borghesi, Favia, Cambursano, Picchio.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. In attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, i progetti di servizio civile volontario, annualmente approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, finalizzati all'assistenza dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione sino alla concorrenza del 20 per cento dei posti previsti nei bandi stessi.

***30. 01.** Argentin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. In attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, i progetti di servizio civile volontario, annualmente approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, fina-

lizzati all'assistenza dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno la precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione sino alla concorrenza dei 20 per cento dei posti previsti nei bandi stessi.

***30. 02.** Borghesi, Favia, Cambursano, Picchio.

(Inammissibile)

ART. 31.

Sopprimere il comma 1.

31. 1. Borghesi, Picchio, Cambursano, Favia.

ART. 32.

Sopprimerlo.

***32. 18.** Miotto.

Sopprimerlo.

***32. 13.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

***32. 1.** Paladini, Favia, Picchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 1.

****32. 14.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

****32. 2.** Paladini, Favia, Picchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), aggiungere le seguenti: e 18, comma 1 lettera aa),

32. 9. Galletti, Ciccanti, Volontè, Man-
nino, Tassone, Poli, Delfino.

Sopprimere il comma 2.

* **32. 15.** Damiano, Bellanova, Berretta,
Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 2.

* **32. 3.** Paladini, Favia, Pisicchio, Bor-
ghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il termine di cui all'articolo 306,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, è prorogato al 30 giugno 2009.

32. 10. Galletti, Ciccanti, Volontè, Man-
nino, Tassone, Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **32. 16.** Damiano, Bellanova, Berretta,
Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **32. 4.** Paladini, Favia, Pisicchio, Bor-
ghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **32. 11.** Miotto.

Al comma 2-bis, sostituire le parole:
ventiquattro con: sedici.

32. 6. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi,
Cambursano.

Sopprimere il comma 2-ter.

* **32. 17.** Damiano, Bellanova, Berretta,
Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 2-ter.

* **32. 5.** Paladini, Favia, Pisicchio, Bor-
ghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2-ter.

* **32. 12.** Miotto.

Al comma 2-ter, sostituire le parole:
ventiquattro con: sedici.

32. 7. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi,
Cambursano.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il
seguente:

2-quater. All'articolo 47 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituire le
parole: « 15 lavoratori » ove ricorrano con
le seguenti: « 10 lavoratori ».

32. 8. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi,
Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32 aggiungere il se-
guente:

ART. 32-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1,
comma 28 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247 è prorogato al 30 giugno 2009.

32. 01. Damiano, Bellanova, Berretta,
Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è prorogato fino al 30 giugno 2009.

32. 02. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Inammissibile)

ART. 34.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2006 *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 2006 n. 61 è così modificato: L'importazione di cui al comma 1 è giustificata da oggettivi caratteri di eccezionalità e l'impiego del farmaco deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa in vigore in Italia delle condizioni di uso autorizzate nel paese di provenienza, eccetto che per i farmaci essenziali impiegati nel trattamento e/o nella prevenzione di complicanze legate alla malattia di base in pazienti affetti da malattie rare. Nel caso in cui le richieste dello stesso medicinale risultino eccessive rispetto a periodi precedenti, il competente ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera – Ministero della salute, in fase istruttoria, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4, è tenuto, ad eccezione dei farmaci orfani, dei farmaci innovativi e dei farmaci per le malattie rare in genere, a chiedere alla struttura sanitaria e al medico, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, ulteriori delucidazioni in merito alla motivazione clinica ed epidemiologica idonea a giustificare nel caso concreto la richiesta.

34. 1. Bocciardo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis inserire il seguente:

ART. 34-ter.

(Incompatibilità nella gestione societaria delle farmacie).

1. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, premettere le parole: « per il socio direttore ».

34-bis. 01. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardi, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:

ART. 34-ter.

A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata al potenziamento e alla creazione di « unità di terapia intensiva neonatale » (TIN).

34-bis. 02. Binetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:

ART. 34-ter.

A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di « Massa Tandem », per effettuare

screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.

34-bis. 03. Binetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:

ART. 34-ter.

A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle « Unità di risveglio dai comi ».

34-bis. 04. Binetti.

(Inammissibile)

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: non si applicano fino al 30 giugno 2009 con le seguenti: sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.

35. 2. Borghesi, Favia, Cambursano, Picchio.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione ».

13-ter. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito, in fine il seguente periodo:

« L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione ».

13-*quater*. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'indennità per i riposi e i permessi disciplinati dal presente capo e per tutti i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione ».

13-*quinqüies*. All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alla lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato » sono aggiunte le seguenti: « e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione »;

b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pub-

bliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione »;

c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: « Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona ».

13-*sexies*. Agli oneri di cui ai commi 13-*bis* e seguenti, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Turismo » programma « Sviluppo e competitività del turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Competitività e sviluppo delle imprese »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione « Politiche per il lavoro » programma « Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali » legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria », programma « Sistema Universitario e formazione post-universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ».

35. 4. Rubinato.

(Inammissibile)

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 15.

35. 3. Borghesi, Favia, Cambursano, Pissicchio.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, gli enti locali con popolazione superiore a 500.000

abitanti che hanno deliberato nell'anno 2008 programmi che disciplinano la stabilizzazione di un numero di soggetti non inferiore al 20 per cento dei dipendenti in servizio sono autorizzati ad articolare nel triennio 2009-2011 – in deroga ai limiti finanziari e normativi vigenti – le progressioni verticali ritenute necessarie per razionalizzare le professionalità a disposizione.

16-ter. Per gli enti locali superiormente indicati i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2009-2011 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

35. 1. Leoluca Orlando.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è soppresso il comma 2-*quinquies*.

35. 04. Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

ART. 35-bis.

(Personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa).

All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: « fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti Regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezional-

mente emanate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ».

35. 01. Marsilio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2009-2011.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 236 milioni di euro per il 2009, 271 milioni di euro per il 2010 e 306 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

35. 02. Nicco, Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

35. 03. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-bis.

(Politiche a favore degli ospedali religiosi classificati).

1. Gli Ospedali classificati, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», di proprietà e a gestione di Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono essere equiparati, a tutti gli effetti, alle strutture sanitarie pubbliche; i relativi oneri sono a carico delle Regioni che hanno eventualmente provveduto all'equiparazione.

35. 05. Vignali, Lupi, Di Virgilio, Toccafondi, Versace, Franzoso, Palmieri, Aprea, Renato Farina, Pagano.

(Inammissibile)

ART. 36.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici sono attribuite, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente disponibili, rispettivamente agli idonei inclusi nelle graduatorie del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e agli idonei del corso-concorso riservato indetto con decreto del Ministero della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, nonché agli idonei del corso-concorso riservato bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002.

1-quater. I concorrenti che hanno partecipato alle prove del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministero della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della presente legge per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. I concorrenti partecipano ad un corso di formazione intensivo organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si conclude nell'anno scolastico 2008/2009.

36. 1. Germanà.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.

36. 2. Siragusa.

ART. 37.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 166, e successive modificazioni dopo il comma 3 è aggiunto il seguente *3-bis*: «Al fine di garantire un percorso formativo di contrasto alla cultura dell'odio, sono organizzati nell'ambito delle attività obbligatorie dei corsi educativi contro la violenza sessuale e il disagio giovanile».

37. 8. Lorenzin.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2-ter.

- 37. 1.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2-ter sopprimere la lettera e).

- 37. 2.** Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

2-quinquies: alla legge 30 ottobre 2008, n. 169 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, comma 2 le parole « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti « 2009-2010 »;

b) All'articolo 3, comma 1 e comma 2, le parole: « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti « 2009-2010 »;

c) All'articolo 4, comma 2-ter le parole: « 2009-2010 » sono sostituite dalle seguenti « 2010-2011 »

- 37. 3.** Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

2-quinquies: All'articolo 2, comma 2, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti « 2009-2010 ».

- 37. 4.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

2-quinquies: All'articolo 3, comma 1, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 2009-2010 ».

- 37. 5.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

2-quinquies: All'articolo 3, comma 2, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole « 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 2009-2010 ».

- 37. 6.** Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

2-quinquies: All'articolo 4, comma 2-ter, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole « 2009-2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 2010-2011 ».

- 37. 7.** Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Lolli.

ART. 38

Sopprimerlo.

- 38. 1.** Borghesi, Cambursano, Favia, Pisciocchio.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo)

1. Al fine di tutelare e valorizzare il settore dello spettacolo ai sensi della legge n. 163 del 30 aprile del 1985 è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 2009, un contributo di 200 milioni di euro.

38. 01. De Biasi, Ginefra, Ghizzoni, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pascuale, De Torre, Pes, Lolli.

(Inammissibile)

ART. 40.

Sopprimerlo.

40. 1. De Biasi, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli).

1. Per la copertura degli oneri derivanti dai mancati contributi per gli anni accademici 2002 e 2003, di cui all'impegno contenuto della delibera CIPE del 3 maggio 2001, è autorizzata la spesa di euro dodici milioni a favore dell'Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli.

40. 02. Mazzarella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 40-bis.

(Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli).

1. Ai fini di provvedere all'erogazione dei contributi a favore dell'istituto di studi

filosofici di Napoli relativamente agli 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro.

2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009.

40. 01. Barbato.

(Inammissibile)

ART. 41.

Al comma 1, sostituire le parole: è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009 con le seguenti: è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2012.

41. 16. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole: è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009 con le seguenti: è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2012.

41. 17. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009 con le seguenti: è prorogato al 30 settembre 2010

e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2010.

41. 18. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire le parole: è prorogato al 30 giugno 2009 con le seguenti: è prorogato al 30 dicembre 2010.

41. 19. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Entro i limiti dettati dalla disciplina in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, per tutto il triennio 2010-2012 le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro una quota pari fino al cinquanta per cento del contingente di assunzioni effettivamente reso disponibile in ciascun anno, si effettuano mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il corrispondente periodo resta valida la graduatoria approvata con decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2008, n. 1996.

41. 11. Volontè, Mannino, Galletti, Ciccanti, Tassone.

Sopprimere il comma 6.

41. 3. Paladini, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 6-ter.

41. 28. Miotto.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, differito di un anno con legge 28 febbraio 2008, n. 31, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista dalla predetta disposizione, è differito di un ulteriore anno sempre che tale superamento sia derivato da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.

41. 8. Delfino, Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. All'Ente Italiano Montagna (EIM) è concesso, a decorrere dall'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

41. 26. Quartiani.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del periodo con le seguenti: mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad eccezione delle voci relative al ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al ministero per i beni e le attività culturali.

41. 23. Ghizzoni, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2009 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 7 milioni di euro.

41. 24. Ghizzoni.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-decies.

41. 4. Borghesi, Cambursano, Favia, Piscichio.

Al comma 16-undecies, dopo le parole: sostegno alle attività produttive, aggiungere le seguenti: ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

* **41. 27.** Marchignoli.

(Inammissibile)

Al comma 16-undecies, dopo le parole: sostegno alle attività produttive, aggiungere le seguenti: ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

* **41. 10.** Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-duodecies.

41. 5. Borghesi, Cambursano, Favia, Piscichio.

Al comma 16-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: 55 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

41. 20. Siragusa, D'Antoni, Russo.

Al comma 16-terdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « A decorrere dall'anno 2009 il suindicato limite di spesa è aumentato di 45 milioni di euro, l'onere relativo al citato aumento è, per gli anni 2009, 2010 e 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni ».

41. 2. Leoluca Orlando.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:

« 16-terdecies.bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 comma 8 della legge 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

16-terdecies.ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 16-terdecies.bis, nei limiti di 20 milioni di euro annui a

decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

41. 15. D'Antoni, Siragusa, Russo.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:

« 16-terdecies.bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

16-terdecies.ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16-terdecies.bis, nei limiti di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

41. 21. Russo, Siragusa, D'Antoni.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:

« 16-terdecies.bis. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

16-terdecies.ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16-terdecies.bis, nei limiti di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

41. 22. Siragusa, Russo, D'Antoni.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere il seguente:

« 16-terdecies.bis. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA e ITP) statale, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato ».

41. 25. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Rossa, Mazzarella, Siragusa, Russo, De Torre, Pes, Lolli, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-quaterdecies.

41. 6. Borghesi, Cambursano, Favia, Picchio.

Alla fine aggiungere i seguenti commi:

16-octiesdecies. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'ente di controllo degli appalti di Expo 2015 denominato « Comitato di vigilanza e controllo degli appalti Expo 2015 » senza oneri per lo Stato.

16-noviesdecies. Il comitato di cui al precedente comma ha il compito di verificare le procedure di affidamento degli appalti e degli incarichi per il raggiungimento di Expo 2015, anche quelle in deroga alla legislazione vigente dovute a interventi in emergenza previste dalla normativa sui « grandi eventi », con la collaborazione della Direzione investigativa antimafia.

41. 12. Peluffo.

Alla fine aggiungere i seguenti commi:

16-*octiesdecies*. Per l'avvio delle opere necessarie per l'Expo 2015 è concesso un contributo straordinario di euro 100 milioni per l'anno 2009.

16-*noviesdecies*. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: « 0.30 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 0.20 per cento ».

41. 13. Peluffo.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

16-*octiesdecies*. Il Governo presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione al Parlamento sulle attività e sullo stato patrimoniale della società di gestione di cui al comma 16-*quinqüesdecies* e sullo stato di avanzamento delle opere e delle iniziative collegate per il raggiungimento di Expo 2015.

16-*noviesdecies*. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono in merito entro trenta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma precedente.

41. 14. Peluffo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 16-*octiesdecies*. A fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

16-*noviesdecies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16-*octiesdecies*, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in

maniera lineare, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, 203 ».

41. 1. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16-septiesdecies aggiungere il seguente:

16-*octiesdecies*. All'articolo 43, comma 3, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dopo le parole: « dalle tasse di concessione governativa » sono aggiunte le seguenti: « ed ipotecarie, nonché dai tributi speciali e dai compensi ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

41. 7. Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.

(Inammissibile)

All'articolo 41, dopo il comma 16-septiesdecies, è inserito il seguente:

16-*octiesdecies*. Il fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n.388 è prorogato sino al 31 dicembre 2009. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 150 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

41. 29. Cavallaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16-septiesdecies, aggiungere il seguente:

16-*octiesdecies*. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile di cui all'ar-

articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2009. All'onere derivante dal presente comma, pari a 154.970.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2009 delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

41. 9. Ciccanti, Galletti, Volontè, Manino, Tassone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

1. A decorrere dall'anno 2009, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 50 per cento.

41. 0. 1. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

(Inammissibile)

ART. 41-bis

Sopprimerlo:

41-bis. 2. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere i commi 1, 2, 5, 6 e 7.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente: All'attuazione del comma 3 provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

41-bis. 5. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere i commi 1, 2, 5, 6.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'attuazione del comma 3 provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

41-bis. 4. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere i commi 1 e 2.

41-bis. 3. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1.

41-bis. 10. Vasallo.

Sopprimere il comma 1 con il seguente:

« 1. Le imprese editrici che perdono la qualifica di organo di forze politiche così come definito dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, continuano a ricevere i contributi a condizione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in cooperative giornalistiche ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile. »

41-bis. 6. Levi.

Sopprimere il comma 2.

41-bis. 7. Levi.

Al comma 3, al capoverso 1-bis, sopprimere le seguenti parole: Fermi restando gli stanziamenti complessivi che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, *e le seguenti parole:* da ricondurre nei limiti delle stesse disponibilità.

41-bis. 8. Levi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6

agosto 2008, n. 133 sono soppresse le parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziata nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.

41-bis. 11. Levi, De Biasi, Ghizzoni Ginefra, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli, Picierno, Bachelet, Nicolais, De Pasquale, Coscia, Rossa.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore dai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso. All'onere derivante si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relative agli anni 2009 e 2010.

* **41-bis. 1.** Giulietti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore dai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso. All'onere derivante si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relative agli anni 2009 e 2010.

* **41-bis. 9.** De Biasi, Levi.

ART. 42.

Al comma 7-octies, sopprimere le lettere b) e c).

42. 3. Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:

7-undecies. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati fino al 31 dicembre 2009.

7-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-undecies nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 Dicembre 2008, n. 203.

42. 6. Margiotta.

(Inammissibile limitatamente al comma 7-duodecies)

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:

7-undecies. L'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è estesa anche a coloro che hanno acquistato l'immobile, ristrutturato da un'impresa edilizia, nell'anno 2007. All'onere del presente comma, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo. Il Ministro dell'economia e

delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

42. 8. Ciccioli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:

7-undecies. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2009 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2009 ».

42. 5. Poli, Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:

7-undecies. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 ».

42. 4. Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:

7-undecies. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 ».

42. 7. Capodicasa.

Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:

7-undecies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: « non inferiore a 10 milioni di euro » con le seguenti: « non inferiore a 5 milioni di euro ».

42. 1. Giudice, Siragusa.

Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:

7-undecies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: « entro tre mesi » con le seguenti: « entro dodici mesi »; sopprimere l'ultimo periodo.

42. 2. Giudice, Siragusa.

Sopprimerlo.

* **42-bis. 2.** Vassallo.

Sopprimerlo.

* **42-bis. 1.** Borghesi, Cambursano, Favia, Picchio.

Al primo comma, sostituire la parola: provincia con la seguente: comune.

42-bis. 3. Vassallo.

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 1. Cambursano, Borghesi, Favia, Picchio.

Sopprimere i commi 2 e 3.

43. 2. Duilio.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Norma interpretativa).

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

43. 0. 1. Margiotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6.

43. 0. 2. Margiotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

ART. 43-bis.

1. Le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'Inail antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni.

2. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'Inail, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.

3. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

43. 0. 3. Rossa, Tullo, Scandroglio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

ART. 43-bis.

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 23 della legge 28

gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente: « Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le “Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 30 marzo 1977” di cui all’articolo 13 del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell’articolo 8 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall’Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione, fatti salvi casi di errori meramente contabili ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

43. 0. 4. Tullo, Rossa.

(Inammissibile)

ART. 43-bis

Sopprimerlo.

* **43-bis. 1.** Borghesi, Favia, Pisicchio Cambursano.

Sopprimerlo.

* **43-bis. 4.** Miotto, Motta, Mariani.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le liste sono validate dagli Enti già proprietari.

43-bis. 5. Miotto.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dedotti gli oneri di manutenzione straordinaria sopportati dagli Enti a far data dal conferimento a SCIP e dedotto il 15 per cento del valore degli immobili non cedibili di cui al comma 12.

43-bis. 6. Miotto.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: alla SCIP *aggiungere le seguenti:* entro il 15 aprile 2009.

43-bis. 7. Miotto.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: al netto dell’eventuale *fino alla fine del comma.*

43-bis. 18. Miotto.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6.

43-bis. 17. Miotto.

Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: trasferite in apposito capitolo di spesa per essere.

Conseguentemente, dopo la parola: versate, *sopprimere le parole da:* in nome e per conto *fino alla fine del periodo e il periodo successivo fino alle parole:* è assegnata.

43-bis. 16. Miotto.

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole da: termine previsto per il *fino alla fine del comma con le seguenti:* rimborso delle passività di cui al comma 6, fissato al 15 aprile 2009 a favore di SCIP è autorizzato alle conseguenti operazioni di debito.

43-bis. 8. Miotto.

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

43-bis. 9. Miotto.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: la suddetta differenza con le seguenti: il corrispettivo di cui al comma 6.

43-bis. 10. Miotto.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: e fino alla concorrenza fino alla fine e del periodo.

43-bis. 11. Miotto.

Sopprimere il comma 10.

43-bis. 12. Miotto.

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole:

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP.

43-bis. 2. Borghesi, Favia, Pisicchio, Cambursano.

Al comma 12, penultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: eccetto la convenzione con il consorzio G1 che si intende risolto.

43-bis. 13. Miotto.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusi gli immobili di cui al comma 2 e gli immobili strumentali nei quali i predetti enti svolgono le attività strumentali.

43-bis. 14. Miotto.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, una relazione trimestrale sullo stato di attuazione e sui risultati delle disposizioni del presente articolo.

43-bis. 3. Mariani, Bocci, Margiotta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. Il Ministro riferisce al Parlamento ogni 30 giorni sull'andamento della procedura di liquidazione di SCIP fino al verificarsi delle condizioni previste dal comma 11, rappresentando i costi dell'operazione per lo Stato e per gli Enti previdenziali interessati.

43-bis. 15. Miotto.

Dopo l'articolo 43-bis, aggiungere il seguente:

« ART. 43-ter.

1. Il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, è sostituito dal seguente:

Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1947, n. 40, è destinata la spesa di 9,5 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce modalità, termini e condizioni

per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1947, n. 40, così come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51 ».

43-bis. 0.1. Bobba, Caldoro, Baretta, Aprea.

(Inammissibile)

ART. 44

Sopprimere i commi 1 e 11.

44. 2. Favia, Borghesi, Cambursano, Picchio.

Sopprimere il comma 1-bis.

***44. 1.** Di Biagio.

Sopprimere il comma 1-bis.

***44. 3.** Compagnon, Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

Sopprimere il comma 1-bis.

***44. 5.** Vassallo.

Sopprimere il comma 1-bis.

***44. 6.** Ferranti, Tenaglia Capano, Amici Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1-bis premettere le seguenti parole:

Fatti salvi i trattamenti conformi alle disposizioni vigenti.

Conseguentemente, dopo le parole dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prime del 1° agosto 2005 inserire le seguenti: e dai loro cessionari.

44. 4. Vassallo.

ART. 44-bis.

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

« 1. Al fine di consentire l'immediato avvio del programma straordinario di edilizia carceraria di cui all'articolo 2, comma 278 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono stanziati ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Il decreto interministeriale di cui all'articolo 2 comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è adottato entro e non oltre il 30 giugno 2009.

3. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

44-bis. 1. Ferranti, Melis, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo schema del programma degli interventi di cui al comma 3 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. ».

44-bis. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 4, dopo le parole: sviluppo economico, aggiungere le seguenti: acquisito il parere della Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

44-bis. 3. Ferranti, Tenaglia Capano, Amici, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 7, capoverso articolo 4, comma 2, dopo le parole loro famiglie e aggiungere le seguenti, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

44-bis. 4. Ferranti, Tenaglia Capano, Amici, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

ART. 44-ter

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009, di 20 milioni di euro per l'anno 2010 e di 20 milioni di euro per l'anno 2011 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditori interregionali alle opere pubbliche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011, si provvede mediante riduzione del rimborso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle spese elettorali sostenute per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 9-10 aprile 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la

misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1.

44-bis. 0. 3. Cambursano, Pisicchio, Borghesi, Favia.

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

ART. 44-ter

(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

44-bis. 01. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

ART. 44-ter

(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3

giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 novembre 2008 per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni

dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

44-bis. 02. Brugger, Zeller, Nicco.

Articolo 3, comma 1-quater (Fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico)

RELAZIONE TECNICA

Con la proposta emendativa in esame si intende autorizzare la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2009, in deroga all'articolo 36 della legge 2440 del 1923, delle somme non utilizzate, già mantenute in bilancio in anni pregressi, relative al fondo da ripartire per i progetti strategici nel settore informatico, che presenta alla fine del 2008 disponibilità in conto residui per euro 5.316.083. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in euro 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (come incrementato per l'anno 2009 dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162), che presenta sufficienti disponibilità.

Per effetto di tale conservazione di fondi, le suddette risorse potranno essere utilizzate nel corso del 2009 per la prosecuzione delle finalità già previste dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, volte a favorire la modernizzazione e lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 12, comma 2-bis (Conservazione in bilancio risorse per vittime del dovere)

RELAZIONE TECNICA

La norma in esame intende conservare all'anno successivo i fondi in conto residui destinati per l'anno 2008 alla concessione di benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, nelle more dell'espletamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi, autorizzati, rispettivamente, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tenuto conto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno relativo allo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, la norma di conservazione anche per l'anno in corso di consuntivazione non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse non utilizzate nel 2008 sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

La necessità della conservazione dei fondi consegue in sostanza dalla complessità delle procedure per la definitiva erogazione ai soggetti beneficiari.

Art. 14 comma 7-bis (Associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della Difesa)

RELAZIONE TECNICA

Con il comma 7-bis dell'art. 14 si proroga il contributo in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della Difesa, di cui alla legge n. 92 del 2006, per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art 23 (debiti imprenditori agricoli Regione Sardegna)

RELAZIONE TECNICA

La norma introduce disposizioni in materia di ricostruzione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna, determinando la proroga del termine stabilito per la definizione di tale ricostruzione, fissato in origine dall'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole, che viene posticipato dal 31 luglio 2008 al 31 luglio 2009.

Da tale ulteriore sospensione temporanea delle esecuzioni forzose, nonché dei relativi giudizi pendenti, e delle procedure di riscossione e recupero verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso finanziamenti agli imprenditori medesimi, può scaturire un effetto peggiorativo diretto ed indiretto su fabbisogno e indebitamento netto, misurabile in circa 6 milioni di euro.

Ai fini della copertura finanziaria, gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009».

Articolo 29, comma 1-bis (PREMI INAIL)

RELAZIONE TECNICA

Il combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 451 del 1998 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 1999 e all'articolo 45, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 1999 prevede a favore del settore dell'autotrasporto uno sconto sui premi INAIL per complessivi 42 milioni di euro su base annua.

Tali disposizioni sono state eccepite in sede europea in quanto prefigurerebbero illegalmente degli aiuti di Stato sul versante contributivo.

Al fine di evitare il pronunciamento da parte comunitaria, la presente disposizione è diretta a ricondurre la predetta riduzione contributiva entro l'ambito assicurativo, in coerenza con gli andamenti infortunistici del settore registrati dall'INAIL e con la riduzione degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

Infatti, la disposizione è diretta, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, relativa alla verifica dell'andamento infortunistico medio nazionale ed al conseguente onere finanziario per gli infortuni del settore, rilevato sulla base dei dati forniti dall'INAIL, a ridurre i tassi di premio dovuti dalle imprese che esercitano le attività di autotrasporto in conto terzi previste alle voci 9121 e 9123 delle tariffe dei premi approvate con decreto del 12 dicembre 2000, nel limite massimo di 42 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Inoltre si prevede, per le medesime imprese, una ulteriore riduzione dei premi, a titolo sperimentale, mediante l'utilizzo di parte delle somme di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Con lo stesso decreto previsto dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento parlamentare e di quello attuativo della disposizione è prevista la possibilità di differire il termine ormai prossimo del 16 febbraio per il versamento dei premi INAIL fino al 16 aprile 2009.

Articolo 29, comma 1-decies e 1- undecies (Cabotaggio Marittimo)

RELAZIONE TECNICA

In attuazione del regolamento comunitario 3577/92, i servizi di cabotaggio in Italia sono stati liberalizzati a partire dal 1° gennaio 1999.

Da tale data si è reso necessario porre le navi di bandiera italiana in condizioni di competere sul proprio mercato domestico con le navi di bandiera comunitarie che, ammesse ad operare liberamente su tale mercato, vantano migliori condizioni in termini di gestione.

I servizi di cabotaggio marittimo hanno quindi beneficiato di sgravi contributivi (da ultimo nella misura del 50%) il cui regime, a seguito dell'ultima proroga, avrà scadenza il 31 dicembre 2008.

Ciò al fine di livellare le condizioni di concorrenza.

Tenuto conto delle difficoltà economiche e delle conseguenti limitazioni di bilancio che non consentono di rendere strutturali i benefici in forma piena per il cabotaggio marittimo, la disposizione è volta ad assicurare continuità in termini di applicazione della norma, sia pure in misura più contenuta e limitatamente all'anno 2009, in attesa di migliori condizioni di bilancio che ne consentano l'accoglimento in via strutturale.

L'intervento negli anni ha sempre avuto il benessere in ambito comunitario configurandosi l'aiuto tra quelli ammessi per la navigazione marittima.

L'intervento è relativo a circa 290 navi, che interessano circa 2.100 posti di lavoro sui quali ruotano oltre 4.000 marittimi.

La copertura finanziaria è garantita per 20 milioni di euro dalle economie derivanti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 145, comma 40, della legge n. 388/1000 e successive modificazioni (€ 2.550.000,00), dall'articolo 3, comma 12 della legge n. 13/2006 (€ 9.450.000,00) e dall'articolo 2, comma 232, della legge n. 244/2007 (€ 8.000.000,00), comunque destinate al rilancio del settore.

Articolo 29, comma 1-quinquiesdecies (ARBITRATI)

RELAZIONE TECNICA

La nuova disciplina che si intende introdurre si muove nel quadro degli interventi correttivi delle criticità manifestatesi nell'applicazione dell'istituto dell' "arbitrato" in termini di costi del giudizio a carico delle stazioni appaltanti, già avviati, con particolare riguardo alla questione delle tariffe, con il secondo decreto correttivo al codice dei contratti (d.lgs. 113/2007) con il quale è stata resa obbligatoria la tariffa di cui al DM n. 398 del 2000. In particolare la disposizione contenuta nella lettera b) dell'emendamento proposto, nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE, anticipando le linee di razionalizzazione e contenimento dei costi previsti nel provvedimento di recepimento, introduce una riduzione dei costi del giudizio arbitrale, mediante il dimezzamento dei compensi, nonché, in ragione della eccessiva discrezionalità nell'applicazione delle tariffe registratasi in relazione alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, il divieto di incrementi dei compensi massimi legati a tali fattispecie. Ciò premesso, ai fini del calcolo delle minori spese che deriveranno dall'applicazione della nuova disciplina, sono stati presi in considerazione i dati raccolti ed analizzati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in occasione della stesura della Relazione annuale 2007¹, dai quali emerge un onere complessivo derivato dal contenzioso arbitrale alle stazioni appaltanti per compensi al Collegio arbitrale pari a circa 28 milioni di euro (relativi ad arbitrati "liberi" ed "amministrati"), escluse le spese per lo svolgimento del giudizio.

Assunto, quindi, pari a 125 il valore dei predetti compensi calcolati in base alla vigente disciplina (100 quale compenso base + 25 quale incremento medio sulla totalità del numero degli arbitrati desunto dalla citata fonte) e considerato che secondo la nuova disciplina il valore del compenso base viene ridotto a 50, ne deriva una minore spesa pari ad un valore di 75. Le minori spese (x), pertanto, risultano così quantificabili:

$$125 : 28 \text{ milioni di euro} = 75 : x$$

$$\text{da cui : } x = \frac{28 \text{ milioni di euro} * 75}{125} \approx 17 \text{ milioni di euro/}$$

Tali economie, comunque, andranno valutate a consuntivo; pertanto non viene ascritto alla disposizione alcun effetto finanziario sui saldi.

¹ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Relazione annuale 2007, pag. 213

Articolo 41bis comma 16- octies (Compensi società liquidatrici –Fintecna)

La norma prevede il trasferimento alla società Fintecna o società da essa interamente controllata dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonché di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002 n. 112.

Per gli enti esclusi, Fintecna (o una controllata) assume le funzioni di liquidatore. In tali casi, lo Stato, ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 63/2002, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, verrà versato al bilancio dello Stato, mentre il compenso spettante alla società liquidatrice verrà determinato con apposito decreto ministeriale a valere sulle risorse della liquidazione.

La richiamata normativa non modifica la preesistente disposizione di copertura contenuta nel suddetto D.L. n. 63/2002, al comma 1 sexies dell'art. 9, attualmente destinata alla copertura, in particolare, degli oneri derivanti dal comma 1 bis, lett. c) dello stesso articolo, che prevede la possibilità di affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso ad una società, il cui corrispettivo è limitato nella misura di 1,5 milioni di euro annui.

Il relativo stanziamento è iscritto sul cap. 2835/MEF ed è stato fino al 2008 destinato a FINTECNA per la remunerazione dei servizi resi per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti.

Per effetto dell'innovazione legislativa in esame, tali risorse verranno finalizzate alla definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e del relativo contenzioso, che configurano attività escluse dal trasferimento in questione.

Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento di cui al comma 16-ter verrà disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, successivamente alla liquidazione del patrimonio trasferito, con altro decreto verrà determinato il saldo eventuale, risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio medesimo.

Articolo 41, comma 16 – quaterdecies (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato)

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in commento detta le prime, indispensabili misure organizzative per consentire all'Amministrazione di esercitare le rilevanti competenze derivanti dall'attribuzione ricevuta di struttura unitaria preposta al governo del comparto dei giochi e di quello relativo alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati. L'importanza di tale norma è di tutta evidenza sia per i considerevoli livelli di entrate erariali che i due settori assicurano al bilancio dello Stato (circa 21 miliardi di euro annui), sia per gli impatti che gli stessi hanno sul versante della pubblica sicurezza e degli aspetti "sociali" (diffuse sacche di illegalità, spesso controllate dalla criminalità organizzata e esigenza di tutela delle classi più deboli: minori, soggetti affetti da ludopatia, etc.). Da qui l'urgente esigenza di dotare l'Amministrazione, al pari delle altre Strutture dell'Amministrazione finanziaria, di strumenti organizzativi e di risorse necessarie per contrastare efficacemente il gioco illegale ed irresponsabile. L'intervento è quindi propedeutico alla complessiva riforma dell'Amministrazione verso un'organizzazione che, mantenendo la tradizionale autonomia di bilancio e l'autosufficienza finanziaria (senza quindi alcun aggravio per il bilancio dello Stato), enfatizzi in maniera concreta i canoni dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza dall'azione amministrativa, anche e soprattutto rispetto ad un settore - quello del governo dei giochi pubblici - basato principalmente sulle regole di mercato, seppure regolato. A tal fine, da un lato si consente all'Amministrazione di procedere al conferimento di incarichi dirigenziali di 1 e 2° livello, dall'altro, di poter utilizzare in periferia, personale del Ministero Economia coinvolto nel processo di mobilità così permettendo anche all'Amministrazione di attivare processi di maggiore efficacia nell'attività di presidio dei preminenti interessi pubblici di ordine pubblico, di tutela del consumatore ed erariali, connessi al settore dei giochi e dei tabacchi. In buona sostanza, la misura proposta si pone quale passaggio obbligatorio per l'efficientamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle more della definizione del più complesso ed articolato processo di trasformazione della struttura in agenzia fiscale, già avviato con l'articolo 40 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e che non ha ancora avuto piena applicazione.

Per quanto riguarda gli oneri connessi all'attuazione dell'articolo, gli stessi sono stimati in 1 milione di euro annui e si riferiscono al personale da individuarsi ex articolo 19, commi 5bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; mentre, per il personale già in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, trattasi di invarianza di spesa.

Articolo 41bis, comma 16 – *quinquiesdecies* (EXPO 2015)

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta maggiori oneri in quanto utilizza risorse già assegnate con norme precedenti.

È motivata dal fatto che la società appena costituita, per la realizzazione degli interventi, con il capitale minimo previsto dalla legge di 120.000 €, necessita di ulteriore apporto di capitale, in quanto il capitale disponibile è stato già utilizzato per le spese di funzionamento iniziali ed è sceso al di sotto del minimo legale stabilito.

Articolo 43-bis (SCIP)

RELAZIONE TECNICA

La stima del valore del portafoglio residuo relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione risulta pari a 2.356 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2008, come da Investor Report pubblicato dalla SCIP sul sito del MEF. Si precisa che tale valore tiene conto solo degli sconti derivanti dal decreto legge n.351 convertito in legge n.410 del 2001 ma non tiene conto degli ulteriori coefficienti di abbattimento disciplinati dalla legge 104/04.

Il corrispettivo del trasferimento degli immobili è dovuto esclusivamente fino a concorrenza delle passività della SCIP relative alla seconda operazione di cartolarizzazione al netto degli incassi disponibili. Le passività cumulate alla data del 22/01/2009 risultano essere complessivamente pari a 1.735 milioni di euro e così distribuito:

- titoli di classe A5: 295.738.833,40 euro in linea capitale; gli interessi alla data del 26 aprile 2009 sono pari ad euro 1.997.538,43
- titoli di classe B2: 475.000.000,00 euro in linea capitale; gli interessi alla data del 26 aprile 2009 sono pari ad euro 3.857.000
- finanziamenti verso banche: 800.000.000,00 euro in linea capitale, oltre 155.600.000,00 euro di interessi al 26 aprile 2009, data del rimborso, maturati a partire dalla data di stipula (22 aprile 2004);
- debito/credito swap;
- costi di gestione fissi a carico della SCIP: stimato in ca. 2, milioni.

Gli incassi disponibili relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione risultano essere alla data del 23/01/2009 un totale di 5 milioni di euro a seguito dei pagamenti effettuati a detta scadenza, come previsti dai contratti e compreso il parziale rimborso della classe A5.

Pertanto, il corrispettivo dovuto a SCIP è stimabile alla data del 22/01/2009 in complessivi 1.720 milioni di euro.

Le disponibilità acquisite al bilancio dello Stato che debbono essere utilizzate per il pagamento del corrispettivo, risultano essere alla data del 22 gennaio 2009 pari a 1.421.066.527,80 euro inclusivi degli interessi e sono pari al saldo del conto di tesoreria numero 20359 intestato a SCIP.

Le disponibilità provenienti dagli enti previdenziali per liquidare SCIP sono pertanto stimate in 31 milioni di euro. Essendo tali disponibilità già autorizzate nell'ambito del plafond previsto dal comma 488, articolo 2 Legge 244/2007 non richiedono copertura.

Si ritiene opportuno sottolineare, altresì, che la norma non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, neppure per le spese di gestione degli immobili. Infatti, nelle due operazioni di cartolarizzazione, i costi di gestione degli immobili di proprietà della SCIP sono comunque a carico dei soggetti originariamente proprietari, che ai sensi del comma 2 dell'art.3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese degli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. Pertanto, a seguito del trasferimento della proprietà derivante dalla norma, non vi sarà alcun effetto economico negativo per i soggetti beneficiari del trasferimento. Si precisa, infine, che tale norma determina il venir meno dei corrispettivi in favore degli enti per le attività svolte dagli stessi nell'ambito dell'operazione; si ricorda che detti incassi rappresentano ad oggi un costo per la SCIP, per il pagamento del quale la Società attinge alle risorse derivanti dalle vendite degli immobili, andando quindi ad erodere l'eventuale prezzo differito spettante agli enti a chiusura dell'operazione.

Diversamente la norma consente di azzerare i costi legati all'operazione nel suo complesso. In particolare:

- i costi relativi al funzionamento della SCIP (costi di funzionamento, compensi agli amministratori, agenzie di Rating, etc) cessano. Tali costi sono stati pari, nel 2008, a 3,5 milioni di euro.
- i costi finanziari a carico della società, a tassi costanti e considerati i rimborsi parziali, nel 2009 sono stimati pari a 32 milioni di euro.

Infine gli enti, a seguito del trasferimento degli immobili, incamererebbero la quota parte dei canoni di locazione oggi spettante alla proprietà SCIP, nella misura dell'85% del totale, stimata in 35 milioni per l'anno 2009 (per l'anno 2008 i canoni di locazione incassati da SCIP sono stati pari a 51 milioni di euro). Tale importo è stimato in discesa ipotizzando che il ritmo delle vendite prosegua nel 2009 allo stesso ritmo del 2008.

Tali risparmi di spesa consentono di coprire il maggiore onere per interessi derivante dal maggior fabbisogno del settore statale.

Va precisato invece che l'impatto sul fabbisogno e l'indebitamento netto, pari alle risorse da assicurare a SCIP 2 è già scontato nei saldi assunti nell'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita,

data la performance dell'operazione, il rischio di escussione della garanzia e di riclassificazione dell'operazione stessa.

Per quanto sopra illustrato la norma non comporta maggiori oneri per il bilancio statale in quanto le modalità di copertura di questo provvedimento attingono a quelle previste per l'impatto dalla legge 104 relativamente al minor ricavo derivante dalla vendita degli immobili.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Antonino Intelisano, Procuratore militare della Repubblica di Roma, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1929, approvato dal Senato, recante « Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato » 74

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 febbraio 2009.

Audizione del dottor Antonino Intelisano, Procuratore militare della Repubblica di Roma, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1929, approvato dal Senato, recante « Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato e C. 1311 Farina Coscioni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 592</i>)	75
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	78

SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato e C. 1311 Farina Coscioni.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 592*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 10 febbraio 2009, è stata assegnata alle Commissioni riunite la petizione n. 592 del signor Francesco Previte, il quale chiede che, in occasione della ratifica della Convenzione sui diritti delle

persone con disabilità, siano approvate disposizioni per ottenere il riconoscimento dei diritti e delle necessità degli handicappati mentali. Poiché ritiene che le necessità espone nella citata petizione possano essere utilmente valutate nell'ambito dell'esame dei progetti di legge n. 2121 e n. 1311, propone di procedere all'abbinamento della petizione ai predetti progetti di legge, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del regolamento.

Le Commissioni concordano.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2121 Governo, approvato dal Senato, adottato come testo base nella seduta del 10 febbraio 2009 (*vedi allegato*). Poiché gli emendamenti presentati vertono tutti sull'articolo 3, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di competenza della XII Commissione, invita il relatore per la XII Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti medesimi.

Mario BACCINI (Misto), *relatore per la XII Commissione*, esprime, anche a nome

del relatore per la III Commissione, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ritenendo importante che si giunga alla rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime parere conforme a quello del relatore.

Matteo MECACCI (PD), intervenendo sugli emendamenti di cui è firmatario, precisa che attengono a specifiche questioni di merito, fermo restando il convinto sostegno della sua parte politica alla tempestiva ratifica della Convenzione in titolo. Contesta poi in via generale la prassi sempre più invalsa di inserire norme ordinamentali nei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali.

Antonio PALAGIANO (IdV) svolge alcune considerazioni di carattere generale sugli emendamenti di cui è firmatario, sottolineando come questi, al pari degli emendamenti cui ha fatto riferimento il collega Mecacci, non abbiano carattere ideologico, essendo volti, semplicemente, a garantire una congrua rappresentanza delle associazioni dei disabili all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e ad individuare una copertura finanziaria diversa da quella proposta dal Governo.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda che, nella seduta del 5 febbraio scorso, i sottosegretari di Stato Craxi e Roccella hanno reso dichiarazioni contrastanti sul rallentamento che l'inserimento dell'articolo 3 avrebbe impresso all'*iter* del disegno di legge in esame. Ritiene inoltre che le disposizioni contenute nel citato articolo 3 istituiscano una struttura pletorica e, per molti versi, superflua. Svolge quindi alcune considerazioni di carattere generale sugli emendamenti di cui è firmataria, volti — qualora fosse respinto l'emendamento 3.7, soppressivo dell'intero articolo 3 — a ridurre il numero di membri dell'Osservatorio na-

zionale sulla condizione delle persone con disabilità, a garantire una congrua rappresentanza delle associazioni dei disabili all'interno dell'Osservatorio medesimo e a modificare la norma di copertura finanziaria, prevedendo al contempo che le relative risorse siano destinate alle attività dell'Osservatorio, anziché, genericamente, al suo funzionamento.

Matteo MECACCI (PD), con riferimento all'emendamento Farina Coscioni 3.7 di cui è cofirmatario, insiste sull'opportunità di sopprimere l'articolo 3 del provvedimento in esame che è in palese contrasto con la lettera e lo spirito della Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Farina Coscioni 3.7 e 3.6, Mura 3.1 e Maran 3.12.

Matteo MECACCI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Farina Coscioni 3.8, di cui è cofirmatario, come tentativo di limitare il danno che si produrrebbe con un improprio coinvolgimento degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, a parziale mascheratura dell'impianto centralistico dell'istituendo Osservatorio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Farina Coscioni 3.8 e Mura 3.2.

Matteo MECACCI (PD) motiva l'emendamento Farina Coscioni 3.9, di cui è cofirmatario, sulla base dell'incisivo ruolo svolto dal Ministero degli affari esteri nella negoziazione della Convenzione in esame.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, pur ritenendo meritevoli di considerazione alcune osservazioni del deputato Mecacci e ribadendo il generale orientamento del Ministero degli affari esteri in senso contrario all'appesantimento normativo dei disegni di legge di ratifica, ricorda che l'istituzione dell'Osservatorio nazionale è il frutto di un lungo lavoro di concertazione, portato avanti anche dal precedente ese-

cutivo, che ha potuto finalmente trovare sanzione legislativa. Fa altresì presente come il Governo abbia accolto nell'altro ramo del Parlamento un atto di indirizzo volto ad una verifica a breve termine della materia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Farina Coscioni 3.9, gli identici emendamenti Farina Coscioni 3.10 e Maran 3.14, nonché gli emendamenti Mura 3.3 e Farina Coscioni 3.11.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del-

l'emendamento Farina Coscioni 3.11, l'emendamento Maran 3.13 deve intendersi precluso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Maran 3.13 e gli identici emendamenti Mura 3.4, Farina Coscioni 3.5 e Maran 3.15.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo in esame sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

**Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
e istituzione dell'Osservatorio nazionale (C. 2121 Governo, approvato
dal Senato e C. 1311 Farina Coscioni).**

EMENDAMENTI

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 7. Farina Coscioni, Mecacci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti sono nominati in numero non superiore a venti, privilegiando la partecipazione di persone con disabilità.

3. 6. Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 2, sostituire la parola: quaranta con la seguente: quindici.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, considerando le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le orga-

nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. I rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle organizzazioni rappresentative del terzo settore sono indicati dalle associazioni e dalle organizzazioni medesime. I suddetti rappresentanti devono essere in numero comunque non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti l'Osservatorio. L'Osservatorio è inoltre integrato con un numero massimo di due esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. 1. Mura, Evangelisti, Palagiano, Leoluca Orlando.

Al comma 2, sostituire la parola: quaranta con la seguente: venti.

3. 12. Maran, Tempestini, Narducci, Corsini, Barbi.

Al comma 3, sopprimere le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro.

3. 8. Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

I rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle organizzazioni rappresentative del terzo settore sono indicati dalle associazioni e dalle organizzazioni medesime. I suddetti rappresentanti devono essere in numero comunque non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti l'Osservatorio.

3. 2. Mura, Evangelisti, Palagiano, Leoluca Orlando.

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.

3. 9. Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 4, sostituire le parole: Tre mesi prima della scadenza del termine di durata con le seguenti: entro il mese di dicembre di ciascun anno.

* **3. 10.** Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 4, sostituire le parole: Tre mesi prima della scadenza del termine di durata con le seguenti: Entro il mese di dicembre di ciascun anno.

* **3. 14.** Maran, Tempestini, Narducci, Corsini, Barbi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'onere conseguente al funzionamento dell'Osservatorio, al quale è desti-

nato uno stanziamento annuo di 500.000 euro per gli anni dal 2009 al 2014, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 3. Mura, Evangelisti, Palagiano, Leoluca Orlando.

Al comma 6, sostituire le parole: Al funzionamento con le seguenti: Alle attività e le parole: 500.000 euro con le seguenti: 250.000 euro.

3. 11. Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 6, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 250.000 euro.

3. 13. Maran, Tempestini, Narducci, Corsini, Barbi.

Sopprimere il comma 8.

* **3. 4.** Mura, Evangelisti, Palagiano, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 8.

* **3. 5.** Farina Coscioni, Mecacci.

Sopprimere il comma 8.

* **3. 15.** Maran, Tempestini, Narducci, Corsini, Barbi.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per le riforme Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 9.30.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C.748.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2009.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame preliminare ad altra seduta, ricordando che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni convocato per le tredici della giornata odierna definirà i tempi di esame del provvedimento.

La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.30 alle 12.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	94
Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. C. 2014 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	97
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	84
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, dopo aver illustrato in sintesi il contenuto del provvedimento, si sofferma su alcune disposizioni in particolare, le quali presentano qualche circoscritto profilo di problematicità costituzionale.

Richiama, innanzitutto, l'articolo 7-sexies, il quale, recando misure per lo sviluppo dei mercati dell'usato, interviene su una materia, quella del commercio, che deve ritenersi spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, ed inoltre prevede l'emana-zione, in tale ambito, di un regolamento ministeriale. Considerato, peraltro, che la disposizione in questione è finalizzata alla tutela dell'ambiente, che è materia di competenza legislativa esclusiva statale, e prevede, nel rispetto del principio di leale

collaborazione tra i diversi livelli di governo, la conclusione di accordi di programma tra il Governo e le regioni, e considerato inoltre che la disciplina del regolamento ministeriale è limitata ai profili della tutela dell'ambiente e della concorrenza e fa espressamente salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio, ritiene che, per quanto riguarda l'articolo 7-sexies, non vi siano problemi di costituzionalità.

Per quanto riguarda invece l'articolo 8, rileva che esso prevede stanziamenti per attività di protezione civile: dispone infatti finanziamenti per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali verificatisi a novembre e dicembre 2008 e per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008. Sulla materia della protezione civile incidono le sentenze della Corte costituzionale n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008, le quali, in sostanza, hanno stabilito che, anche nei casi in cui la competenza e responsabilità è attribuita allo Stato, occorre che l'esercizio dei relativi poteri avvenga con il coinvolgimento delle regioni interessate e che nella fase di attuazione e organizzazione delle attività di protezione civile siano previste adeguate forme di leale collaborazione e di concertazione.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 8-sexies, questo interviene sulla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato. In particolare, il comma 1 prevede che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato, la quale pertanto concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente, e che detta componente è quindi dovuta al gestore dall'utenza, anche nei casi in cui gli impianti di depurazione manchino o siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle pre-

stazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, a condizione che alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati. Il comma 2 disciplina invece le modalità di restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, prevedendo che dall'importo da restituire siano dedotti gli oneri derivati dall'attività di progettazione, di realizzazione e di completamento avviate.

Al riguardo fa presente che la sentenza nella Corte costituzionale n. 335 del 2008, richiamata dal comma 2 citato, il quale intende darvi attuazione, ha stabilito che – considerato che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali, e non di tributo – deve ritenersi irragionevole considerare dovuta la quota della tariffa relativa al servizio di depurazione anche quando manchi la controprestazione collegata, rigettando, tra l'altro, l'obiezione secondo cui la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque (anche ove non sia stata ancora eseguita la controprestazione) perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'ambito, che comprende anche la realizzazione dei depuratori.

Alla luce di tali considerazioni, presenta una proposta di parere favorevole con due osservazioni relative agli articoli 8 e 8-sexies (vedi allegato 1).

Raffaele VOLPI (LNP) invita la relatrice a valutare la possibilità di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere. Per quanto riguarda invece l'osservazione di cui alla lettera b), ritiene che il sistema delineato dal provvedimento sia alquanto farraginoso e ricorda che la materia dell'organizzazione del servizio idrico e della riscossione delle relative tariffe è stato devoluto alle regioni.

Alessandro NACCARATO (PD) si associa al deputato Volpi, anche per quanto

riguarda la richiesta di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, ritiene preferibile mantenere il rilievo di cui alla lettera a) della sua proposta di parere nella forma dell'osservazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.

C. 2014 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, rileva che le norme recate dal provvedimento in esame sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », nonché « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale », che, rispettivamente, le lettere a) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 18.25.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali

Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame. Al riguardo osserva che l'articolo 1, comma 1, attraverso una novella all'articolo 36 del codice di procedura penale, aggiunge alle ipotesi di astensione obbligatoria del giudice il caso in cui il medesimo abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli. Il comma 2 modifica l'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, aggiungendo ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare (di cui all'articolo 379-bis del codice penale). Nel caso in cui il procuratore capo dell'ufficio e il magistrato siano indagati per lo stesso reato o abbiano rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento pendente presso il loro ufficio, competente a procedere è il procuratore generale.

L'articolo 2, ampiamente modificato nel corso dell'esame in commissione, novella gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine, prevedendo in particolare: l'operatività del divieto di pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, non solo per l'atto nella sua originalità ma anche per riassunto e con riferimento al suo contenuto, oltre che per tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive (arti-

colo 114, comma 2); il divieto della pubblicazione e della diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati, divieto non applicabile nel caso in cui siano state autorizzate riprese audiovisive dei dibattimenti (ai sensi dell'articolo 147 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale) o se, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato (articolo 114, comma 6-ter); il divieto di pubblicazione «in ogni caso» (quindi anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare), degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 del codice di procedura penale, nonché il divieto di pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 5 del provvedimento in esame (articolo 114, comma 7); nel caso di iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti indicati dall'articolo 115, comma 1, per la violazione del divieto di pubblicazione, la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi da parte dell'organo titolare del potere disciplinare (articolo 115, comma 2).

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo integralmente sostitutivo dell'articolo 266 del codice di procedura penale, interviene sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni. La disposizione non modifica il catalogo di reati per i quali sono consentite le intercettazioni, ma estende il medesimo regime previsto per l'ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche all'intercettazione di immagini mediante riprese televisive e all'acquisizione della do-

documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni. Il nuovo comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale inoltre limita in via generale le intercettazioni tra presenti (cosiddette intercettazioni ambientali) al caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo ove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa e sempre che, come nella normativa vigente, si tratti dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche. Le intercettazioni ambientali disposte in procedimenti relativi ai delitti di particolare allarme sociale (di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, tra i quali sono compresi i reati di mafia e di terrorismo) sono, invece, consentite anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa (articolo 267, nuovo comma 3-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4).

L'articolo 4, ampiamente modificato a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo e di alcuni subemendamenti ad esso riferiti, reca modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni. Per quanto riguarda la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione, attualmente attribuita al giudice per le indagini preliminari, essa è demandata al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, previa richiesta del pubblico ministero (con l'assenso scritto del Procuratore della repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati). Per quanto riguarda la forma del provvedimento, si tratta di un decreto motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Per quanto riguarda, infine, i presupposti dell'autorizzazione a disporre le intercettazioni, all'attuale previsione della sussistenza dei gravi indizi di reato si sostituisce in via generale quella dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i quali il già richiamato

articolo 267, comma 3-*bis*, richiede la sussistenza di sufficienti indizi di reato. Si richiede poi, oltre che il requisito già previsto dalla normativa vigente del carattere assolutamente indispensabile dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, anche la necessità della sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice. Una disciplina particolare viene introdotta dai nuovi commi 1-*ter* e 1-*quater* per i procedimenti contro ignoti, richiedendosi in particolare la richiesta della persona offesa per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato. È, invece, comunque consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.

Non muta invece la disciplina delle intercettazioni nei casi di urgenza, salvo la previsione della convalida, da parte del tribunale piuttosto che del GIP, del decreto del pubblico ministero, che dev'essere motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile (articolo 267, comma 2 del codice di rito).

Il nuovo comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale reca invece una disciplina innovativa della durata delle operazioni di intercettazione (attualmente non superiore a 15 giorni, salva la facoltà del giudice di prorogare gli effetti del provvedimento con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni, qualora ne permangano i presupposti). In base al nuovo testo invece la durata delle operazioni è prevista per un periodo massimo di trenta giorni (anche non continuativo) ed è consentita una prima proroga da parte del tribunale su richiesta motivata del pubblico ministero fino a quindici giorni,

anche non continuativi ed un'ulteriore proroga fino a quindici giorni, anche non continuativi, solo qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga (per un periodo totale massimo quindi di sessanta giorni). Per i delitti richiamati dal successivo comma 3-*bis* (delitti di particolare allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*), la durata massima delle operazioni è aumentata a quaranta giorni, e può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Il medesimo comma 3-*bis* prevede, inoltre, che nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero. Per quanto riguarda le ulteriori modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale, segnala: l'indicazione nel decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nel caso in cui non proceda personalmente; la possibilità per il pubblico ministero e per l'ufficiale di polizia giudiziaria di procedere alle operazioni di intercettazione nei casi di cui al comma 3-*bis*, facendosi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria; la previsione di più stringenti e puntuali adempimenti relativi alle annotazioni nel registro delle intercettazioni.

L'articolo 5 novella l'articolo 268 del codice di procedura penale relativo all'esecuzione delle operazioni di intercettazione.

La lettera *a*) sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, apportando rispetto al testo vigente significative novità relative in particolare: alla conservazione dei verbali e dei supporti delle registrazioni nell'archivio riservato disciplinato dall'articolo 269; all'ampliamento del contenuto del verbale; alla previsione dell'effettuazione delle operazioni di registrazione per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte di appello. In base al nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 268 del

codice di procedura penale (introdotto dalla lettera *b*), vengono attribuiti ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione sui centri di intercettazione e sui punti di ascolto. La lettera *c*) sostituisce i commi 4, 5 e 6 del citato articolo 268 del codice di procedura penale, intervenendo sul profilo della trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero, nonché del deposito dei medesimi e sulle facoltà dei difensori, prevedendosi esplicitamente il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

La lettera *d*) inserisce i commi *6-bis* e *6-ter* nel citato articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo, tra l'altro, il divieto di stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito in segreteria. La lettera *e*) riscrive i commi 7 e 8 del predetto articolo 268 del codice di procedura penale, demandando al tribunale la competenza a disporre la trascrizione integrale delle registrazioni (ovvero la stampa delle informazioni) e attribuendo ai difensori la facoltà di estrarre copia delle trascrizioni e di fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In ogni caso, è vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, i cui nominativi o riferimenti identificativi il Tribunale dispone che siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

L'articolo 6 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, prevedendo in particolare la conservazione dei verbali e dei supporti contenenti le registrazioni in un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero, e ridefinendo la competenza dell'autorità giudiziaria in merito alla distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento a tutela della riservatezza.

L'articolo 7, novellando l'articolo 270 del codice di procedura penale, circoscrive l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono

state autorizzate al solo caso in cui risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi *3-bis* e *3-quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), e a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.

L'articolo 8, attraverso l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 271 del codice di procedura penale, prevede un nuovo caso di divieto di utilizzazione delle intercettazioni, qualora in udienza preliminare o nel dibattimento emerga una diversa qualificazione del fatto e, in relazione alla nuova fattispecie, non si rientri nelle ipotesi previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale con riferimento all'ammissibilità delle intercettazioni.

L'articolo 9, introducendo un comma *2-quater* all'articolo 292 del codice di procedura penale, prevede che l'ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale.

In base all'articolo *9-bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente e volto a novellare l'articolo 293, comma 3 del codice di procedura penale, è attribuita ai difensori la facoltà di prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per l'applicazione delle misure cautelari.

L'articolo 10, novellando l'articolo 329 del codice di procedura penale, interviene in materia di atti coperti dal segreto, prevedendo che il segreto copra, oltre che gli atti, anche le attività d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e stabilendo che la eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi sia disposta non più dal pubblico ministero ma dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del primo.

L'articolo *10-bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel del codice di procedura penale l'articolo *329-bis*, che prevede l'obbligo del segreto per i verbali, i supporti e la documentazione custodita nell'archivio riservato, non

acquisiti al procedimento; la medesima disposizione prevede inoltre che i documenti che contengono dati inerenti a intercettazioni illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, se non acquisiti al procedimento, siano sempre coperti dal segreto e, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, siano invece coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.

L'articolo 11 integra la disciplina dell'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo.

L'articolo 12, nel testo emendato, contiene alcune modifiche agli articoli 89, 129 e 147 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Tra le novità più significative, si segnalano: la designazione di un funzionario responsabile del servizio di intercettazioni nonché della tenuta del registro e dell'archivio riservato; l'individuazione delle autorità ecclesiastiche quali destinatarie delle informazioni sull'avvio dell'azione penale verso ecclesiastici o religiosi del culto cattolico; a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, l'esclusione della possibilità di autorizzare riprese audiovisive del dibattito senza il consenso delle parti anche qualora sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattito.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'articolo 103 del codice di procedura penale, estendendo il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e degli altri soggetti indicati anche al caso di intercettazione eseguita su utenze diverse da quelle in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.

L'articolo 13, anch'esso modificato nel corso dell'esame in commissione, interviene sul codice penale. Esso in particolare: attraverso una novella all'articolo 617

del codice penale, punisce con la reclusione da uno a tre anni la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione (in violazione dell'articolo 114, comma 7 del codice di procedura penale, su cui supra); interviene sulla fattispecie di cui all'articolo 379-*bis* del codice penale in tema di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, aumentando tra l'altro la pena prevista; amplia la portata applicativa della fattispecie di violazione di domicilio; introduce il nuovo reato di accesso abusivo ad atti del procedimento penale; inasprisce la sanzione per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, prevedendo anche un'aggravante se la pubblicazione riguarda intercettazioni e sanzionando con la medesima pena la violazione del divieto di cui all'articolo 114, comma 6-*ter* del codice di procedura penale, relativo alla pubblicazione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati; introduce il reato di omesso controllo per impedire l'indebita cognizione di intercettazioni, punito con l'ammenda, da parte dei procuratori generali e dei procuratori della repubblica cui sono attribuiti poteri di vigilanza e controllo, nonché del funzionario responsabile del servizio di intercettazione.

L'articolo 14 estende al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 15 novella l'articolo 8 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948), in tema in particolare di diritto di rettificazione.

L'articolo 15-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede una relazione annuale da parte di ciascun procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia sulle spese di gestione e di amministrazione per le intercettazioni effettuate nell'anno precedente, relazione da trasmettere successivamente alla Corte dei conti.

L'articolo 16 abroga l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, recante una disciplina speciale per le intercettazioni in relazione a delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono.

L'articolo 16-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, la definizione annuale di un tetto massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione per ciascun distretto di Corte di Appello.

L'articolo 17 novella il cosiddetto Codice della *privacy*, intervenendo in particolare sul profilo dei poteri sanzionatori del Garante in presenza di violazioni del codice di deontologia e delle misure adottabili a tutela dell'interessato.

L'articolo 18, infine, reca la disciplina transitoria, escludendo in particolare l'applicazione delle nuove disposizioni rispetto ai procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite dalla Costituzione, osserva che il provvedimento interviene essenzialmente sulla disciplina processual-penalistica delle intercettazioni, riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che la lettera l), del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Roberto ZACCARIA (PD) osserva preliminarmente che l'esame del provvedimento sotto il profilo della sua costituzionalità deve muovere da una attenta valutazione su come siano bilanciati al suo interno i valori costituzionali che vengono in rilievo. Si riferisce all'interesse ad una buona amministrazione della giustizia, alla tutela della riservatezza e alla tutela dell'informazione. Sotto quest'ultimo profilo rilevano due articoli della Costituzione: si tratta dell'articolo 15, che disciplina la comunicazione intersoggettiva, e dell'articolo 21, che disciplina il diritto ad informare – o diritto di cronaca – di cui sono titolari in primo luogo i giornalisti, ed il

diritto all'informazione, di cui è titolare l'intera collettività.

L'articolo 101 della Costituzione stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo. Se il giudice è il soggetto responsabile della formazione del fascicolo processuale, e dunque del suo contenuto, il processo penale si deve svolgere, quantomeno nella fase delle indagini preliminari, protetto da un'area di segretezza che però non deve essere estesa in modo eccessivo, per non pregiudicare il diritto ad informare e quello all'informazione. Per un verso, quindi, deve essere tutelato il diritto alla « *privacy* » delle persone, per l'altro verso si deve assicurare la tutela dell'informazione e, sotto un ultimo profilo, deve comunque assicurarsi il buon andamento della giustizia. Se dunque è giusto proteggere la segretezza delle indagini, appare incomprensibile il motivo per cui questa protezione debba protrarsi anche nei casi in cui non sussiste più il segreto. In questo modo infatti viene a comprimersi il diritto di cronaca e si crea un inaccettabile sbilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Il testo del provvedimento, perseguendo la finalità di coprire di segretezza il contenuto delle intercettazioni, produce effetti paradossali, fino ad impedire la stessa divulgazione anche di una semplice notizia di reato.

Si sofferma quindi sulla norma che prevede una sanzione a carico dell'editore la cui testata abbia pubblicato intercettazioni coperte da segreto. Al riguardo fa presente che si tratta di una norma volta a costruire una ipotesi di responsabilità oggettiva, utile soprattutto nei casi in cui non sia chiaro a chi debba imputarsi la divulgazione originaria della notizia. Si tratta di una previsione non condivisibile sia perché pregiudica il diritto di cronaca, sia perché tende ad attribuire all'editore una responsabilità a questi in alcun modo imputabile, essendo estraneo alle attività di redazione.

Si sofferma, infine, sulla norma che prevede la pubblicazione delle rettifiche dei soggetti danneggiati. Al riguardo esprime la propria contrarietà in quanto tali rettifiche non possono essere commen-

tate: in questo modo si realizza un'ulteriore lesione della Costituzione, pregiudicando il diritto alla libertà di espressione previsto dall'articolo 21 della Carta costituzionale.

Jole SANTELLI (PdL) rileva che dei tre interessi costituzionalmente protetti ricordati dal deputato Zaccaria, quello alla buona amministrazione della giustizia, quello all'informazione e quello alla tutela della riservatezza del cittadino, quest'ultimo è oggi spesso sacrificato, mentre l'interesse all'informazione prevale sugli altri. La Costituzione non prevede, naturalmente, disposizioni a protezione del cittadino dall'invasione dei media, trattandosi di un problema che sessant'anni fa non si avvertiva in questa misura; prevede però ampie garanzie a tutela dei diritti della persona. Oggi accade che cittadini indagati ma non ancora condannati o addirittura neppure indagati ma semplicemente collegati ad indagati possano essere brutalmente gettati in pasto alla platea mediatica per fatti che, per di più, possono essere estranei a quelli oggetto di indagine o di potenziale azione penale. L'intercettazione telefonica è uno strumento senza dubbio importante in alcune indagini, ma il suo uso deve essere limitato rigorosamente ai soli casi in cui sia indispensabile, in modo da proteggere il cittadino da certi processi mediatici che puntano soltanto a provocare sensazionalismo nell'opinione pubblica. Occorre, in altre parole, stabilire limiti all'uso dello strumento per evitare che il suo abuso susciti infine rigetto e lo renda inservibile.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso di capire che il tema è delicato e accende il dibattito, ricorda che la Commissione Affari costituzionali è chiamata soltanto ad esprimere il parere di costituzionalità sul testo in esame, non spettandole invece di entrare nel merito delle scelte adottate dalla Commissione Giustizia, fermo restando che ciascuno potrà poi intervenire sul merito, e presentare emendamenti, quando il testo sarà all'esame dell'Assemblea.

Mario TASSONE (UdC) osserva che quella in esame è una materia nella quale interferiscono e si sovrappongono diversi temi. C'è da una parte l'esigenza del buon funzionamento della giustizia, che deve andare nella direzione dell'affermazione dei diritti violati, e dall'altra l'esigenza della tutela della riservatezza. È difficile, a suo avviso, stendere una gerarchia dei valori da tutelare, optando per la giustizia oppure per il diritto del cittadino. La storia insegna che in nome della giustizia sono stati commessi abusi e perpetrate violazioni di diritti fondamentali. Le intercettazioni sono diventate sovrastrutturali rispetto alle indagini. Il problema è quello di una compostezza che spesso è mancata. Spesso le intercettazioni sono state il mezzo per far uscire i processi dai tribunali. Ne sono derivati anche sconvolgimenti sociali: la gente non chiede più giustizia, ma giustizia sommaria. In definitiva, serve oggi un riequilibrio di poteri rispetto allo strapotere che alcuni centri di interesse hanno mostrato di avere; ed occorre insieme evitare abusi e mercanteggiamenti.

Gaetano PECORELLA (PdL), premesso che, a causa della ristrettezza dei tempi di esame, non ha potuto approfondire la conoscenza del testo quanto avrebbe voluto, rileva che i valori costituzionali che vengono in gioco sono diversi: il diritto alla riservatezza, il diritto di informazione e di cronaca, il diritto alla difesa e altri. A suo avviso, tuttavia, il valore principale tra quelli chiamati in causa è quello della corretta e buona amministrazione della giustizia. Occorre pertanto chiedersi se il testo in esame incida su tale valore. A suo parere, il testo vi incide, nei modi che dirà. Innanzitutto, infatti, la limitazione della possibilità di procedere ad intercettazioni nei soli casi in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza – e non più, quindi, semplicemente di reato – impedisce l'utilizzo dello strumento in tutti quei casi in cui sussistono già i gravi indizi di reato ma non ancora i gravi indizi di colpevolezza. Basti pensare all'eventualità, tutt'altro che remota o infrequente, che si sappia con

certezza che l'autore di un reato è all'interno di un determinato gruppo di persone o è uso frequentare una certa cerchia o un certo luogo, ma non se ne conosca l'identità: in tali casi non sarà più possibile procedere a intercettazioni finalizzate a consentire l'identificazione del reo.

Rileva poi che è previsto che, nel caso di processo contro ignoti, l'intercettazione della persona offesa sia possibile solo con il consenso di quest'ultima: ciò rischia tuttavia di essere controproducente rispetto agli interessi della giustizia e della stessa persona offesa, in quanto potrà accadere che questa, per timore di ritorsioni, non acconsenta a collaborare con l'autorità inquirente; senza contare che si danno processi contro ignoti senza persona offesa.

Quanto alla previsione secondo cui l'autorizzazione alle intercettazioni deve essere concessa dal tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito opera il giudice e che, a tal fine, devono essere trasmessi tutti gli atti, osserva che essa costituisce forse una garanzia aggiuntiva, ma rischia certamente di provocare ritardi in indagini che esigono viceversa grande celerità: non bisogna, infatti, dimenticare che in alcune regioni esiste una sola Corte d'appello e che il fascicolo degli atti di indagine è spesso molto voluminoso.

Esprime perplessità, poi, in ordine alla previsione in base alla quale le intercettazioni ambientali possono essere disposte nei soli casi in cui siano in corso eventi criminosi, osservando che, in tal modo, diventa impossibile servirsi di questo strumento per acquisire informazioni su fatti criminosi già compiuti.

Richiama infine l'attenzione sulla disposizione che consente la sostituzione del magistrato nel caso in cui questi risulti iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di rivelazione indebita di notizie segrete concernenti un procedimento penale: tale disposizione rischia infatti di ledere il principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto offre all'indagato la possibilità di far sostituire un giudice sgradito semplicemente denunciandolo per il suddetto reato.

In conclusione, nel dirsi d'accordo sulla necessità di ricondurre l'utilizzo dello strumento dell'intercettazione nell'alveo della ragionevolezza e dell'uso corretto e di impedirne gli abusi, esprime l'auspicio che non si finisca con il cadere nell'eccesso opposto di ostacolare il corso della giustizia e la condanna dei colpevoli. È infatti vero che esistono altri mezzi di prova, ma l'intercettazione costituisce un mezzo importante, al quale non è possibile rinunciare.

Doris LO MORO (PD), premesso di condividere molte delle considerazioni già svolte dai diversi deputati intervenuti, evidenzia la necessità di individuare il corretto bilanciamento tra le garanzie costituzionali a tutela dell'interesse del singolo alla riservatezza e quelle a tutela dell'interesse della collettività alla giustizia. Sotto questo riguardo, il testo in esame opera un diverso bilanciamento rispetto alla disciplina vigente: in sintesi, da un sistema che consente le intercettazioni in presenza di gravi indizi di reato e con tempi estesi si passa ad un sistema che le consente in presenza di gravi indizi di colpevolezza e con tempi ristretti. Nel bilanciamento tra le tutele del singolo e quelle della collettività si propende, quindi, ora, decisamente ed eccessivamente, a favore delle tutele del singolo, comprimendo moltissimo l'effettiva possibilità dell'azione penale e mettendo a rischio il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Ricordato, poi, che la Costituzione pone l'accusa e la difesa su un piano di parità nel processo, osserva che questo principio rischia di essere sacrificato: da una parte, infatti, si pongono, per ragioni non chiare, alcuni limiti di accesso agli atti che incidono sul diritto alla difesa, e dall'altra si impongono al pubblico ministero obblighi di silenzio cui non è soggetto, invece, l'avvocato difensore. Ciò comporta uno sbilanciamento tra le posizioni delle due parti in contrasto col principio di parità dell'accusa e della difesa.

In conclusione, nel dirsi consapevole dell'esigenza di tutelare anche la riserva-

tezza del cittadino indagato o collegato ad un indagato per ragioni che possono essere estranee ai fatti oggetto di indagine, fa notare che, tuttavia, vi sono casi in cui la pubblicazione del contenuto di una intercettazione finisce col costituire di fatto un vantaggio e una garanzia per l'indagato, in quanto lo sottrae all'azione di poteri forti e illegali.

David FAVIA (IdV) si dichiara perplesso per la limitazione della possibilità di ricorso allo strumento dell'intercettazione solamente ad alcune categorie di reato, osservando che l'intercettazione è un mezzo di prova come altri e che sarebbe irragionevole, ad esempio, escludere la possibilità del ricorso alla testimonianza o alla confessione per alcuni reati. Parimenti si dichiara perplesso per l'introduzione, in relazione all'uso dell'intercettazione, di ristretti limiti di tempo che non sono previsti per altri mezzi di prova. Ritiene poi incomprensibile prevedere come presupposto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, vale a dire di quegli indizi che consentono l'adozione di misure di custodia cautelare nei confronti dell'indagato. Giudica poi speciosa la previsione di una relazione sulla spesa per intercettazioni, che gli sembra finalizzata, più che a permettere il controllo sull'uso dello strumento, a suscitare una repulsione pubblica verso di esso. Ancora, ritiene sbagliata la previsione per la quale nei processi contro ignoti occorre l'autorizzazione della persona offesa. Considera, poi, assurdo il sistema, oltremodo farraginoso, dell'autorizzazione all'intercettazione disposta dal tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale. Reputa, infine, incomprensibile la ragione per la quale si siano previste speciali tutele per i ministri del culto cattolico e non per quelli di altre confessioni.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, chiarisce che la sua relazione introduttiva è stata volutamente asciutta e scevra da valutazioni in considerazione del fatto che, su una materia delicata come quella oggetto del provve-

dimento in esame, è forte la tentazione di entrare nel merito dimenticando che il compito della Commissione in questo momento è quello di pronunciarsi sui soli profili di costituzionalità del testo. Si dice quindi consapevole che sono in gioco diversi interessi costituzionalmente protetti, ma osserva che tali interessi sono tutti tutelati dal testo in esame, ancorché secondo un bilanciamento diverso rispetto a quello attuale. L'esperienza ha infatti mostrato la necessità di rafforzare i presidi a tutela del singolo, che nell'attuale sistema processuale penale sono assicurati solo sulla carta ma poi di fatto non mettono l'imputato al riparo da inammissibili invasioni della sua sfera privata. Ricorda inoltre la fortissima sproporzione che esiste nel numero delle intercettazioni disposte ogni anno tra l'Italia e altri Paesi di democrazia avanzata come gli Stati Uniti d'America o la Francia. Quanto al diritto di cronaca, ritiene che porre alcuni limiti a tale diritto non possa che giovare al giornalismo italiano rendendolo più responsabile e attento alle questioni sostanziali. Quanto invece al diritto di informazione, fa notare che, una volta superata l'esigenza della segretezza, si vieta la diffusione dei soli atti che devono essere distrutti in quanto non conferenti con il processo. In conclusione, ritiene che il provvedimento si limiti a proporre un diverso bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, che si può non condividere nel merito ma che non presenta profili dubbi dal punto di vista costituzionale.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso di concordare con il relatore sul fatto che il testo in esame si limita a proporre un diverso bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, che può non essere condiviso nel merito, ma che non pone problemi di costituzionalità, sottopone al relatore stesso la possibilità di inserire nella proposta di parere due osservazioni, volte a stimolare una riflessione della Commissione di merito sulla opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato prevista dall'articolo 1, comma

2, lettera a), ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti a lui contestati, nonché di consentire in ogni caso il rilascio delle copie dei verbali, dei supporti e dei decreti ai difensori delle parti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, concorda con il presidente che suggerire alla Commissione di merito una riflessione su tali due punti possa costituire un contributo della Commissione affari costituzionali al miglioramento del testo. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 3*).

Sesa AMICI (PD), premesso che le osservazioni inserite nella proposta di parere raccolgono alcune preoccupazioni condivise dalla sua parte politica, sottolinea che

questo non è tuttavia sufficiente a far sì che il suo gruppo possa votare a favore della proposta di parere. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

David FAVIA (IdV) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL) e Luciano DUSSIN (LNP) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.55.

ALLEGATO 1

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2206 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente »

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni che incidono, nel complesso, sull'ambito materiale di competenza esclusiva statale « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.) e, con riferimento alle singole disposizioni, sulle seguenti materie di competenza esclusiva statale: « ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali » (articoli 1, 3, 7-*quater*, e 8, comma 5-*sexies*); « ordinamento civile » (articoli 2, 6-*ter*, e 8, comma 5-*ter*); « sistema tributario e contabile dello Stato » (articoli 4, 4-*bis*, 7-*quater*, e 8, comma 5); « coordinamento informativo statistico e informatico » (articolo 5, comma 2-*bis*); « norme generali sull'istruzione » (articolo 7-*quinqies*); « tutela della concorrenza » (articolo 7-*sexies*); « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 8, comma 5-*quinqies*); nonché sulle seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni: « governo del territorio » (articoli 1 e 2); « protezione civile » (articoli 2 e 8); « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » (articolo 5); « tutela della salute » (articoli 6-*bis*, 6-*ter* e

6-*quater*); « istruzione » (articolo 7-*quinqies*); e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » (articolo 8-*bis*);

l'articolo 7-*sexies* – in quanto prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concluda con le regioni, le province e i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma per regolamentare la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato – incide sulla materia del commercio, la quale deve ritenersi spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

il comma 4 del predetto articolo prevede che con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano dettati gli *standard* minimi che i mercati dell'usato devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio, laddove l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potestà regolamentare spetti allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni, e che spetti alle regioni in ogni altra materia;

peraltro, le disposizioni di cui al predetto articolo 7-*sexies* sono finalizzate alla tutela dell'ambiente e prevedono, nel rispetto del principio di leale collabora-

zione tra i diversi livelli di governo, la conclusione di accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni; inoltre la disciplina del regolamento di cui al comma 4 è limitata ai profili della tutela dell'ambiente e della concorrenza e fa espressamente salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio;

l'articolo 8 del provvedimento reca norme nella materia della protezione civile — che è materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni — disponendo, tra l'altro, finanziamenti per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 e per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008, senza peraltro prevedere il coinvolgimento delle regioni nelle procedure di assegnazione di tali risorse;

per quanto riguarda la materia della protezione civile, la Corte costituzionale ha rilevato (sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008) che, con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, le competenze e le responsabilità in materia di protezione civile sono state ripartite tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle diverse tipologie di eventi. A seguito di tale ripartizione, lo Stato ha una specifica competenza a intervenire con riferimento a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari. Tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, l'esercizio di questo potere deve comunque avvenire d'intesa con le regioni interessate;

l'articolo 8-*sexies* interviene sulla disciplina della tariffa del servizio idrico

integrato, prevedendo, al comma 1, che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato, la quale pertanto concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente, e che detta componente è quindi dovuta al gestore dall'utenza, anche nei casi in cui gli impianti di depurazione manchino o siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, a condizione che alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati;

il comma 2 del medesimo articolo disciplina le modalità di restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, prevedendo che dall'importo da restituire siano dedotti gli oneri derivati dall'attività di progettazione, di realizzazione e di completamento avviate;

la sentenza nella Corte costituzionale n. 335 del 2008, richiamata dal comma 2 dell'articolo 8-*sexies*, che intende darvi attuazione, ha stabilito che — considerato che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali, e non di tributo — deve ritenersi irragionevole considerare dovuta la quota della tariffa relativa al servizio di depurazione anche quando manchi la controprestazione collegata, rigettando, tra l'altro, l'obiezione secondo cui la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque (anche ove non sia stata ancora eseguita la controprestazione) perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione

del piano d'ambito, che comprende anche la realizzazione dei depuratori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8, commi 1 e 5-*quater*, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella procedura di assegnazione delle risorse ivi previste;

b) all'articolo 8-*sexies*, valuti la Commissione di merito, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008:

1. al comma 1, se gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realiz-

zazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, possano considerarsi inclusi nel corrispettivo dovuto dall'utente anche nei casi in cui gli impianti non siano ancora stati realizzati o siano temporaneamente inattivi, purché le suddette attività siano state avviate e si proceda alla realizzazione nel rispetto dei tempi programmati;

2. se la previsione di cui al comma 1 possa applicarsi, come si desume dal disposto del comma 2, anche alle somme pagate anteriormente all'entrata in vigore del medesimo comma 1 e oggetto di restituzione in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale.

ALLEGATO 2

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale C. 2014 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2014 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; *b)* Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la

Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006 »;

considerato che le norme da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », nonché « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale », che, rispettivamente, le lettere *a)* e *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1415 Governo, recante « Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esaminato l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), sotto il profilo del principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 della Costituzione;

considerato, al riguardo, che la disposizione in questione modifica l'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, aggiungendo ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare;

esaminato inoltre l'articolo 5, comma 1, lettera *c*), sotto il profilo del principio

del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione e dei principi recati dall'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo;

rilevato, in proposito, che la disposizione in questione sostituisce i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, intervenendo sul profilo della trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero, nonché del deposito dei medesimi e sulle facoltà dei difensori, prevedendosi esplicitamente al comma 6 il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti;

tenuto conto del fatto che tale disposizione non prevede che venga svolta una valutazione in merito alla rilevanza, alla serietà o alla gravità dei fatti contestati al magistrato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), l'opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato ivi disposta ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti;

valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), comma 6, l'opportunità di consentire in ogni caso il rilascio delle copie dei verbali, dei supporti e dei decreti ai difensori delle parti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	99
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	108
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	104
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
AVVERTENZA	107
ERRATA CORRIGE	107

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, premesso che la relazione si soffermerà sulle parti del provvedimento di competenza della commissione Giustizia, rileva che l'articolo 12-*bis* riguarda il Garante dei diritti detenuti, che peraltro non è stato ancora istituito a livello nazionale. Dovrebbe trattarsi quindi di quello istituito con legge regionale o con delibera comunale. Per i Garanti così costituiti si prevede, anche per compiere atti giuridici, la possibilità di avere colloqui e corrispondenza con detenuti e internati nonché di accedere alle carceri senza alcuna preventiva autorizzazione.

L'articolo 19 ha per oggetto, come specificamente ed impropriamente indicato nella rubrica dell'articolo, la cosiddetta *class action*. Tralasciando qualsiasi commento sul fatto che in realtà in Italia non è stata introdotta la *class action* così come questa si intende generalmente, la norma, come è ben noto alla Commissione Giu-

stizia, fa slittare di altri 6 mesi l'entrata in vigore della normativa sull'azione risarcitoria collettiva, per consentire la redazione di un testo di modifica dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo. Non ritiene opportuno soffermarsi neanche — non essendo questa la sede — su tutta la nota vicenda dell'esame parlamentare delle modifiche a tale normativa, che al momento sono pendenti presso questa Commissione e presso il Senato sotto forma emendativa.

L'articolo 42, commi da 7-*octies* a 7-*decies*, riguarda il Fondo unico giustizia. Sono previste norme per il suo funzionamento e per procedere alla riassegnazione, a percentuale, delle quote che confluiscono nel fondo.

Il comma 7-*octies*, lettera *a*) della norma in esame specifica che l'applicazione, da parte del Ministero dell'economia, della sanzione amministrativa pecuniaria a Poste italiane S.p.a., banche ed altri operatori finanziari che vengano meno agli obblighi di versare al Fondo le somme finora ivi depositate ma che devono confluire nel Fondo, debba avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del comma 3-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, ovvero entro il 28 febbraio 2009.

Una ulteriore modifica all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 riguarda il comma 7. La norma prevede attualmente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite annualmente — fino a una percentuale non superiore al 30 per cento delle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo — le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici, intestate « Fondo unico giustizia », anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare: *a*) in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso; *b*) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il

funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; *c*) all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 7-*octies*, lettera *b*) dell'articolo 42 in esame ha soppresso il riferimento alla cadenza annuale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto riformulando il comma 7 con la precisazione che le risorse vanno destinate (per le finalità di cui alle citate lettere *a*), *b*) e *c*) mediante riassegnazione (ai citati ministeri ed al bilancio statale) e con « modalità rotativa ».

Il comma 7-*octies*, lettera *c*) sostituisce, infine, il comma 7-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143, introdotto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 185 del 2008. Tale norma aggiuntiva ha previsto che — con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, — la percentuale del 30 per cento delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo di cui al comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici. Il nuovo comma 7-*quater* modifica la fonte del provvedimento, stabilendo che detto aumento fino al 50 per cento delle risorse derivanti da sequestro (di cui al comma 7) possa essere stabilito da un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, piuttosto che con decreto interdipartimentale.

Il commi 7-*novies* e 7-*decies* rispettivamente sottraggono all'esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori in base alla ordinaria disciplina sulla riscossione e sul versamento ed estendono l'applicazione delle disposizioni in tema di riscossione e versamento di somme incassate dagli agenti della riscossione anche alle attività intestate « Fondo unico giustizia ».

L'articolo 44 ha per oggetto disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

Il comma 1-*bis* autorizza coloro che prima del 1° agosto 2005 hanno costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, a utilizzare i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali. Tale attività promozionale, che potrà essere svolta in deroga alle disposizioni del Codice della privacy relative all'informazione e al consenso degli interessati, dovrà cessare entro il 31 dicembre del 2009. Si ricorda che la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche demanda agli Stati il compito di assicurare che « gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali – e, nell'affermativa, quali – debbano essere riportati in un elenco pubblico » (articolo 12), nonché di adottare « le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta [...] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate » (articolo 13).

I commi da 2 a 8 intervengono sul Titolo III della Parte III del Codice della *privacy*, riformulandone in particolare il Capo I in materia di violazioni amministrative. La *ratio* ispiratrice dell'intervento, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato in Senato, è quella di graduare meglio l'afflittività della sanzione a seconda che la violazione sia commessa da soggetti pubblici o privati di grandi dimensioni e disponibilità economiche, piuttosto che da altri soggetti per i quali il pericolo di illeciti e le condizioni economiche possono risultare minori (si pensi agli ordinari trattamenti per finalità amministrative e contabili presso piccole e medie imprese o liberi professionisti).

In particolare, il comma 2 modifica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 161 del Codice della *privacy* per l'omessa o inidonea informativa all'interessato, in viola-

zione dell'articolo 13. Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il suddetto articolo 161 prevedeva che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice fosse punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 a 18.000 euro ovvero con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 del Codice o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati. Inoltre, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 161, le somme suddette potevano essere aumentate sino al triplo quando risultavano inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Il decreto-legge in esame ha sostituito la suddetta disciplina con un unico trattamento sanzionatorio, indipendente dal tipo di dati o dalla natura del rischio o dall'entità del pregiudizio causato. Pertanto, si applicherà sempre la sanzione da 6.000 a 36.000 euro. Viene inoltre eliminato dall'articolo 161 il riferimento alla possibilità di aumentare l'importo della sanzione in relazione alle condizioni economiche del contravventore. Tale possibilità è stata infatti generalizzata dal nuovo articolo 164-*bis*, comma 4, introdotto dal comma 7 dell'articolo in esame.

Il comma 3 aumenta l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 162 del Codice della *privacy* e ne introduce di nuove. In particolare, le lettere *a)* e *b)* raddoppiano le sanzioni previste per la cessione dei dati effettuata in violazione del Codice e per la violazione della disposizione sulla comunicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (articolo 84, comma 1, del Codice).

La lettera *c)* inserisce due nuovi commi all'articolo 162 del Codice, che introducono sanzioni amministrative che vanno ad affiancarsi ai reati di cui agli articoli 169, 167 e 170 del Codice. Il nuovo comma 2-*bis* prevede l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, da 20.000 a 120.000 euro nelle seguenti ipotesi: trattamento di dati personali effet-

tuato senza il rispetto delle misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione. In questo caso è escluso il pagamento in misura ridotta; trattamento di dati personali con modalità che integrano gli estremi di un illecito penale ai sensi dell'articolo 167 del Codice. Tale articolo stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi; dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da 1 a 3 anni.

Il nuovo comma 2-ter prevede che, in caso di inosservanza delle prescrizioni o dei divieti adottati dal Garante è altresì applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 180.000 euro.

Il comma 4, analogamente a quanto disposto al comma 2, elimina dall'articolo 162-bis del Codice il riferimento alla possibilità di aumentare sino al triplo le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di conservazione dei dati di traffico in ragione delle condizioni economiche del responsabile della violazione. Come detto, infatti, tale possibilità è stata generalizzata dal nuovo articolo 164-bis, comma 4, introdotto dal comma 7 dell'articolo in esame.

Il comma 5 raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria per omessa o incompleta notificazione al Garante del trattamento di dati personali. Esso inoltre elimina dall'articolo 163 del Codice la sanzione amministrativa, accessoria e obbligatoria, della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione in uno o più giornali.

Il comma 6 aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria per chi omette di fornire le informazioni o di esibire i

documenti richiesti dal Garante (da 10.000 a 60.000 euro invece che da 4.000 a 24.000 euro).

Il comma 7 inserisce nel Codice un nuovo articolo 164-bis che prevede la possibilità di graduare l'entità della sanzione in relazione alla gravità. Il comma 8 novella l'articolo 165 del Codice della *privacy* prevedendo che la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione possa essere applicata in tutti i casi in cui sia accertata una violazione amministrativa prevista dal Capo I, Titolo III, del Codice.

L'articolo 44-bis ha per oggetto l'edilizia penitenziaria. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento, e, comunque, fino al 31 dicembre 2010, al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è attribuito il potere di procedere a nuove costruzioni di penitenziari o ampliare la capienza di quelli esistenti. Tale compito viene svolto attraverso i poteri di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si tratta della disposizione che ha per oggetto le norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l'abbrevia-

zione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento.

Nel parere che la Commissione approverà potrà essere sottolineata in premessa l'opportunità che il Governo, in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione, accolga un ordine del giorno in cui si impegni di informare le Commissioni parlamentari competenti sui criteri di redazione da parte del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del programma di interventi considerati necessari nonché i criteri con cui saranno successivamente determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma. Ciò consentirebbe alla Commissione Giustizia, una volta conosciuti i predetti criteri, di approvare delle risoluzioni dirette ad impegnare il Governo sia sul programma degli interventi necessari che sulla determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma

Al medesimo articolo 44-*bis* si interviene anche in materia di Cassa delle ammende, riscrivendo la norma istitutiva (articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547). La novità è data da una ulteriore finalità che possono avere i finanziamenti della Cassa delle ammende. Oltre a finanziare programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie la Cassa può finanziare anche progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

Marilena SAMPERI (PD) esprime forte contrarietà sull'articolo 44, comma 1-*bis*, del provvedimento, che costituisce una violazione del tutto ingiustificata al codice della *privacy* ma anche al diritto comunitario, con particolare riferimento alla direttiva 2002/58/CE. Rileva altresì che tale disposizione appare contraddittoria rispetto alla politica di tutela della *privacy* che si sostanzierebbe, assertivamente, nel provvedimento di riforma della disciplina delle intercettazioni approvato ieri dalla Commissione.

Manlio CONTENUTO (Pdl) condivide sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Samperi sottolineando come il comma 1-*bis* dell'articolo 44 contrasti con la normativa comunitaria e ritiene che tale circostanza debba risultare dal parere che sarà approvato dalla Commissione.

Esprime quindi soddisfazione in merito alla disciplina prevista all'articolo 44-*bis* che predispone una serie di importanti strumenti per far fronte alla difficile situazione nella quale versa l'edilizia penitenziaria, anche ispirandosi a numerosi suggerimenti da egli stesso avanzati nel corso dei dibattiti svoltisi alla Camera sul tema, come quello con il quale si evidenziava la possibilità di prelevare risorse dalla Cassa delle ammende. Ritiene peraltro opportuno che le Commissioni parlamentari competenti siano informate dal Governo in merito ai criteri che intenderà adottare sia per la redazione del programma di interventi considerati necessari dal Capo del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria sia per determinare successivamente le opere necessarie per l'attuazione del programma stesso.

Carolina LUSSANA, *presidente*, auspica che il relatore possa predisporre una proposta di parere con un'osservazione che tenga conto dei rilievi emersi in ordine all'articolo 44 del provvedimento. Auspica altresì che il Governo, in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, possa accogliere un ordine del giorno, che sarà presentato dai deputati della Commissione Giustizia, volto ad impegnarlo a che lo stesso informi le Commissioni parlamentari competenti in merito ai criteri che intenderà adottare sia per la redazione del programma di interventi considerati necessari dal Capo del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria sia per determinare successivamente le opere necessarie per l'attuazione del programma stesso.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO manifesta la disponibilità del Governo a

valutare l'opportunità di accogliere un ordine del giorno formulato secondo le indicazioni emerse dall'odierno dibattito in Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che il gruppo del Partito democratico ha presentato numerosi emendamenti al provvedimento in esame. Con riferimento all'articolo 44-*bis* dichiara di condividere la necessità che le Commissioni parlamentari competenti siano informate sui criteri di gestione delle somme destinate all'edilizia penitenziaria. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 12-*bis*, sottolinea come il garante dei diritti dei detenuti non sia stato ancora istituito a livello nazionale, ritenendo necessario che a ciò si provveda quanto prima. Con riferimento alla disciplina della *class action*, ribadisce quella che da sempre è la posizione del Partito democratico, che ritiene adeguata la disciplina di cui all'articolo 140-*bis* del codice della privacy e non ritiene opportuno che siano disposte ulteriori proroghe che ne rinviino l'entrata in vigore.

Maurizio SCCELLI (Pdl), *relatore*, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parer del relatore.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame consta di 4 articoli.

L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità. All'Osservatorio sono demandati i compiti: di promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato, ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione medesima, sulle misure prese per renderne efficaci gli obblighi nonché sui progressi conseguiti, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità; predisporre la relazione sulla stato di attuazione delle politiche sulla disabilità; promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Le disposizioni del disegno di legge non attengono direttamente alla Commissione Giustizia, la cui competenza è eventualmente ravvisabile per alcune parti della Convenzione da ratificare. In particolare, gli Stati dovranno assicurare alle persone con disabilità l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità (articoli 13 e 14).

Propone pertanto di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, illustra le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 2 introduce una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale.

La relazione illustrativa al provvedimento presentato al Senato evidenzia, infatti, la diffusione dei fenomeni di inquinamento ambientale e il frequente e inconcludente contenzioso che sorge con riferimento alle procedure di rimborso per le spese di bonifica, ripristino e risarcimento del danno.

Essa sottolinea poi che le norme recate dell'articolo in esame per la stipula di contratti di transazione globale hanno la finalità «di rendere trasparente e garantista l'iter di perfezionamento di siffatti contratti, superando così l'asettico riferimento ad accordi transattivi in materia di danno ambientale già contenuto nell'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Il comma 1, nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di

interesse nazionale, concede la facoltà, al Ministero dell'ambiente, di predisporre uno schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento.

I commi da 2 a 4 disciplinano invece la procedura per addivenire alla stipula della transazione sulla base dello schema predisposto – ai sensi del comma 1 – dal Ministero dell'ambiente.

Ai sensi del comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, gli enti e i soggetti interessati possono fare pervenire, ai partecipanti alla Conferenza di servizi di cui al comma 3, note di commento sullo schema di contratto.

Il comma 3 prevede che, nei successivi 30 giorni, il Ministero dell'ambiente svolga una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore. C

Viene altresì disposto che le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Ai sensi del comma 4, acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione deve essere: sottoscritto per accettazione dall'impresa; successivamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente.

Il comma 5 disciplina gli effetti del contratto di transazione, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4. La stipula del contratto citato comporta: l'abbandono del contenzioso pendente; la preclusione di ogni ulteriore azione risarcitoria. La norma specifica chiaramente

che è preclusa ogni azione: per il rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino; risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (ora abrogato), o della Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006; risarcitoria azionabile dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Si precisa altresì che il contratto si configura come una transazione non novativa.

L'ultimo periodo del comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che sono fatti salvi i seguenti accordi transattivi: quelli già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelli attuativi di accordi di programma già conclusi in tale data.

Il comma 5-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che la stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica.

Lo stesso comma prevede però le seguenti condizioni per l'utilizzo, che deve essere: compatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda; funzionale all'esercizio di un'attività di impresa; non contrastante con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto.

Il comma 6 prevede, in caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, nei confronti del Ministero dell'ambiente, che lo stesso Ministero può dichiarare risolto il contratto di transazione, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni. Qualora il contratto venga risolto, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

Il comma 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina la riassegnazione dei proventi di spettanza dello Stato,

derivanti dalle transazioni. Nel corso dell'esame al Senato l'applicabilità della norma in esame è stata ristretta ai soli proventi, di spettanza dello Stato, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale.

Per tali proventi si prevede: il versamento all'entrata del bilancio dello Stato; la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per le finalità previamente individuate con decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'economia e delle finanze).

L'ultimo periodo del comma 7, aggiunto durante l'esame al Senato, disciplina il caso in cui – secondo quanto previsto nella transazione – la prestazione complessivamente dovuta dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario. In tal caso viene disposto che le modalità e le finalità di utilizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione.

Il comma 8 disciplina l'avvio delle procedure per il risarcimento per il danno ambientale, stabilendo il riparto di competenze tra il Ministro dell'ambiente e titolari dei competenti uffici dirigenziali generali. In particolare, se l'ammontare del danno ambientale è uguale o superiore a 10 milioni di euro, l'organo competente all'avvio delle procedure risarcitorie è il Ministero dell'Ambiente. Se l'ammontare del danno ambientale è inferiore a 10 milioni di euro, gli organi competenti all'avvio delle procedure risarcitorie sono i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 138 del 16 febbraio 2009, a pagina 51, prima colonna:

alla dodicesima riga la parola « 263 » è sostituita dalla seguente « 268 ».

alla tredicesima riga la parola « 39 » è sostituita dalla seguente « 89 ».

ALLEGATO

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

preso atto, in relazione all'esame del decreto-legge presso il Senato, della conferma della prassi ormai consolidata, pur nel mutamento delle maggioranze di governo, di inserire in decreti-legge disposizioni eterogenee rispetto al contenuto originario dei decreti medesimi, incidendo sostanzialmente sulle prerogative dell'altro ramo del Parlamento e, in particolare, delle Commissioni competenti per le materie oggetto di quelle disposizioni;

rilevato che l'articolo 12-*bis*, introdotto al Senato, attribuisce al Garante dei diritti dei detenuti, che peraltro non è stato ancora istituito a livello nazionale ma solo – in alcuni casi – a livello regionale e comunale, la possibilità di accedere alle carceri senza alcuna preventiva autorizzazione, estendendo la normativa prevista dall'ordinamento penitenziario per i parlamentari nonché per altri organi pubblici a organi la cui disciplina è rimessa alla mera discrezionalità degli enti locali;

osservato che all'articolo 44, in materia di tutela della riservatezza, il Senato ha introdotto il comma 1-*bis* diretto ad autorizzare coloro che prima del 1° agosto 2005 hanno costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, a utilizzare – entro il 31 dicembre del 2009 e in deroga alle disposizioni del Codice della *privacy* relative all'informazione e al con-

senso degli interessati – i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali;

ritenuto che la predetta disposizione non tiene conto della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, che demanda agli Stati il compito di assicurare che «gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali – e, nell'affermativa, quali – debbano essere riportati in un elenco pubblico» (articolo 12), nonché di adottare «le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta [...] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate» (articolo 13);

preso atto che l'articolo 44-*bis* sull'edilizia penitenziaria, per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento, e, comunque, fino al 31 dicembre 2010, attribuisce al Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il potere di procedere a nuove costruzioni di penitenziari o ampliare la capienza di quelli esistenti, redigendo un programma degli interventi necessari, al quale faranno seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che determineranno le opere necessarie per l'attuazione del programma,

con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso;

ritenuto che il Parlamento, così come avviene per i piani di edilizia penitenziaria e per i programmi straordinari di essa, debba essere messo in condizione di conoscere le modalità di intervento in un settore estremamente delicato sia per la sicurezza che per la tutela dei diritti delle persone, come quello dell'edilizia penitenziaria;

auspicato, per le ragioni di cui sopra, che il Governo, in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione, accolga un ordine del giorno, che sarà presentato da deputati della Commissione Giustizia, volto ad impegnarlo a che

informi le Commissioni parlamentari competenti in merito ai criteri che intenderà adottare sia per la redazione del programma di interventi considerati necessari dal Capo del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria sia per determinare successivamente le opere necessarie per l'attuazione del programma stesso;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

le Commissioni di merito valutino l'opportunità di adeguare quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 44 alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, in materia di trattamento dei dati personali.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Telespazio S.p.A. nell'ambito dell'esame del disegno di legge. C. 2031 Governo, recante « Ratifica Accordo di cooperazione relativo da un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i Suoi stati membri e l'Ucraina	110
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 febbraio 2009.

Audizione di rappresentanti di Telespazio S.p.A. nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2031 Governo, recante « Ratifica Accordo di cooperazione relativo da un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i Suoi stati membri e l'Ucraina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame reca alcune specifiche disposizioni riguardanti le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero ed altre concernenti l'Amministrazione degli Affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari. In particolare, l'articolo 10, comma 1 proroga il termine per il rinnovo dei COMITES (Comitati degli italiani all'estero), le cui elezioni, in base all'articolo 8 della legge che ha profondamente riformato tali organi, la legge 23 ottobre 2003, n. 286, avrebbero dovuto svolgersi nel marzo 2009. Infatti, il comma 1 del citato articolo 8 prevede una durata quinquennale per i

membri dei COMITES, e le ultime elezioni si sono svolte il 26 marzo 2004. Il comma 1 del decreto-legge in esame prevede invece che le elezioni dei COMITES debbano comunque tenersi entro la fine del 2010.

Ricorda che i COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circonscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'Autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivono meno di tremila cittadini italiani. I COMITES sono stati istituiti fin dal 1985, con la legge n. 205, ma, come già accennato, la normativa sui COMITES è stata profondamente innovata dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395. A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 126 COMITES in 38 Paesi: quanto alle aree geografiche in cui sono presenti i COMITES, 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e 7 in Africa. Fra le numerose novità intercorse, segnala in primo luogo l'introduzione del voto per corrispondenza nella elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha dettato più in generale le disposizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alle elezioni politiche nazionali e alle consultazioni referendarie.

Fa presente poi che il comma 1 opera altresì un riferimento al CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero), una parte dei cui componenti – che hanno un mandato di durata pari a quello dei componenti dei COMITES – è eletta localmente da assemblee nelle quali hanno un peso prevalente i componenti dei COMITES stessi: pertanto la proroga viene estesa come conseguenza all'elezione dello stesso CGIE. Il comma 2 prolunga il mandato degli attuali componenti dei COMITES, prevedendone la permanenza nella carica fino al momento dell'entrata in funzione dei nuovi Comitati, successivamente alle elezioni il cui termine viene qui prorogato

Rammenta inoltre che il 9 ottobre scorso, in sede di esame della manovra finanziaria per il 2009, la Commissione ha approvato un ordine del giorno, presentato dall'onorevole Zacchera, che invitava il Governo a valutare l'ipotesi di un rinvio delle elezioni dei COMITES di un anno al fine di consentire l'avvio in Parlamento della revisione del sistema normativo che regola la rappresentanza delle comunità italiane all'estero e del CGIE, anche nell'ottica del contenimento della spesa, destinando ogni risorsa così risparmiata per potenziare i capitoli di spesa relativi all'assistenza ed ai servizi delle nostre comunità all'estero. Lo stesso sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica, nella seduta del 25 settembre 2008 del Comitato permanente per gli italiani all'estero, aveva sottolineato la necessità di rivedere le norme relative alla costituzione, elezione e rappresentatività dei COMITES nei confronti delle comunità italiane e della stessa rete consolare. Da tale riforma dipendono altresì le conseguenti nomine del CGIE. Alla luce di tali orientamenti, ritiene che il riferimento alla « fine del 2010 », menzionato nel decreto-legge, debba essere considerato come termine massimo di proroga degli organi eletti nel 2004 e debba essere inteso come funzionale all'introduzione delle necessarie innovazioni normative del sistema COMITES-CGIE già evidenziate dalla Commissione nelle occasioni testé richiamate.

Illustra quindi i successivi commi, aggiunti all'articolo 10 dal Senato. Il comma 2-bis dell'articolo 10, introdotto, come i due successivi, nel corso dell'esame al Senato, estende ai funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 le disposizioni che consentono alla stessa categoria di funzionari – assunti negli anni che vanno dal 1999 al 2003 – la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 102, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il comma 2-ter provvede ad apportare una correzione al comma 1314 dell'articolo 1 della legge

finanziaria per il 2007 in materia di razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato e situato all'estero. In particolare, veniva stabilito che il Ministero degli esteri, avvalendosi dell'Agenzia del demanio, dovesse definire, entro il 30 luglio 2007, un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato e situato all'estero, al fine di verificare gli immobili idonei ad essere proposti per la dismissione. Un successivo decreto del Ministro degli esteri avrebbe individuato gli immobili da destinarsi alla dismissione. Infine, con il comma 1314 – che viene ora modificato – si era stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze possa destinare con proprio decreto una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione al rifinanziamento di una legge (la n. 477 del 1998) per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero. Per un mero errore materiale il testo del comma 1314 definitivamente approvato ed oggi vigente – nell'indicare gli immobili a cui il decreto del Ministero dell'economia si riferisce, richiama il comma 1313 dello stesso articolo 1 della legge n. 296 che ha ad oggetto beni immobili in uso all'Amministrazione della giustizia. Il riferimento corretto è invece agli immobili « di cui al comma 1312 », che sono quelli individuati dal Ministro degli esteri e rientranti nel « piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ». Il comma 2-*quater* del già citato articolo 10 provvede a modificare la disciplina del Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Ancora la legge finanziaria per l'anno 2007 – questa volta ai commi 1318 e 1320-1321 – aveva infatti disposto l'istituzione e la regolamentazione di un Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero nel quale fare affluire le somme derivanti da atti di donazione e liberalità, nonché i corrispettivi di contratti di sponsorizzazione conclusi con soggetti pubblici e privati. In particolare, il comma 1318 con-

tiene le disposizioni iniziali relative alla istituzione del Fondo speciale e alla sua finalità che è – secondo il testo oggi vigente – quella di contribuire alle spese derivanti dalla manutenzione degli immobili, dai contratti con agenzie di lavoro interinale, e dalle attività di istituto. Le tre forme di impiego delle risorse del fondo sono elencate alle lettere a)-c). Con la disposizione in esame viene aggiunta una quarta tipologia di spesa (lettera c) *bis*) volta a includere le spese di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche o delle sedi consolari all'estero.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, si riserva di rispondere agli eventuali quesiti che emergessero nel corso della discussione.

Guglielmo PICCHI (PdL), coglie l'occasione per ribadire l'opportunità di una riforma complessiva degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero e per sollecitare l'avvio dell'esame delle proposte di legge in materia che sono all'ordine del giorno della Commissione. Chiede chiarimenti al Governo circa la sorte dei COMITES già sciolti.

Paolo CORSINI (PD), associandosi alla questione da ultimo posta dal deputato Picchi, chiede chiarimenti al Governo circa le ragioni dell'introduzione del comma 2-*bis* che desta il sospetto una logica promozionale, manifestando altresì forti perplessità sul comma 2-*quater* che giudica incompatibile con i principi di una buona amministrazione.

Franco NARDUCCI (PD), *presidente*, per coerenza con le posizioni sostenute in precedenti occasioni, interviene per rinnovare la contrarietà della sua parte politica al rinvio delle elezioni dei COMITES e del CGIE, ritenendo peraltro peggiorative le proposte di legge di riforma sin qui presentate. Osserva quindi amaramente che il solo effetto di tale scelta è stato un lieve miglioramento contabile delle risorse finanziarie disponibili per gli italiani al-

l'estero nel corrente anno. Si unisce poi al collega Corsini nella critica del comma 2-*quater*, considerando che ne verrebbe stravolta la filosofia che fu alla base della norma originaria.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, nell'annunciare la presentazione di un disegno di legge sugli organi di rappresentanza degli italiani all'estero, invita a tenere conto della novità costituita dalla presenza parlamentare degli eletti all'estero e si appella al Parlamento perché non deluda le attese di riforma della materia. Con riferimento poi alla norma introdotta al comma 2-*bis*, precisa che ha una natura perequativa all'interno della

carriera diplomatica, in cui il passaggio a consigliere di legazione è comunque automatico. Quanto al comma 2-*quater*, osserva che vi si configura un'ipotesi meramente aggiuntiva, sulla base di concrete necessità, valorizzando comunque la discrezionalità delle sedi diplomatiche.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (C. 2198 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge C. 2198, recante conversione in legge del decreto-legge n. 297 del 2008 « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria », approvato dal Senato con modificazioni,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 10 del provvedimento in esame che prevede il rinvio delle elezioni dei COMITES e quindi del CGIE ad una data entro la fine del 2010;

sottolineato che tale termine è da considerarsi come limite massimo e che pertanto le predette elezioni potrebbero avere luogo prima, ove ne maturassero le condizioni;

richiamato l'ordine del giorno approvato dalla stessa Commissione in occasione dell'ultima sessione di bilancio;

ribadito che la motivata posticipazione di tali scadenze elettorali è funzionale ad una complessiva e tempestiva riforma del sistema della rappresentanza degli italiani all'estero;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. C. 2120, approvato dalla 4 ^a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. C. 2014 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	126
Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	117
DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	127
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere, presentata dal deputato Villecco Calipari)</i>	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
SEDE CONSULTIVA:	
DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	124

SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.

C. 2120, approvato dalla 4^a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge C. 2120, adottata come testo base, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha adottato con deliberazione unanime la proposta C. 2120, ap-

provata dalla 4^a Commissione del Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Avverte quindi che non sono stati presentati emendamenti e che, essendo concluso l'esame preliminare del provvedimento, esso sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.15.

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.

C. 2014 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo, a causa di un improvviso impedimento di carattere istituzionale, non potrà prendere parte alla seduta odierna.

Francesco BOSI (UdC), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che esso reca la ratifica di due Accordi internazionali conclusi tra l'Italia e gli Stati Uniti il 3 maggio 2006 e resisi necessari a seguito della sigla, avvenuta a Washington il 25 giugno 2003, tra l'Unione europea e gli Stati Uniti di due accordi in materia di estradizione e di mutua assistenza penale. Ricorda che tali accordi non sono sottoposti a ratifica da parte degli Stati membri

dell'Unione, in quanto rientranti tra gli strumenti previsti nel « terzo pilastro » dell'Unione europea, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Pur tuttavia, dal momento che gli accordi USA-UE intervengono in materie già disciplinate sul piano bilaterale almeno per buona parte degli Stati membri dell'UE, tra i quali l'Italia, l'articolo 3, paragrafo 2 di ciascun accordo ha previsto un meccanismo di coordinamento con i previgenti trattati bilaterali. Ciascuno Stato membro è pertanto autorizzato a stipulare con gli Stati Uniti nuove intese volte ad integrare gli accordi intercorsi a livello comunitario, modificando quelli previgenti. Ciò premesso in via generale, osserva che per quanto riguarda le competenze della Commissione difesa, le parti di maggiore interesse sono contenute nel secondo dei due Strumenti all'esame della Commissione, finalizzato a coordinare l'accordo UE-USA sulla mutua assistenza giudiziaria con il trattato italo-statunitense sulla mutua assistenza in materia penale del 9 novembre 1982. Il primo dei due strumenti reca, invece, disposizioni in materia di estradizione ed è stato siglato per coordinare l'accordo UE-USA con il trattato bilaterale del 13 ottobre 1983. In relazione a tale strumento sottolineare l'importanza dell'articolo IX, relativo alle richieste di estradizione per reati punibili con la pena capitale. Al riguardo, osservo che in base alla la nuova formulazione del citato articolo IX del Trattato bilaterale, gli Stati Uniti potranno conseguire l'estradizione soltanto accettando esplicitamente la condizione di non irrogare ovvero di non eseguire la pena capitale. In mancanza di tale impegno, l'Italia potrà respingere la richiesta di estradizione. Analoghe finalità di adeguamento della normativa pattizia bilaterale alle norme concordate tra Unione Europea e Stati Uniti ispirano lo Strumento *b*) che condivide la medesima articolazione interna dello strumento dianzi illustrato, finalizzato a coordinare l'accordo UE-USA sulla mutua assistenza giudiziaria con il trattato italo-statunitense sulla mutua assistenza in materia penale del 9 novembre 1982. Come

ricorda la relazione introduttiva al disegno di legge, tale strumento riflette « una rinnovata spinta collaborativa al fine di migliorare e di rendere più efficace la cooperazione in materia penale, soprattutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo transnazionale » tra l'Europa e gli Stati Uniti ». In particolare l'articolo 18-ter, di nuova formulazione, recepisce una delle condizioni poste dal trattato bilaterale di mutua assistenza penale UE-USA, e segnatamente quella relativa alla costituzione di squadre investigative comuni, le quali, previo accordo di entrambe le parti – ossia l'Italia e gli Stati Uniti – possono essere costituite ed operare nel territorio di ciascuna delle due parti allo scopo di facilitare indagini o azioni penali che coinvolgano gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione europea. Il rafforzamento dell'attività di mutua assistenza è garantito anche attraverso l'introduzione delle moderne tecnologie nell'indagine penale: rilevano a questo fine le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater* che prevede il ricorso allo strumento del collegamento in videoconferenza tra le autorità statunitensi e quelle italiane impegnate in procedimenti penali per i quali sia stata concordata l'assistenza giudiziaria ai fini dell'acquisizione di deposizioni da parte di testimoni o periti. Altre modificazioni riguardano la possibilità di uso dei mezzi veloci di comunicazione, l'ampliamento della cooperazione anche alle autorità amministrative nazionali che svolgono indagini nell'ambito dei poteri loro assegnati, la tutela del segreto e dell'uso riservato delle prove e delle informazioni scambiate.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, presenta una proposta di parere favorevole sulla quale auspica il consenso da parte della Commissione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.

C. 1929 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo ricordando, in via generale, che la Convenzione per la protezione dei beni culturali è stata sottoscritta nel 1954 e tende a garantire la tutela del patrimonio artistico e culturale anche in caso di eventi bellici. Essa assoggetta a distinti regimi di protezione – generale e speciale – le categorie di beni tutelati, prevedendo la protezione da parte delle Forze armate nazionali e da parte degli Stati contraenti per evitarne il saccheggio e la sottrazione. Il II Protocollo aggiuntivo, di cui si auspica la sollecita ratifica, prevede un terzo regime di protezione dei beni artistici, ovvero la protezione rafforzata, intermedio rispetto a quello generale e speciale, con iscrizione dei beni stessi in una lista internazionale redatta sotto il controllo di un apposito Comitato intergovernativo. Possono essere qualificati beni a protezione rafforzata quelli con un'importanza di grandissimo rilievo per l'umanità, che godano di un elevato livello di protezione legislativa e amministrativa per l'eccezionale valore storico e culturale e che non siano utilizzati per scopi militari. L'inclusione nella citata lista assicura al bene culturale sottoposto a protezione rafforzata l'immunità, durante un conflitto, dalla considerazione alla stregua di obiettivo militare. A tal proposito, è opportuno dare risalto alle finalità del II Protocollo, che provvede a rafforzare il regime di tutela per i beni culturali durante i conflitti armati in considerazione dell'importante ruolo da essi giocato per la facilitazione dei processi di pace e per la ricostruzione post conflitto. Non si tratta di introdurre un nuovo ordine di priorità e non vi è dubbio che la tutela della vita umana costituisce il primo

obiettivo del cosiddetto diritto internazionale umanitario. Ma le tragiche conseguenze della distruzione totale o parziale dei beni culturali – pensando al solo conflitto nei Balcani, della distruzione del Ponte di Mostar, della biblioteca di Sarajevo o dei monasteri ortodossi del Kosovo – devono fare riflettere sui terribili effetti della cosiddetta guerra totale, che non risparmia vittime civili e che colpisce con sistematicità i simboli della cultura e della memoria dei popoli, al fine di precluderne il futuro.

Tornando al merito del Il Protocollo, esso definisce i presupposti che fanno scattare il regime di protezione rafforzata, ovvero lo rendono inapplicabile: il discrimine è costituito dal ricorrere di una necessità militare imperativa ovvero dalla necessità di individuazione di un obiettivo militare. La valutazione è affidata ai comandi militari e la responsabilità in caso di violazione e, quindi, di danneggiamento o distruzione ingiustificata di beni culturali, è individuale. Per tale motivo, ogni Stato è tenuto a disciplinare apposite fattispecie penali incriminatrici di tali condotte e a stabilirne la giurisdizione nazionale e le regole di estradizione.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione difesa, rileva che gli articoli da 5 a 9 riguardano norme generali sulla tutela dei beni culturali, a partire dalle misure preventive che ciascuna Parte del Protocollo predispone sul territorio nazionale in tempo di pace, onde poter in caso di conflitto armato proteggere adeguatamente il patrimonio culturale. Viene poi introdotto il principio della possibile deroga alle clausole di protezione del patrimonio culturale contenute nella Convenzione solo in base a una necessità militare imperativa: in tal modo, un attacco militare contro un bene culturale sarà possibile soltanto qualora esso sia usato alla stregua di obiettivo militare e non vi siano soluzioni militari alternative. Salvo circostanze straordinarie, poi, la necessità militare imperativa può essere rivendicata soltanto da un ufficiale superiore. Nel caso di occupazione militare di uno Stato, lo Stato occupante si impegna

a non porre in essere attività come l'illecita esportazione di beni culturali o l'avvio di propria iniziativa di scavi e ricerche archeologici.

Per quanto riguarda, poi, il contenuto del disegno di legge di ratifica, ritiene opportuno segnalare che tale provvedimento si discosta notevolmente dalla consueta prassi relativa ai trattati internazionali: esso consta infatti di ben 17 articoli, soltanto tre dei quali – articoli 1, 2 e 17 – riportano le clausole di rito inerenti rispettivamente alla ratifica ed esecuzione del Protocollo in esame, nonché alla previsione dell'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I rimanenti 14 articoli sono invece dedicati a norme per l'adattamento dell'ordinamento nazionale al combinato disposto della Convenzione del 1954 e del Protocollo addizionale all'esame. Anche in questo caso, segnala che gli articoli da 6 a 14 del disegno di legge recano disposizioni in materia penale che introducono nuove fattispecie incriminatrici dell'attacco e distruzione di beni culturali, dell'utilizzo illecito di un bene culturale protetto, della devastazione e saccheggio di beni culturali protetti, dell'impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto, dell'esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti, dell'alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti. Vengono altresì definiti l'ambito di applicazione dei nuovi reati, la causa di esclusione della punibilità della necessità militare imperativa e il coordinamento tra giurisdizione penale e militare. In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) esprime, anche a nome del suo gruppo, piena condivisione sul merito complessivo del disegno di legge in titolo, che produrrà un effetto virtuoso anche ai fini della tutela dei beni culturali presenti in Italia in occasione della compilazione dell'elenco da trasmettere agli organismi internazio-

nali. Condivide in particolare la considerazione svolta dalla collega Petrenga circa la necessità di provvedere al coordinamento delle disposizioni di diritto penale con l'ordinamento penale militare di guerra.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dalle colleghe Petrenga e Villecco Calipari, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla giornata di domani in considerazione della possibile approvazione in data odierna da parte della Commissione di merito di proposte emendative su temi di competenza della Commissione difesa.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) condivide la valutazione espressa dal presidente Cirielli che ritiene fondata anche in considerazione degli approfondimenti istruttori in corso presso la Commissione affari esteri.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che esso, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso del suo esame al Senato e, nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di 53 articoli. Per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, segnala che profili di interesse sono ravvisabili negli articoli 13, 14, 15, e 35, comma 16.

Per quanto riguarda l'articolo 13, al comma 1, proroga al 31 marzo 2009 il

termine per l'emanazione del regolamento volto a disciplinare i termini e le modalità di riconoscimento delle cause di servizio e degli indennizzi in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, comma 79 della legge finanziaria 2008. Al riguardo, ricorda che tale articolo ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 per provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e all'esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico. In particolare, il comma 78 autorizza la predetta spesa al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio; pervenire al riconoscimento di adeguati indennizzi a favore delle seguenti categorie di soggetti: personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro, nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti (senza ulteriore specificazione); personale civile italiano che si trovi nei teatri di conflitto, nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale; il coniuge, il convivente, i figli superstiti, nonché i fratelli a carico delle persone di cui sopra, qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito delle suddette patologie. Il comma 3 dell'articolo 13 precisa poi che le somme iscritte in bilancio in applicazione del già ricordato articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 (10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010) non impegnate al 31 dicembre 2008 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. In relazione alla disposizione in esame segnala che il Governo, nella relazione illustrativa allegata al provvedimento presentato al Senato, sottolinea che nonostante il tempestivo avvio della concertazione interministeriale, la stesura definitiva dello schema di regolamento è stata raggiunta solo il 12 dicembre 2008 e il Consiglio dei ministri, il 18 dicembre successivo, ha approvato lo schema preliminare del decreto del Presidente della Repubblica; è, pertanto, necessario preve-

dere una proroga della norma che disponeva la sua emanazione entro il marzo 2008. Il successivo articolo 14 reca una serie di proroghe di termini relative all'Amministrazione della difesa, con particolare riferimento al regime transitorio delle promozioni annuali, a talune disposizioni transitorie relative all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, al termine di chiusura delle unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia Industrie Difesa. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame proroga fino all'anno 2015 il termine riguardante il regime transitorio delle promozioni annuali attualmente stabilito dall'articolo 60-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, mentre il successivo comma 2 novella i commi 3, 4-bis e 5-bis dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 490/1997, prorogando dal 2009 al 2015 i termini per la vigenza di alcune disposizioni transitorie relative all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. In relazione al citato comma 2, rileva che nella citata relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, si evidenzia come le disposizioni assumano una particolare urgenza in quanto a partire dall'anno 2009 si dovrebbe applicare la norma di regime che prevede un numero fisso di promozioni, mentre per ancora cinque anni, a causa delle immisioni operate negli anni novanta, prima dell'introduzione della nuova legge di avanzamento degli ufficiali, si presenteranno in valutazione un numero di capitani delle Forze armate ben superiore alle promozioni previste. Pertanto, la proroga richiesta viene definita dalla relazione strumentale al completo assorbimento del passaggio da una pregressa legislazione ad una nuova con criteri più rigidi. Il successivo comma 2-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, aggiunge all'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, il comma 1-ter, che prevede che il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sia pari al 3 per cento del-

l'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità. Il comma 4 dell'articolo 14 proroga di un anno il termine previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, che ha autorizzato, dal 2001 al 2008, il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale. A questo proposito, la relazione illustrativa, spiega che l'ulteriore proroga si rende necessaria in quanto la ristrutturazione in atto nelle Forze armate non ha ancora consentito la conclusione dei necessari provvedimenti attuativi. Il comma 5 proroga, poi, al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, che stabilisce la chiusura delle unità produttive e industriali gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa, anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. Anche in questo caso la relazione illustrativa, specifica che si tratta di otto stabilimenti produttivi militari, con complessivi circa 1.600 dipendenti, dislocati nei comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina). La relazione ritiene indispensabile assicurare fin da ora, all'Agenzia industrie difesa, una prospettiva operativa almeno triennale per il suo conseguimento dell'economica gestione, in ragione dei rilevanti risvolti economico-sociali e dell'impatto occupazionale sui territori interessati. Il comma 6 dell'articolo 14 autorizza, poi, la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dei contratti di lavoro stipulati l'Agenzia industrie difesa ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000. A questo proposito ricorda che l'articolo 13, comma 8, del

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, autorizza l'Agenzia industrie difesa ad assumere personale tecnico o altamente qualificato, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con il personale in servizio. Tali assunzioni, da effettuarsi con contratti a tempo determinato di diritto privato, sono subordinate a procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici *curricula* culturali e professionali. Il comma 7 prevede, invece, un differimento, al 31 dicembre 2009 per le strutture periferiche del Ministero della difesa, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che vieta alle pubbliche amministrazioni l'erogazione di compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Anche in questo caso la relazione illustrativa, chiarisce che l'intervento si rende necessario in quanto non è ancora stato possibile dotare tutte le sedi di enti, dei sistemi di rilevazione delle presenze, a causa della complessità dell'organizzazione del Ministero. Il comma 7-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, autorizza un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, per le finalità di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni. Alla copertura finanziaria dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente, allo scopo, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 8 proroga di due anni il periodo transitorio, stabilito dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che consente al personale mi-

litare di essere collocato in ausiliaria, a domanda, a condizione che abbia prestatato almeno quaranta anni di servizio effettivo.

Al riguardo, la relazione illustrativa, specifica che la proroga di un anno prevista dal decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, trovava ragione nella necessità di attendere l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 247 del 2007 in materia di innalzamento dei limiti di età per l'accesso al trattamento pensionistico del personale militare, conseguente all'esercizio in materia previdenziale. La relazione precisa che le modalità di applicazione dell'istituto dell'ausiliaria dovrebbero essere riviste nell'ambito di tale provvedimento e che, non essendo ancora stata esercitata la delega, si ritiene di dover mantenere per ulteriori due anni la possibilità di collocamento in ausiliaria a domanda del personale militare. In relazione al comma in esame osserva che tale norma per espressa disposizione del comma 3 deve trovare applicazione senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo appare pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle modalità applicative di tale proroga e della sua compatibilità con il suddetto principio d'invarianza.

Il successivo articolo 15 del provvedimento in esame reca la proroga di termini in materia di accantonamenti disponendo il mantenimento nel bilancio per il 2009 – nel conto residui – delle quote del «Fondo TFR» che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 – ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) – ai fini di un loro utilizzo nell'esercizio finanziario 2009. Si tratta di una riproposizione – per l'anno 2009 – della deroga già operata per l'anno 2008 alla disciplina sulla contabilità di Stato dall'articolo 43 del decreto-legge 248 del 2007. Tale articolo, infatti, aveva già disposto, per l'anno 2008, la conservazione in bilancio in conto residui delle somme in questione, le quali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanzia-

rio poiché accantonate, sarebbero state considerate « economie di bilancio » alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007. La relazione illustrativa osserva che si tratta di una proroga rivelatasi « particolarmente importante ai fini della completa e corretta utilizzazione delle risorse destinate al funzionamento delle amministrazioni e, per la difesa, soprattutto all'operatività delle forze armate in una situazione di forte concentrazione degli stanziamenti », tanto più opportuna a seguito della manovra e dei tagli alle missioni di spesa operate con il decreto legge n. 112 del 2008. A questo proposito ricorda, infatti, che in via generale i residui propri relativi alle spese correnti (somme impegnate ma non pagate) sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziare (articolo 36, comma 1, regio decreto n. 2440 del 1923). Decorsi i due anni, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Il comma 2 autorizza, invece, il mantenimento nel bilancio per il 2009, in conto residui, degli stanziamenti – correlati all'incentivazione del personale della pubblica amministrazione – iscritti nel bilancio 2007 e già conservati in conto residui nell'anno 2008 ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 298 del 2006, e non utilizzati nell'esercizio 2008. La relazione illustrativa precisa che « tale autorizzazione è correlata alla necessità di assicurare che le risorse, individuate per legge e destinate al personale in dipendenza degli accordi di concertazione sottoscritti tra il Governo ed i rappresentanti dei comparti interessati, vengano mantenute nella disponibilità dei Ministeri per essere effettivamente corrisposte agli aventi diritto. In tal senso, la norma consente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di impiegare tali somme anche nel caso che il protrarsi della trattativa negoziale abbia imposto il perfezionamento dei necessari atti amministrativi con tempistiche non compatibili con i termini perentori di chiusura delle attività di gestione dell'esercizio finanziario 2008 ».

Da ultimo, il comma 16 dell'articolo 35, introdotto durante l'esame al Senato, novella l'articolo 4-*septies* della legge 2 agosto 2008, n. 129, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, aggiungendo due periodi alla fine del comma 4. Nella formulazione originaria il comma 4 dispone, tra l'altro, che qualora professori ordinari e ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'amministrazione interessata. La novella prevista dal comma in esame prevede che il militare rientrante nei ruoli ha diritto, entro trenta giorni dal rientro, alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera prevede il conferimento delle promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che seguiva il militare nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Infine, è previsto il giudizio della Commissione superiore di avanzamento ai fini del conseguimento del grado vertice. In relazione alla disposizione in esame osserva che la procedura di ricostruzione è in sé onerosa ed appare pertanto necessario che il Governo fornisca dei dati di ordine quantitativo, indicando quanti ex militari siano inclusi nel ruolo ad esaurimento dei professori incaricati non temporanei e ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4 del decreto-legge n. 97 del 2008 e fornisca il prospetto degli oneri che potrebbero determinarsi qualora i medesimi soggetti optassero effettivamente per il rientro negli organici dei corpi di provenienza.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, intervenendo in merito alla norma di cui al comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sugli aspetti di copertura finanziaria. Esprime inoltre notevoli perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 35, comma 16, il cui inserimento in un decreto-legge per la proroga di termini è da considerare anomalo. A tal proposito esprime l'auspicio che si pervenga al più presto alla definizione di una disciplina uniforme concernente la ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo al momento del loro rientro presso le Amministrazioni di appartenenza, per garantire la parità di trattamento tra quanti hanno prestato servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e quanti sono stati collocati fuori ruolo presso altre istituzioni.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) ritiene inopportuna l'assenza del Governo in occasione dell'esame di un provvedimento articolato come quello in titolo e sul quale i gruppi di opposizione hanno presentato proposte emendative presso le Commissioni di merito. Considera pertanto auspicabile un rinvio dell'esame del decreto-legge al fine di potere tenere il dibattito in presenza del rappresentante del Governo.

Augusto DI STANISLAO (IdV) condivide la considerazione del collega Garofani anche alla luce della complessità e della contraddittorietà del provvedimento in esame.

Filippo ASCIERTO (PdL), pur comprendendo le ragioni addotte dai colleghi di opposizione a sostegno della proposta di rinvio dell'esame per l'assenza del rappresentante del Governo, peraltro connessa a sopravvenuti impegni di natura istituzionale, sottolinea la necessità di concludere l'esame in data odierna in considerazione

dell'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Condivide i rilievi critici sollevati dal presidente Cirielli sul dettato dell'articolo 35, comma 16, ed, in merito all'articolo 14, comma 8, ritiene che l'istituto dell'ausiliaria non rappresenti un privilegio ma uno strumento utile a riconoscere e valorizzare la specificità della professione militare e come tale debba essere garantito nella misura più ampia possibile. Ritiene inoltre opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sul numero effettivo di soggetti interessati dalle norme in materia di avanzamenti di carriera, di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, condivide le considerazioni svolte dal collega Garofani circa l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di sottoporre all'attenzione del Governo le questioni emerse.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, condivide quanto testé osservato dal presidente Cirielli.

La Commissione concorda.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Ettore PIROVANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Ettore PIROVANO, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in assenza del rappresentante del Governo, impossibilitato a prendere parte ai lavori a causa di un improvviso impedimento di carattere istituzionale. Nel precisare che la presenza del Governo durante i lavori della Commissione è obbligatoria soltanto sulla base di una esplicita richiesta, che in questo caso non è stata formulata, nel corso del dibattito sul decreto-legge in titolo è emersa la necessità di sottoporre alla valutazione del Governo talune questioni connesse all'esame del provvedimento e la Commissione ha pertanto convenuto sull'opportunità di rinviare il proprio lavoro al termine delle votazioni nella seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ringrazia il sottosegretario Cossiga per la disponibilità a prendere parte, pur nel breve preavviso, ai lavori della Commissione in ragione della rilevanza del provvedimento in esame. Nel ritenere comunque che il maggiore degli impegni istituzionali del Governo sia connesso alla partecipazione ai lavori del Parlamento, sottolinea l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge e quindi il perdurare di una prassi legislativa da parte del Governo che non favorisce la trasparenza dell'ordinamento giuridico né facilita l'esame di merito da parte delle Commissioni parlamentari. In generale, ritiene che i decreti-legge per la proroga dei termini si limitano a rinviare al futuro la soluzione dei problemi.

Passando a considerazioni di merito, ritiene prioritario porre la questione dei volontari in ferma breve in transito verso i ruoli della Polizia, in considerazione della necessità di affrontare la carenza di organico delle forze dell'ordine, stimata in 10 mila unità, a fronte di una emergenza sicurezza, di cui il Governo si pone quale migliore interprete rispetto ad un'opinione pubblica assai sensibile al tema. Nella piena condivisione da parte dei gruppi di opposizione su tale emergenza, a suo avviso, la soluzione potrebbe essere ben rappresentata dai volontari in ferma breve che hanno già maturato un'esperienza professionale triennale presso le Forze armate e dunque una qualificazione professionale. Nel richiamare la corposa normativa che in questi anni si è susseguita sul tema della sicurezza, ritiene che si potrebbe cogliere l'occasione per procedere alla assegnazione di 1.400 volontari già dichiarati idonei. Si tratterebbe peraltro di un intervento conforme ai principi base dell'azione amministrativa e ad obiettivi di risparmio.

Un'ulteriore questione riguarda la norma di cui all'articolo 13, comma 1, e al riguardo esprime l'auspicio che si possa pervenire ad una nuova definizione del nesso di causalità con conseguente inversione dell'onere della prova.

Infine, pone in risalto il rilevante ruolo sociale svolto dalle associazioni combattentistiche con particolare riferimento al rapporto con i giovani e in considerazione della natura professionale della carriera militare.

Augusto DI STANISLAO (IdV), anche alla luce delle esperienze maturate presso le amministrazioni regionali, osserva che provvedimenti come quello in titolo rappresentano occasioni mancate per dare soluzioni di alto profilo ad annose questioni problematiche.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel ribadire quanto già richiamato dalla presidenza circa i criteri che regolano la presenza del Governo ai lavori delle Commissioni parlamentari ed avendo comun-

que dato la propria disponibilità a prendere alla seduta odierna, sottolinea che la norma per il finanziamento delle associazioni combattentistiche si è resa necessaria al fine di rendere effettivamente disponibili somme già destinate a tali associazioni.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui dà lettura.

Roberto SPECIALE (PdL) e Augusto DI STANISLAO (IdV) chiedono chiarimenti in ordine alla possibile destinazione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 7-*bis*, del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle associazioni d'arma.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA precisa che le associazioni d'arma non costituiscono oggetto di considerazione da parte della citata norma.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, presenta una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore; è di conseguenza preclusa la proposta alternativa di parere, formulata dall'onorevole Villecco Calipari.

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO 1

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. (C. 2014 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2014 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;

b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana

sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006 »;

ritenuta significativa, con riferimento allo Strumento di cui al punto *a)*, la nuova formulazione dell'articolo IX che preclude l'extradizione verso gli Stati Uniti per fattispecie che comportino l'irrogazione della pena capitale;

preso atto altresì della nuova formulazione dell'articolo 18-*ter* dello Strumento di cui al menzionato punto *b)*, che prevede nell'ambito del rafforzamento dell'attività di mutua assistenza l'introduzione di moderne tecnologie nell'indagine penale e la possibilità di ampliare la cooperazione anche ad altre autorità amministrative nazionali che svolgano indagini nell'ambito dei poteri loro attribuiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 207/2008 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (C. 2198 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti,

rilevato che:

l'articolo 13 del sopra menzionato decreto-legge proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione del regolamento, di cui all'articolo 2, comma 70 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e in corso di emanazione, che disciplina i termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e indennizzi per i danni subiti da coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse, tra l'altro, all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito; la norma mantiene a tal fine l'iscrizione nel bilancio del 2009 delle somme non impegnate in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della legge finanziaria per il 2008;

l'articolo 14, commi da 1 a 7, reca disposizioni urgenti per la proroga di termini in materia di regime transitorio delle promozioni annuali degli ufficiali di ogni Forza armata; in materia di transito di ufficiali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri; per la chiusura di unità produttive gestite dall'Agenzia Industrie Difesa e dei contratti di lavoro da questa stipulati, nonché un differimento del divieto, di cui alla legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria per il 2008), per le

pubbliche amministrazioni di erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze;

l'articolo 14, comma 7-bis, autorizza un contributo di 1,5 milioni di euro all'anno per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa;

nella piena condivisione di quanto stabilito al successivo comma 8 dell'articolo 14 – che proroga di due anni il periodo transitorio per il personale militare da collocare in ausiliaria – e sottolineato che in sede di esercizio della delega legislativa, di cui alla legge n. 247 del 2007, sia valorizzato l'istituto dell'ausiliaria, in considerazione della specificità e dell'alto valore della professionalità militare;

l'articolo 15, in materia di proroga di termini in materia di accantonamenti, dispone il mantenimento nel bilancio per il 2009 in conto residui degli stanziamenti correlati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo dei vigili del fuoco e dei corpi di polizia, ai sensi della legge finanziaria per il 2007 e già conservati nel conto residui dell'anno 2008;

l'articolo 35, comma 16, novella l'articolo 4-septies, comma 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per prevedere che il militare rientrante nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dal rien-

tro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. Al riguardo, sarebbe auspicabile che si pervenisse al più presto, in analogia con quanto previsto dalla disposizione in esame, alla definizione di una disciplina uniforme concernente la ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo al momento del loro rientro presso le Amministrazioni di appartenenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 14, comma 8, del decreto-legge in esame, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire le modalità applicative della norma e la sua compatibilità con il principio d'invarianza, di cui al comma 3;

valutino altresì le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 35, comma 16, l'opportunità di definire gli aspetti di copertura finanziaria della norma.

ALLEGATO 3

DL 207/2008 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (C. 2198 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE,
PRESENTATA DAL DEPUTATO VILLECCO CALIPARI**

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti,

rilevato che in esso non vengono previste norme che, pur prorogando i termini degli adempimenti necessari, non consentono:

il transito nei ruoli di Polizia di Stato di volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre

1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato, di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle G.U. n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47, del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003;

il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie connesse con l'eventuale esposizione a radiazioni da uranio impoverito o da nanoparticelle di materiali pesanti;

finanziamenti adeguati alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa;

esprime

PARERE CONTRARIO.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Bruxelles dell'11 e 12 febbraio 2009	130
ALLEGATO	133

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla missione a Bruxelles dell'11 e 12 febbraio 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda di aver partecipato, unitamente al presidente della VI Commissione finanze, nelle giornate dell'11 e del 12 febbraio scorsi, all'incontro interparlamentare «Economia europea i prossimi scenari» organizzato dalla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutti i Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea. Nel mettere a disposizione la relazione che ha predisposto sull'incontro (*vedi allegato*), segnala che dall'incontro sono emersi molti elementi di interesse per la Commissione. In particolare, ricorda la proposta avanzata dal componente italiano del direttivo della Banca centrale europea, Lorenzo Bini Smaghi, di attribuire alla BCE compiti di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e le

istituzioni finanziarie che operano a livello europeo, con la procedura già prevista dall'articolo 105, paragrafo 6, del Trattato, che consente l'attribuzione alla BCE di compiti in tale materia con una deliberazione unanime del Consiglio su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo. Segnala poi che di estremo interesse è risultato l'intervento del presidente della Banca europea per gli investimenti Philippe Maystadt, che ha ricordato le iniziative avviate dalla banca, su mandato del Consiglio europeo nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica, per il sostegno del credito alle piccole e medie imprese. In particolare, segnala che il presidente Maystadt ha ricordato come estremamente positiva l'esperienza dell'attività della BEI in Italia dove la Banca ha stretto rapporti non solo con i grandi istituti nazionali ma anche con le banche territoriali, come le banche di credito cooperativo e le banche popolari, consentendo in tal modo l'apertura di canali di credito che effettivamente vanno a giovamento delle piccole e medie imprese. In proposito rileva che questo come gli altri elementi emersi nel corso dell'incontro meritano un'attenta valutazione anche in preparazione dell'audizione informale del vicepresidente della

BEI Dario Scannapieco che le Commissioni riunite V e XIV svolgeranno nella giornata di giovedì 19 febbraio prossimo.

Gaspere GIUDICE (PdL) ricorda di avere avuto il piacere, in coincidenza con l'incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, a cui ha partecipato il presidente Giorgetti, di partecipare ad un analogo incontro con i rappresentanti dei parlamenti nazionali organizzato dalla Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo e dedicato al futuro delle politiche di fusione dopo il 2013. Segnala che, come è noto, nell'ambito dell'accordo interistituzionale per le prospettive finanziarie 2007-2013, raggiunto nel maggio 2006, le istituzioni comunitarie hanno convenuto sulla necessità di avviare una immediata riflessione sulla riforma delle politiche di coesione, resa indispensabile, all'interno del più ampio processo di riforma del bilancio comunitario, dal processo di allargamento dell'Unione. Tale riflessione si intreccia ora inevitabilmente con la discussione in atto nella Comunità sul modo con cui fronteggiare la drammatica crisi economica che stiamo vivendo. In tal senso rileva che l'incontro è risultato complementare a quello a cui ha partecipato il presidente Giorgetti. Risulta infatti evidente, in primo luogo, che la prospettiva di ripresa economica del Continente è strettamente legato al potenziamento e allo sviluppo delle regioni attualmente sottoutilizzate. In secondo luogo, ritiene che non si debba sottovalutare che la politica di sviluppo regionale ha rappresentato storicamente una delle esperienze di maggior successo, insieme alla realizzazione del mercato unico, del processo di integrazione europea ed il mantenimento di una politica efficace, da gestire con il metodo comunitario, in questo settore può rappresentare indubbiamente uno degli elementi per rilanciare il ruolo e il prestigio dell'Unione europea.

Ricorda quindi che, nel suo intervento all'incontro, ha concentrato l'attenzione su alcuni punti imprescindibili della ri-

forma delle politiche di coesione. In primo luogo la politica di coesione deve rimanere una politica di sostegno all'occupazione e allo sviluppo delle aree in ritardo. In tal senso deve essere mantenuta la caratterizzazione delle politiche di coesione come politiche regionali, cioè destinate al sostegno di specifici contesti territoriali, e deve essere evitata la «lisbonizzazione», vale a dire l'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione per i più generali obiettivi di crescita dell'economia europea delineati dalla strategia di Lisbona. Del pari deve essere evitata una rinazionalizzazione delle politiche di coesione in quanto il contributo del bilancio comunitario deve rimanere consistente e sicuramente non inferiore a quello delineato dal quadro finanziario attuale, andando a integrare le risorse nazionali. Ciò su cui invece si dovrebbe concentrare lo sforzo di riforma è la semplificazione delle procedure per l'utilizzo delle risorse destinate alla politica di coesione. In proposito ricorda la proposta già emersa nel dibattito in corso in sede comunitaria di superare la distinzione tra fondo sociale europeo, fondo europeo di sviluppo regionale e fondo di coesione, che oramai, fatte salve alcune superabili differenziazioni nelle finalità degli interventi a valere sui diversi fondi, è principalmente il portato di una stratificazione storica essendo il primo stato istituito dal Trattato di Roma, il secondo dall'Atto unico europeo ed il terzo dal Trattato di Maastricht. Ritiene infine che sia necessario individuare le modalità idonee a far sì che le politiche di coesione si possano concentrare su grandi progetti prioritari in grado di costituire un significativo volano per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Riservandosi quindi di sottoporre alla Commissione una più ampia documentazione sul dibattito svoltosi nel corso dell'incontro, che potrà peraltro risultare propedeutica all'avvio delle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate, rileva che su alcune specifiche priorità, come la necessità di evitare

una «lisbonizzazione» e una rinazionalizzazione delle politiche di coesione e quella di mantenere il carattere regionale di tali politiche, è stata riscontrata la condivisione di molti intervenuti nel dibattito ed in particolare dei rappresentanti dei parlamenti dei paesi più direttamente interessati dalle politiche di coesione come Spagna, Portogallo e Grecia. Conclusivamente sottolinea quindi, in coerenza anche con le valutazioni contenute nella relazione presentata dal Presidente Giorgetti, l'opportunità che alla riflessione in atto all'interno delle istituzioni comunitarie e da parte dei governi degli Stati membri sulla riforma delle politiche di coesione si accompagni un confronto costante fra i componenti dei parlamenti nazionali e specialmente tra quelli che rappresentano i contesti territoriali più interessati alla politiche di coesione, in quanto è attraverso lo scambio di esperienze che si può addivenire ad una migliore elaborazione delle proposte di riforma.

Pier Paolo BARETTA (PD) ringrazia il Presidente e il collega Giudice per le interessanti considerazioni svolte. Lamenta tuttavia che, per le scelte operate dalle presidenze delle Commissioni bilancio e finanze, ai gruppi dell'opposizione non sia stata resa possibile la partecipazione agli importanti incontri organizzati dal Parlamento europeo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, per quanto concerne l'incontro a cui ha partecipato insieme al presidente Conte, l'invito era stato rivolto ai presidenti delle Commissioni bilancio e finanze, mentre, per quel che riguarda l'incontro a cui ha partecipato l'onorevole Giudice, la Commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato ha indicato come suo rappresentante un esponente dell'opposizione, il senatore Lusi e, pertanto, è stata in tal modo garantita la rappresentanza di maggioranza e di opposizione.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE
A BRUXELLES DELL'11 E 12 FEBBRAIO 2009**

La partecipazione delle presidenze delle Commissioni bilancio e finanze della Camera, nonché di quelle delle Commissioni omologhe del Senato, alla quinta riunione interparlamentare sulle prospettive dell'economia europea, organizzata dalla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo dell'11 e 12 febbraio scorsi, ha consentito un proficuo confronto su tematiche dell'attualità politica ed economica.

Dall'incontro sono infatti emersi con evidenza i diversi approcci e le diverse valutazioni dei Parlamenti nazionali e delle Istituzioni dell'UE alla crisi economica a pochi giorni dal Consiglio europeo straordinario sulla crisi economica previsto per il 1° marzo.

Preliminarmente si può rilevare che il quadro emerso dalla riunione ha indubbiamente fatto emergere una tensione tra le priorità e gli strumenti per affrontare la crisi individuate dalle autorità comunitarie e le esigenze percepite dai parlamentari nazionali. Si tratta di un'ulteriore riprova di una situazione foriera di gravi rischi, in prospettiva, per il processo di integrazione europea nel suo complesso.

Di particolare interesse per le prospettive future di azione della Comunità sono poi risultati, come si vedrà meglio più avanti, gli interventi del presidente della BEI e del rappresentante della BCE.

In tal senso, la missione è risultata propedeutica all'audizione del vicepresidente della BEI che le Commissioni riunite V e XIV svolgeranno nella giornata del 19 febbraio.

Gli elementi emersi potranno inoltre essere valutati nell'ambito dell'esame che la Commissione bilancio svolgerà sull'aggiornamento del programma di stabilità

dell'Italia per l'anno 2009, per la prima volta trasmesso dal Governo alle Camere.

La prima sessione dell'incontro, dedicata essenzialmente alle risposte dell'UE e degli Stati membri alla crisi economica, è stata aperta dal commissario Almunia, che ha evidenziato come la profonda recessione che oramai sta colpendo le aree maggiormente industrializzate come l'Europa, gli USA, il Giappone non sia controbilanciata, al contrario invece di quanto sperato fino a pochi mesi fa, dal mantenimento di alti tassi di crescita nelle economie emergenti, come Cina, India e Russia.

In tale contesto, il Commissario ha evidenziato per i prossimi mesi due diversi profili di criticità. In primo luogo sono state richiamate le persistenti difficoltà del sistema finanziario e bancario, che continuano drammaticamente a limitare la circolazione dei flussi finanziari e l'erogazione del credito alle imprese. Il permanere di tale situazione di crisi rischia di rendere vana l'immissione di liquidità nel sistema economico attuata negli ultimi mesi dalla Banca centrale europea.

In secondo luogo, è stato evidenziato che ciò che si sta verificando è un gigantesco trasferimento di indebitamento dal settore privato al settore pubblico, che potrebbe in prospettiva destabilizzare le finanze pubbliche di molti paesi.

Rispetto a questa situazione il Commissario europeo, così come la presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo Pervenche Berès, hanno ricordato le iniziative assunte dalle autorità comunitarie. In particolare è stato ricordato il piano europeo di ripresa economica, che, elaborato dalla Commissione e approvato dal

Consiglio europeo dello scorso dicembre, prevede un intervento di stimolo all'economia europea pari all'1,5 per cento del PIL, di cui l'1,3 per cento a carico degli Stati membri, con un'azione che, però, ha sottolineato il Commissario, deve essere coordinata, e lo 0,2 per cento a carico del bilancio comunitario.

Molto spazio è stato poi dedicato alle azioni intraprese per una migliore regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari. In proposito è stata ricordata l'attività del Comitato presieduto da Jacques de Larosière per giungere ad una revisione delle procedure di vigilanza delle istituzioni finanziarie internazionali, che dovrebbe presentare le sue conclusioni entro la fine di febbraio 2009, nonché i progetti di direttive sui requisiti delle agenzie di *rating*, onde evitare i conflitti di interesse evidenziati in passato, e sui requisiti minimi di capitale degli istituti bancari.

Il Commissario Almunia, così come il suo collega Kovács, hanno poi ricordato lo sforzo compiuto per giungere, nell'ambito delle iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese avviate con il cosiddetto *Small Business Act*, ad un accordo in materia di revisione della disciplina sulle aliquote agevolate IVA, segnalando però le difficoltà legate all'esigenza di pervenire sul punto ad un voto unanime del Consiglio dei ministri della Comunità.

Analogamente, il Commissario per gli affari economici e monetari ha giudicato non realistica, nel medio periodo, la possibilità di giungere all'emissione diretta da parte della Comunità di titoli di debito pubblico per finanziare le infrastrutture e l'economia (cosiddetto *eurobond*), sottolineando tuttavia che l'ultimo consiglio ECOFIN ha preso in considerazione l'opportunità di porre in essere un coordinamento nelle emissioni dei titoli nazionali del debito pubblico.

Conclusivamente, il Commissario Almunia ha espresso un forte appello al mantenimento della solidarietà tra i paesi dell'Unione europea, evitando la spirale protezionista, e all'elaborazione di una risposta coordinata in modo che l'Europa

possa parlare con una sola voce nei prossimi incontri internazionali, a partire dal vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 convocato a Londra per i primi di aprile.

Sull'esigenza di evitare una spirale protezionista ha insistito anche, nel suo intervento, il Commissario per la concorrenza Kroes che ha assicurato, rispetto alle critiche rivolte da molti intervenuti, che gli aiuti concessi dai diversi Stati membri al settore bancario ed ora anche a significativi comparti produttivi, come quello dell'auto, verranno ricondotti ad un quadro unitario e coerente con i principi comunitari di tutela della concorrenza.

Insieme, il Commissario Almunia ha ricordato l'esigenza, anche per la tutela della moneta unica, del rispetto da parte degli Stati membri del patto di stabilità e crescita, che, alla luce della riforma del 2005, contiene comunque i margini di flessibilità necessari per porre in essere le necessarie misure contro la crisi. Un deterioramento delle finanze pubbliche dei diversi paesi non potrebbe infatti che far aumentare la tendenza già in atto all'incremento dei differenziali tra i rendimenti dei titoli del debito pubblico tra i paesi più deboli dell'Unione e quelli più forti. Il Commissario ha comunque ribadito che non risulta assolutamente ipotizzabile allo stato l'uscita di alcuni Stati dall'Unione economica e monetaria.

Rispetto a questa impostazione, sono emerse, come già si è accennato, le valutazioni critiche dei rappresentanti di molti paesi, che hanno evidenziato i rischi di un intervento comunitario troppo sbilanciato a favore delle banche e degli istituti finanziari e non altrettanto attento ai problemi dell'economia reale.

Sono stati in particolare i rappresentanti degli Stati membri più pesantemente colpiti dalla crisi come Grecia, Portogallo, Spagna a denunciare un'eccessiva preoccupazione per la situazione dei mercati finanziari, rispetto a quella dell'economia reale; anche il rappresentante del *Bundestag* tedesco si è soffermato su tale problema, con una specifica attenzione però, ai rischi a cui le politiche di salvataggio

delle banche e degli istituti finanziari potrebbero comportare per le finanze pubbliche degli Stati europei.

Per contro il rappresentante della Spagna ha sottolineato, rispetto ai richiami al mantenimento di una severa disciplina di finanza pubblica, l'inevitabilità, nella presente situazione di crisi, dello sfioramento rispetto agli obiettivi di deficit previsti.

Diverse delegazioni, tra cui quella del Senato Italiano hanno poi sottolineato la modesta entità del contributo finanziario dell'UE al piano di ripresa, che consta non di risorse aggiuntive ma soltanto di anticipazioni al 2009-2010 di stanziamenti già previsti per gli anni successivi dalle prospettive finanziarie.

È stato pertanto osservato che l'Europa si trova quindi di fronte ad un ulteriore paradosso: da un lato, è chiamata a fronteggiare nuovi problemi ed emergenze che richiedono, in ragione delle loro dimensioni e rilevanza globali, un intervento a livello europeo; dall'altro, non dispone delle risorse finanziarie che sarebbero necessarie, almeno per la parte che può attribuirsi alla competenza sovranazionale, ad adottare misure adeguate all'assolvimento di questi compiti.

Un quadro preoccupante è emerso anche dalle considerazioni dei rappresentanti dei paesi membri dell'Unione europea non appartenenti all'area Euro, come il rappresentante della Lituania, che hanno evidenziato il rischio di una politica comunitaria eccessivamente volta alla tutela della moneta unica, ricordando come due paesi esterni all'area Euro, come l'Ungheria e la Lettonia, siano stati costretti a ricorrere ai prestiti del Fondo monetario internazionale.

Non si può evitare di rilevare come le dichiarazioni dei componenti della Commissione intervenuti, apparsi in più occasioni, per così dire, su una posizione « difensiva » rispetto alle critiche rivolte dai rappresentanti dei Parlamenti nazionali alle decisioni assunte in sede comunitaria, abbiano evidenziato le difficoltà dell'Unione nella predisposizione di una risposta efficace alla crisi economica. In questo quadro elementi di maggiore dina-

mismo nella reazione alla crisi sono emersi dall'intervento del presidente della BEI, Philippe Maystadt.

Il presidente Maystadt ha infatti ricordato che, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica, il Consiglio europeo ha espressamente incaricato la Banca di un'azione specifica di sostegno alle piccole e medie imprese. In particolare, è stata richiesta un'azione di sostegno al credito delle piccole e medie imprese per un importo di 15 miliardi di euro nel biennio 2009-2010. A tale proposito la Banca sta agendo con due modalità: la prima è quella dell'erogazione di prestiti agli istituti bancari vincolati ad un'azione di sostegno di questi ultimi alle piccole e medie imprese. In questo modo, infatti, si verifica una condivisione del rischio di credito tra BEI e istituti bancari nazionali, che rende più agevole il rispetto dei criteri « Basilea 2 ».

La seconda modalità è data dall'apporto di risorse, attraverso il fondo europeo degli investimenti gestito dalla BEI, a fondi di investimenti nazionali per interventi di apporto del capitale alle banche e di sostegno al microcredito.

Il presidente Maystadt ha poi richiamato, come altro specifico campo di azione della Banca, il sostegno ai grandi progetti infrastrutturali europei, specie nel campo energetico, quali il gasdotto Nabucco.

L'azione della Banca europea per gli investimenti ha suscitato vivo interesse tra i partecipanti all'incontro. In particolare, è stato sollecitato un più diretto impegno della Banca nel sostegno alle piccole e medie imprese e al microcredito, evitando l'intermediazione dei sistemi bancari nazionali. A questo proposito, il presidente Maystadt, pur non escludendo la creazione di un fondo europeo specificamente dedicato al microcredito, ha ricordato come estremamente positiva l'esperienza dell'attività della BEI in Italia dove la Banca ha stretto rapporti non solo con i grandi istituti nazionali ma anche con le banche territoriali, come le banche di credito cooperativo e le banche popolari, con-

sentendo in tal modo l'apertura di canali di credito che effettivamente vanno a giovamento delle piccole e medie imprese.

Analogamente, sul fronte della situazione dei mercati finanziari e bancari, una prospettiva di più ampio respiro, rispetto alle soluzioni limitate prospettate da alcune iniziative della Commissione, è stata quella del rappresentante della BCE Lorenzo Bini Smaghi. Il rappresentante della BCE ha infatti esplicitamente richiesto l'attribuzione alla Banca centrale di poteri di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e le altre istituzioni finanziarie che operano a livello comunitario. Una simile riforma, ha infatti rilevato, presenta il vantaggio di non richiedere, a differenza dell'istituzione *ex-novo* di una nuova istituzione di vigilanza, una modifica del Trattato che istituisce la Comunità europea in quanto già il Trattato vigente consente, all'articolo 105, paragrafo 6, l'attribuzione alla BCE di compiti in tale materia con una deliberazione unanime del Consiglio su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo; la stessa si rivelerebbe inoltre probabilmente più efficace di quanto potrebbero essere le modifiche fin qui ipotizzate ai meccanismi di vigilanza previsti dalla cosiddetta procedura Lamfalussy.

La proposta è stata sostanzialmente condivisa dagli intervenuti nel dibattito. Il componente della Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo intervenuta, l'onorevole Ferreira, che è stata peraltro anche relatrice in seno alla Commissione sul Piano europeo di ripresa economica, ha peraltro evidenziato la necessità che una simile riforma si collochi all'interno di un equilibrato sistema di *checks and balances* nei confronti in primo luogo del Parlamento europeo per assicurare il necessario controllo e la necessaria trasparenza in una materia tanto delicata.

Sia l'azione della Banca europea per gli investimenti descritta dal presidente Maystadt sia la proposta avanzata dal rappresentante della BCE Bini Smaghi sono quindi emerse, nel corso dell'incontro, come utili ad uscire dalla situazione critica

in cui sta muovendosi l'Unione europea e che è stata evidenziata anche dalla delegazione delle Commissioni bilancio e finanze della Camera e del Senato.

Infatti, da un lato, l'Unione europea pare aver rinunciato in questa fase ad un significativo sforzo diretto a sostegno dell'economia europea, privilegiando la strada del coordinamento degli interventi a livello nazionale. Lo dimostrano l'impostazione del piano europeo di ripresa economica ed anche la rinuncia alla possibilità di emissione degli *eurobond* a vantaggio di un possibile coordinamento tra le emissioni dei titoli di Stato.

Dall'altro lato, il coordinamento presenta evidenti difficoltà ed espone l'Unione a potenziali spinte centrifughe, come dimostrano le difficoltà nell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza e nell'intesa su una riforma della disciplina IVA.

Inoltre lo sforzo di sostegno ai sistemi bancari e finanziari e all'economia reale rischia di porre sotto stress le finanze pubbliche nazionali, comunque ancora sottoposte, ai vincoli del patto europeo di stabilità e crescita, sia pure reso più flessibile dalla riforma del 2005. Né si deve dimenticare l'altro vincolo dato dai mercati finanziari internazionali e dalla necessità di collocare su tali mercati i titoli del debito pubblico nazionale.

Per questo la delegazione italiana ha evidenziato la necessità di un più coraggioso e più diretto impegno da parte dell'Unione europea, in particolare nella politica per le infrastrutture e per gli ammortizzatori sociali.

Sembra di poter affermare che in particolare l'azione della BEI, complementare, per il suo orientamento verso l'economia reale, alla proposta del rappresentante della BCE di una migliore regolazione europea della vigilanza finanziaria, vada in questa direzione.

Tale azione da sola non può però ritenersi sufficiente, in quanto deve essere individuato un adeguato contesto istituzionale in cui la stessa possa essere collocata. E questa è la sfida non solo per la Commissione, i governi dell'Unione euro-

pea e le altre istituzioni comunitarie come l'Eurogruppo e l'Ecofin ma anche, come rilevato anche dalla delegazione italiana, per i parlamenti nazionali. Risulta infatti indispensabile che le assemblee legislative, le quali detengono ancora significativi poteri in materia di bilancio e rimangono la

massima espressione dell'esercizio della sovranità democratica, vengano associate alla *governance* economica dell'Unione europea in questa fase delicata, sempre che l'Unione, come necessario, trovi il coraggio di dotarsi di una *governance* all'altezza della gravità della situazione.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	179
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	180
Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. C. 2014 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	168
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani ed abbinata (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) .	174

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio sul disegno di legge C. 2045, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 2008, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, già approvato dal Senato.

Il provvedimento, che consisteva, nel testo originario, di 45 articoli, si è arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di numerosi altre disposizioni, di contenuto ampio ed eterogeneo.

L'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 la fornitura dei servizi medesimi previsti dall'apposita con-

venzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI per la radiotelevisione di San Marino, nelle more dell'attuazione dell'accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino che non è stato ancora ratificato dai due Paesi contraenti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, commi 1 e 2, i quali prorogano ulteriormente, fino al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010, la disposizione della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), con la quale si assicura il perdurare dell'efficacia della normativa con cui le regioni sono intervenute in materia di IRAP e di tassa automobilistica.

Tale previsione è finalizzata ad evitare l'insorgere di un vuoto legislativo, garantendo la piena operatività dei provvedimenti legislativi regionali emanate in materia, in attesa dell'elaborazione della disciplina attuativa dell'articolo 119 della Costituzione, attualmente all'esame delle Commissioni riunite V e VI.

Il comma 2-*bis* sostituisce il comma 48 dell'articolo 2 della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009), prevedendo che le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali non si applicano nel caso in cui il mancato rispetto sia dovuto a nuovi interventi infrastrutturali autorizzati con decreto del ministro dell'economia. Tale disposizione si applica agli enti locali che abbiano rispettato il Patto di stabilità nel triennio 2005-2007 e che abbiano registrato, negli anni 2009-2011, impegni di spesa corrente di ammontare non superiore a quello medio registratosi nel triennio 2005-2007.

L'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l'accesso a detti servizi attraverso modalità diverse.

Il comma 1-*bis* prevede che le nomine negli enti nazionali vigilati dal Ministero delle Politiche agricole non possano essere confermate per più di due volte.

Il comma 1-*ter* proroga dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010 l'applicazione della previsione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007, secondo la quale è nullo ogni atto attinente all'adesione di comuni a più di una forma associativa.

Il comma 1-*quater* prevede il mantenimento in bilancio, ai fini dell'utilizzo nell'esercizio successivo, delle somme iscritte in conto residui per l'anno 2008 nel Fondo per i progetti strategici nel settore informatico relative al Ministero dell'Economia, non utilizzate al termine del predetto esercizio.

Il comma 1-*quinqües* provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente sui saldi di finanza pubblica, a valere sugli stanziamenti di cassa relativi al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, per un importo pari a 1,8 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011.

L'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro il quale sono emanati, ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), i regolamenti per riordinare, trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato.

L'articolo 5 differisce al 1° gennaio 2010 la ripresa del decorso temporale del termine di scadenza previsto per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, limitatamente alle graduatorie approvate successivamente al 1° gennaio 1999.

L'articolo 6 estende la possibilità, per le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni, di riservare i posti messi a concorso, nella misura del 20 per cento, al personale

precario di livello non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, anche alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009, e non più solo a quelle avviate entro il 31 dicembre 2008.

L'articolo 7, al fine di salvaguardare la continuità del servizio, proroga l'efficacia dei contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT per la costituzione della rete di rilevatori sul territorio nazionale, per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di costituzione della nuova società di rilevazione statistica. Inoltre viene soppressa la possibilità per le Regioni, gli enti locali e le loro associazioni, di partecipare nella società di rilevazione statistica che l'ISTAT è autorizzato a costituire.

L'articolo 7-bis stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno definiti criteri e parametri per la misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa, ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio al personale delle pubbliche amministrazioni. In tale contesto sono definiti i principi ai quali deve ispirarsi tale sistema di misurazione.

L'articolo 8 proroga per l'anno 2009 la possibilità, introdotta per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 767, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), e già prorogata per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 501, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), di utilizzare – nell'ambito delle risorse stanziare per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali – anche le somme necessarie per la costituzione e l'avvio dei medesimi fondi pensione.

Tale proroga determina un onere per il solo anno 2009 di circa 1,9 milioni di euro, coperto dalle risorse attualmente previste per la contribuzione alla previdenza complementare (pari a 104 milioni di euro per il 2009, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 – legge finanziaria 2009).

L'articolo 9, comma 1, in connessione con la situazione di crisi del sistema economico, proroga di trenta giorni il

termine ordinario per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nel 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Inoltre la disposizione stabilisce che i relativi importi sono versati, fino all'ammontare di 50.000 euro per ciascuna sanzione, direttamente sul conto di tesoreria della stessa Autorità, per essere destinate a spese di carattere non continuativo né obbligatorio. La restante parte della sanzione mantiene invece le destinazioni attualmente previste.

Al fine di assicurare adeguata flessibilità al modello di finanziamento si prevede, infine, che il predetto importo possa essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non avente natura regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.

Il comma 2 consente la proroga, con provvedimento dell'Autorità, dei comandi disposti presso la medesima in applicazione di specifiche disposizione di legge ed estende a tutti i relativi comandi la disciplina di imputazione della spesa già stabilita dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 215 del 2004.

L'articolo 10, comma 1, prevede il rinvio, non oltre il 31 dicembre 2010, delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), costituiti nelle circoscrizioni consolari dove risiedono più di tremila connazionali, e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), eletto a sua volta dai consiglieri dei predetti COMITES.

Conseguentemente, il comma 2 prevede il mantenimento in carica degli attuali componenti dei COMITES.

Il comma 2-bis prevede che i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2007 (e non più, come nell'attuale disciplina, dal 1° gennaio 1999 al 31 gennaio 2003) possono essere promossi al grado di consigliere di delegazione anche senza aver frequentato il corso di aggiornamento.

Il comma 2-ter corregge un riferimento interno contenuto nell'articolo 1, comma 1314, della legge n. 296 del 2006 in ma-

teria di utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di immobili pubblici ubicati all'estero.

Il comma 2-*quater* stabilisce che il Fondo speciale istituito presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari può anche finanziarie spese di funzionamento.

L'articolo 11 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale vige l'obbligo di licenza per l'apertura di esercizi pubblici nei quali siano resi disponibili al pubblico apparecchi per comunicazioni telematiche.

La previsione è finalizzata alla prevenzione dell'utilizzo dei mezzi telematici per finalità di terrorismo.

L'articolo 12, comma 1, consente la conservazione nel conto dei residui le disponibilità finanziarie esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 per l'istituzione di ulteriori uffici periferici dello Stato che, diversamente, andrebbero in economia, vanificando in parte gli effetti della proroga in materia prevista dall'articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 97 del 2008.

Il comma 2 proroga dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2011 il termine contenuto nell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 139 del 2000, n. 139 – che prevede, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione a viceprefetto, il possesso di specifici requisiti minimi da parte dei viceprefetti aggiunti già in servizio alla data di entrata in vigore del citato provvedimento – impedirebbe di procedere all'effettuazione dello scrutinio, per l'anno 2009, di quei funzionari che non hanno potuto espletare il prescritto servizio in uffici diversi da quelli di appartenenza, per mancanza di risorse economiche da destinare alle spese di missione. La disposizione in argomento prevede, infatti, che i viceprefetti aggiunti in servizio presso le prefetture effettuino un periodo applicativo presso gli uffici centrali non inferiore a sei mesi e, viceversa, che quelli in servizio presso il Ministero effettuino un tirocinio non inferiore ad un anno presso le prefetture.

Il comma 2-*bis* prevede che le somme iscritte in bilancio per l'erogazione dei benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, non impegnate al 31 dicembre 2008 sono mantenute nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

L'articolo 12-*bis* apporta talune modifiche alla legge n. 354 del 1975, in materia di ordinamento penitenziario, relative alla disciplina dei colloqui dei detenuti e degli internati, al fine di prevedere che i colloqui stessi e la corrispondenza possono intercorrere anche con il Garante dei diritti dei detenuti, che può altresì compiere visite presso gli istituti penitenziari.

L'articolo 13 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del regolamento per l'individuazione delle misure a sostegno del personale militare e di quello civile presente nelle zone adiacenti le basi militari nazionali, che abbia contratto infermità o patologie tumorali da ricondurre all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle pesanti derivanti dall'esplosione di materiale.

Conseguentemente, la disposizione prevede, al fine di garantire l'intera disponibilità finanziaria complessiva di 30 milioni di euro apprestata dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 (10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010), la conservazione in bilancio dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni, riferita all'anno 2008, per l'anno 2009.

L'articolo 14, ai commi 1 e 2, proroga fino al 2015 l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-*ter* e dall'articolo 61, commi 3, 4-*bis* e 5-*bis*, del decreto legislativo n. 490 del 1997 riguardanti le promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani, e gradi corrispondenti, delle Forze armate.

In particolare si proroga l'attuale disciplina, che consente, fino all'anno 2009 compreso, di promuovere al grado di maggiore un numero di capitani pari a quelli annualmente inseriti in aliquota e giudicati idonei all'avanzamento, in luogo del

numero fisso di 9 promozioni indicato dalle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997.

Il comma 2-*bis* prevede che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2015 il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'esercito è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, anche in deroga alla tabella degli avanzamenti relativa a tale ruolo allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997.

Il comma 3 chiarisce che i commi 1, 2 e 8 non comportano un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato in quanto la vigente disciplina sul controllo delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale della Difesa è basata sul principio dell'invarianza della spesa.

Il comma 4 consente il completamento del transito di un esiguo numero di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, prorogando fino all'anno 2009 il termine per la conclusione delle operazioni di transito.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 il termine entro cui gli otto stabilimenti produttivi militari, con complessivi circa 1.600 dipendenti, dislocati nei comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina), gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, dovranno raggiungere la capacità di operare secondo criteri di economica gestione per evitare la definitiva chiusura. Conseguentemente il comma 6 autorizza l'Agenzia stessa a prorogare fino al 2011 la validità dei contratti di lavoro in corso scadenti nel biennio 2008-2009.

Il comma 7 differisce, per le sole strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007, che subordina la corresponsione degli emolumenti rela-

tivi al lavoro straordinario alla previa attivazione di sistemi automatici di rilevazione delle presenze.

Il comma 7-*bis* proroga, per gli anni 2009, 2010 e 2011 il contributo annuale di 1,5 milioni di euro riconosciuto alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa.

Il comma 8 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2010, la disposizione che consente al personale militare di essere collocato in ausiliaria, a domanda, a condizione che abbia prestato almeno quaranta anni di servizio effettivo.

L'articolo 15, comma 1, consente il mantenimento in bilancio, per l'utilizzazione nell'esercizio successivo, delle quote ancora accantonate, al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) per il finanziamento di interventi delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una proroga già prevista, rivelatasi particolarmente importante ai fini della completa e corretta utilizzazione delle risorse destinate per legge al funzionamento delle amministrazioni, e, per la Difesa, soprattutto all'operatività delle Forze armate in una situazione di forte contrazione degli stanziamenti.

Il comma 2, riproponendo analoga disposizione relativa al 2008, autorizza la conservazione in bilancio per il 2009, quali residui, degli stanziamenti correlati all'incentivazione del personale della pubblica amministrazione non impegnati nel corso delle attività di gestione dell'esercizio 2008.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 16, comma 1, il quale proroga di ulteriori sei mesi, del 31 dicembre 2008 al 1° luglio 2009, l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti di attuazione delle norme confluite nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice che ha ridefinito la materia, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.

Tale proroga è motivata dall'esigenza di recuperare taluni ritardi nell'attuazione del codice, sia da parte del Ministero, sia da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), e si fonda sulla considerazione che alcuni regolamenti attuativi del predetto codice devono essere ancora emanati e non è ipotizzabile che possano entrare in vigore prima dell'attuale termine.

Il comma 1-*bis* proroga fino al 31 dicembre 2011 le attività svolte dal Ministero per lo sviluppo economico per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali. A tal fine il Ministero attua, per il triennio 2009-2011, anche attraverso specifici accordi di programma, le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, in base al quale con decreti ministeriali sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico concernenti le predette attività di ricerca.

L'articolo 17 proroga ulteriormente il termine di impegnabilità delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riassegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad iniziative a favore dei consumatori. Pertanto si dispone il mantenimento in bilancio di tali fondi per tutto l'esercizio 2009, così come già fatto per le somme riassegnate nel 2007.

L'articolo 18 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari.

La previsione è motivata dalle difficoltà di prevedere il completamento di procedure liquidatorie entro il termine di legge previsto, tenuto conto della particolare natura delle procedure concorsuali, della pendenza di contenziosi particolarmente complessi o della difficoltà di alienare il patrimonio.

L'articolo 19 proroga fino al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva risarcitoria contenute

nei commi da 445 a 449 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, al fine di consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

La proroga è anche finalizzata a consentire, nell'ipotesi di una anticipata approvazione della norma rispetto alla scadenza del 30 giugno 2009, agli uffici giudiziari di utilizzare il differimento alla predetta data come tempo necessario per l'organizzazione e la gestione del futuro contenzioso.

L'articolo 20, comma 1, dispone la proroga fino al 30 giugno 2009 del termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

Il comma 1-*bis* proroga da 30 a 42 mesi il termine, decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, oltre il quale le società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali cessano le prestazioni in favore di altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 21, comma 1, differisce al 31 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, prorogando quello attualmente vigente di poco più di un anno.

La proroga è motivata dall'esigenza di tenere conto delle difficoltà manifestate dalle associazioni rappresentative del settore della distribuzione del GPL per autotrazione, consentendo di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti e di evitare la chiusura di un numero consistente di impianti di distribuzione stradale.

Il comma 1-*bis* stabilisce che il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, adotti atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas volti ad introdurre un regime tariffario

semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5 mila utenze.

L'articolo 22, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2009 il mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitate all'uso dell'attrezzo denominato draga idraulica.

La proroga, oltre a garantire l'obiettivo di eco-sostenibilità del prelievo di risorse ittiche, è altresì necessaria agli accertamenti e alle procedure da avviare in funzione del limite di distanza dalla costa pari a 0,3 miglia nautiche che entrerà in vigore il 1° giugno 2011 proprio per la flotta da pesca operante con draga idraulica.

Il comma 2 dispone invece l'abrogazione di talune disposizioni del decreto-legge n. 171 del 2008, che secondo la relazione illustrativa presentano rilevanti profili di criticità per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.

In particolare viene soppresso lo stanziamento di 41 milioni di euro nel 2009 per il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati da imprese agroalimentari per attività promozionali in Stati esteri.

Inoltre sono abrogati l'articolo 4-*quater* del citato decreto-legge che prevede l'applicazione di un canone ricognitorio per le concessioni di aree del demanio marittimo per attività di pesca ed acquicoltura, nonché l'articolo 4-*septiesdecies* del medesimo decreto, recante una norma di interpretazione autentica in materia di contenzioso relativo al recupero di contributi previdenziali dovuti all'INPS.

Il comma 2-*bis* è volto a far salvo il diritto dello Stato a ripetere le somme corrisposte a seguito di interventi di garanzia concessi dallo Stato stesso in favore di cooperative agricole, nei confronti dei soci che abbiano contributi all'insolvenza della cooperativa stessa.

L'articolo 23, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il potere, del Commissario straordinario dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) di proseguire la gestione degli im-

pianti di accumulo e distribuzione dell'acqua, attraverso la proroga dei contratti in essere allo scopo.

La disposizione è volta ad evitare, attraverso il prosieguo concreto della gestione, il mancato introito di ingenti risorse finanziarie.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1-*bis*, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, volta a precisare che, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati, anche se iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, le unità immobiliari per le quali ricorrano i requisiti di ruralità stabiliti dall'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.

Ricorda a tale riguardo che l'esclusione del carattere di fabbricato comporta, per le predette unità immobiliari, l'applicazione del più favorevole regime ICI di determinazione della base imponibile sulla base del reddito domenicale, stabilita dall'articolo 5, comma 7, del richiamato decreto legislativo n. 504. La disposizione appare dunque finalizzata a chiarire l'applicabilità di tale regime di favore, risolvendo opportunamente un dubbio interpretativo insorto a seguito dell'interpretazione fornita da molti enti locali alla disciplina ICI, nel senso di considerare come fabbricati le unità immobiliari aventi carattere di ruralità.

Il comma 1-*ter* proroga dal 31 luglio 2008 al 31 luglio 2009 il termine entro il quale la Commissione istituita dall'articolo 2, comma 126, della legge n. 244 del 2007, presenta al Presidente del Consiglio proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli sardi verso gli istituti finanziari.

Il comma 1-*quater* riduce di 6 milioni di euro per il 2009 gli stanziamenti di parte corrente indicati dalla Tabella C della legge n. 203 del 2008.

L'articolo 24, comma 1, rinvia ulteriormente, dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore della norma del codice della strada la quale prevede che ai

titolari di patente B, per il primo anno dal rilascio della patente, non è consentita la guida di veicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50kw/t.

Il comma 1-*bis* apporta una serie di modifiche ed integrazioni al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005. Si tratta di norme volte ad introdurre sanzioni amministrative nei confronti di chi assuma o mantenga il comando o la condotta di una unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti. Le modifiche contenute nel comma stabiliscono inoltre che le Regioni disciplinino, con propri provvedimenti la vendita e somministrazione di bevande alcoliche in mare, nonché l'utilizzo di altoparlanti sui mezzi nautici.

L'articolo 25 differisce dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale dovranno essere stabiliti i nuovi canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.

La norma è volta a consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni nelle more della conclusione dell'iter di approvazione ed adozione del nuovo decreto.

L'articolo 26 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 la scadenza delle Convenzioni in vigore con la società Tirrenia relative ai servizi di cabotaggio marittimo nazionali, al fine di assicurare la continuità nei predetti servizi.

La disposizione stabilisce inoltre che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica si provveda alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti compiti e funzioni del Corpo delle Capitanerie di porto, nonché ad adeguare la struttura organizzativa, l'assetto ordinativo e gli organici del Corpo stesso.

L'articolo 27, comma 1, proroga dal 15 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro il quale dovrà essere conclusa l'indagine conoscitiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci sulla media e lunga percorrenza,

volta ad individuare il perimetro dei servizi di pubblica utilità ed a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza.

La previsione è connessa con l'esigenza di consentire la prosecuzione dei contratti di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, che dipende dalla preventiva determinazione delle risorse effettivamente disponibili a tal fine.

Il comma 1-*bis* stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia con il quale è ripartito il Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, istituito dall'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, è emanato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto. In tale contesto dovrà essere individuata, con decreto del Ministro dell'economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 185, la quota delle risorse da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale. Tali modifiche hanno soprattutto l'effetto di indicare che le risorse per l'acquisto del nuovo materiale rotabile dovranno essere individuate nell'ambito della dotazione generale del predetto Fondo, e non, come attualmente, nell'ambito delle risorse finalizzate alla stipula dei nuovi contratti di servizio tra lo Stato, le regioni e Trenitalia.

L'articolo 28 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione dei decreti ministeriali per la determinazione della variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, nonché per la stipula dei contratti di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e i gestori aeroportuali.

L'articolo 29, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di conclusione dei procedimenti relativi alle concessioni delle gestioni aeroportuali.

Il comma 1-*bis* prevede una riduzione di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 dei tassi di premio INAIL a carico delle imprese di autotrasporto che abbiano dipendenti. Per il solo 2009 tali tassi sono ulteriormente ridotti di un ammontare massimo di 80 milioni. Inoltre la disposizione differisce dal 16 febbraio al 16 aprile 2009 il termine per il versamento dei premi assicurativi nel settore dell'autotrasporto.

Il comma 1-*ter* modifica l'articolo 75 del codice della strada relativamente all'accertamento dei requisiti di idoneità per ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli, prevedendo l'emanazione di norme specifiche per l'installazione sui veicoli dei sistemi, componenti ed entità tecniche, esentandoli dalla necessità di ottenere il nulla osta della casa costruttrice.

Il comma 1-*quater* reca una serie di disposizioni relative alla disciplina di noleggio con conducente. In particolare si prevede che il servizio di noleggio si rivolga ad una utenza specifica che avanza apposita richiesta ad una determinata prestazione di trasporto presso la rimessa. Si specifica inoltre che lo stazionamento dei mezzi è consentito solo all'interno delle rimesse stesse o presso i pontili di attracco, e che la sede del vettore e la rimessa possono essere situate solo nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione allo svolgimento del servizio. Si consente altresì ai comuni di regolamentare l'accesso nel proprio territorio dei servizi di noleggio con conducente ai titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni previa comunicazione contenente l'autocertificazione circa la titolarità dei requisiti all'esercizio dell'attività, i dati relativi al singolo servizio, ovvero anche previo pagamento di un importo di accesso. Si stabiliscono inoltre precise prescrizioni in merito al divieto di posteggio su suolo pubblico nei comuni ove sussista un servizio di taxi, nonché in merito agli obblighi di compilazione e tenuta di un foglio di servizio da parte di ciascun conducente.

A questo riguardo rileva come tali disposizioni se forniscono un opportuno

inquadramento normativo della materia, rischiano tuttavia di introdurre vincoli eccessivi allo svolgimento di tale attività, che possono determinare conseguenze negative sulla concorrenzialità del settore, soprattutto nell'attuale fase di crisi economica.

I commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* modificano la disciplina relativa all'affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali, al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che dovrà essere non inferiore al 40 per cento.

In particolare, il comma 1-*quinquies* novella la lettera *c*) del comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992 eliminando l'equiparazione tra amministrazioni aggiudicatrici e concessionari disponendo l'obbligo, per i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di provvedere agli affidamenti a terzi di lavori (circoscrivendo quindi l'ambito di applicazione ai soli lavori attraverso l'eliminazione del riferimento ai di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria) nel rispetto di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

Il comma 1-*sexies* novella il comma 25 dell'articolo 253 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, confermando l'obbligo di affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori per le convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002 e disponendo che i concessionari agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi.

Il comma 1-*septies* proroga dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2004.

Il comma 1-*octies* differisce al 1° gennaio 2010 la scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 380 del 2001, entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il comma 1-*novies* stabilisce che le risorse, pari a 6.300.000 euro, relative all'esercizio finanziario 2008 concernenti l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle autostrade del mare, iscritte sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vengano mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 quale copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008 in ordine alla prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton.

Il comma 1-*decies* proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 l'esonero, nel limite del 45 per cento, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio, previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge n. 4 del 2006.

Il comma 1-*undecies* reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*decies*, valutato in 20 milioni di euro, ai quali si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 di talune autorizzazioni di spesa relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 1-*duodecies* proroga dal 17 agosto 2009 al 17 agosto 2010 il termine per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000.

Il comma 1-*terdecies* dispone che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire alla fine del periodo di ammortamento.

Il comma 1-*quaterdecies* prevede il mantenimento in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009, di taluni contributi pluriennali decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, relativi alla realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale.

Il comma 1-*quingiesdecies* reca alcune disposizioni in materia di arbitrati, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

La lettera *a*) differisce di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008.

La lettera *b*) integra il disposto del comma 12 dell'articolo 241 del Codice dei contratti pubblici), provvedendo a dimezzare i compensi minimi e massimi stabiliti, per gli arbitri, dalla tariffa allegata al DM lavori pubblici n. 398 del 2000, ed a vietare incrementi dei compensi massimi legati: alla particolare complessità delle questioni trattate; alle specifiche competenze utilizzate; all'effettivo lavoro svolto.

L'articolo 30 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di adozione del decreto relativo ai parametri e delimitazione delle aree concernenti la balneabilità delle acque.

L'articolo 31, comma 1, proroga ulteriormente, dal 1° gennaio 2009 al 1°

gennaio 2010, l'applicazione del disposto dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006, secondo il quale per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da Paesi terzi, deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.

Tale proroga consente di mantenere, comunque, nell'ambito dell'ordinamento italiano la previsione dell'obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l'iniziale previsione. Inoltre essa consente di attendere la disciplina che sarà emanata in materia dai competenti organi comunitari e di scongiurare il preannunciato rischio di apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea.

Il comma 1-*bis* modifica le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, il quale ha esteso il beneficio dell'indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.

Il comma chiarisce che i destinatari del suddetto beneficio sono i soggetti affetti da sindrome da talidomide determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.

Il comma 1-*ter* demanda ad un decreto del Ministero del lavoro la definizione delle modalità di corresponsione dei predetti indennizzi.

L'articolo 32, comma 1, proroga dal 1° gennaio 2009 al 16 maggio 2009 i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno.

Analogamente, il comma 2 proroga dal 1° gennaio 2009 al 16 maggio 2009 il termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro.

Il comma 2-*bis* modifica il termine previsto al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente il campo di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare il termine per l'individuazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle istituzioni menzionate nella norma ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, viene portato a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 81, in luogo del precedente termine di dodici mesi. Pertanto, il nuovo termine per l'adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010.

Il comma 2-*ter* modifica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, portando da dodici a ventiquattro mesi il termine per l'adozione dei decreti con i quali vengono adottate le disposizioni necessarie ai fini del coordinamento della normativa recata nel citato decreto legislativo n. 81 con una serie di altre discipline concernenti: le attività lavorative a bordo delle navi, quelle in ambito portuale; le attività lavorative al settore delle navi da pesca; l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto legislativo n. 81 con le norme in tema di trasporto ferroviario contenute alla legge n. 191 del 1974. Pertanto il nuovo termine per l'adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010.

L'articolo 33 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale possono continuare ad essere commercializzati i medicinali veterinari omeopatici conformi alla normativa previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 193 del 2006.

L'articolo 34 proroga fino al 31 dicembre 2009 la possibilità, per l'industria farmaceutica di sostituire la riduzione del

5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, con il versamento di un equivalente ammontare al Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 34-bis prevede che, per garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro abbia la facoltà di conferire, alla scadenza del contratto a tempo determinato del personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008, presso l'ex Ministero della salute, esclusivamente incarichi rinnovabili di durata massima quinquennale.

In particolare, si fa riferimento al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, assunto con contratto a tempo determinato, impegnato in una serie di strutture indicate dalla disposizione.

La disposizione prevede altresì che i suddetti incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili sono quelli individuati per il personale dirigenziale dell'ex Ministero della salute rientrante nei profili professionali sanitari (medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo), e che è consentita una deroga per l'impiego del personale volto a fronteggiare le emergenze sanitarie, nei limiti previsti dalla norma di copertura.

Viene inoltre stabilito che dal 1° gennaio 2009 la pianta organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è di 450 unità, che dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AIFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina vigente, e che nel triennio 2009-2011, l'AIFA ha facoltà, previo espletamento delle procedure vigenti, di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in organico, con un riserva di posti pari al massimo al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA con contratti a tempo determinato.

L'articolo 35, comma 1, consente, fino al 30 giugno 2009, a tutto il personale incaricato con contratti di collaborazione

coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca di continuare ad assicurare lo svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca e di supporto amministrativo-gestionale, anche per l'attuazione del progetto straordinario di innovazione tecnologica finalizzato all'erogazione dei servizi tecnici e per la sicurezza tecnologica di macchine ed impianti sul territorio nazionale.

Il comma 2 sopprime il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la facoltà, relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall'articolo 1, comma 643, della legge n. 296 del 2006. Pertanto, con la modifica introdotta dal decreto-legge viene meno il limite precedentemente posto alle assunzioni, per il quale il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non poteva eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

Il comma 4 prevede che il personale, ex dipendente dell'ente pubblico CONI, successivamente transitato alle dipendenze della società CONI Servizi S.p.A. per effetto del decreto-legge n. 138 del 2002, ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 5, 6 e 7, i quali dispongono l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), anche alle associazioni sportive.

A tale riguardo ricorda che il regime agevolato previsto dalla citata disposizione del TUIR consiste:

nella non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate

fuori dal territorio comunale (articolo 69, comma 2, secondo periodo, del TUIR);

nell'applicazione di una franchigia pari a 7.500 euro di reddito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 69, comma 2, primo periodo, del TUIR);

nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi compresi tra 7.500 e 20.658 euro; l'aliquota applicata, corrispondente al primo scaglione dei redditi ai fini IRPEF, pari al 23 per cento;

per quanto riguarda i redditi superiori a 20.658 euro, nell'applicazione di una ritenuta IRPEF in misura pari al medesimo 23 per cento, la quale opera, tuttavia, a titolo di acconto.

In particolare, il comma 5 estende l'ambito oggettivo di tale regime tributario, includendo nella definizione di « esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche » di cui alla citata lettera *m*), anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Il comma 6 estende l'ambito soggettivo del predetto regime, disponendo l'applicazione del secondo periodo della sopra richiamata lettera *m*), nonché dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche per le federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il comma 7 dispone la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, stimati pari a 2 milioni di euro per il 2009, 2,6 milioni per il 2010 e 2,4 milioni a decorrere dal 2011. Parte della copertura è a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), nonché del Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008.

Il comma 8 prevede che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferi-

mento da prendere in considerazione sia quello conseguito il 1° luglio di ciascun anno dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Tale riferimento ha poi valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Il comma 9 precisa che, in ogni caso, in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

Il comma 10 stabilisce che ai fini dei procedimenti di cui all'allegato A del provvedimento, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

Il comma 11 prevede l'obbligo, per i percettori di prestazioni collegate al reddito, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali entro il 30 giugno di ciascun anno.

Ai sensi del comma 12, in caso di omissione della presentazione della comunicazione entro il termine richiamato, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, si dispone la sospensione dell'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.

In base al comma 13 l'erogazione viene tuttavia ripristinata nel caso in cui la presentazione della comunicazione dei dati reddituali sia effettuata nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione. Il ripristino dell'erogazione della prestazione decorre dal mese successivo, con erogazione degli arretrati. Se la presentazione della comunicazione avviene oltre il citato termine, non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

Il comma 14 proroga dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale destinato a predisporre un progetto per

l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale.

Il comma 16 modifica la disciplina concernente i professori ordinari e ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, relativamente al diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare. In particolare si prevede che il militare rientrante nei ruoli di provenienza ha diritto, entro trenta giorni dal rientro, alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera prevede il conferimento delle promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che seguiva il militare nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza.

L'articolo 36, comma 1, proroga fino al 31 agosto 2009, per l'anno scolastico 2009/2010, il termine entro il quale devono essere completate tutte le operazioni riguardanti il personale docente di ruolo (assunzioni a tempo indeterminato, provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque tutti quelli di durata annuale).

La proroga ha lo scopo di assicurare che al 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico, a tutte le cattedre vacanti sia assegnato personale di ruolo o personale supplente nominato per tutto l'anno o fino al termine dell'attività didattica, al fine di evitare spostamenti di personale ad anno scolastico iniziato.

Il comma 1-bis conferma la validità dell'abilitazione all'insegnamento conseguita da docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento, indetti con decreto del Ministro dell'istruzione del 18 novembre 2005, n. 85, che abbiano maturato 360 giorni di servizio e che abbiano superato l'esame di Stato.

L'articolo 37, comma 1, proroga ulteriormente, all'anno scolastico 2010-2011, l'avvio delle prime classi dei percorsi liceali, nell'ambito della revisione dei percorsi formativi dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Conseguentemente il comma 2, per motivi di sistematicità normativa, abroga il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2006, con il quale il termine originario era stato prorogato all'anno scolastico 2008-2009, nonché il secondo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato all'anno scolastico 2009/2010.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* riguardano la valutazione del curriculum scolastico ai fini dell'accesso ad alcuni corsi universitari a numero programmato, e dispongono una proroga e alcune modifiche delle relative disposizioni.

In particolare, il comma 2-*bis* posticipa dall'anno accademico 2009-2010 all'anno accademico 2010-2011 – l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008, che hanno introdotto la valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato.

Il comma 2-*ter* riduce da 105 a 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione, aumenta da 80 a 90 i punti da assegnare sulla base del risultato del test di ingresso e riduce da 25 a 10 i punti da assegnare ai risultati conseguiti nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato. Ai fini dell'assegnazione di questi ultimi, elimina la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato dal panel di elementi da considerare. Inoltre si prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale sono definiti i punteggi da attribuire sulla base degli elementi di valutazione del percorso scolastico, può stabilire anche ulteriori modalità per l'attribuzione dei punteggi relativi al percorso scolastico.

Il comma 2-*quater* consente la proroga fino al 31 dicembre 2009 delle convenzioni poste in essere dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MIUR) con gli istituti bancari per la gestione degli interventi relativi al sostegno della ricerca industriale, previsti dal decreto legislativo n. 297 del 1999.

L'articolo 38 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, l'entrata in vigore del nuovo regime dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, anche al fine di evitare che a partire dal 1° gennaio 2009 la funzione di autorizzazione paesaggistica, che doveva essere subdelegata ai comuni, torni alle regioni (le quali tuttavia non dispongono al momento delle strutture per esercitare detto compito), determinando il rischio della paralisi delle medesime autorizzazioni.

L'articolo 39 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine di adozione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il quale deve essere determinato il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi in favore degli autori e dei produttori di fonogrammi, nonché dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa.

L'articolo 40, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2010 il mandato del Presidente della fondazione «La Quadriennale di Roma», nonché il mandato del Presidente della fondazione «La Triennale di Milano».

Il comma 2 consente al Ministro per i beni e le attività culturali di disporre, con proprio decreto, la proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche per un ulteriore periodo, che in ogni caso non può concludersi oltre la data del 31 dicembre 2010. Secondo la relazione illustrativa la proroga si rende necessaria per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria, diversa per ognuna delle fondazioni attualmente commissariate, che necessita, per la soluzione, di un ulteriore periodo di amministrazione straordinaria.

L'articolo 41, ai commi da 1 a 5, reca disposizioni in materia di assunzioni presso amministrazioni pubbliche.

I commi 1 e 2, dispongono, rispettivamente, la proroga al 31 dicembre 2009 ed al 30 giugno 2009 dei termini entro cui procedere alle assunzioni ed alle stabilizzazioni relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, previste dai commi 523, 643 e 526 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2009 il termine entro cui procedere alle assunzioni a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, e successive modificazioni, della richiamata legge n. 296 del 2006.

Il comma 4 differisce al 30 giugno 2009 il termine per l'effettuazione delle assunzioni del personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007.

Il comma 5 mantiene comunque ferma la sanzione di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 che fa divieto di procedere ad assunzioni alle Amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dello stesso articolo 74.

Il comma 6 proroga anche per gli anni successivi al 2008 il divieto, precedentemente vigente fino al 31 dicembre 2008, di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

Il comma 6-bis modifica la copertura finanziaria sul Fondo per le aree sottoutilizzate, relativa ad oneri per interventi in zone colpite da eventi sismici. In particolare si limita l'onere successivo al 2012 soltanto al 2015, anziché al 2019, aumentando al contempo l'onere stesso da 4 a 8 milioni per ciascuna delle annualità considerate (2012-2015).

Il comma 6-ter reca la modifica di alcune disposizioni in materia di controlli nell'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, al fine di

garantire il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni stabilite in base al reddito del nucleo familiare. In particolare viene ampliato il novero dei soggetti impegnati nella collaborazione, che comprende ora, oltre all'Agenzia delle entrate e all'INPS, anche il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Si precisa inoltre che entro il 15 marzo di ogni anno i predetti soggetti devono mettere a disposizione del SSN le informazioni utili a stabilire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione.

I commi 6-*quater* e 6-*quinquies* recano disposizioni volte a favorire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la Scuola 2007-2013 rientranti nell'obiettivo Convergenza.

Il comma 6-*quater*, in particolare, autorizza l'anticipazione delle quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, nel limite delle risorse disponibili, mentre il comma 6-*quinquies* detta disposizioni circa il reintegro delle somme anticipate dal citato Fondo per le politiche comunitarie.

Il comma 7 blocca, anche per il triennio 2009-2011, i trattamenti economici accessori, periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita, negli importi vigenti nell'anno 1992, quali le indennità di bilinguismo dei magistrati, i compensi delle commissioni esaminatrici di concorso, quelle per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di particolari funzioni, nonché, nelle misure erogate nell'anno 1996, le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.

Il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine fissato per l'effettuazione dei pagamenti da parte del Commissario liquidatore dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, relativamente alla definitiva estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti della predetta Azienda oggetto di transazioni.

Il comma 9 prevede un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2009, dei comandi in atto per il personale dell'ente

Poste italiane Spa in posizione di comando presso amministrazioni pubbliche o enti.

Il comma 10 differisce al 31 maggio 2009 il termine previsto dal medesimo articolo per l'adozione dei provvedimenti attuativi del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative delle pubbliche amministrazioni delineato dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il primo periodo del comma 11, che proroga per il 2011 l'applicazione della disposizione della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) che ha attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia maggiori introiti derivanti dalle ritenute sui redditi da pensione, nella misura di 30 milioni di euro.

Si ricorda al riguardo che una specifica norma di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, il decreto legislativo n. 137 del 2007, dispone che fra le entrate regionali di cui all'articolo 49 dello Statuto, punto 1), consistente nei sei decimi del gettito IRPEF, sono comprese, nella stessa misura, le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

In tale contesto la disposizione proroga il regime transitorio al 2011, e attribuisce per quell'anno la medesima quota fissa di 30 milioni di euro, al fine di consentire alla regione la programmazione triennale del bilancio di previsione 2009-2011.

Inoltre, il secondo periodo del comma 11 proroga per l'anno 2008 i fondi per consentire il prosieguo degli interventi a favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge n. 38 del 2001.

Il comma 12 stabilisce la prosecuzione fino al 30 giugno 2009 delle attività concernenti la gestione, da parte di Fintecna Spa, dei rapporti attivi e passivi, nonché del contenzioso, degli enti soppressi di cui alla legge n. 1404 del 1956, prevedendo in tale contesto il permanere in essere della convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – e la Fintecna Spa

per lo svolgimento di tali attività, che altrimenti sarebbe venuta meno il 31 dicembre 2008.

In connessione con la previsione del comma 12, il comma 16-*ter*, trasferisce, a decorrere dal 1° luglio 2009, alla società Fintecna S.p.A o a società da essa totalmente controllata, i rapporti giuridici, le cause pendenti e il patrimonio immobiliare di titolarità degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Alla data del trasferimento, i predetti enti sono dichiarati estinti. I patrimoni trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello di FINTECNA S.p.a.

Ai sensi del comma 16-*quater*, non è trasferita a FINTECNA S.p.A la definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso.

Il comma 16-*quinquies* demanda le modalità di fissazione del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento dei cespiti a FINTECNA ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 16-*sexies* prevede che la società FINTECNA proceda alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità già stabilite, dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge finanziaria 2007, per la liquidazione (da parte della stessa FINTECNA) del patrimonio di EFIM e delle società da questa controllate. Inoltre, è previsto che FINTECNA, in tale attività liquidatoria, può continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento.

Il comma 16-*septies* prevede che, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, l'eventuale maggiore importo – risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato allo Stato – sia ripartito tra il Ministero dell'economia e finanze, per il 70 per cento, e FINTECNA S.p.a per il restante 30 per cento.

Il comma 16-*octies*, allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, affida alla società Fintecna o a società da essa interamente controllata le funzioni di liquidatore di tali enti. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione di tali enti, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato.

Il comma 16-*novies* prevede che tutte le operazioni compiute in attuazione della predette disposizioni (commi da 16-*ter* a 16-*octies*) sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

Inoltre il comma 13 prevede che il personale della Fintecna SpA, già dipendente dell'IRI, comandato presso l'INPS da almeno cinque anni, rimanga nella predetta posizione di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento degli stessi presso l'INPS, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 14, che proroga fino ad un anno il termine entro il quale i soggetti che detengono azioni di una banca popolare eccedenti il limite dello 0,50 per cento del capitale sociale devono alienare tali partecipazioni, nel caso in cui il superamento del citato limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche o tra investitori.

Rammenta che tale divieto, sancito dall'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, comportava in precedenza l'obbligo di alienare le partecipazioni eccedenti entro un anno dalla contestazione da parte della banca partecipata della violazione del divieto stesso. Tale termine era già stato differito di un anno dal decreto-legge n. 248 del

2007, per i soggetti che detenessero le partecipazioni eccedenti al 31 dicembre 2007.

Il comma 15 assegna un contributo di euro 2.800.000 nell'anno finanziario 2009 per il funzionamento all'Ente italiano montagna (EIM); alla copertura di tale spesa si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 16 proroga al 30 giugno 2009, nei limiti di spesa e delle unità già autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2007, il termine ultimo per concludere il procedimento di stabilizzazione di personale di amministrazioni statali, agenzie ed enti pubblici non economici. Inoltre, al fine di garantire la piena operatività delle amministrazioni interessate, è prorogato al 30 giugno 2009 il termine entro il quale queste ultime possono continuare ad avvalersi del personale destinatario delle procedure di stabilizzazione nelle more della conclusione delle stesse, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 16-*bis*, il quale proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera *f*) dell'articolo 1, comma 5, lettera *f*), del testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Attiene altresì agli ambiti di competenza della Commissione Finanze il comma 16-*decies*, il quale sopprime, all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, l'ultimo periodo, eliminando la previsione secondo cui l'eventuale programma di intervento nell'ambito del quale il Ministero dell'economia e delle

finanze sottoscrive, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane quotate o da società capogruppo di gruppi bancari italiani quotate, deve concludersi entro dieci anni.

Il comma 16-*undecies* prevede la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni – stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese – che riguardino la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994.

La proroga delle suddette convenzioni può avvenire per motivi di pubblico interesse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2010 e con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.

Il comma 16-*duodecies* reca due novelle all'articolo 32 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo-canone) al fine di modificare la platea dei contratti di locazione non abitativa per i quali si applicano i criteri di aggiornamento del canone previsti dal medesimo articolo.

In particolare si prevede che il limite del 75 per cento dell'indice ISTAT per l'aggiornamento del canone, previsto dal secondo periodo dell'articolo 32, si applichi ai soli contratti aventi durata non superiore a 6 o 9 anni.

Il comma 16-*terdecies* autorizza una spesa di 55 milioni di euro dal 2009, al fine di consentire la conclusione, entro tre mesi, delle procedure inerenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle stesse attività, a condizione che siano nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 16-*quaterdecies*, il quale

prevede la possibilità per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S) di conferire – anche in deroga ai limiti sull'assegnazione di incarichi posti dalla normativa vigente – fino a due incarichi di livello dirigenziale, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I predetti incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, risultano aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla dotazione organica dell'Amministrazione.

La disposizione, inoltre, autorizza l'A.A.M.S ad avvalersi, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero già in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari.

Agli oneri derivanti, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 16-*quingiesdecies* autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.A. fino a un massimo di 4 milioni di euro, al fine di permettere lo svolgimento di tutte le attività utili per la realizzazione delle evento EXPO 2015 e di compiere gli interventi infrastrutturali necessari.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala

il comma 16-*sexiesdecies*, il quale prevede l'istituzione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.

Il comma 16-*septiesdecies* dispone circa la copertura degli oneri recati dal precedente comma 16-*sexiesdecies*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 41-*bis* apporta alcune modifiche a diversi aspetti della disciplina vigente in materia di editoria.

Il comma 1 novella interamente l'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 223 del 2006, relativo ai contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, stabilendo che, per accedere a tali contributi, il requisito della rappresentanza parlamentare non è necessario, oltre che per le imprese, anche per le testate di quotidiani e periodici che presentino i requisiti suindicati.

Il comma 2 reca modifiche all'articolo 1 della legge n. 416 del 1981, in materia di titolarità delle imprese editrici, rivedendo la disciplina relativa alla titolarità delle azioni comportanti diritto di voto e delle quote, in caso di imprese editrici costituite in forma societaria. Inoltre il comma prevede l'eliminazione del divieto di intestazione a società fiduciarie di quote di maggioranza o di controllo delle imprese editrici.

Il comma 3 modifica l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. In tale contesto il comma 3 specifica che le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, in via sussidiaria, alle altre tipologie di agevolazioni del settore ed indica

che lo schema di regolamento di delegificazione per il riordino della disciplina deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

I commi da 5 a 7 recano disposizioni in materia di prepensionamento del personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.)

In particolare il comma 5 prevede che anche i giornalisti dei periodici siano ammessi alla possibilità di optare per il pensionamento anticipato, mentre il comma 7 reca un ulteriore intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

L'articolo 42, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 2 a 7-*septies*.

Il comma 2 proroga dal gennaio 2009 al gennaio 2010 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Come segnalato nella relazione tecnica illustrativa, l'attuazione delle previsioni sopra richiamate comporta rilevanti modifiche ai sistemi informativi dei contribuenti e delle amministrazioni che devono ricevere i dati: pertanto sia i sostituti d'im-

posta, mediante le associazioni che li rappresentano, sia i professionisti che li assistono hanno richiesto la proroga di un anno dell'entrata in vigore del nuovo flusso telematico per consentire una adeguata messa a regime del nuovo sistema e possibili sperimentazioni.

Inoltre si prevede che entro il medesimo termine sono trasmessi in via telematica i dati e le informazioni necessarie per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti dagli stessi sostituti d'imposta.

I commi 3 e 4 intervengono sulla disciplina del prelievo erariale unico e della imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla riscossione.

In particolare, il comma 3 modifica gli articoli 39-*bis* e 39-*ter* del decreto-legge n. 269 del 2003, rinviando i termini già dettati per la liquidazione del prelievo erariale unico per l'anno 2006, che viene fissata al 30 giugno 2009, e per la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Secondo la relazione illustrativa tale rinvio è determinato dall'esigenza di provvedere al reimpianto dei processi utilizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino al 1° gennaio 2007, operazione che, attesa la particolare complessità tecnico-informatica, ha richiesto al partner tecnologico dell'Amministrazione (SOGEI) tempi di realizzazione maggiori di quelli originariamente previsti.

Il comma 4, per le medesime ragioni organizzative conseguenti al tempestivo rilascio delle procedure informatiche, interviene sulla disciplina della liquidazione e della riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti per anno 2006.

In particolare viene fissato al 30 giugno 2009 il termine entro il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi per il gioco lecito, previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Vengono inoltre fissati al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011, il termine entro il quale i ruoli esecutivi per la riscossione coattiva delle somme dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di quelle dovute a titolo di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono resi esecutivi ed il termine entro il quale le relative cartelle di pagamento devono essere notificate.

Il comma 5 proroga al 2 febbraio 2009 il termine entro cui gli enti del volontariato possono integrare la documentazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alla ripartizione delle quote del 5 per mille relativo agli esercizi finanziari 2006 e 2007, che gli enti del volontariato dovevano produrre per accedere a tale beneficio.

L'esigenza di intervenire con la predetta proroga nasce dalla constatazione che, in sede di controllo degli elenchi e di riscontro sulle dichiarazioni rese dagli enti, sono emerse relativamente numerosissime criticità, legate anche al fatto che in molti casi gli enti stessi avevano omesso di produrre entro i termini previsti la suddetta documentazione.

Ciò ha comportato l'esclusione degli enti inadempienti dalla partecipazione al riparto del 5 per mille ed il conseguente insorgere di un significativo contenzioso in materia, che è stato tra l'altro oggetto di atti di indirizzo e di sindacato ispettivo discussi dalla Commissione Finanze, tra i quali segnala in particolare, da ultima, la risoluzione 7-00016 Strizzolo, approvata dalla Commissione il 27 novembre in un nuovo testo, che ha assunto il n. 8-00017.

Il comma 6 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non corrisposto in occasione dell'acconto per il 2009 di tali imposte, in conseguenza della riduzione di 3

punti percentuale dell'acconto stesso disposta dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.

In tale contesto il comma 7 dispone la proroga di un anno, fino al 1° gennaio 2010, l'IRAP assume la natura di tributo proprio della regione; la previsione è esplicitamente collegata con l'approvazione dell'entrata in vigore del disegno di legge di delega sul federalismo attualmente all'esame delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Il comma 7-bis reca disposizioni in tema di definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali di alcuni enti non commerciali, operanti nel settore sanitario in situazione di crisi aziendale, aventi sede nei territori del Molise, Sicilia e Puglia colpiti da calamità naturali nell'anno 2002, prorogando dal 30 novembre 2008 al 30 novembre 2009 il termine per effettuare il versamento della somma che consente ai summenzionati enti la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali relativi agli anni 2002-2006, e ponendo l'onere derivante, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 7-ter reca numerose modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, concernente il Regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

In particolare:

la lettera a) sposta dal 31 luglio al 30 settembre il termine per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e le società di persone ivi compresi i soggetti ad essi assimilati;

la lettera b) sposta di due mesi (dall'ultimo giorno del settimo mese all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta) il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti IRES;

la lettera *c*) elimina l'obbligo per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, di presentare nella dichiarazione unificata annuale (cosiddetto « modello Unico ») anche la dichiarazione IRAP (limitandolo alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione annuale IVA);

la lettera *d*) inserisce, tra i soggetti tenuti alla presentazione delle varie dichiarazioni, anche i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la quale assume ora carattere autonomo non essendo più ricompresa nella dichiarazione unificata;

la lettera *e*) differisce dal 31 marzo al 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione il termine per la trasmissione in via telematica dal parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e contributivi, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale;

la lettera *f*) sposta di due mesi (dal settimo al nono successivo alla deliberazione di messa in liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni e di imprese individuali) il termine per la presentazione in via telematica da parte del liquidatore o, in mancanza, del rappresentante legale della dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione. Analogo aumento di due mesi è previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione, nonché per le dichiarazioni nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa (lettera *g*), di trasformazione e fusione di società (lettere *h*) e *i*);

la lettera *l*) sposta dal 31 luglio al 30 settembre il termine finale (quello iniziale resta fissato al 1° febbraio) per la dichiarazione annuale in materia di IVA e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti. Contestualmente viene soppressa la disposizione che prevede la trasmissione della dichiarazione in via telematica entro il mese di novembre.

Nella sostanza, poiché la norma di carattere generale, contenuta all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, prevede che le banche e Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione, spostando in avanti di due mesi (al 30 settembre) il termine per la presentazione, la trasmissione sarebbe dovuta avvenire entro due mesi (novembre). Con la soppressione del secondo periodo dell'articolo 8, si applica la disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 3, comma 7 (quattro mesi dalla presentazione).

In connessione con la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal comma *7-ter*, il comma *7-quater* ribadisce che in ogni caso resta fermo il potere regolamentare previsto dal comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 per la razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti.

Il comma *7-quinquies* reca alcune modifiche al decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti.

In particolare:

la lettera *a*) sposta dal 25 giugno al 30 giugno il termine per la trasmissione in via telematica da parte dei CAF-dipendenti e dei sostituti di imposta delle dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione;

le lettere *b)* e *c)* modificano i commi 1 e 2 dell'articolo 19, facendo riferimento, ai fini di conguaglio (debito/credito risultante dal prospetto di liquidazione), alla « retribuzione di competenza » del mese di luglio in luogo della « retribuzione corrisposta nel mese di luglio ».

Inoltre, a fini di coordinamento con le novelle apportate, la lettera *b)* sopprime, relativamente all'insufficienza delle disponibilità mensili, il riferimento « alla rata di pensione », in quanto la disciplina delle operazioni di conguaglio per le pensioni sono già contenute al comma 4 del medesimo articolo 19.

Infine il comma *7-sexies* proroga dal 30 giugno al 15 luglio 2009 il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate dai CAF ovvero dai professionisti abilitati nonché dai sostituti d'imposta, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.

Il comma *7-septies* elimina le sanzioni della decadenza dagli affidamenti in corso e della cancellazione dall'apposito albo per i soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, ove non abbiano proceduto ad adeguarsi, entro il 29 aprile 2009, ai requisiti minimi di capitale (pari a 10 milioni di euro) richiesti ai sensi dell'articolo 32, comma *7-bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il comma *7-octies* interviene sulla disciplina del « Fondo unico giustizia ».

In particolare la lettera *a)* specifica che l'applicazione della sanzione amministrativa da parte del Ministero dell'economia nei confronti di Poste italiane S.p.a., delle banche e degli altri operatori finanziari che non abbiano intestato « Fondo unico giustizia » i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, da loro detenuti e non abbiano trasmesso a Equitalia Giustizia S.p.a., le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, debba avvenire entro il 28 febbraio 2009.

Le lettere *b)* e *c)* intervengono invece sui meccanismi tecnici di ripartizione delle somme del Fondo.

Il comma *7-novies* sottrae all'esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori in base alla ordinaria disciplina sulla riscossione e sul versamento.

Il comma *7-decies* estende l'applicazione delle citate disposizioni in tema di riscossione e versamento di somme incassate dagli agenti della riscossione anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati « Fondo unico giustizia ».

L'articolo *42-bis*, comma 1, stabilisce che le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissione e pubblicità comprese tra il 1° gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, relative a manifesti politici possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, mediante il versamento di un'imposta pari, complessivamente, a mille euro per ogni anno e per ogni provincia. Ai sensi del comma 2 il versamento è effettuato nei confronti della tesoreria comunale o provinciale competente, entro il 31 marzo 2009, nel caso di violazioni compiute in più comuni della stessa provincia, quest'ultima provvede all'attribuzione ai comuni interessati in misura proporzionale al valore delle violazioni accertate previa richiesta dei comuni stessi entro il 30 settembre 2009.

L'articolo *42-ter* reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo *16-bis* della legge n. 11 del 2005, precisando che lo Stato può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche in relazione agli oneri finanziari sostenuti per la definizione di controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo, ai sensi degli articoli 37 e 39 della citata Convenzione.

L'articolo 43, comma 1, stabilisce che il limite massimo di emissione di titoli pubblici stabilito dalla legge n. 245 del 2007 (legge di bilancio 2008-2010), non viene applicato fino al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla crisi finanziaria di livello mondiale.

I commi 2 e 3 sono volti a garantire margini di flessibilità gestionale di bilancio, ulteriori rispetto a quelli già previsti ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008, consentendo compensazioni tra il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, il Fondo di riserva per le spese impreviste e il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

Segnala altresì, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 43-*bis*, il quale pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP) ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla stessa SCIP, trasferendo la proprietà degli immobili di SCIP ai soggetti originariamente proprietari degli stessi. Il trasferimento degli immobili appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi delle norme relative, e tale corrispettivo è versato alla SCIP. Gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili. In particolare, i soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare, e possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita.

In generale rileva come tali disposizioni siano state opportunamente inserite nel

provvedimento, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari.

Nel dettaglio, il comma 1 pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, effettuata dalla SCIP, ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP.

Il comma 2 dispone che i beni immobili di proprietà della SCIP alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto siano trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile.

Ai sensi del comma 4, la determinazione del valore degli immobili di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia del territorio, entro il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, in base al quale il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe.

Per quanto concerne il versamento del corrispettivo, mentre il comma 5 prevede che il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione sia effettuato senza versamento di corrispettivo, il comma 6 stabilisce che il trasferimento degli immobili relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione debba essere effettuato per un corrispettivo pari al valore degli im-

mobili stessi. Il corrispettivo è versato alla SCIP, al netto dell'eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passività della società stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi disponibili.

I commi da 7 a 11 disciplinano i pagamenti e i flussi finanziari relativi alle operazioni di trasferimento della proprietà degli immobili.

Nel dettaglio, il comma 7 stabilisce che la SCIP, al fine del pagamento del corrispettivo di cui al comma 6, deve versare tutte le somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa società presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passività della SCIP per la seconda cartolarizzazione. L'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP come corrispettivo e la consistenza del capitolo di spesa è assegnata ai soggetti originariamente proprietari, in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione.

L'acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, in forza del quale gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

Ai sensi del comma 8, l'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione come determi-

nato ai sensi del comma 4, anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato.

Qualora uno o più tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza.

Secondo il comma 9, qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze deve corrispondere la differenza alla SCIP entro il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Si precisa che per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvederà mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato.

Il comma 10 chiarisce che, ove il valore degli immobili relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si dovrà provvedere a restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio. Ai sensi del comma 11, la seconda operazione di cartolarizzazione è da ritenersi conclusa a seguito dell'avvenuto rimborso delle passività di cui al comma 6.

Il comma 12 disciplina le modalità di vendita degli immobili trasferiti da parte degli enti.

Nel dettaglio, si prevede che gli enti possano procedere alla vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto, e si prevede l'applicabilità delle disposizioni in materia di modalità per la cessione degli immobili nell'ambito del processo di privatizzazione e valorizza-

zione del patrimonio immobiliare pubblico previste nei decreti-legge n. 351 del 2001, e n. 41 del 2004.

Inoltre, viene data ai soggetti originariamente proprietari facoltà di modificare le procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, applicabili in quanto compatibili, al fine di rendere più efficiente il processo di vendita.

In capo ai soggetti originariamente proprietari è fatto obbligo – al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di attività di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica – di promuovere la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario compimento.

Il comma 13 vincola l'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, ad individuare gli immobili di pregio, su richiesta degli enti proprietari.

Il comma 14 stabilisce infine che, all'esito dell'attività di liquidazione, la SCIP trasferisca tutti i dati in suo possesso concernenti gli immobili ai proprietari originari, ed affida all'Agenzia del territorio il compito di effettuare entro dodici mesi una ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici.

L'articolo 44, comma 1, sopprime dall'allegato 1 alla legge n. 244 del 2007 il riferimento all'articolo 166 decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice per la tutela dei dati personali), il quale prevede che i proventi delle sanzioni irrogate dal Garante per la tutela dei dati personali sono riassegnati al fondo per le spese di funzionamento del Garante stesso, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo.

In merito ricorda che il citato allegato contiene l'elenco dei provvedimenti legislativi per i quali, a decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri, in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai medesimi provvedimenti

legislativi, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese per redditi da lavoro dipendente.

Il comma 1-*bis* consente l'utilizzo a fini promozionali, fino al 31 dicembre 2009, dei dati personali presenti negli elenchi telefonici, da parte dei titolari del trattamento che hanno costituito le relative banche dati prima del 1° agosto 2005. Tale utilizzabilità è consentita anche in deroga alle norme in materia di informativa circa l'utilizzo dei dati personali e di consenso all'utilizzo dei predetti dati stabilite dal Codice per la tutela dei dati personali.

In connessione con tale previsione, il comma 11 individua la copertura dei relativi oneri finanziari, quantificati in 299.000 euro a decorrere dal 2009, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal citato decreto legislativo n. 163 del 2006 in favore del Garante.

I successivi commi dell'articolo recano una serie di disposizioni in materia di sanzioni applicabili all'acquisizione e diffusione illecita di dati personali.

In particolare i commi da 2 a 6, nonché il comma 10, adeguano i limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di violazione di disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, soprattutto nei casi di violazioni più gravi, in modo da calibrarne l'efficacia rispetto a situazioni eterogenee, a volte molto diversificate fra loro, che spesso si verificano. Ciò, in particolare, al fine di graduare meglio l'afflittività della sanzione a seconda che la violazione sia commessa da soggetti pubblici o privati di grandi dimensioni e disponibilità economiche, piuttosto che da altri soggetti per i quali il pericolo di illeciti e le condizioni economiche possono risultare minori.

I commi 7 e 9 prevedono inoltre il perfezionamento del quadro delle sanzioni amministrative applicabili a violazioni in precedenza punite penalmente, assicurando un'afflittività delle sanzioni più mirata e graduata rispetto a fattispecie di particolare gravità (misure minime di si-

curezza, trattamento illecito di dati, violazione di prescrizioni o divieti), ed introducendo in tali casi specifiche fattispecie aggravate per i suddetti casi, in particolare quando le violazioni coinvolgano numerosi interessati o comportino per essi un pregiudizio maggiormente rilevante.

L'articolo 44-bis, comma 1, prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all'emergenza penitenziaria, attribuendo a tal fine al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria i poteri conferiti ai commissari straordinari delegati per la realizzazione degli investimenti pubblici.

In tale contesto il comma 3 attribuisce al capo del DAP il compito di redigere un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Secondo il comma 4, con successivi D.P.C.M., sono invece determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso.

Il comma 5 dispone che le opere previste dal comma 4 vengano inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta legge obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice appalti). Inoltre la realizzazione di tali infrastrutture dovrà seguire le procedure acceleratorie recate dallo specifico Capo V del Titolo III della Parte II del Codice appalti, agli articoli 161-194.

Il comma 6 dispone che l'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi conferiti ai commissari delegati.

Il comma 7 detta una disciplina generale della Cassa delle ammende, confermandone l'istituzione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

del Ministero della giustizia e sostanzialmente rifacendosi – con alcune novità – al contenuto di quanto già previsto dall'ordinamento penitenziario.

L'articolo 45 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), nella quale è stata inserita una premessa volta a segnalare come i vincoli introdotti dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 relativamente allo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente rischino di determinare conseguenze negative sulla concorrenzialità del settore.

Alberto FLUVI (PD) non si stupisce per i tempi particolarmente ristretti nei quali la Camera è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 2198, di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008, ma ritiene tuttavia che, al fine di salvaguardare la dignità della Commissione, sarebbe preferibile non esprimere il parere sul provvedimento, essendo oggettivamente impossibile compiere ogni, anche minimo, approfondimento su un testo tanto complesso ed articolato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide le perplessità espresse dal deputato Fluvi in ordine all'estrema ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, rilevando tuttavia come la Commissione sia comunque tenuta a svolgere il suo lavoro, esprimendo un parere sul testo. Rileva, peraltro, come il decreto-legge in esame investa gli ambiti di competenza della Commissione solo per taluni aspetti specifici, che in alcuni casi sono già stati affrontati in precedenza, e per i quali sono state, del resto, individuate soluzioni sostanzialmente condivise.

Per quanto riguarda gli aspetti di merito, riconosce, con riferimento al comma 1-*quater* dell'articolo 29, recante disposizioni in materia di attività di noleggio con conducente, che tali previsioni hanno un'impostazione certamente restrittiva, rilevando tuttavia come esse siano volte a sanare una condizione oggettiva di squilibrio e di disordine del settore, nel quale si

sono registrate prassi certamente discutibili, quali ad esempio consentire l'operatività dei servizi di noleggio con conducente anche in centri urbani molto distanti da quelli per i quali era stato originariamente autorizzato il servizio.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, in riferimento alle considerazioni espresse dal Presidente Conte, ritiene come la tematica affrontata dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 sia estremamente complessa, e come sia certamente opportuno intervenire in materia, rilevando tuttavia l'inopportunità di introdurre previsioni molto restrittive, che possono pregiudicare l'operatività di un intero settore in una fase, come quella attuale, caratterizzata da una situazione di grave crisi economica.

Roberto OCCHIUTO (UdC), pur condividendo il contenuto della premessa, inserita nella proposta di parere formulata dal relatore, concernente il comma 1-*quater* dell'articolo 29, esprime talune perplessità circa l'opportunità di intervenire su un aspetto del provvedimento che non attiene in alcun modo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rilevando come ciò potrebbe costituire un precedente discutibile.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide pienamente l'esigenza di focalizzare l'esame della Commissione principalmente sugli aspetti di competenza, ricordando, peraltro, come sussistano numerosissimi precedenti, registratisi anche nelle precedenti legislature, nei quali i pareri espressi dalla Commissione affrontavano anche aspetti ulteriori, ritenuti di particolare rilevanza.

Marco CAUSI (PD) suggerisce al relatore l'opportunità di integrare la premessa della proposta di parere relativa al comma 1-*quater* dell'articolo 29, segnalando come l'introduzione di particolari vincoli all'attività di noleggio con conducente possa determinare la mancata soddisfazione delle esigenze di trasporto di talune categorie di utenza.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, accoglie il rilievo formulato dal deputato Causi, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.

C. 2014 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2014, recante ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.

Ricorda preliminarmente che i due atti bilaterali italo-statunitensi oggetto di ratifica – conclusi a Roma il 3 maggio 2006 – sono stati sottoscritti a seguito della sigla tra Unione europea e Stati Uniti di due accordi, rispettivamente in materia di estradizione e di mutua assistenza penale, firmati in occasione del vertice tra Unione europea e Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003 a Washington. Al momento i predetti accordi non sono ancora entrati in vigore, in quanto le parti non hanno proceduto alla notifica reciproca del completamento delle procedure interne necessarie.

Dal momento che gli accordi USA-UE intervengono in materie già disciplinate sul piano bilaterale almeno per buona parte degli Stati membri dell'UE, tra i quali l'Italia, l'articolo 3, paragrafo 2, di ciascun accordo ha previsto un meccanismo di coordinamento con i previgenti trattati bilaterali, autorizzando ciascuno Stato membro a stipulare con gli Stati

Uniti nuove intese volte ad integrare gli accordi intercorsi a livello comunitario, modificando quelli precedenti.

Gli strumenti in esame hanno dunque la finalità di rivedere, integrare ed adattare i trattati già in vigore tra l'Italia e gli USA in materia di estradizione e di cooperazione giudiziaria, alla luce del nuovo scenario determinato dalla conclusione degli Accordi intervenuti tra l'Unione europea e gli USA sulle medesime materie.

Passando al contenuto specifico dei due Strumenti, il primo Strumento è stato siglato per coordinare l'accordo UE-USA in materia di estradizione con il Trattato bilaterale Italia-USA del 13 ottobre 1983, vertente sulla medesima materia.

L'articolo 1 dello Strumento elenca le modificazioni recate al Trattato bilaterale previgente, il cui testo integrato è pubblicato in allegato.

Ai sensi dell'articolo 3, l'applicazione lo Strumento è estesa anche ai reati commessi prima della loro entrata in vigore, mentre, in base all'articolo 4, l'applicazione è esclusa per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore dello Strumento medesimo.

Secondo l'articolo 5, l'entrata in vigore dello Strumento sarà contestuale a quella dell'Accordo UE-USA in materia di estradizione; inoltre, qualora fosse estinto tale Accordo UE-USA, anche lo Strumento si estinguerebbe e tornerebbe in vigore il Trattato bilaterale in materia, nella sua versione originaria.

In merito alle modifiche apportate dallo Strumento al Trattato bilaterale italo-statunitense sull'extradizione, la più importante innovazione riguarda l'articolo IX del Trattato, relativo alle richieste di estradizione per reati punibili con la pena capitale.

La nuova formulazione dell'articolo mira a porre rimedio al vuoto normativo creato dalla sentenza n. 223 del giugno 1996 della Corte costituzionale, con la previsione di un più stringente quadro di condizioni, richiedendo che gli Stati Uniti, per poter conseguire l'extradizione dovranno accettare esplicitamente di non irrogare ovvero di non eseguire la pena

capitale: in mancanza di tale impegno, l'Italia potrà respingere la richiesta di estradizione.

Appare altresì rilevante l'integrale nuova formulazione dell'articolo XV, volto a disciplinare l'eventualità di richieste di estradizione riguardanti la stessa persona, ma presentate da Stati diversi. Ferma restando la discrezionalità dello Stato ricevente, le richieste di estradizione a preferire l'una o le altre, anche in presenza di un mandato di arresto europeo, i criteri di riferimento per l'effettuazione della scelta sono integrati dai seguenti: la vigenza o meno di un trattato di estradizione, la considerazione dei rispettivi interessi degli Stati richiedenti, la cittadinanza della vittima.

Le modificazioni degli articoli X e XI introducono talune facilitazioni procedurali per l'esecuzione delle richieste di estradizione e la loro certificazione. In particolare, nel caso in cui la persona destinataria della richiesta di estradizione sia già in stato di arresto provvisorio, il termine di 45 giorni di detenzione – di cui all'articolo XII del Trattato stesso – decorre dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ambasciata della parte destinataria della richiesta.

Il nuovo articolo XI-bis prevede il caso che la parte richiedente, intenzionata a trasmettere, a sostegno della domanda di estradizione, informazioni ritenute sensibili, possa procedere a consultazioni con la parte richiesta al fine della loro migliore protezione.

Per quanto riguarda il secondo Strumento, anch'esso si pone la medesima finalità di adeguare la normativa pattizia bilaterale alle norme concordate tra Unione Europea e Stati in materia di cooperazione giudiziaria.

Nello specifico l'atto è finalizzato a coordinare l'accordo UE-USA sulla mutua assistenza giudiziaria con il Trattato italo-statunitense sulla mutua assistenza in materia penale del 9 novembre 1982.

Analogamente a quanto previsto dal primo Strumento, l'articolo 1 dello Stru-

mento elenca le modificazioni recate al Trattato precedente, il cui testo integrato è pubblicato in allegato.

Ai sensi dell'articolo 3, l'applicazione lo Strumento è estesa anche ai reati commessi prima della loro entrata in vigore, mentre, in base all'articolo 4, l'applicazione è esclusa per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore dello Strumento medesimo.

Secondo l'articolo 5, l'entrata in vigore dello Strumento sarà contestuale a quella dell'Accordo UE-USA in materia di cooperazione giudiziaria; inoltre, qualora fosse estinto tale Accordo UE-USA, anche lo Strumento si estinguerebbe e tornerebbe in vigore il Trattato bilaterale in materia, nella sua versione originaria.

Per quanto attiene alle modifiche apportate al Trattato bilaterale dallo Strumento, le più rilevanti innovazioni riguardano anzitutto l'articolo 18, sul sequestro e confisca di beni provenienti da reato: l'articolo prevede una disposizione sul congelamento e sulla confisca di beni, inteso a colmare – come riferisce la relazione illustrativa del provvedimento – il vuoto determinatosi con la mancata applicazione dell'articolo 18 del Trattato di mutua assistenza giudiziaria del 1982, determinatosi a seguito dello scambio di note diplomatiche del 13 novembre 1985.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 18-*bis* del Trattato, di nuova formulazione, il quale potenzia le capacità di identificazione dei conti bancari e delle transazioni finanziarie nel territorio dello Stato richiesto, in rapporto a persone fisiche o giuridiche imputate o sospettate di reato dalla parte richiedente. Le parti contraenti estenderanno altresì la reciproca assistenza alle indagini e azioni giudiziarie connesse con attività terroristiche o di riciclaggio.

L'articolo 18-*ter*, anch'esso introdotto ex novo, recepisce una delle condizioni poste dal trattato bilaterale di mutua assistenza penale UE-USA, e segnatamente quella relativa alla costituzione di squadre investigative comuni, le quali, previo accordo di entrambe le parti – ossia l'Italia

e gli Stati Uniti – possono essere costituite ed operare nel territorio di ciascuna delle due parti allo scopo di facilitare indagini o azioni penali che coinvolgano gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione europea.

Il rafforzamento dell'attività di mutua assistenza è garantito anche attraverso l'introduzione delle moderne tecnologie nell'indagine penale: rilevano a questo fine le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, che prevede il ricorso allo strumento del collegamento in videoconferenza tra le autorità statunitensi e quelle italiane impegnate in procedimenti penali per i quali sia stata concordata l'assistenza giudiziaria, ai fini dell'acquisizione di deposizioni da parte di testimoni o periti.

Altre modificazioni riguardano la possibilità di uso dei mezzi veloci di comunicazione per l'inoltro di richieste di assistenza giudiziaria, disciplinata dall'articolo 2, paragrafo 3, l'ampliamento della cooperazione anche alle autorità amministrative nazionali che svolgono indagini nell'ambito dei poteri loro assegnati, disciplinata dall'articolo 1, paragrafo 1-*bis*, e la tutela del segreto e dell'uso riservato delle prove e delle informazioni scambiate, disciplinata dall'articolo 8, paragrafi da 3 a 5.

Rimangono altresì invariate le disposizioni del Trattato in tema di documenti da presentare a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria (articolo 3); le modalità di esecuzione di una richiesta (articolo 4); il quadro dei motivi ostativi all'esecuzione della richiesta stessa (articolo 5); la disciplina in materia di restituzione di documenti, atti e prove, notifica di documenti, produzione di atti e documenti da parte di uffici statali e di enti pubblici, assunzione di testimonianze nella Parte richiesta, trasferimento delle persone condannate ai fini dell'assunzione di testimonianze e disciplina delle immunità per chi è chiamato a comparire davanti ad un'Autorità nella Parte richiedente (articoli da 9 a 17).

Dal momento che il provvedimento non presenta aspetti problematici per gli am-

biti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2206, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 208 del 2008, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

L'articolo 1 del decreto-legge prevede, ai commi 1 e 2, che, sino all'emanazione della disciplina legislativa che disporrà la costituzione dei distretti idrografici, prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, siano prorogate le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183 del 1989, anche dopo lo spirare del termine per l'adozione dei decreti correttivi o integrativi al richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006. In parallelo si prevede che siano fatti salvi, fino alla predetta revisione normativa, gli atti posti in essere dalle Autorità a partire dal 30 aprile 2006.

Il comma 3 stabilisce che alle Autorità di bacino non si applichi, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale saranno definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie alle

Autorità di bacino risultanti dalla predetta riforma, la disciplina per la riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il comma 3-*bis* stabilisce che l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici è effettuata dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni territorialmente competenti. Inoltre, ai sensi del comma 3-*ter* il Ministro dell'ambiente emana linee guida trasmesse ai predetti comitati istituzionali, al fine di garantire uniformità ed equità nell'adozione ed attuazione dei richiamati piani di gestione.

Il comma 3-*quater* specifica che, fino al riordino dei distretti idrografici, non si applicano le disposizioni in materia di ripartizione dei fondi per il finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo relativi al periodo 1998-2003.

L'articolo 2 prevede che, nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente possa, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), stipulare con una più imprese, pubbliche o private, una « transazione globale » sulla spettanza e sulla quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino, di risarcimento del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui venisse richiesto il risarcimento dallo Stato e da enti pubblici territoriali.

Al fine di rendere trasparente l'*iter* di perfezionamento di tale contratto si stabilisce che lo schema del contratto di transazione sia comunicato a regioni, province e comuni e sia reso noto alle associazioni ed alle imprese interessate mediante idonee forme di pubblicità; che gli enti ed i soggetti interessati possano fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto; che l'amministrazione acquisisca il parere dell'Avvocatura generale dello

Stato e svolga nel termine di trenta giorni una conferenza di servizi decisoria per acquisire e comporre gli interessi; infine, che, il Consiglio dei ministri autorizzi la stipula del contratto di transazione, sulla base dello schema sottoscritto per accettazione dall'impresa obbligata, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La stipula del contratto di transazione, che ha carattere non novativo, qualora sia conforme allo schema autorizzato, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione di rimborso delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché dell'azione risarcitoria per il danno ambientale e per gli altri eventuali danni azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali in relazione ai fatti oggetto della transazione.

I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui all'articolo 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano tuttavia salvi gli accordi già stipulati o per i quali è comunque in corso, all'entrata in vigore del decreto-legge, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente.

Si stabilisce inoltre che la stipula del contratto di transazione consente di utilizzare i terreni, o le porzioni degli stessi, oggetto degli interventi di bonifica, a condizione che tale utilizzo sia conforme alla destinazione urbanistica degli stessi, sia compatibile con gli interventi di bonifica, sia funzionale all'attività di impresa e non contrasti con l'eventuale necessità di garantire l'adempimento del contratto stesso.

È infine stabilito che la competenza per l'avvio delle procedure sulla riparazione e risarcimento del danno ambientale spetta al Ministro dell'ambiente, se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro,

o ai competenti dirigenti di uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale è inferiore.

L'articolo 3 interviene, ai commi 1 e 2, sulla disciplina dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA) nel quale sono confluite le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

In particolare si stabilisce che l'autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, disposta dall'articolo 1, comma 347, della legge n. 244 del 2007 nei confronti della soppressa APAT, si applica all'ISPRA, a condizione che le procedure di reclutamento siano concluse entro il 31 dicembre 2009. L'ISPRA è altresì autorizzata, nel medesimo contesto, ad assumere il personale vincitore di concorsi inserito in graduatoria ma non ancora assunto.

Il comma 3 consente all'Istituto di continuare ad avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio a tempo determinato o con contratti di collaborazione in possesso di determinati requisiti di qualificazione, allo scopo di non paralizzare l'attività istituzionale di ISPRA.

Il comma 3-*bis* stabilisce che il collegio dei revisori dei conti operante in seno all'APAT esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

L'articolo 4 semplifica l'*iter* di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (VIA), al fine di assicurare la disponibilità in tempi certi di somme adeguate alle esigenze minime dell'attività della Commissione.

A tal fine si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le occorrenti variazioni di

bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del 30 per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente, attraverso l'utilizzo del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Il comma 1-*ter* interviene sulla disciplina relativa alla consistenza della predetta commissione tecnica, prevedendo che i componenti della medesima provenienti da amministrazioni pubbliche siano posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ovvero che ad essi si applichino le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 4-*bis*, comma 1, estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata.

Ai sensi del comma 2 i compensi spettanti ai componenti della medesima Commissione sono erogati, per il 50 per cento, all'avvio di ciascuna istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e, per il restante 50 per cento, dopo il rilascio o il diniego della predetta autorizzazione.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale prevede, al comma 1, che il regime transitorio, già previsto dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, per il passaggio dall'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa integrata ambientale (TIA) sia prorogato anche per il 2009, permettendo di adottare gli atti implementativi di tale transizione nel corso del prossimo esercizio.

Il comma 2 proroga inoltre da un anno a diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine a partire dal quale si applica la previsione di cui all'articolo 195 del predetto decreto legislativo n. 152, secondo cui ai rifiuti assimilati dovrà applicarsi

esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 2-*quater* prevede che, qualora entro il 30 giugno 2009 non sia stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 238, comma 6, del citato decreto-legge n. 152, per la definizione dei criteri generali per la determinazione della tariffa integrata ambientale, i comuni che intendono adottarla possono farlo ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il comma 1-*bis* proroga fino al 30 giugno 2009 il regime transitorio in materia di discariche di rifiuti previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, il quale consentiva il mantenimento in attività, fino al 31 dicembre 2006, delle discariche già autorizzate. Inoltre si prevede che il Presidente di una regione o provincia autonoma possa richiedere al ministero dell'ambiente un'ulteriore proroga dell'operatività delle discariche stesse, non oltre il 31 dicembre 2009, limitatamente agli impianti per rifiuti inerti o non pericolosi, a condizione che tali discariche siano adeguate, entro il 31 dicembre 2009, alle prescrizioni del predetto decreto legislativo n. 36 del 2003.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* apportano talune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente al Consorzio nazionale degli imballaggi.

Il comma 2-*quinqüies* consente di utilizzare, fino al 30 aprile 2009, il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al DPCM 24 dicembre 2002, mentre per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010 sarà utilizzato il nuovo modello di dichiarazione allegato al DPCM 2 dicembre 2008.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, l'ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, del termine, previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2003, a partire dal quale non sono ammessi in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) maggiore di 13.000 kJ/kg.

Tale proroga è motivata, secondo la relazione illustrativa, dall'esigenza di permettere l'apprestamento di idonee misure esecutive e lo sviluppo adeguato delle

strutture impiantistiche. La relazione precisa inoltre che si tratta di rifiuti per i quali la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 non stabilisce alcuna specifica restrizione e il cui inserimento nell'elenco dei rifiuti non ammessi in discarica non discende dalla direttiva medesima.

Il comma 1-*bis* interviene sulla disciplina ambientale delle materie, sostanze e prodotti secondari stoccati presso impianti autorizzati di gestione di rifiuti che effettuino operazioni di recupero di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

A tal fine si prevede che, per il periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, tali materiali si considerino destinati all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, in base al quale si considerano sottoposti al regime dei rifiuti le materie prime e secondarie ottenute dalle attività di recupero che non siano utilizzati nei cicli di consumo o di produzione.

L'articolo 6-*bis* stabilisce che il fondo istituito dall'articolo 1 comma 1184-*bis*, della legge n. 296 del 2006 sia destinato, oltre che alla potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, anche alla naturizzazione delle stesse.

L'articolo 6-*ter* stabilisce che, ai fini dell'accertamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche siano comunque fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano specifiche sorgenti acustiche e che indicano la priorità di un determinato uso del fondo.

L'articolo 6-*quater* stabilisce che la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi, ai fini della individuazione della loro potenzialità cancerogena si effettua conformemente a quanto stabilito nella tabella A2 dell'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 7 novembre 2008, la quale indica le analisi chimiche da eseguire sui sedimenti portuali da sotto-

porre a dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale ed i limiti quantitativi delle diverse sostanze.

L'articolo 7 prevede due modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2005, che ha recepito nell'ordinamento italiano le direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE e 2003/108/CE, introducendo un sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), basato sulla raccolta differenziata, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale recupero delle apparecchiature dismesse, e ponendo i relativi oneri economici a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove.

Il comma 1 interviene sugli obblighi di comunicazione cui sono tenuti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 151 del 2005.

In tale contesto si precisa che i richiamati obblighi, relativi alla progettazione dei prodotti, alle comunicazioni annuali ed all'iscrizione nel registro dei produttori, sanciti dagli articoli 4, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 151, si riferiscono alle sole informazioni concernenti la produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione. Inoltre si stabilisce che non è considerato produttore, ai predetti fini, il soggetto che fornisca solo finanziamenti in base ad un accordo finanziario.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione intende tutelare le informazioni che attengono alla riservatezza commerciale ed industriale delle imprese, evitando di imporre ai produttori oneri informativi sproporzionati.

Il comma 2 introduce una proroga di un anno, dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, dell'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, dei rifiuti RAEE cosiddetti « nuovi » (cioè immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005) e dei

RAEE professionali, di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005.

Tale sistema si basa sulla possibilità di identificare il produttore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita, per la quale è necessaria la definizione a livello comunitario di una norma armonizzata che disciplini le modalità di apposizione della marcatura delle singole apparecchiature, secondo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, della citata direttiva 2002/96/CE. Tuttavia, ad oggi, la Commissione europea non ha ancora definito una norma sull'identificazione del produttore, rendendo quindi necessaria ed urgente un'ulteriore proroga del termine previsto nel decreto legislativo richiamato.

L'articolo 7-bis prevede che il Ministro dell'ambiente realizzi progetti e campagne di comunicazione per diffondere nelle pubbliche amministrazioni comportamenti, procedure e tecniche per ridurre i consumi di carta.

L'articolo 7-ter interviene sulla disciplina relativa alle misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti di trattamento di combustibile nucleare. In tale contesto si stabilisce che il contributo annuo previsto in sede di compensazione è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE, su proposta dell'ISPRA, ed è ripartito, per il 50 per cento, in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, per il 25 per cento in favore della relativa provincia, e per il 25 per cento in favore dei comuni confinanti, ai quali è attribuito in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di 10 km. Rispetto alla previgente disciplina la modifica principale riguarda l'incremento del contributo spettante al comune di ubicazione del sito, che passa dal 20 al 50 per cento dell'ammontare complessivo.

L'articolo 7-quater, comma 1, prevede il mantenimento in bilancio delle somme stanziare per la partecipazione, del Ministero dell'ambiente « Scegli Italia » iscritte nel conto residui al 31 dicembre 2008. Tali somme, quantificate in 9 milioni di euro

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e riassegnate ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, finalizzato a sostenere progetti di educazione ambientale comunicazione istituzionale e valorizzazione, delle aree protette e delle biodiversità.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria, a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

L'articolo 7-quinquies prevede la realizzazione di progetti ed iniziative, nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore ed universitaria, per la sensibilizzazione dei giovani rispetto alla conservazione dell'ambiente ed alla promozione di comportamenti ecocompatibili.

L'articolo 7-sexies prevede che il Ministero dell'ambiente concluda un accordo di programma con le regioni, le province ed i comuni per regolamentare la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato. In base a tale accordo gli enti locali individueranno spazi pubblici per lo svolgimento dei mercati dell'usato. Si stabilisce altresì che gli standard minimi ambientali di tali mercati siano dettati con decreto del Ministro dell'ambiente, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

L'articolo 8, reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni di carattere finanziario per fronteggiare situazioni emergenziali.

In particolare il comma 1 assegna al Dipartimento della protezione civile 100 milioni di euro per fare fronte alle esigenze derivanti dagli eventi alluvionali che negli ultimi mesi hanno interessato gran parte territorio nazionale, i quali, ai sensi del comma 2, saranno ripartiti mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

In base al comma 3 la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 1 è posta a carico del Fondo per l'estinzione

dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005.

Il comma 5 sostituisce l'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992, obbligando i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, a rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il rendiconto dovrà altresì contenere anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai Commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Con riferimento all'anno 2008, dovrà essere riportata inoltre la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti dovranno essere consolidati, con le stesse modalità di cui ai periodi precedenti, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori.

Il comma 5-*bis* proroga di ulteriori 18 mesi il termine entro il quale è consentito in via transitoria, l'ampliamento delle cave in essere, fino all'emanazione degli strumenti di pianificazione in materia.

Il comma 5-*ter* prevede che le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001, in materia di tutele lavorative dei volontari appartenenti ad organizzazioni di volontariato impiegati in attività di soccorso ed assistenza, nonché in materia di rimborso delle spese sostenute dalle medesime organizzazioni, si applichino anche ai volontari dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico, a valere sui rispettivi bilanci ovvero facendo ricorso a finanziamenti esterni.

Il comma 5-*quater* autorizza la spesa di 19 milioni di euro per il 2009 per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena, per essere utilizzati ai fini del ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili.

Il comma 5-*quinqües* prevede che le risorse finanziarie disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato incaricato di effettuare il completamento urgente della discarica rifiuta Lezhe in Albania sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per realizzare attività di cooperazione con la Repubblica di Albania, in particolare per la riduzione del rischio da disastri.

Il comma 5-*sexies* interviene sulla disciplina relativa alla lotta contro gli incendi boschivi, prevedendo che le regioni possano avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi, articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile.

L'articolo 8-*bis* sostituisce il comma 167 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, in materia di ripartizione tra le regioni della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni nocive. In tale contesto si ridetermina l'obiettivo di riduzione nel 17 per cento (anziché nel 25 per cento) del consumo interno lordo, che dovrà essere raggiunto non più entro il 2012, ma entro il 2020. Si precisa, inoltre, che i decreti con i quali sarà effettuata la ripartizione tengano conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili, introducono obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018, stabilendo inoltre modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, nel caso di inadempienza delle regioni.

L'articolo 8-*ter* apporta alcune modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di utilizzabilità delle terre e rocce da scavo dei residui di lavorazione della pietra. In particolare si prevede che tali materiali possano essere utilizzati per interventi di miglioramento

ambientale, purché garantiscano un miglioramento della copertura arborea, delle condizioni idrologiche e della percezione paesaggistica.

L'articolo 8-*quater* sostituisce il comma 3 dell'articolo 206 del già citato decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che gli accordi e contratti di programma tra il Ministro dell'ambiente e soggetti pubblici o privati, in materia di gestione e recupero dei rifiuti non possano stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative. Rispetto al testo vigente del comma viene meno il riferimento alla inderogabilità della normativa nazionale primaria, mentre viene aggiunta la possibilità di operare semplificazioni amministrative.

L'articolo 8-*quinquies* modifica il comma 1 dell'articolo 243 del richiamato decreto legislativo n. 152, relativo alla possibilità di scaricare acque di falda estratte da falde sotterranee nell'ambito di interventi di bonifica, anche dopo essere state utilizzate in cicli produttivi. In tale contesto si prevede che la norma si applica anche alle acque estratte dalle falde nell'ambito di interventi di messa in sicurezza.

L'articolo 8-*sexies* stabilisce, al comma 1, che gli oneri per le attività di progettazione, realizzazione o completamento di impianti di depurazione delle acque costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Nel caso in cui manchino, o siano inattivi, gli impianti di depurazione, la predetta componente è dovuta a partire dall'avvio delle procedure di affidamento per la progettazione o il completamento delle opere per il servizio di depurazione, purché ciò avvenga nel rispetto dei tempi programmati.

In tale contesto il comma 2 interviene a risolvere la problematica insorta in seguito della sentenza delle Corti costituzionale n. 335 del 2008, la quale ha, in sostanza, sancito l'illegittimità delle quote di tariffa idrica corrispondente al servizio di depurazione, qualora tale servizio non venga fornito.

In tal caso la norma prevede che tali quote, individuate dalle rispettive autorità, siano restituite dai gestori del servizio idrico in forma rateizzata, entro 5 anni a decorrere dal 1° ottobre 2009. Dall'importo restituito potranno essere dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento già avviate in relazione agli impianti di depurazione.

Ai sensi del comma 3 le norme dei commi 1 e 2 si applicano anche qualora i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione siano forniti direttamente dagli enti locali, i quali provvedono in tal caso ad individuare direttamente l'importo da restituire.

In base al comma 4 i criteri ed i parametri per l'attuazione della restituzione prevista dal comma 2, sono definite con decreti del Ministro dell'ambiente con i quali sono anche individuate le informazioni minime fornite dai gestori agli utenti in merito al programma di realizzazione degli impianti di depurazione.

L'articolo 9 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare prima dell'avvio della seduta anti-meridiana dell'Assemblea di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Testo unificato C. 326 Stefani ed abbinate.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla X Commissione Attività produttive sul testo unificato delle proposte di legge C. 326, C. 1010 e C. 2032,

recante Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.

L'articolo 1 del testo unificato reca le definizioni utilizzate dal provvedimento.

L'articolo 2 impone l'obbligo di apporre l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione sulle materie prime e gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica, vietando l'uso di marchi di identificazione diversi; tale obbligo si applica, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, anche agli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi e in parte di sostanze o di metalli non preziosi.

L'articolo 3 stabilisce che con regolamento sono definite le tecniche e le modalità di apposizione del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, al fine di individuare univocamente l'impresa assegnataria del marchio; sempre con regolamento sono regolate le tecniche per l'apposizione dei marchi di identificazione e del titolo, nonché per l'indicazione degli stessi nei semilavorati e nei prodotti finiti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili.

L'articolo 4 stabilisce che il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime o negli oggetti deve essere espresso in millesimi e che le materie prime devono recare l'indicazione del loro titolo reale. Inoltre si fissano i valori in millesimi del titolo legale dei diversi metalli di cui devono essere composti gli oggetti in metallo prezioso, rinviando ad un regolamento la definizione dei metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo stesso.

Gli articoli 5 e 6 regolano le caratteristiche grafiche delle cifre indicanti il titolo, espresso in millesimi, mentre l'articolo 7 stabilisce le condizioni alle quali possono essere posti liberamente in commercio sul territorio della Repubblica le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso.

Per quelli legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, si richiede che essi rechino l'indicazione del titolo in millesimi ed un marchio che identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale. Per quelli importati da Paesi non membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, si richiede invece che essi siano a titolo legale, rechino l'indicazione del titolo in millesimi, il marchio di identificazione assegnato all'importatore e, limitatamente ai prodotti finiti, l'indicazione del Paese di origine; per questa seconda categoria si consente l'assenza del marchio e dell'indicazione del Paese di origine qualora sussistano accordi di reciprocità con il Paese di provenienza, i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla legge e le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino già l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale, ovvero il Paese di provenienza sia firmatario di accordi o convenzioni internazionali di cui anche l'Italia sia firmataria, i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla legge e le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino le indicazioni previste da detti accordi o convenzioni.

L'articolo 8 consente la produzione di semilavorati e di prodotti finiti in metallo prezioso con titoli diversi da quelli stabiliti dalla legge esclusivamente per l'esportazione al di fuori dello Spazio economico europeo o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, ed a condizione che tali titoli siano previsti dalla normativa del Paese di destinazione.

L'articolo 9 affida il giudizio sull'emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato all'Istituto stesso secondo metodi di analisi definiti con regolamento. Si prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero

dell'economia e delle finanze, procede a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.

L'articolo 10 introduce l'obbligo, per le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di prodotti finiti in metallo prezioso, per le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi e per le imprese che importano semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso, di iscriversi, secondo le modalità indicate dall'articolo 11, nell'elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, istituito presso ogni camera di commercio. Nell'elenco possono, inoltre, iscriversi le imprese commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo degli oggetti in metalli preziosi, prodotti da terzi, assegnatari del marchio del produttore.

L'elenco è pubblico, e può essere consultato gratuitamente, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.

In base all'articolo 12 la camera di commercio assegna alle imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco il numero caratteristico del marchio di identificazione e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso, mentre l'articolo 15 stabilisce che l'assegnazione del marchio è soggetta al versamento, alla stessa camera di commercio, di un diritto di analisi e di marchio il cui importo è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La concessione del marchio è soggetta a rinnovo annuale, mediante pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello previsto per la prima assegnazione, il cui mancato versamento comporta il ritiro del marchio stesso e la cancellazione dall'elenco.

Le caratteristiche del marchio e delle matrici, nonché le modalità di realizzazione di queste ultime, sono definite dagli articoli 13 e 14.

L'articolo 16 esonera dall'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo talune tipologie di beni, tra i quali gli oggetti in cui la massa dei

metalli preziosi sia inferiore a un grammo, i semilavorati e i lavori in metalli preziosi per odontoiatria, gli oggetti di antiquariato, quelli per uso industriale o scientifico, le monete, le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, gli oggetti usati in possesso delle imprese commerciali, nonché i residui di lavorazione, mentre l'articolo 17 consente l'utilizzo di marchi tradizionali di fabbrica, marchi collettivi ed altre indicazioni particolari, in aggiunta a quelli previsti dalla legge, a condizione che non contengano indicazioni atte a ingenerare equivoci con l'indicazione del titolo e con il marchio di identificazione.

Gli articoli 19 e 20 stabiliscono il divieto di introdurre all'interno degli oggetti in metalli preziosi, metalli non preziosi, mastice o altre sostanze, ovvero di rivestire gli oggetti in metalli preziosi con metalli non preziosi o altri materiali, salvo il caso in cui questi ultimi siano identificati mediante sigle o iscrizioni.

È inoltre fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi e in carati che possono ingenerare equivoci sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati o placcati.

In materia di responsabilità, l'articolo 21 prevede che il rivenditore risponda verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, fatta salva l'azione di rivalsa, e che il commerciante al dettaglio risponda verso il consumatore dell'esattezza del titolo dichiarato, limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.

In base agli articoli 22 e 23, gli assegnatari di marchi di identificazione appongono il marchio presso i locali in cui svolgono l'attività, e non possono apporre il proprio marchio su oggetti in metalli preziosi o loro leghe di fabbricazione altrui, ad eccezione delle fattispecie di assegnazione del marchio del produttore o di marchio di responsabilità ad altri soggetti che fabbricano l'oggetto o partecipano al processo produttivo.

Nel caso in cui all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbri-

canti, l'obbligo dell'apposizione del marchio del produttore e dell'impronta del titolo grava sul fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito.

Il marchio di identificazione non può inoltre essere apposto al di fuori del territorio della Repubblica.

L'articolo 24 vieta inoltre ai produttori, agli importatori e ai commercianti di porre in commercio nel territorio italiano oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale, ad eccezione degli oggetti realizzati dal produttore su commissione di un'impresa assegnataria di marchio di responsabilità.

È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti in metalli preziosi pronti per essere posti in commercio nel territorio italiano sprovvisti di marchio e del titolo legale.

Ai sensi dell'articolo 25, i documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono indicare il Paese di origine; tale obbligo non vige nei casi previsti dall'articolo 7, nei quali è consentito l'importazione in Italia di materie prime o prodotti che non recano il marchio di identificazione dell'importatore e l'indicazione del Paese di origine. I commercianti all'ingrosso e i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno inoltre l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, l'effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che la accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti.

Gli articoli 26, 27 e 28 disciplinano l'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge, svolta mediante visite ispettive nel corso delle quali possono essere effettuate verifiche, controlli e prelievi di campioni, ed affidata al personale delle camere di commercio, che assume in tale ruolo funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, i campioni prelevati nel corso delle predette

visite ispettive sono analizzati presso laboratori abilitati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, a loro aziende speciali o a società da loro partecipate in maggioranza. I laboratori devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione.

L'abilitazione è rilasciata a quei laboratori che offrono garanzie di qualificazione tecnico professionale, in particolare nel settore orafa argentero, da parte delle stesse camere di commercio, le quali svolgono attività di vigilanza e controllo sugli stessi.

Le analisi, che sono svolte secondo modalità indicate con regolamento, possono essere svolte anche a richiesta degli interessati, in base all'articolo 18, possono essere oggetto di revisione, sempre su richiesta della parte interessata, e non danno luogo ad alcun diritto di indennizzo in capo a quest'ultima.

I residui dei campioni sono restituiti al proprietario, se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge; in caso contrario essi sono confiscati su disposizione della camera di commercio competente, ovvero conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 33 contempla la possibilità, per il produttore o il suo mandatario, di richiedere ad un laboratorio, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello europeo competente per il settore dei metalli preziosi, apposita certificazione che garantisca la conformità della propria produzione alle disposizioni della legge. Ai fini del rilascio della certificazione, i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente controlli presso il produttore.

Gli articoli 34, 35 e 36 stabiliscono le sanzioni per le violazioni alle disposizioni della legge, consistenti in sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che i fatti non costituiscano reato, i cui proventi confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere da questo devoluti, nella misura del 50 per cento, per

il finanziamento dell'attività di vigilanza e, nella misura del restante 50 per cento, per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità nel settore orafa, gioielliero e argentiero.

Qualora le violazioni costituiscano reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza, nonché, in caso di recidiva, la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio di materie prime o di oggetti in metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi.

L'articolo 37 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del borsino dell'oro usato, chiamato a rilevare ogni trimestre i valori della compravendita dell'oro ed a pubblicare sui principali quotidiani nazionali la quotazione dell'oro usato a livello nazionale e territoriale, anche utilizzando la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'istituzione di tale organismo è esplicitamente finalizzata ad incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria. Il borsino è gestito dal Comitato nazionale dei metalli preziosi, istituito dall'articolo 38 presso il Ministero dello sviluppo eco-

nomico, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, il quale esprime il proprio parere sulle norme di attuazione della legge e fornisce chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

In merito alle competenze della Commissione Finanze segnala come tra i componenti del Comitato sia previsto, tra gli altri, un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane.

Evidenzia nel complesso come le disposizioni contenute nel provvedimento non presentino profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, ed assumono una qualche rilevanza per la stessa solo nella misura in cui esse riguardano una tipologia merceologica, l'oro ed i suoi semilavorati, che è sottoposta ad un regime tributario sotto alcuni aspetti peculiare, in particolare per quanto riguarda l'IVA, al cui pagamento è tenuto, in deroga alla disciplina generale, il cessionario e non il cedente, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

ALLEGATO 1

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2198, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 2008, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti »;

considerato che l'articolo 29, comma 1-*quater*, reca una serie di disposizioni

relative alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente che, se, da un lato, forniscono un opportuno inquadramento normativo della materia, rischiano, dall'altro, di introdurre vincoli eccessivi allo svolgimento di tale attività, che possono determinare conseguenze negative sulla concorrenzialità del settore, in particolare nell'attuale fase di crisi economica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2198, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 2008, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti »;

considerato che l'articolo 29, comma 1-*quater*, reca una serie di disposizioni relative alla disciplina dell'attività di no-

leggio con conducente che, se, da un lato, forniscono un opportuno inquadramento normativo della materia, rischiano, dall'altro, di introdurre vincoli eccessivi allo svolgimento di tale attività, che possono determinare conseguenze negative sulla concorrenzialità del settore, in particolare nell'attuale fase di crisi economica, nonché comportare una non adeguata soddisfazione di specifici settori di utenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08 Proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	181
Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	189
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato e abbinata (Parere alle Commissioni riunite III e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	193

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Giuliano Amato a Presidente dell'Istituto Enciclopedia italiana. Nomina n. 32 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	198
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di associazioni di docenti e di esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata, recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	199
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08 Proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 207/08 Proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, modificato nel corso dell'esame al Senato, si compone di 53 articoli. Illustra quindi i principali profili di competenza della Commissione cultura.

Osserva in particolare che l'articolo 1, che non è stato modificato nel corso

dell'esame al Senato, proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. L'erogazione dei servizi in oggetto è disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discendente – a sua volta – dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99. L'accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006; i Ministeri degli affari esteri dei due Paesi hanno ritenuto in vigore sia l'accordo che la Convenzione fino all'11 giugno 2007. Ricorda che il nuovo accordo internazionale ha durata quinquennale. Allo stato, non è ancora stato presentato al Parlamento il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato, la proroga disposta dalla disposizione in commento ha lo scopo di assicurare la continuità del servizio; l'esecutività dell'Accordo del marzo 2008 e la nuova convenzione attuativa con la RAI sono sospese fino alla conclusione dell'iter di ratifica dei due Paesi contraenti. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la prestazione dei servizi da parte della RAI alla televisione sanmarinese devono essere assicurate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In proposito, ricorda che la spesa relativa, per la proroga disposta nel dicembre 2007, è stata quantificata in 3.099.000 euro all'anno, da garantire nell'ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro di responsabilità 9 – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Rileva inoltre che l'articolo 35, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene ai commi da 1 a 3 norme in materia di personale degli enti di ricerca. Il comma 1 stabilisce che agli enti di ricerca non si applicano fino al 30 giugno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008. Si tratta della disciplina generale dettata in materia di collaborazioni esterne delle pubbliche amministrazioni, dettata dall'articolo 7, comma 6, citato che prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni interessate possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze proprie dell'amministrazione interessata e coerente le sue esigenze di funzionalità, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati; impossibilità oggettiva da parte dell'amministrazione ad utilizzare il personale alle proprie dipendenze; temporaneità della prestazione e alta qualificazione della medesima; preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Ricorda che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il comma 2 del medesimo articolo 35 sopprime quindi il secondo

periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la facoltà per gli enti di ricerca di procedere nel triennio 2010-2012 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, entro i limiti individuati dall'articolo 1, comma 643, della legge n. 296 del 2006: con la modifica introdotta dal decreto-legge in esame viene quindi meno il limite precedentemente posto alle assunzioni, per il quale il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non poteva eccedere le unità cessate nell'anno precedente. Osserva che il successivo comma 3 dell'articolo in questione rinvia invece ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame – la definizione delle modalità applicative delle disposizioni del nuovo testo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, risultante dalla modifica operata dal precedente comma 2. Il successivo comma 4, anch'esso introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, prevede che il personale ex dipendente dell'ente pubblico CONI, successivamente transitato alle dipendenze della società CONI Servizi S.p.A. per effetto del decreto-legge n. 138 del 2002, ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento. Rinvia quindi alla documentazione fornita dagli uffici per una analisi della disciplina pregressa, ricordando, per completezza di informazione, che sulla vicenda la Commissione cultura ha svolto nei giorni scorsi un'audizione informale dei rappresentanti dei lavoratori proprio della CONI Servizi S.p.A..

Rileva altresì che l'articolo 36, comma 1, dispone che il termine relativo al completamento delle operazioni riguardanti il personale docente di ruolo sia prorogato, limitatamente all'anno scolastico 2009/

2010, al 31 agosto 2009; il termine ordinario era al 31 luglio. La relazione al disegno di legge di conversione chiarisce che si intende così assicurare che al 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico, a tutte le cattedre sia assegnato personale di ruolo o personale supplente nominato per l'intero anno, così da evitare spostamenti ad anno scolastico avviato. La proroga si è resa necessaria in considerazione della necessità di completare gli adempimenti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 con l'emanazione dei regolamenti di attuazione del piano programmatico ivi previsto. Ricorda che, durante l'esame al Senato, è stato inoltre introdotto il comma 1-bis con il quale si sancisce la validità dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento della medesima abilitazione indetti con decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, i quali abbiano maturato il requisito di 360 giorni di servizio entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai corsi stessi e che abbiano superato l'esame di Stato. Il citato decreto ministeriale ha infatti stabilito che le Università e le Accademie di belle arti istituissero i corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservati ai docenti che avessero prestato, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso; si è inoltre ribadito che i corsi si concludevano con un esame finale avente valore di esame di Stato e che gli ammessi alla partecipazione erano iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, in attesa del conseguimento del titolo abilitante. Rinvia quindi alla documentazione degli uffici per la ricostruzione normativa relativa, precisando che con la disposizione inserita durante l'esame al Senato si scioglie la riserva relativa all'abilitazione all'insegnamento di quanti abbiano partecipato ai corsi speciali indetti sulla base del citato decreto n. 85, avendo maturato il requisito di 360

giorni di servizio entro il 22 dicembre 2005 e non già entro il 6 giugno 2004.

Osserva quindi che l'articolo 37, comma 1, posticipa invece all'anno scolastico e formativo 2010/2011 l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, originariamente fissato all'anno scolastico 2007-2008 e, quindi, posticipato prima all'anno scolastico 2008-2009 e, poi, all'anno scolastico 2009-2010. Rinviando per la ricostruzione normativa alla documentazione predisposta dagli uffici, precisa che la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione evidenzia che, poiché i regolamenti attuativi di tale previsione, di prossima presentazione al Consiglio di Stato, prevedono l'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, si è reso necessario prorogare di un anno – quindi all'anno scolastico e formativo 2010-2011 – il termine previsto dall'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e successive modificazioni, al fine di evitare incertezze interpretative sulle norme ordinamentali da applicare per l'anno scolastico 2009-2010. Di conseguenza, il comma 2 dell'articolo in questione abroga l'articolo 8, comma 1, della legge n. 228 del 2006, e sopprime il secondo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, che avevano disposto le precedenti proroghe. Aggiunge peraltro che, durante l'esame al Senato, sono stati introdotti i nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. I commi 2-*bis* e 2-*ter* riguardano in particolare la valutazione del curriculum scolastico, ai fini dell'accesso ad alcuni corsi universitari a numero programmato, e dispongono una proroga e alcune modifiche delle relative disposizioni, posticipando dall'anno accademico 2009-2010 all'anno accademico 2010-2011 l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 21 del 2008, che hanno introdotto, appunto, la valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato, quali i corsi di laurea discipli-

nati da norme comunitarie, quelli in scienze della formazione primaria, nonché dei corsi di nuova istituzione per i quali gli atenei ritengono di prevedere un accesso programmato. Al riguardo rinvia alla ricostruzione normativa relativa disposta dalla documentazione degli uffici. Osserva che il successivo comma 2-*ter*, modificando invece l'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 21 del 2008, riduce da 105 a 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione; aumenta da 80 a 90 i punti da assegnare sulla base del risultato del test di ingresso; riduce da 25 a 10 i punti da assegnare ai risultati conseguiti nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato. Ai fini dell'assegnazione di questi ultimi, si elimina così la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato dal panel di elementi da considerare.

Rileva che viene, inoltre, apportata una modifica anche al comma 4 dell'articolo citato che per i corsi di laurea disciplinati da norme comunitarie e per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria demanda ad un decreto dell'attuale Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei punteggi da attribuire sulla base degli elementi di valutazione del percorso scolastico sopra indicati; mentre per i corsi di laurea di nuova istituzione per i quali gli atenei ritengono di prevedere un accesso programmato affida questo compito agli atenei stessi nei relativi bandi. Con la modifica inserita nei corsi dell'esame al Senato il comma 2-*ter* in commento, aggiunge ulteriori periodi al comma 4 da ultimo indicato, prevedendo, innanzitutto, che con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per l'attribuzione dei punteggi relativi al percorso scolastico nei casi in cui gli elementi previsti al comma 3 non possono essere utilizzati in tutto o in parte. Si prevede, infine, che il Ministro e i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta nell'esame di Stato. Si modifica quindi l'articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 21, sopprimendo l'inciso « scolastica statale o paritaria » relativo all'isti-

tuzione frequentata dallo studente. Rileva inoltre che l'articolo 39, in materia di beni e attività culturali, proroga invece al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali per la determinazione del compenso da attribuire ad autori e produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive; artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e di videogrammi su qualsiasi supporto, cosiddetta copia privata. A tal fine si modifica l'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore, che disciplina la materia. La necessità della proroga deriva, come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione presentato al Senato, dalla necessità di attendere l'esito dei lavori dell'apposita Commissione per l'esame delle problematiche relative alla riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi. Anche in questo caso, rinvia alla documentazione degli uffici per la ricostruzione della normativa relativa.

Evidenzia inoltre che l'articolo 40, comma 1, proroga quindi al 31 dicembre 2010 il mandato del Presidente della fondazione «La Quadriennale di Roma», nonché quello del Presidente della fondazione «La Triennale di Milano». La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione presentato al Senato evidenzia che la proroga è volta a garantire la continuità di funzionamento delle due fondazioni e lo svolgimento delle attività culturali esercitate. Ricorda per completezza che l'articolo 5 del decreto-legge n. 248 del 2007 aveva prorogato i termini di durata degli organi della Fondazione La Triennale al 31 dicembre 2008. Il successivo comma 2 prevede che i termini di durata dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche siano comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010. La relazione illustrativa evidenzia che la proroga si rende necessaria per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria che, in termini diversi, interessa ognuna delle fondazioni attualmente com-

missariate; situazione che necessita, per la soluzione, di un ulteriore periodo di amministrazione straordinaria, che potrà essere temporalmente differenziato per ciascuna fondazione. Va ricordato che con la legge finanziaria per il 2008, l'articolo 5 del già citato decreto-legge n. 248 ha prorogato al 31 dicembre 2008 i termini di durata dei commissari straordinari delle fondazioni lirico sinfoniche. Ricorda altresì che l'articolo 41, commi 6-*quater* e 6-*quinquies*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni volte a favorire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi Operativi per la Scuola 2007-2013 rientranti nell'obiettivo Convergenza. Si tratta dei programmi operativi rientranti nell'obiettivo Convergenza – che include solo alcune regioni del Mezzogiorno, quali Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e, in fase transitoria di uscita, anche la Basilicata – che si prevede siano finanziati, per la parte comunitaria, dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e dal FSE (Fondo Sociale Europeo); programmi che possono essere presentati sia a livello regionale (POR), sia a livello nazionale (PON). Per il periodo 2007-2013, la Commissione europea ha approvato i Programmi Operativi Nazionali, tra i quali quello «Competenze per lo sviluppo» (Decisione del 7.11.2007 n. C (2007) 5483), finanziato con il Fondo Sociale Europeo, è specificamente rivolto all'implementazione delle riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, specialmente nell'ottica di accrescerne la capacità di risposta ai bisogni di una società basata sulla conoscenza, migliorando l'impatto dell'istruzione e formazione iniziale sul mercato del lavoro, e aggiornando continuamente le competenze del personale scolastico e di quello docente in particolare. È, altresì, rivolto a favorire una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, anche attraverso una significativa riduzione dell'abbandono scolastico precoce e un maggiore accesso all'istruzione iniziale, professionale e secondaria; allo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione,

specialmente attraverso la formazione post-laurea, alla formazione dei ricercatori e alla messa in rete delle università, dei centri di ricerca e delle imprese. Con il PON « Ambienti per l'apprendimento » si intende, invece, influire sulla qualità delle infrastrutture scolastiche, sul loro adeguamento ai fini didattici, sul risparmio energetico, sulla sicurezza e la qualità delle attrezzature per rendere la scuola accessibile, attraente e funzionale all'apprendimento. Precisa che, mentre con riferimento ai POR le eventuali risorse, direttamente o indirettamente destinate, in particolare, alla scuola, dipendono dalle singole programmazioni a livello regionale, per quanto riguarda i PON è possibile individuare le risorse comunitarie stanziare per tale settore nell'arco del settennio relativamente alla priorità di intervento comunitario denominata « Istruzione ». Per il periodo 2007-2013 le risorse stanziare a livello comunitario con riferimento a tale priorità ammontano a 248 milioni di euro finanziati dal FESR e 743 milioni di euro finanziati dal FSE. Considerando anche la quota di risorse nazionali stanziare per il cofinanziamento degli interventi comunitari, le risorse destinate alla priorità « Istruzione » nell'area obiettivo Convergenza ammontano complessivamente a 2.332,6 milioni di euro nel settennio 2007-2013. Il comma 6-*quater* sempre dell'articolo 41, in esame, autorizza quindi l'anticipazione delle quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, nel limite delle risorse disponibili e su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si dispone che per le annualità successive al biennio 2007-2008, il predetto Fondo provvede alle anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi. Il comma 15 dell'articolo 41 assegna invece all'Ente Italiano Montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 per l'anno finanziario 2009, a copertura del quale onere è prevista una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al sopra citato Fondo ordinario per il funzionamento de-

gli enti di ricerca, come determinata dalla tabella C della legge n. 203 del 2008, legge finanziaria 2009, per un importo, complessivamente, pari a 1.744,5 milioni di euro. Per completezza, ricorda che il comma 16-*quinquiesdecies* dell'articolo 41 in esame autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.A. – prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'Expo Milano 2015 – fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008. Il comma in questione precisa che tale apporto di capitale è necessario per permettere lo svolgimento di tutte le attività relative alla realizzazione dell'Expo, indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 con particolare riferimento a quelle per preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica (denominate « opere essenziali ») e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento, indicate dal *Bureau International des Expositions* (BIE).

Ricorda che l'articolo 41-*bis*, comma 1, anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, apporta alcune modifiche a diversi aspetti della disciplina vigente in materia di editoria. Il comma 1 novella interamente l'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 223 del 2006, relativo ai contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici. Si ricorda che secondo la disciplina vigente a decorrere dal 2001, beneficino dei contributi statali di cui all'articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990, le imprese editrici di quotidiani e periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche ricono-

sciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi. Il citato articolo 20, comma 3-ter, disponeva che, ai fini dell'accesso ai contributi, il requisito della rappresentanza parlamentare non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione. Osserva che, con la novella in commento, si stabilisce invece che, per accedere ai contributi citati, il requisito della rappresentanza parlamentare non è necessario, oltre che per le imprese, anche per le testate di quotidiani e periodici che presentino i requisiti suindicati. Una seconda modifica, inoltre, di carattere formale, sostituisce quindi un riferimento normativo a cui la disposizione novellata fa rinvio: il requisito della rappresentanza parlamentare di cui si tratta è richiesto, infatti, non dall'articolo 3, comma 10, legge n. 250 del 1990 – come indicato nella formulazione vigente della disposizione –, bensì dall'articolo 153, comma 2, legge n. 388 del 2000. Il comma 2 del medesimo articolo 41-bis reca invece modifiche all'articolo 1 della legge n. 416 del 1981, in materia di titolarità delle imprese editrici. In primo luogo, viene rivista la disciplina relativa alla titolarità delle azioni comportanti diritto di voto e delle quote, in caso di imprese editrici costituite in forma societaria, disciplinata dall'articolo 1, quarto comma, della legge citata, che le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche; il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione. Osserva che la modifica inserita al Senato introduce quindi il riferimento alle quote, *tout-court*, eliminando l'aggettivo sociali dal testo origina-

rio; introduce poi la possibilità che le azioni aventi diritto di voto, o le quote possano essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, non solo nel caso in cui la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche – come attualmente previsto – ma anche nel caso cui in la partecipazione di controllo sia intestata a società solo indirettamente controllate da persone fisiche. Il comma 2 dell'articolo 41-bis riformula il comma sesto dell'articolo 1 della legge n. 416 del 1981, prevedendo l'eliminazione del divieto di intestazione a società fiduciarie di quote di maggioranza o di controllo delle imprese editrici.

A questo proposito, ricorda che nel testo vigente, il citato comma sesto vieta l'intestazione a società fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile; analogo divieto vale, sempre in base al testo vigente, per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani. La modifica introdotta al Senato prevede quindi che il requisito previsto dal comma quarto del controllo diretto o indiretto in capo a persone fisiche si intende in questo caso riferito ai fiduciari, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta a comunicare i nominativi dei fiduciari all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini della tenuta della Registro degli operatori di comunicazione. Il comma 3 dell'articolo in commento modifica altresì l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 – che prevede il riordino con regolamento di delegificazione della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria – aggiungendovi due ulteriori

commi. Per completezza ricorda che il regolamento di delegificazione, emanato previo parere del Ministro per la semplificazione normativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere adottato nel rispetto dei seguenti principi direttivi: semplificazione della documentazione necessaria per accedere ai contributi e dei criteri di calcolo dei contributi stessi; semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, garantendo, in particolare, anche mediante l'ausilio delle procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento; diritto delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge n. 250 del 1990 a percepire l'intero contributo, anche nell'ipotesi di riparto percentuale tra gli aventi diritto. Infine, l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 stabilisce che il riordino non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le somme stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria costituiscono limite massimo di spesa per il settore. In base alla prima novella, che aggiunge all'articolo 44 il comma 1-bis, nell'ambito delle disponibilità stanziare nel bilancio dello Stato per l'editoria, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, in via sussidiaria, alle altre tipologie di agevolazioni del settore.

Aggiunge che l'intervento pubblico si esplica in misure di sostegno economico, di tipo diretto o indiretto, agli editori; in particolare, gli aiuti economici diretti consistono nell'erogazione di un contributo calcolato in percentuale dei costi risultanti a bilancio delle imprese editrici che presentino i requisiti previsti dalla legge; mentre gli aiuti economici indiretti sono costituiti da riduzioni tariffarie, agevolazioni fiscali e credito agevolato. Con la seconda novella, che aggiunge il nuovo comma 1-ter, si dispone invece che lo schema di regolamento di delegificazione per il riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, previsto dall'articolo 44, deve essere sottoposto al

parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Al riguardo, evidenzia che la previsione dell'espressione di un parere parlamentare vincolante, è prevista dall'articolo 33, comma 3, del disegno di legge atto parlamentare Senato n. 1195, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, già approvato in prima lettura dalla Camera. Il comma 4 dell'articolo 41-bis prevede quindi che all'attuazione dei commi da 1 a 3 si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; i successivi commi da 5 a 7 recano invece disposizioni in materia di prepensionamento del personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.). In particolare, il comma 5 novella l'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di esodo e prepensionamento dei dipendenti delle imprese editrici che prevedeva che i dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale – fatta eccezione per i giornalisti delle imprese editrici di giornali periodici – ammessi al trattamento di cassa integrazione, potevano optare, entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi esplicitamente individuati, per il trattamento di pensione. Con la novella in commento, anche i giornalisti dei periodici vengono ammessi alla possibilità di optare per il pensionamento anticipato. In particolare, con la modifica che il successivo comma 6 apporta all'articolo 37, comma 1, lettera b, della richiamata legge n. 416 del 1981, deriva che l'opzione del pensionamento anticipato è valida per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti non solo dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ma anche dalle imprese editrici di giornali periodici. Il successivo comma 7 dell'articolo 41-bis reca invece un ulteriore intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per

crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Osserva, in particolare, che l'intervento reca una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, previste in tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, legge finanziaria per il 2009, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Si pone così in buona sostanza l'onere annuale per i pensionamenti anticipati erogati dall'I.N.P.G.I., di cui al richiamato articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 416 citata, a carico del bilancio dello Stato, con una fiscalizzazione dell'onere annuale sostenuto dall'I.N.P.G.I. per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 per il periodo intercorrente tra l'ingresso al trattamento anticipato ed il conseguimento dell'età prevista per il trattamento di vecchiaia.

Alla luce delle osservazioni emerse, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata odierna.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.

C. 1929 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame riguarda la Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, già approvato dal Senato. Il II protocollo citato si è reso necessario in seguito alla constatazione dall'insuffi-

cienza dei risultati conseguiti nell'applicazione della Convenzione dell'Aja, con annesso Regolamento di esecuzione e I Protocollo di pari data, e quindi, anche per merito del forte impulso dato dall'Italia, nel marzo 1999 si è arrivati al Secondo Protocollo che il disegno di legge in esame si propone di autorizzare alla ratifica, unitamente a norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale. Prima di procedere all'illustrazione del disegno di legge premette quindi alcune considerazioni storiche opportune, in considerazione dell'importanza dell'argomento trattato. In questo senso, rileva che, all'indomani della seconda guerra mondiale la comunità internazionale, resasi conto della micidiale capacità distruttiva delle nuove tecnologie militari, ha posto le basi per un diritto internazionale che riguardasse anche la tutela del patrimonio culturale dei singoli Stati coinvolti in conflitti armati. Da sempre, le guerre e più in generale tutte le situazioni che comportano scontro violento tra due o più Stati rappresentano anche una seria minaccia per l'integrità del patrimonio culturale situato nei territori interessati. Colpire il patrimonio culturale di un popolo significa ferirne non solo la storia, ma anche l'identità contemporanea, dato il radicamento che hanno le testimonianze del passato nell'identità delle generazioni presenti. Con la distruzione o l'appropriazione dei beni culturali, il Paese vincitore ha sempre inteso dare alla vittoria il segno tangibile di aver soggiogato il popolo sconfitto, privandolo anche dei suoi valori più alti e sacri, ledendosi, cioè, profondamente il diritto di ogni popolo alla memoria storica. Osserva inoltre che il sistema di protezione che il diritto internazionale prevede a favore dei beni culturali in caso di conflitto armato è costituito dalla Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 che ha rappresentato una tappa fondamentale nel processo volto a disciplinare la materia dei beni culturali nell'ambito del diritto internazionale bellico, caratterizzandosi per un approccio particolarmente « moderno », che si coglie già nel preambolo, dove si afferma che « i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi

popolo appartengano, costituiscono danno al patrimonio dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale». Si tratta di una affermazione rilevante sul piano dei principi, perché viene superata in maniera esplicita la tradizionale visione statalistica della protezione dei beni culturali e si introduce la nozione di patrimonio comune dell'umanità, unitario e inscindibile, il cui depauperamento costituisce un danno non solo per il singolo Stato territoriale, ma anche per l'umanità nella sua interezza. Ritiene che da questo enunciato derivino, da un lato, la necessaria interferenza della normativa internazionale negli ordinamenti statuali e, dall'altro, l'istituzionalizzazione di un dovere di cooperazione e solidarietà tra Stati.

Ricorda altresì che la convenzione dell'Aja del 1954 ha sofferto fino ad oggi di scarsa efficacia e concretezza: le cruente esperienze di conflitto armato in Libano, Cambogia, Vietnam, I Iraq, ex-Yugoslavia e, più recentemente, Afghanistan e II Iraq hanno evidenziato sia le inadeguatezze e i limiti intrinseci di molte delle prescrizioni previste sia la clamorosa disapplicazione da parte di molti Stati contraenti. Ritiene sufficiente considerare, riguardo alle inadeguatezze, al campo di applicazione della convenzione che si riferisce ai conflitti internazionali mentre per quelli interni è prevista la sola applicazione delle disposizioni che impongono l'obbligo di rispetto dei beni culturali. Rinvia, inoltre, al sistema di protezione dei beni culturali delineato dalla convenzione, che opera una distinzione tra beni oggetto di « protezione speciale » e beni oggetto di « protezione generale », ma a tale differenziazione non corrisponde, come sarebbe lecito attendersi, una tutela maggiore dei primi rispetto ai secondi; infatti, in entrambi i casi, è previsto l'obbligo di non utilizzare i beni per scopi militari e di non farne oggetto di atti di ostilità, salva la causa di giustificazione della necessità militare. L'unica differenza quindi tra le due forme di protezione è che quella « speciale » è concessa a livello internazionale ed è in vigore sin dalla data dell'iscrizione

dei beni nell'apposito registro; diversità che non giustifica le procedure, invero alquanto complesse e sostanzialmente inefficaci, di concessione della protezione speciale. Sottolinea quindi che, data l'insufficienza dei risultati conseguiti nell'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1954, nel marzo 1999 si è pervenuti al Secondo Protocollo della Convenzione che estende: la sua efficacia anche ai casi di conflitto armato non internazionale; la protezione del bene culturale ad un livello di « protezione rafforzata »; il principio della responsabilità individuale e le fattispecie di reato punibili penalmente.

Ricorda che il Protocollo è composto di ben 47 articoli, suddivisi in nove capitoli. Gli articoli da 1 a 4 contengono definizioni e norme di raccordo tra il Protocollo e la Convenzione del 1954, tra le quali si rileva in particolare l'applicabilità del Protocollo anche nel caso di conflitto armato non internazionale. Laddove un bene culturale sia sottoposto al regime della « protezione speciale », ai sensi della Convenzione del 1954, e a quello della « protezione rafforzata », ai sensi del Protocollo in esame, prevarranno le disposizioni di quest'ultimo. I successivi articoli da 5 a 9 riguardano norme generali sulla tutela dei beni culturali, a partire dalla misure preventive che ciascun Stato aderente al Protocollo predispone sul territorio nazionale in tempo di pace, onde poter in caso di conflitto armato proteggere adeguatamente il patrimonio culturale. Viene poi introdotto il principio della possibile deroga alle clausole di protezione del patrimonio culturale contenute nella Convenzione solo in base a una necessità militare imperativa: in tal modo, un attacco militare contro un bene culturale sarà possibile soltanto qualora esso sia usato alla stregua di obiettivo militare e non vi siano soluzioni militari alternative. Salvo circostanze straordinarie, poi, la necessità militare imperativa può essere rivendicata soltanto da un ufficiale superiore. Rileva che nel caso di occupazione militare di uno Stato, si prevede che lo Stato occupante si impegna a non porre in essere attività come l'illecita esportazione di beni

culturali o l'avvio di propria iniziativa di scavi e ricerche archeologiche che possono essere effettuati solo come misura di salvaguardia del patrimonio culturale e in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Aggiunge quindi che gli articoli da 10 a 14 individuano, appunto, il principio della « protezione rafforzata », stabilendo le tre condizioni da rispettare per la sua applicabilità, ovvero il carattere di massimo rilievo universale del bene culturale in questione; un livello di protezione normativa nazionale già elevato; la rinuncia alla sua utilizzazione a fini militari, con esplicita dichiarazione dello Stato parte interessato. Sottolinea che la decisione di comprendere un bene culturale nell'elenco di quelli soggetti a « protezione rafforzata », su richiesta dello Stato parte interessato, è adottata con una maggioranza di almeno quattro quinti dei votanti del Comitato intergovernativo istituito *ad hoc* all'articolo 24 del Protocollo stesso. È prevista anche la possibilità di offrire « protezione rafforzata » a un bene non precedentemente tutelato in maniera adeguata dalla legislazione nazionale, nonché la concessione di una « protezione rafforzata » provvisoria, se la richiesta viene presentata da uno Stato interessato dopo lo scoppio di un conflitto; l'inclusione nell'elenco indicato assicura al bene culturale sottoposto a « protezione rafforzata » l'immunità, durante un conflitto, dalla considerazione alla stregua di obiettivo militare.

Sottolinea quindi che gli articoli da 15 a 21 individuano le responsabilità penali e le procedure giurisdizionali connesse a violazioni delle norme del Protocollo in esame, introducendosi il principio della responsabilità individuale; ogni Stato aderente dovrà quindi adottare misure interne volte a conferire alle violazioni delle disposizioni del Protocollo carattere penale. L'articolo 22 estende invece la protezione dei beni culturali prevista ai conflitti armati non internazionali, ponendo peraltro una serie di limitazioni a tale estensione. Il Protocollo, infatti, non sarà applicato in caso di semplici sommosse o tensioni, né potrà influire sulla sovranità

di uno Stato e la sua responsabilità nel mantenimento dell'ordine pubblico e dell'unità nazionale. Precisa quindi che i successivi articoli da 23 a 29 individuano gli organi preposti all'applicazione del Protocollo e le relative funzioni. Si tratta della riunione delle Parti, Stati firmatari, che sarà convocata contemporaneamente alla Conferenza generale dell'UNESCO, e che sarà competente a discutere qualsiasi problema sull'applicazione del Protocollo e formulare raccomandazioni, nonché per eleggere i membri del Comitato intergovernativo *ad hoc* che si riunirà annualmente in sessione ordinaria, con la possibilità di convocazioni straordinarie; sarà costituito da dodici Parti, Stati firmatari, scelte in modo da assicurare un'equa rappresentanza delle aree geografiche e culturali mondiali. Si prevede che i membri del Comitato siano eletti per una durata di quattro anni, con una sola possibilità di rinnovo. Osserva che il Comitato, che delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti, oltre alle competenze già delineate, relative all'elenco dei beni culturali sottoposti a « protezione rafforzata », è competente anche per quanto riguarda la redazione delle linee-guida per l'attuazione del Protocollo e per le modalità di utilizzo del Fondo per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato, appositamente istituito all'articolo 29 e che sarà finalizzato all'assistenza finanziaria degli Stati parte soprattutto nelle attività inerenti alle misure preventive di salvaguardia previste nel Protocollo. I compiti di segretariato inerenti all'attuazione del Protocollo saranno garantiti dal Segretariato dell'UNESCO. Precisa quindi che i rimanenti articoli del Protocollo riguardano la diffusione delle informazioni in merito allo stesso, nonché le forme di cooperazione internazionale in caso di gravi violazioni del Protocollo e di assistenza internazionale per una sua migliore attuazione; assistenza che può essere estesa anche a una parte di un eventuale conflitto che non abbia ratificato il Protocollo ma che ne applichi le previsioni. È inoltre prevista una procedura di conciliazione tra le parti in conflitto, non-

ché l'obbligo per le Parti di presentare al Comitato intergovernativo *ad hoc*, con cadenza quadriennale, un rapporto sull'adempimento degli obblighi del Protocollo. Tra le clausole finali del Protocollo di menziona anche l'articolo 44 che riguarda l'entrata in vigore accelerata in situazioni di conflitto armato. Aggiunge che anche per quanto riguarda la denuncia del Protocollo, l'articolo 45, fatta salva tale facoltà, prevede che se al momento dell'efficacia della denuncia la Parte interessata fosse coinvolta in un conflitto armato, la sua partecipazione al Protocollo si protrarrà sino alla fine delle ostilità o fino a che l'operazione di rimpatrio dei beni culturali sia completata, in ogni caso attenendosi tra le due possibilità a quella di più lunga durata.

Ricorda quindi che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954, consta di 17 articoli, tre dei quali – articoli 1, 2 e 17 – riportano le clausole di rito inerenti la ratifica ed esecuzione del Protocollo in esame, nonché la previsione dell'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale; gli altri articoli sono invece dedicati a norme per l'adattamento dell'ordinamento nazionale. L'articolo 3 detta alcune definizioni mentre l'articolo 4, che più attiene al profilo di competenza della Commissione cultura, individua le norme da applicare al fine della predisposizione delle misure preventive di tutela dei beni culturali. È pertanto stabilita l'applicazione delle: norme vigenti in materia di obbligo di catalogazione dei beni culturali; disposizioni legislative e regolamentari inerenti alla sicurezza e alla prevenzione antincendio; disposizioni organizzative di natura regolamentare del Ministero per i beni e le attività culturali, nelle quali vengono individuate le strutture competenti per la protezione del patrimonio culturale nazionale, cui dovranno far capo anche le attività di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato; norme legislative, regolamentari ed amministrative volte all'individuazione degli enti e strut-

ture competenti in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale. Evidenzia che all'articolo 5, inoltre, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni pubblici o privati cui riconoscere i requisiti della « protezione rafforzata » come da articolo 10 del Protocollo, i quali andranno inseriti nell'elenco indicato al successivo articolo 11, paragrafo 1 del Protocollo. Precisa che in tal modo i beni culturali verranno a godere di una tutela rafforzata sulla base della loro estrema importanza per l'intera umanità. Il Ministero per i beni e le attività culturali si dovrà inoltre consultare con il Ministero della Difesa onde escludere, nell'attribuzione a un bene culturale della protezione rafforzata, che esso sia usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari e accertare che vi sia stata altresì la prevista dichiarazione che il bene culturale in oggetto non verrà mai utilizzato a tale scopo. Aggiunge che gli articoli da 6 a 14 del disegno di legge introducono una disciplina penale speciale in relazione alle diverse fattispecie di reati militari in danno di beni culturali previste dal Protocollo oggetto di ratifica. Osserva che nell'ordinamento italiano, non esiste una normativa specifica relativa alla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati. Dall'analisi tecnica normativa, infatti, emerge l'assenza nell'ordinamento italiano di una normativa specifica concernente la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati. È invece vigente un'ampia gamma di disposizioni a tutela dei beni culturali, ma che fa riferimento a fatti e attività in territorio nazionale. Aggiunge che il disegno di legge di ratifica introduce, inoltre, sei nuove fattispecie penali in danno di beni culturali, applicabili nel corso di conflitti armati e di missioni internazionali, quali: attacco ad un bene culturale protetto, ai sensi dell'articolo 7; illecito utilizzo di un bene culturale protetto o della zona ad esso circostante a sostegno di un'azione militare, in base al disposto dell'articolo 8; devastazione e il saccheggio di beni culturali protetti, ai sensi dell'articolo 9; impossessamento, appropriazione indebita,

danneggiamento e distruzione di un bene culturale protetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 10; esportazione, rimozione o trasferimento illecito della proprietà di beni culturali protetti, ai sensi dell'articolo 11; nonché alterazione o modificazione arbitraria dell'uso dei beni culturali protetti, in base all'articolo 12.

Precisa ancora che l'articolo 15 prevede una norma di coordinamento che prevede l'applicabilità della legge in esame in deroga alla prevista applicazione del codice penale militare di guerra e, quindi, l'applicabilità di detto codice è salvaguardata soltanto quando esso preveda, a parità di illecito, sanzioni di maggior gravità. Il successivo articolo 16 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si autorizza la spesa di 8.980 euro per il 2008, nonché a decorrere dal 2010, mentre l'onere a carico del 2009 è previsto in 4.890 euro. La copertura è rinvenuta a carico dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. Sottolinea che gli oneri relativi alla copertura finanziaria derivano dalle spese di missione e di viaggio degli esperti del Ministero degli affari Esteri, Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero della difesa per la ratifica del protocollo in esame e quindi, come è anche facilmente comprensibile dalle esigue cifre riportate, non riguardano il finanziamento del Fondo per la protezione dei beni culturali previsto all'articolo 29 del protocollo. Ricorda che, in merito al finanziamento del Fondo, è intervenuto al Senato, per alcuni chiarimenti, anche il sottosegretario agli affari esteri Stefania Craxi, la quale ha specificato che il disegno di legge in esame non prevede di stanziare risorse da destinare al citato Fondo, anche se questo non ha escluso che in futuro, quando saranno chiarite le modalità di utilizzo del Fondo stesso, sia possibile destinare contributi da

stanziarsi mediante provvedimenti *ad hoc* oppure contributi una tantum della cooperazione allo sviluppo. Le modalità di utilizzo del Fondo saranno, infatti, stabilite dal Comitato intergovernativo *ad hoc* istituito dall'articolo 24 del protocollo; in quella sede è stato altresì ricordato che l'articolo 29 del Protocollo specifica che il Fondo in oggetto è volontario e non obbligatorio e il suo utilizzo è esclusivamente finalizzato a permettere assistenza finanziaria e non, sia nella fase di predisposizione delle misure prescritte in tempo di pace, sia per fronteggiare situazioni di emergenza per la protezione dei beni culturali durante o dopo la fine del conflitto armato. In conclusione, sottolinea l'urgenza di autorizzare la ratifica del protocollo in esame da parte dell'Italia, in considerazione anche del suo forte impegno nel campo della tutela dei beni culturali durante le missioni internazionali. Alla luce delle osservazioni emerse, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Emerenzio BARBIERI (PdL), segnala che il provvedimento in esame e il successivo all'ordine del giorno, ratificano decisioni assunte da Governi di centrosinistra. Ritiene quindi che non dovrebbero sussistere particolari problemi, per quella parte politica, ad approvare la proposta di parere favorevole del relatore, che condivide.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato e abbinata. (Parere alle Commissioni riunite III e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, ricorda che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, unitamente al suo Protocollo Opzionale è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la 61^a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata aperta per la firma il 30 marzo 2007. Si tratta del primo trattato di ampi contenuti sui diritti umani del 21° secolo, la prima Convenzione sui diritti umani ad essere aperta alla firma di organizzazioni regionali, nonché il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei disabili. Fino a quel momento, infatti, alcuni Paesi si erano dotati di strumenti multilaterali per proteggere i diritti dei disabili, ma nessuno con il rango di Convenzione internazionale. Al proposito ricorda che la Dichiarazione sui diritti delle persone disabili, del 1975; il Programma d'Azione mondiale concernente le persone Disabili, del 1981; i Principi per la Tutela delle Persone con malattie mentali e il miglioramento dei Servizi di Salute mentale, del 1991; le Regole sulla equità delle opportunità per persone con disabilità, del 1993, sono stati adottati nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Rileva quindi che la Convenzione è stata negoziata nel corso dell'ottava sessione di una Commissione *ad hoc* dell'Assemblea generale che ha lavorato sulla questione dal 2002 al 2006 e segna un punto di svolta nell'approccio verso le persone con disabilità. La Convenzione sposta infatti l'ottica tradizionale secondo la quale i disabili erano « oggetti » bisognosi di carità, cure mediche e protezione sociale verso un nuovo modo di considerarli, che li vede « soggetti », capaci di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria vita basate sul consenso libero e informato, e di essere membri attivi della società. La Convenzione è uno strumento per la tutela dei diritti umani che si pone esplicitamente nella dimensione dello sviluppo umano; fornisce un'ampia categorizzazione di persone diversamente abili e riafferma che tutte le persone, quale che sia la loro disabilità, debbono poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali; chia-

risce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica inoltre le aree nelle quali i diritti sono stati violati e quelle nelle quali la protezione di essi va rafforzata. Sottolinea che scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire con molta fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. Al riguardo, la Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili, enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all'interno del quale esse possano godere di un'effettiva eguaglianza sociale. Sia la Convenzione che il Protocollo opzionale sono entrati in vigore il 3 maggio 2008.

Ricorda quindi che la Convenzione si compone di un Preambolo e di cinquanta articoli. Sottolinea che il punto *e)* del Preambolo riconosce che la disabilità è un concetto in evoluzione e che essa è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri; conseguentemente, la nozione di « disabilità » non viene fissata una volta per tutte, ma può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società. Aggiunge che l'articolo 1 chiarisce che lo scopo della Convenzione è quello di promuovere, proteggere e garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, fornendo anche la definizione di tale categoria: ai fini della Convenzione, sono persone con disabilità coloro che presentano « menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che interagendo con varie barriere possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società ». Gli articoli dal 2 al 4 stabiliscono le principali definizioni, i principi generali e gli obblighi che si

assumono le Parti contraenti. Tra i principi della Convenzione, vengono annoverati la dignità, l'autonomia e l'indipendenza delle persone; la non discriminazione; la partecipazione alla vita della società; il rispetto per le differenze; la pari opportunità rispetto ai non disabili; la parità di genere; il rispetto dello sviluppo dei bambini disabili. Aggiunge che l'articolo 4 enumera gli obblighi generali cui sono sottoposte le Parti, primo fra tutti quello di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone disabili, senza alcuna discriminazione attribuibile alla presenza della disabilità stessa. Precisa che l'obbligo comporta, ad esempio, l'adozione di misure, anche legislative, atte a rendere applicabili i diritti contenuti nella Convenzione, ad abrogare leggi o consuetudini ad essa contrarie, a promuovere la ricerca e lo sviluppo di strumenti e apparecchiature che possano aiutare le persone disabili, a fornire ad esse tutte le informazioni utili circa l'uso di nuove tecnologie al servizio della disabilità. Sono fatte salve le norme più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone portatrici di handicap eventualmente contenute nella normativa nazionale degli Stati parte. Rileva quindi che gli articoli dal 5 all'8 approfondiscono il concetto di non discriminazione nei suoi vari aspetti, con particolare riguardo alle donne e ai bambini, considerati soggetti ancora più deboli. Le Parti riconoscono inoltre che ogni persona è uguale davanti alla legge, vietano qualunque discriminazione basata sulla disabilità e garantiscono a tutti uguale tutela legale; di particolare rilievo anche l'articolo 8 che impegna le Parti ad adottare misure immediate, campagne pubblicitarie, promozione di programmi scolastici, eccetera, per sensibilizzare la società ed abbattere gli stereotipi di cui spesso le persone disabili sono vittime.

Sottolinea quindi che gli articoli da 9 a 19 ribadiscono in maniera più dettagliata l'uguaglianza rispetto ai vari diritti. Fra di essi quello dell'accessibilità all'ambiente, trasporti, informazione e comunicazione – compresi i sistemi e le tecnologie di in-

formazione e comunicazione – e altre attrezzature e servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali, che deve essere garantito dagli Stati attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, di cui all'articolo 9. Viene poi riaffermato il diritto alla vita e quello alla protezione nelle situazioni di rischio ed emergenze umanitarie. In tema di riconoscimento della personalità giuridica, l'articolo 12 afferma che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica devono rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona, essere proporzionate e adatte alle condizioni della persona, e che debbono essere applicate per il più breve tempo possibile. Ricorda che gli Stati dovranno assicurare altresì alle persone con disabilità l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità, ai sensi degli articoli 13 e 14. Aggiunge che gli articoli 15, 16 e 17 ribadiscono il diritto a non essere sottoposti a tortura, a pene o a trattamenti crudeli o inumani, a sfruttamento, a violenza e a maltrattamenti e il diritto all'integrità personale; mentre i successivi articoli 18, 19 e 20 sanciscono il diritto delle persone diversamente abili alla libertà di cittadinanza e di residenza, anche attraverso adeguate misure che assicurino la massima indipendenza o mobilità. Aggiunge che la libertà di opinione e di accesso alle informazioni è garantita dall'articolo 21 mentre gli articoli 22 e 23 garantiscono il diritto alla *privacy* e a non subire restrizioni nella propria vita affettiva e sessuale, nonché a creare una propria famiglia assumendo liberamente le proprie responsabilità in merito alla generazione e all'educazione dei figli. In tema di istruzione, l'articolo 24 prevede invece l'integrazione scolastica a tutti i livelli anche attraverso efficaci misure di supporto calibrato sulle esigenze individuali che possano garantire il progresso scolastico e la socializzazione; le Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione post-secondaria, alla formazione professionale

e ai sistemi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. È riconosciuto dall'articolo 25 il diritto di godere della migliore condizione di salute possibile, senza discriminazioni basate sulla disabilità, anche attraverso interventi e servizi volti a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità; l'articolo 27 prevede invece il diritto al lavoro, su basi di parità con gli altri, ad esempio attraverso la costruzione di un mercato del lavoro che abbia le caratteristiche necessarie a garantire l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità. Ricorda quindi che le Parti riconoscono altresì il diritto ad un adeguato standard di vita e di protezione sociale che comprende la possibilità di fruire di alloggi adeguati, di servizi e di assistenza ritagliati sulle necessità dei disabili, nonché l'assistenza economica per le spese derivanti dalla presenza della disabilità in caso di indigenza, di cui all'articolo 28. Ai sensi dell'articolo 29, le Parti devono inoltre assicurare l'uguaglianza nella partecipazione alla vita politica e pubblica, compreso dunque l'esercizio del diritto di voto, la possibilità di candidarsi alle elezioni e di svolgere funzioni pubbliche a qualunque livello di responsabilità. Ricorda ancora che l'articolo 30 promuove la partecipazione alla vita culturale, ricreativa ed alle attività sportive, assicurando la diffusione di programmi televisivi, film, materiale culturale in forme adatte, rendendo accessibili teatri, musei, cinema e librerie e garantendo alle persone disabili l'opportunità di sviluppare e utilizzare il proprio potenziale creativo.

Osserva quindi che gli altri articoli richiamano strumenti e procedure attraverso cui dare attuazione alla Convenzione. In particolare l'articolo 31 prevede che gli Stati curino la raccolta di informazioni, compresi dati statistici, utili alla formulazione e all'attuazione di politiche per le persone con disabilità; l'articolo 32, stabilisce che le Parti forniscono assistenza ai Paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di attuare la Convenzione, sia nei rapporti reciproci, sia attraverso la cooperazione e anche nell'ambito di partenariati con le

organizzazioni internazionali. Per assicurare l'attuazione e il monitoraggio della Convenzione, le Parti designeranno uno o più punti di contatto e creeranno un meccanismo nazionale di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate all'applicazione della Convenzione stessa, in base all'articolo 33. Aggiunge che gli articoli da 34 a 39 riguardano l'istituzione e le funzioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità formato da non più di 18 esperti di alta moralità designati dagli Stati ed eletti sulla base dei principi di equa ripartizione geografica, della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, della rappresentanza bilanciata di genere e della partecipazione di esperti con disabilità. Entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, ciascuna Parte presenterà al Comitato un dettagliato rapporto sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione; il Comitato esaminerà i rapporti, formulando eventuali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale, che saranno restituiti allo Stato interessato. Sottolinea ancora che l'articolo 40 prevede la riunione periodica della Conferenza degli Stati Parte che esamina le questioni relative all'applicazione della Convenzione, prevedendo che la prima riunione della Conferenza sia convocata dal Segretario generale dell'ONU entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione. Gli articoli da 41 a 50 contengono invece le clausole finali riguardanti la ratifica, l'entrata in vigore, le procedure per emendare il testo della Convenzione e per la denuncia. Sottolinea ancora che in base all'articolo 42 alla Convenzione possono aderire anche le Organizzazioni di integrazione regionale che, come specificato nell'articolo 44, sono le organizzazioni costituite da Stati sovrani appartenenti ad una medesima area regionale, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze sulle questioni regolate dalla Convenzione. Precisa quindi che il Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è composto di 18 articoli e riguarda le procedure per il ricorso in caso di violazione dei

diritti stabiliti dalla Convenzione stessa. Il Protocollo opzionale riconosce la competenza del Comitato per i diritti delle persone con disabilità a ricevere ed esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui che ritengano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte dello Stato.

Ricorda infine che il disegno di legge di ratifica C. 2121 del Governo, adottato come testo base dalle Commissioni competenti in sede referente e già approvato dal Senato, consta di 4 articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione; il successivo articolo 3 prevede al comma 1 l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità. L'Osservatorio, secondo quanto stabilito dal comma 2, è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto al massimo da quaranta membri, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Il comma 3 del medesimo articolo prevede invece che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia emanato un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riguardante la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. In particolare, in tale Osservatorio devono essere rappresentate le amministrazioni centrali che si occupano di politiche per la disabilità, le regioni, le province autonome, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, le associazioni nazionali dei por-

tatori di handicap e le organizzazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità. Si prevede da ultimo che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali integri la composizione dell'Osservatorio – che ai sensi del comma 4 resa in carica tre anni – con la nomina al massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. Si stabilisce inoltre che tre mesi prima della scadenza del mandato, l'Osservatorio presenti una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che, a sua volta, la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata. Sottolinea quindi che si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la durata in carica dell'Osservatorio può essere prorogata per un ulteriore periodo, comunque non superiore a tre anni. Tale procedura è valida anche per le successive proroghe. Il comma 5 demanda invece all'Osservatorio i compiti di promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato, ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione medesima, sulle misure prese per renderne efficaci gli obblighi nonché sui progressi conseguiti, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità; predisporre la relazione sulla stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, prevista dall'articolo 41, comma 8, della citata legge n. 104 del 1992; promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Il comma 6

autorizza, per il funzionamento dell'Organo, uno stanziamento annuo di 500.000 euro per gli anni dal 2009 al 2014.

Ricorda quindi che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il comma 7 dell'articolo in commento precisa che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; il successivo comma 8 dispone invece la modifica del comma 8 dell'articolo 41 della legge n. 104 del 1992, ai sensi del quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia nonché sugli indirizzi che intende seguire. La modifica proposta è diretta a prevedere che la presentazione della suddetta relazione avvenga non più annualmente, ma ogni due anni. Ricorda che l'articolo 4 prevede infine l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Osserva quindi che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica presentato al Senato era accompagnato da una relazione tecnica, da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi sull'impatto della regolamentazione (AIR). La relazione tecnica riconduce l'onere dell'attuazione del provvedimento, 500mila euro annui a decorrere dal 2009, al funzionamento dell'Osservatorio. Più precisamente, la relazione ipotizza l'impiego di 105mila euro annui per spese di missione nazionali dovute alla partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio; di 95mila euro annui per ausili per persone sorde e cieche che partecipino alle riunioni dell'Osservatorio; 300mila euro annui per effettuare studi, ricerche ed indagini statistiche sulla disabilità. L'ATN fornisce un'ampia e dettagliata analisi del

quadro normativo nel quale il provvedimento s'inserisce senza problemi di incompatibilità alcuna.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 11.55.

Proposta di nomina del professor Giuliano Amato a Presidente dell'Istituto Enciclopedia italiana.

Nomina n. 32.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che le qualità e il curriculum del professor Amato sono note a tutti, senza che sia bisogno che le ricordi. Preannuncia peraltro che, anche alla luce delle polemiche registratesi negli ultimi giorni nel corso dell'esame della proposta di nomina in esame presso l'omologa Commissione del Senato, si riserva di presentare una proposta di parere sulla nomina in oggetto dopo aver ascoltato attentamente le posizioni degli altri colleghi.

Valentina APREA, *presidente*, preannuncia il proprio voto convintamente favorevole sulla proposta di nomina in esame, ritenendo che bene ha fatto il Governo a proporre il professor Amato quale presidente dell'Istituto enciclopedia italiana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 febbraio 2009.

Audizione informale di rappresentanti di associazioni di docenti e di esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata, recanti: «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.40 e dalle 13.50 alle 14.30

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 207/08 Proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame, rinviato nella seduta antimeridiana della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, che non parteciperà all'esame e alla votazione della proposta di parere presentata dal relatore sull'importante provvedimento in calendario. Rileva che si registra ancora una volta una indebita accelerazione del Governo su un progetto

di legge così complesso che meritava ben altri tempi di esame. Ricorda d'altra parte che nelle Commissioni di merito i relatori hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati da deputati del suo gruppo, dimostrando una netta chiusura a qualsiasi tipo di dialogo che giustifica ancora di più la decisione di non partecipare al voto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), preannuncia che anche il proprio gruppo non parteciperà ai lavori della Commissione sul provvedimento in esame, ritenendo necessario che il Parlamento sia rispettato e non sia trattato invece come lo *zerbino* del Governo. Anche i componenti della maggioranza dovrebbero pretendere tale rispetto, rilevando che procedere all'esame di importanti provvedimenti in tempi molto ristretti è in contrasto con un'impostazione che tende a valorizzare le funzioni della Commissione e di questo ramo del Parlamento.

Valentina APREA, *presidente*, invita il collega Zazzera a non utilizzare espressioni improprie. Sottolinea che eventuali obiezioni siano da rappresentare ai rispettivi rappresentanti di gruppo che partecipano alle decisioni assunte nella Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Emerenzio BARBIERI (PdL), intende solo ricordare al collega Zazzera che se ci fosse stata la dovuta presenza dei suoi colleghi della minoranza allo svolgimento della relazione del presidente Aprea ci si sarebbe accorti di molti elementi di merito del provvedimento, sui quali essere d'accordo. Assumere posizioni pregiudizievolemente contrarie, è invece assolutamente sbagliato, come pure non partecipare ai lavori della Commissione piuttosto di discutere sostanzialmente dei provvedimenti. Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), ricorda che « per principio » il gruppo cui

appartiene tende ad assicurare la propria presenza ai lavori parlamentari, poiché si ritiene doveroso discutere i provvedimenti nel merito anche quando si è fermamente contrari. Ritiene comunque un fatto grave che l'Assemblea proceda senza assicurare alle Commissioni di merito tempi adeguati di esame, dato che si tratta di un provvedimento importante che non può essere trattato così velocemente. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Paola GOISIS (LNP), sottolinea che il proprio gruppo considera positivamente il provvedimento in esame, anche perché il

Governo ha assicurato che le criticità emerse verranno comunque successivamente risolte. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl), si associa alle considerazioni svolte dal collega Barbieri, preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Praga in occasione della riunione dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di energia ed ambiente dei Parlamenti dell'Unione europea (25-26 gennaio 2009)	201
--	-----

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin (<i>Esame e rinvio</i>)	205
--	-----

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	208
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni III e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	210
---	-----

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	213
--	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	218
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla missione a Praga in occasione della riunione dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di energia ed ambiente dei Parlamenti dell'Unione europea (25-26 gennaio 2009).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che il deputato Guido Dussin ha recentemente partecipato, in rappresentanza della VIII Commissione, alla mis-

sione a Praga il 25 e 26 gennaio 2009 in merito alle problematiche connesse all'energia e allo sviluppo sostenibile per l'Europa e lo invita, pertanto, ad illustrare alla Commissione gli esiti della missione svolta.

Guido DUSSIN (LNP) comunica di avere partecipato, nelle giornate del 25 e del 26 gennaio scorso, presso la sede del Parlamento della Repubblica ceca, ad una riunione dei rappresentanti dei Parlamenti delle Commissioni competenti in materia di energia e ambiente dei Parlamenti degli Stati membri, dei paesi candidati e del Parlamento europeo. Ricorda che tale riunione si inserisce nell'ambito delle iniziative organizzate con riferimento al seme-

stre della Presidenza ceca e si è articolata in due sessioni di lavoro. La prima era dedicata al tema della sicurezza e della sostenibilità degli approvvigionamenti energetici; la seconda al tema del pacchetto energia-clima, con particolare riguardo alla lotta dei cambiamenti climatici, temi che rivestono la massima attualità e importanza per le prospettive future dell'UE.

Per quanto riguarda in particolare la seconda tematica, la tempestività della riunione è confermata dalla novità costituita dalle recenti iniziative preannunciate dalla nuova Presidenza degli Stati Uniti nel senso di un maggiore impegno da parte degli USA ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, impegno che può risultare determinante per la positiva riuscita della prossima conferenza di Copenaghen.

Il tema della sicurezza e della sostenibilità dell'energia, oggetto della prima sessione, si inquadra nell'ambito del secondo riesame strategico della politica energetica su cui il 13 novembre scorso la Commissione europea ha presentato una comunicazione. Il secondo riesame strategico indica cinque ambiti su cui l'Unione europea deve intervenire urgentemente per evitare il rischio di nuove crisi negli approvvigionamenti energetici. Si tratta, in particolare, di realizzare nuove infrastrutture, sfruttare al meglio le risorse già a disposizione dell'Unione europea, sia rinnovabile che fossili, rafforzare gli strumenti di solidarietà, con particolare riguardo allo stoccaggio delle scorte, migliorare l'efficienza energetica nonché impostare le relazioni con i paesi fornitori sulla base di uno stretto coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione.

Nell'ambito di questa sessione è stata evidenziata la grave vulnerabilità dei paesi europei attribuibile in primo luogo all'alto tenore di vita che implica elevati consumi di energia. Il professor Fatih Birol, capo economista dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, ha fornito un'ampia e assai documentata illustrazione degli scenari internazionali partendo dalla constatazione per cui l'esplosione della crisi economica ha provocato alcune conseguenze negative

quali la cancellazione o il rinvio di investimenti già programmati per la realizzazione di nuove infrastrutture, ovvero la ricerca di nuove fonti o l'installazione di impianti di energia rinnovabile.

Il rischio è che, nella valutazione della convenienza degli investimenti già programmati, la caduta della domanda finisca per rendere meno stringente l'impegno dei Governi per una coerente azione di contrasto ai cambiamenti climatici. Gli scenari a medio e a lungo termine prevedono, tuttavia, che, in assenza di cambiamenti significativi, il consumo mondiale di energia dovrebbe crescere in misura rilevante, ad una media dell'1,6 per cento all'anno. Nel 2030 l'aumento ammonterebbe complessivamente al 45 per cento. Sebbene la quota dell'Europa risulterebbe in discesa – si passerebbe infatti dal 15 per cento al 13 per cento del totale –, è tuttavia evidente che in termini assoluti anche il nostro continente dovrebbe aumentare i suoi consumi energetici. Preoccupa, inoltre, il fatto che nel periodo 2000-2007 quello che è cresciuto di più è il consumo di carbone per il quale l'aumento medio annuo è stato nell'ordine del 4,8 per cento mentre per le energie rinnovabili l'aumento è stato soltanto del 2,2 per cento, del nucleare dello 0,8 per cento e delle altre fonti (petrolio e gas) circa del 2 per cento. I maggiori responsabili dell'incremento sono Cina e India. Ricorda, quindi, come sia stato sottolineata la necessità di una coerente politica di «decarbonizzazione»; risultando decisivo il contributo che può essere fornito dalle energie rinnovabili che dovrebbero ritornare convenienti con il superamento della crisi e la ripresa dell'economia al punto da diventare la seconda fonte. Per il 2030 è prevista poi una riduzione del consumo di petrolio da parte dei paesi sviluppati ma un notevole incremento da parte di Cina e India.

Ribadisce, quindi, che, in sostanza, in assenza di coerenti politiche per la riduzione delle emissioni, gli scenari relativi al prossimo futuro appaiono preoccupanti. Occorre, quindi, rafforzare l'impegno per il miglioramento dell'efficienza; in propo-

sito sono necessari tassi di miglioramento nettamente superiori all'1 per cento annuo del recente passato, nell'ordine del 2,7 per cento all'anno. Un contributo fondamentale può essere assicurato dall'energia eolica, così come dalla cattura e dallo stoccaggio del carbonio. Quanto al nucleare, servirebbero 20 nuove centrali all'anno mentre oggi il tasso di aumento è soltanto di 1,5 centrali all'anno.

Rileva, quindi, che il dato più evidente che è emerso da questa ampia rassegna è comunque costituito dal fatto che senza un attivo coinvolgimento di Cina e India e paesi del Medio Oriente non potranno essere raggiunti significativi progressi. Cumulando le riduzioni di emissioni che l'Europa si è impegnata a realizzare con il cosiddetto pacchetto 20-20-20 con riferimento all'intero periodo tra il 2008 e il 2020, si otterrebbe soltanto il 40 per cento delle emissioni di cui sarà responsabile la sola Cina nel 2020.

Il Ministro dell'industria e del commercio della Repubblica Ceca Martin Riman ha illustrato le priorità della Presidenza Ceca auspicando che entro il mese del prossimo aprile si possa raggiungere un accordo sul secondo esame strategico. L'ambasciatore Vaclav Bartuska ha ricostruito puntualmente la controversia tra Russia e Ucraina evidenziando che essa si è conclusa positivamente anche grazie all'impegno dell'Europa. Ha sottolineato, poi, che la vicenda dimostra chiaramente che l'Europa può raggiungere i suoi obiettivi a condizione che resti unita e faccia blocco.

Ricorda, quindi, che alle relazioni ha fatto seguito un approfondito dibattito dal quale sono emerse diffuse preoccupazioni da parte dei rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri rispetto ad una situazione che continua a presentare, nonostante la positiva conclusione della controversia russo-ucraina, forti elementi di precarietà e di rischio per l'Europa nella disponibilità di approvvigionamenti adeguati e a prezzi sostenibili. La delegazione della Camera ha sottolineato che è necessario che l'UE si doti degli strumenti adeguati per far corrispondere agli

obiettivi generali che si intendono perseguire risultati concreti. Il rafforzamento della capacità di produrre energia all'interno dell'UE richiede ingenti investimenti che non possono essere realizzati con le sole risorse di ciascuno Stato membro ma che richiedono l'attivazione di una politica condivisa e comune dell'UE. È stato, quindi, ricordato che in un recente documento della stessa Commissione viene quantificata in 30 miliardi di euro la spesa da sostenere entro il 2013 con riferimento alle reti transeuropee dell'energia, vale a dire alle reti per la trasmissione dell'energia elettrica, i gasdotti e i terminali di GNL.

Da ultimo, è stato segnalato che questo è forse più di ogni altro un terreno su cui la dimensione europea è ormai imprescindibile; la dimensione di scala dei temi da affrontare e le stesse dimensioni di alcuni delle controparti con cui negoziare superano largamente le capacità di ciascuno degli Stati membri.

La seconda sessione, concernente i cambiamenti climatici, si è incentrata sulla relazione del direttore generale della Commissione europea Friederich Falkenberg il quale ha inteso richiamare l'attenzione sugli effetti positivi, ai fini della ripresa dell'economia e dell'allargamento dell'occupazione, che possono derivare dagli investimenti ingenti per incrementare la quota di fonti rinnovabili prevista nel pacchetto energia clima adottato in sede europea. Fra i numerosi vantaggi è stata in particolare segnalata la maggior intensità di lavoro che le tecnologie relative alle energie rinnovabili richiedono rispetto a quelle tradizionali. Né vanno trascurati i vantaggi in termini economico-finanziari, che deriveranno dalla riduzione dell'inquinamento e dal conseguente abbattimento dei costi relativi all'adozione di misure contro lo smog, oltre che per la spesa sanitaria. Da ultimo, il dottor Falkenberg ha sottolineato che il pacchetto è ispirato ad una logica di equità nella distribuzione dei costi e dei vantaggi. È, infatti, previsto che i paesi con più basso PIL procapite sono tenuti a provvedere alla riduzione delle emissioni in termini meno stringenti dei paesi più ricchi che sono in-

vece chiamati a sostenere uno sforzo più intenso. Il viceministro per l'ambiente della Repubblica ceca Ales Kutak ha illustrato le priorità della Presidenza ceca in materia in vista della riunione di Copenhagen sottolineando, in particolare, l'entità dell'impegno finanziario che discerne dalle misure previste nel pacchetto energia-clima per la riduzione delle emissioni e richiamando al riguardo le stime che quantificano gli oneri da sostenere in oltre 200 bilioni di dollari l'anno fino al 2030. Ha poi dato conto dell'agenda concordata con i maggiori *partner* – Cina, India, Brasile, Russia, Stati Uniti – per alcuni incontri preparatori in vista della riunione di Copenhagen. Anche in questa occasione, alle relazioni ha fatto seguito un ampio dibattito dal quale sono emersi orientamenti anche fortemente differenziati.

Ricorda che la questione più controversa ha riguardato la valutazione dei costi e dei possibili benefici del pacchetto clima energia, ritenuto da taluni eccessivamente oneroso per le economie europee e suscettibile di pregiudicarne la competitività a fronte di una concorrenza, quale in particolare quella della Cina, che continua ad eludere gli impegni assunti a livello internazionale per la riduzione delle emissioni. A fronte di tali perplessità, altri hanno sottolineato che il pacchetto offre possibilità di sviluppo di nuovi mercati e di creare nuova occupazione mediante l'adozione di tecniche e sistemi ad elevato valore aggiunto. La delegazione della Camera ha sottolineato che con il compromesso raggiunto dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, l'Europa ha dimostrato di saper adempiere ad un impegnativo e ambizioso obiettivo che essa stessa si era data, vale a dire quello di assumere l'iniziativa e di guidare il processo di contrasto, a livello internazionale, ai cambiamenti climatici in atto. Le conclusioni del Consiglio europeo hanno, infatti, dimostrato che quell'obiettivo può essere perseguito in termini realistici senza inseguire ipotesi velleitarie. Si è, infatti, trovato un apprezzabile punto di equilibrio tra le diverse istanze, in particolare conciliando l'esigenza di promuove

l'evoluzione dei sistemi produttivi dei nostri paesi in termini compatibili con la tutela dell'ambiente con quella di non imporre ai medesimi sistemi produttivi oneri eccessivamente gravosi. In sostanza, si dovrà puntare prioritariamente sulle misure in grado di assicurare nuove occasioni di investimento e di miglioramento della produttività. In questo senso assumono particolare rilievo le iniziative dirette a favorire una maggiore efficienza nei consumi energetici e il ricorso a fonti alternative e rinnovabili. In questa direzione si muove il Piano di ripresa dell'economia che stanziava risorse finanziarie aggiuntive, anche mediante prestiti della BEI, per investimenti in tecnologie pulite.

Alla stessa apprezzabile logica appare ispirata la decisione, assunta nell'ambito del compromesso, di verificare i progressi conseguiti su questa materia da altri paesi. Ricorda, al riguardo, come non si intenda ovviamente subordinare il perseguimento di una coerente politica da parte dell'Europa ai comportamenti altrui; piuttosto, si tratta di saper valorizzare il ruolo di *leader* che l'Europa ha saputo rivendicare sollecitando puntualmente gli altri paesi affinché non si sottraggano alle loro responsabilità. Quella proposta non intende essere una lettura cinica e opportunistica dell'impegno giustamente manifestato dall'Europa per una serie lotta ai cambiamenti climatici. Piuttosto, occorre considerare che non siamo molto lontani dalle previsioni ricardiane per cui le risorse non sono illimitate e occorre attrezzarsi per evitare che l'energia si trasformi in un fattore gravemente penalizzante delle prospettive di ripresa dell'economia europea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il deputato Dussin per la relazione svolta che ha permesso alla Commissione di conoscere le tematiche dibattute nell'ambito della riunione dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di energia ed ambiente dei Parlamenti dell'Unione europea svoltasi a Praga il 25-26 gennaio 2009.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 13.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, ricorda come la proposta di legge all'esame della Commissione che ha come primo firmatario il collega Guido Dussin istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato « casa qualità ». La proposta di legge si inserisce nell'ambito delle profonde innovazioni che si registrano nella società e che incidono sempre di più sulle esigenze del vivere quotidiano a partire proprio dal principale luogo di vita: la casa. Ricorda, in proposito, che una maggiore sensibilità per le tematiche ambientali e la necessità di individuare strumenti che facilitino la coniugazione del fattore « qualità » con la sostenibilità ambientale e il « risparmio » costituiscono i principi ispiratori di questa proposta di legge. L'obiettivo è quello di individuare gli strumenti necessari a raggiungere il duplice obiettivo di perseguire un moderno adeguamento qualitativo delle abitazioni e dall'altra mettere in pratiche tutte quelle tecniche innovative in grado di produrre un risparmio gestionale dell'edificio, da una parte contribuendo al risparmio energetico e dall'altra alla tutela ambientale. In questa direzione la proposta di legge delinea un vero e proprio sistema « casa qualità ».

La finalità di tale sistema, ai sensi dell'articolo 1, viene individuata nell'armonizzazione delle norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e il benessere dei fruitori.

L'articolo 2 sottolinea il carattere di legge-quadro che connota la proposta, la quale, ai fini dell'istituzione del sistema « casa qualità » e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica. Viene, poi, previsto, per le regioni a statuto ordinario, l'adeguamento delle legislazioni regionali ai citati principi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente. Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge e le linee guida emanate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 costituiscono principi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all'applicazione del citato sistema « casa qualità ». Il comma 3 elenca i casi di esclusione dalla disciplina, mentre il successivo comma 4 consente l'adesione volontaria al sistema « casa qualità » per i proprietari di edifici residenziali, al fine di accedere alle agevolazioni previste. Il comma 5 prevede, quindi, l'obbligo di portare la certificazione « casa qualità » a conoscenza dell'acquirente o del locatario, nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione medesima. In base al successivo comma 6, alle leggi regionali viene concessa la facoltà di estendere l'applicazione del sistema « casa qualità » agli edifici ad uso direzionale e per uffici.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema « casa qualità », che dovrà avvenire con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del-

l'ambiente, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari.

Il sistema prevede la classificazione delle singole unità immobiliari secondo le categorie A, B, C e D, e le serie di qualità 1, 2, 3 e 4. Le categorie sono legate all'efficienza energetica delle costruzioni, valutata in base al consumo annuo di energia per metro quadro ai sensi della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e dal decreto legislativo attuativo n. 192 del 2005, nonché delle relative linee guida, tenendo conto dell'individuazione delle zone climatiche, senza creare sovrapposizioni con la normativa vigente. Le serie di qualità sono legate a parametri di misurazione delle esigenze dell'abitare, che tengono conto dei requisiti della norma UNI 8289 e della direttiva 89/106/CEE, valutando in particolare un elenco di aspetti che sono definiti dalla presente proposta di legge come indispensabili ai fini della certificazione della qualità dell'abitazione. Ricorda, inoltre, come si preveda l'attribuzione della qualifica di « casa qualità eco-compatibile » per quelle abitazioni che dimostrano una particolare sensibilità per la tutela dell'ambiente attraverso l'utilizzo di materiali naturali, escludendo l'uso di impregnanti chimici e di solventi, ovvero attraverso l'impiego esclusivo di energia da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda i requisiti minimi richiesti ai fini della certificazione, precisa che questi dovranno essere definiti dalle singole regioni sulla base delle citate linee guida. In ogni caso, tali requisiti non possono che rispettare quelli attualmente richiesti per il rilascio del permesso di costruire, come stabiliti dal testo unico sull'edilizia, dal decreto legislativo n. 192 del 2005 in merito all'efficienza energetica, e dalle norme igienico-sanitarie cui fanno riferimento gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali.

L'articolo 4 stabilisce che la dichiarazione per la certificazione con sistema « casa qualità » venga presentata alle re-

gioni o province autonome, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, insieme alla domanda del permesso di costruire e venga sottoscritta dal richiedente e dal progettista. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione apportando le opportune modifiche. I medesimi enti sono preposti alla verifica delle dichiarazioni e al rilascio della relativa certificazione, possono effettuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedere la documentazione e le informazioni necessarie ai fini di tale attività di vigilanza.

L'articolo 5 affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative per il sostegno del settore immobiliare, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, destinate unicamente alle unità immobiliari certificate col sistema « casa qualità ». A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dell'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata dovranno tener conto della classificazione e della certificazione delle unità immobiliari attribuite ai sensi delle linee guida. Al fine di favorire la diffusione del sistema « casa qualità », ogni regione, provincia o comune può prevedere incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire a tale sistema – che ha natura volontaria – con particolare riferimento alle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibite a prima abitazione.

Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dovranno dare la priorità ai programmi che aderiscono al sistema « casa qualità ».

Il comma 4 rinvia ad un regolamento comunale la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato a servizi interni all'abitazione che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle

unità immobiliari in possesso della certificazione « casa qualità », sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

Il comma 5 dà la facoltà ai comuni di vincolare l'edificabilità di parte delle aree del piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema « casa qualità », attraverso la stipula di apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento.

I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono anche prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, nel caso in cui i soggetti interessati intendano vendere o locare gli alloggi costruiti, applicando prezzi di vendita o canoni di locazione determinati in base ad una convenzione tipo che dovrà essere predisposta d'intesa con il comune.

In aggiunta, le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati ai soggetti privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema « casa qualità », nonché promuovere specifici interventi agevolativi per incentivare la diffusione del sistema « casa qualità ».

Ai sensi dell'articolo 6, le norme della proposta di legge verranno applicate alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore delle linee guida.

L'articolo 7, infine, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In conclusione, rileva che la proposta intende organizzare e diffondere uniformemente sul territorio nazionale un sistema di incentivi prevedendone la modulazione, secondo le classi previste dalla certificazione di « casa qualità ». Del resto

la tutela dell'ambiente, l'innalzamento della qualità della vita e il risparmio energetico sono obiettivi comuni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e pertanto non solo occorre premiare i privati che volontariamente si adoperano per elevare il livello qualitativo dell'edilizia, ma anche diminuire, attraverso tali incentivi, il costo medio delle costruzioni classificate « casa qualità » per rendere accessibile a tutti il sistema, a partire dall'edilizia convenzionata.

Nell'auspicare che la proposta possa stimolare il contributo proficuo di tutte le forze politiche, affinché l'iter di approvazione possa svolgersi in tempi brevi, si riserva di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva conclusione dell'esame del provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea.

Guido DUSSIN (LNP), esprimendo soddisfazione per il repentino avvio dell'esame del provvedimento da lui presentato, rileva come, nel momento attuale di crisi dell'economia, occorra avviare una nuova strategia sulle politiche della casa che sia capace di rilanciare il settore ed evitare fenomeni di stagnazione. Rileva come quanto contenuto nel provvedimento sia suscettibile di modifiche ed approfondimenti. In tal senso la Commissione potrebbe prevedere un ciclo di audizioni con gli esperti del settore e del mondo della ricerca nonché con coloro che già hanno sperimentato un sistema di qualità nella costruzione delle abitazioni, come ad esempio il sistema delle « Casa-clima Oro » realizzato in provincia di Bolzano. Ritiene, inoltre, importante verificare se sussista la possibilità di prevedere un consorzio o un distretto che possa riunire le aziende che utilizzano tecniche di qualità nelle costruzioni, anche prevedendo un sistema di certificazione della qualità ed appositi incentivi statali. Ricorda, inoltre, come la discussione sul provvedimento potrebbe essere l'occasione per verificare la possi-

bilità di un superamento dell'attuale quadro normativo in tema di volumetria degli edifici e di oneri di urbanizzazione, legando entrambe queste tematiche all'obiettivo dell'innovazione tecnologica dei prodotti per l'edilizia, all'efficienza energetica e alla qualità certificata degli edifici, in un quadro istituzionale in linea con quanto previsto dal federalismo fiscale. Auspica, infine, che una convergenza delle forze politiche su tale tematica possa portare all'approvazione del provvedimento in tempi rapidi, anche immaginando il trasferimento in sede legislativa dello stesso provvedimento.

Chiara BRAGA (PD), riservandosi di svolgere ulteriori riflessioni nel corso del dibattito che si svolgerà sul provvedimento in esame, intende, comunque, rilevare che il gruppo del partito democratico è disponibile a confrontarsi sulle politiche connesse alla qualità abitativa, anche in ragione dell'attinenza di tale tematica alle politiche ambientali e delle energie rinnovabile, sulle quali è stata presentata ed è in corso di discussione in Assemblea una mozione del gruppo. Ritiene, quindi, molto importante che possa essere avviato un serio confronto sulla riqualificazione ambientale del patrimonio edilizio, ritenendo che su tale argomento potranno anche essere richieste procedure accelerate per l'approvazione del provvedimento. Ritiene, infine, che sia senz'altro meritevole di approfondimento il tema di un tendenziale superamento della attuale disciplina degli oneri di urbanizzazione, soprattutto se questo consentisse anche di sciogliere gli enti locali dalla necessità di dover continuare a consentire un indiscriminato consumo del territorio per far fronte alla esigenza di reperire risorse per lo svolgimento delle proprie attività.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, rileva che il decreto-legge all'esame della Commissione reca norme in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente; il provvedimento, già approvato dal Senato, originariamente di nove articoli, si compone, a seguito delle modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento, di 23 articoli.

In particolare, l'articolo 1 novella le norme transitorie relative alle autorità di bacino contenute nell'articolo 170 del Codice ambientale al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso Codice. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti, dopo il comma 3, due commi aggiuntivi che concernono l'adozione dei piani di gestione e che mirano in particolare ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro elaborazione secondo criteri di uniformità. Rileva che il Senato ha inserito, altresì, un comma relativo alla ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.

L'articolo 2 introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. In tale ambito, il Senato ha approvato alcune modifiche volte essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e a disciplinare compiutamente l'utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica.

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni in materia di personale finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'ISPRA. Il comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'APAT eserciti le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Isti-

tuto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, anch'essi confluiti nell'ISPRA.

L'articolo 4 – modificato al Senato – reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell'*iter* di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa, mentre l'articolo 4-*bis* – introdotto al Senato – estende le predette norme di semplificazione alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC.

L'articolo 5 reca alcune proroghe in materia di rifiuti: la prima riguarda la proroga dell'attuale regime di prelievo della TARSU, la seconda la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, la terza i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Inoltre, durante l'*iter* al Senato, sono state introdotte alcune norme sul Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa di igiene ambientale (TIA).

L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000/kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi, l'esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.

L'articolo 6-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma

1284-*bis* dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, al fine di aggiungere, alle finalità del fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto istituito dal comma citato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche la naturizzazione delle acque di rubinetto.

Gli articoli 6-*ter* e 6-*quater*, introdotti durante l'esame al Senato, recano rispettivamente norme in materia di inquinamento acustico e rifiuti contenenti idrocarburi.

L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

L'articolo 7-*bis*, introdotto durante l'*iter* al Senato, reca disposizioni volte ad ottenere una riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7-*ter*, introdotto nel corso dell'*iter* al Senato, attraverso una novella comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. del 2003, modifica le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

L'articolo 7-*quater*, introdotto nel corso dell'*iter* al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell'ambiente.

L'articolo 7-*quinqies*, introdotto dal governo nel corso dell'*iter* al Senato, prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale.

L'articolo 7-*sexies*, introdotto dal governo nel corso dell'*iter* al Senato, è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell'usato.

L'articolo 8 dispone un primo finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono

verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008. Infine, vengono introdotte norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell'attività da parte dei Commissari all'emergenza e disposizioni per i volontari dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

L'articolo 8-bis novella il comma 167 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

L'articolo 8-ter, 8-quater e 8-quinquies modificano il Codice ambientale, rispettivamente in materia di rocce e terre da scavo e di residui di lavorazione della pietra; accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti; acqua di falda.

L'articolo 8-sexies, introdotto durante l'esame al Senato, è finalizzato a disciplinare il rapporto con l'utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione anche al fine di dettare le necessarie norme per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.

L'articolo 9, infine, reca le consuete norme concernenti l'entrata in vigore. In conclusione, si riservo di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva conclusione dell'esame del provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni III e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, ricorda che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, unitamente al suo Protocollo Opzionale, è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la 61a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata aperta per la firma il 30 marzo 2007. Si tratta del primo trattato di ampi contenuti sui diritti umani del 21° secolo, la prima Convenzione sui diritti umani ad essere aperta alla firma di organizzazioni regionali, nonché il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei disabili. Fino a quel momento, infatti, alcuni Paesi si erano dotati di strumenti multilaterali per proteggere i diritti dei disabili, ma nessuno con il rango di Convenzione internazionale. La Convenzione segna un punto di svolta nell'approccio verso le persone con

disabilità. Essa, infatti, sposta l'ottica tradizionale secondo la quale i disabili erano « oggetti » bisognosi di carità, cure mediche e protezione sociale verso un nuovo modo di considerarli, che li vede « soggetti », capaci di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria vita basate sul consenso libero e informato, e di essere membri attivi della società. Scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire con molta fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. Al riguardo, la Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili, enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all'interno del quale esse possano godere di un'effettiva eguaglianza sociale. Sia la Convenzione che il Protocollo opzionale sono entrati in vigore il 3 maggio 2008. La Convenzione si compone di un Preambolo e di cinquanta articoli. Ritene importante sottolineare che il punto *e*) del Preambolo riconosce che « la disabilità è un concetto in evoluzione e che essa è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri ». Conseguentemente, la nozione di « disabilità » non viene fissata una volta per tutte, ma può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società.

L'articolo 1 chiarisce che lo scopo della Convenzione è quello di promuovere, proteggere e garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Gli articoli dal 2 al 4 stabiliscono le principali definizioni, i principi generali e gli obblighi che si assumono le Parti contraenti. Gli articoli dal 5 all'8 approfondiscono il concetto di non discriminazione nei suoi vari aspetti, con particolare riguardo alle donne e ai bambini, considerati soggetti ancora più deboli. Gli articoli da 9 a 19 ribadiscono in maniera più dettagliata l'uguaglianza rispetto ai vari diritti. Tra di

essi, quello dell'accessibilità all'ambiente – trasporti, informazione e comunicazione – compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione – e altre attrezzature e servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali – che deve essere garantito dagli Stati attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie (articolo 9). Viene, poi, riaffermato il diritto alla vita e quello alla protezione nelle situazioni di rischio ed emergenze umanitarie. In tema di riconoscimento della personalità giuridica, l'articolo 12 afferma che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica devono rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona, essere proporzionate e adatte alle condizioni della persona, e che debbono essere applicate per il più breve tempo possibile. Gli Stati dovranno assicurare altresì alle persone con disabilità l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità (articoli 13 e 14). Gli articoli 15, 16 e 17 ribadiscono il diritto a non essere sottoposti a tortura, a pene o a trattamenti crudeli o inumani, a sfruttamento, a violenza e a maltrattamenti e il diritto all'integrità personale. Gli articoli 18, 19 e 20 sanciscono il diritto delle persone diversamente abili alla libertà di cittadinanza e di residenza, anche attraverso adeguate misure che assicurino la massima indipendenza o mobilità. La libertà di opinione e di accesso alle informazioni è garantita dall'articolo 21 mentre gli articoli 22 e 23 garantiscono il diritto alla *privacy* e a non subire restrizioni nella propria vita affettiva e sessuale, nonché a creare una propria famiglia assumendo liberamente le proprie responsabilità in merito alla generazione e all'educazione dei figli. In tema di istruzione, l'articolo 24 prevede l'integrazione scolastica a tutti i livelli anche attraverso efficaci misure di supporto calibrato sulle esigenze individuali che possano garantire il progresso scolastico e la socializzazione. È riconosciuto – articolo 25 – il diritto di godere della migliore condizione di salute possi-

bile, senza discriminazioni basate sulla disabilità, anche attraverso interventi e servizi volti a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità. È riconosciuto il diritto al lavoro, su basi di parità con gli altri, ad esempio attraverso la costruzione di un mercato del lavoro che abbia le caratteristiche necessarie a garantire l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità (articolo 27). Le Parti riconoscono il diritto ad un adeguato standard di vita e di protezione sociale che comprende la possibilità di fruire di alloggi adeguati, di servizi e di assistenza ritagliati sulle necessità dei disabili, nonché l'assistenza economica per le spese derivanti dalla presenza della disabilità in caso di indigenza (articolo 28). Le Parti devono inoltre assicurare l'uguaglianza nella partecipazione alla vita politica e pubblica, compreso dunque l'esercizio del diritto di voto, la possibilità di candidarsi alle elezioni e di svolgere funzioni pubbliche a qualunque livello di responsabilità (articolo 29). L'articolo 30 promuove la partecipazione alla vita culturale, ricreativa ed alle attività sportive. Gli articoli successivi richiamano strumenti e procedure attraverso cui dare attuazione alla Convenzione; in particolare, gli articoli da 34 a 39 riguardano l'istituzione e le funzioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità formato da non più di 18 esperti di alta moralità designati dagli Stati ed eletti sulla base dei principi di equa ripartizione geografica, della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, della rappresentanza bilanciata di genere e della partecipazione di esperti con disabilità. L'articolo 40 prevede la riunione periodica della Conferenza degli Stati Parte che esamina le questioni relative all'applicazione della Convenzione. La prima riunione della Conferenza viene convocata dal Segretario generale dell'ONU entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

Il disegno di legge in esame sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere consta di 4 articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ra-

tifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto al massimo da quaranta membri, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Il comma 3 prevede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'emanazione di un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riguardante la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. Tre mesi prima della scadenza del mandato, presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che, a sua volta, la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata. L'Osservatorio avrà il compito di promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato, sulle misure prese per renderne efficaci gli obblighi nonché sui progressi conseguiti, predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità; predisporre la relazione sulla stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, promuovere, infine, la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Il comma 6 autorizza, per il funzionamento dell'Organo, uno stanziamento annuo di 500.000 euro per gli anni dal 2009 al 2014. Alla copertura dell'onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Il comma 8 dispone la modifica del comma 8 dell'articolo 41 della legge n. 104 del 1992, ai sensi del quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia nonché sugli indirizzi che intende seguire. La modifica proposta è diretta a prevedere che la presentazione della suddetta relazione avvenga non più annualmente, ma ogni due anni.

Ricorda, infine, che la Camera dei deputati, in data 28 gennaio 2009, ha discusso tale tematica, attraverso l'approvazione di due mozioni Delfino ed altri n. 1-00079 e Laura Molteni ed altri n. 1-00084. La mozione Delfino ed altri n. 1-00079, tra l'altro, impegna il Governo ad adeguare in tempi brevi la legislazione nazionale alle disposizioni della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, a garantire l'applicazione della normativa europea sulla disabilità ed a considerare le ragioni della mancata sottoscrizione della Convenzione da parte della Santa Sede. La mozione Laura Molteni ed altri n. 1-00084, tra l'altro, impegna il Governo a valutare l'opportunità di rielaborare un sistema di agevolazioni fiscali unico che supporti le persone disabili, a verificare la puntuale attuazione della legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed a predisporre tutti gli atti normativi necessari al fine di ratificare la Convenzione sui diritti dei disabili.

Invita, pertanto, la Commissione ad esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

alla seduta di domani, mercoledì 18 febbraio, il seguito dell'esame del provvedimento.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – *Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, avverte che il provvedimento d'urgenza in esame, composto inizialmente di 45 articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, tanto è vero che oggi il testo si compone di 53 articoli.

Dichiara che i tempi a disposizione della Commissione e della Camera per l'esame del provvedimento sono esigui.

Rileva, tuttavia, che questo non è il primo provvedimento – né sarà l'ultimo – che i vari Governi hanno dovuto emanare negli ultimi anni (l'ultimo, in ordine di tempo, è stato il decreto-legge n. 248 del 2007, emanato dal Governo Prodi) per prorogare o differire termini legislativamente previsti.

Rileva come l'enorme complessità della legislazione nel nostro Paese, la farraginosità, in alcuni casi, delle procedure regolamentari, le disfunzioni e la lentezza delle pubbliche amministrazioni nella modernizzazione della loro azione e delle loro strutture, di fatto, impongono di ricorrere alla decretazione d'urgenza per dare risposta alle esigenze concrete di cittadini e imprese di vedere differita l'entrata in vigore di alcune disposizioni o di prorogare la vigenza di altre.

Detto questo in termini generali, osserva che per quanto riguarda le materie che più direttamente ricadono nella competenza della Commissione, il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni, per la gran parte di segno positivo, che passo ad illustrare per sommi capi.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 2 riformula il comma 48 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008), recante disposizioni volte ad escludere l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011, nelle ipotesi in cui il mancato rispetto sia conseguenza di spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia.

I commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'articolo 29, introdotti durante l'esame al Senato, modificano la disciplina relativa all'affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici, ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che dovrà essere non inferiore al 40 per cento. Sul piano politico, invece, segnala i giudizi positivi degli operatori del settore e di Confindustria, secondo cui la nuova disposizione consentirà un incremento degli investimenti: soltanto Autostrade per l'Italia parla di 1,5 miliardi di investimenti aggiuntivi).

Al riguardo segnala che l'articolo 3 del decreto-legge n. 185 del 2008 (cosiddetto « decreto anticrisi »), nel prevedere la sospensione fino al 30 aprile 2009 degli aumenti dei pedaggi autostradali, aveva disposto che, entro il 30 aprile 2009, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, sarebbero state approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento. Sotto questo profilo le modifiche in esame dovrebbero intendersi come finalizzate a realizzare, in tutto o in parte, gli scopi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 1-*septies* dell'articolo 29 modifica il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007 prorogando al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del

2004, peraltro già prorogato – da ultimo al 30 giugno 2009 – ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007.

Il comma 1-*octies* dell'articolo 29 differisce al 1° gennaio 2010 la scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La Commissione europea avendo individuato fra le priorità della politica energetica dei Paesi UE le azioni per l'efficienza energetica degli edifici, appare logico prevedere, nel caso di inerzia dei comuni entro il suindicato termine, una sanzione.

Il comma 1-*terdecies* dell'articolo 29 dispone che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

Il comma 1-*quaterdecies* dell'articolo 29 prevede il mantenimento in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009, dei vari contributi pluriennali decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008.

Il comma 1-*quingiesdecies* dell'articolo 29, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE, differisce di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall'articolo 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 e provvede a limitare i compensi stabiliti per gli arbitri dalla tariffa allegata al decreto ministe-

riale lavori pubblici 398/2000 sia dimezzandoli, sia vietando incrementi dei compensi massimi legati ad esigenze particolari.

L'articolo 30 differisce di un anno, ovvero al 31 dicembre 2009, il termine – previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2008 – per l'adozione del decreto interministeriale volto all'indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione e degli ulteriori criteri per l'attuazione del decreto n. 116 del 2008.

L'articolo 38, novellando l'articolo 159, comma 1, del Codice del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica. La proroga opera anche nei confronti dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione alla data del 30 giugno 2009. Ricorda che su questo punto la Commissione ha recentemente approvato una specifica risoluzione che qui si vede accolta.

Il comma 16-*undecies* dell'articolo 41 prevede la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni, stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese, riguardanti la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. La proroga delle suddette convenzioni può avvenire per motivi di pubblico interesse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2010 e con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.

Il comma 16-*duodecies* dell'articolo 41 reca due novelle all'articolo 32 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetto legge sull'equo canone) al fine di modificare la platea dei contratti di locazione non abitativa per i

quali si applicano i criteri di aggiornamento del canone previsti dal medesimo articolo.

Il comma 16-*quinquiesdecies* dell'articolo 41, al fine di permettere lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione dell'Expo 2015, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.A. fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008.

Il comma 7-*bis* dell'articolo 42 proroga al 30 novembre 2009 il termine per il versamento che consente la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali (per gli anni 2002-2006) degli enti non commerciali operanti nel settore sanitario, in situazione di crisi aziendale, aventi almeno una sede operativa nei territori del Molise, Sicilia e Puglia colpiti da calamità naturali nell'anno 2002.

L'articolo 44-*bis* prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all'emergenza penitenziaria. A tal fine il capo del D.A.P., è nominato Commissario straordinario delegato e potrà avvalersi di ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. Il Commissario redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti mentre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione e del relativo quadro finanziario.

Le opere di edilizia carceraria vengono inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) della legge obiettivo; per la loro realizzazione, inoltre, saranno seguite le procedure acceleratorie previste dal Codice degli appalti.

In conclusione, ritiene necessario ribadire anzitutto le considerazioni politiche svolte all'inizio della relazione in ordine alla fondatezza e all'urgenza delle ragioni che sono alla base del decreto-legge in esame, tenuto conto in particolare « della necessità di consentire – come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento – una più concreta e puntuale attuazione degli adempimenti normativi, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario ».

Propone, quindi, che la Commissione si esprima, nella seduta odierna, favorevolmente sul provvedimento in esame, illustrando la proposta di parere favorevole con osservazione da lui predisposta (*vedi allegato*).

Gianpiero BOCCI (PD) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame si caratterizza per l'introduzione di molte norme gravi nei settori in cui interviene e solo per qualche intervento positivo. Dopo aver citato come particolarmente negative le norme che prevedono la proroga dei termini per l'emanazione della disciplina attuativa in materia di sicurezza sul lavoro e quelle relative alla liquidazione delle società che avevano gestito, con esito fallimentare, la vendita di una parte rilevante del patrimonio immobiliare nazionale, passa ad illustrare criticamente le norme di competenza della Commissione, soffermandosi in particolare su quella che differisce di un anno l'entrata in vigore della disposizione voluta dal precedente governo che prevedeva l'installazione nelle nuove costruzioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ritiene, infatti, che questa scelta del Governo – che ripete l'errore già fatto in occasione dell'ultima manovra finanziaria con la cancellazione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni energetiche degli edifici – provocherà un arretramento delle politiche ambientali e, soprattutto, un grave e ingiustificabile danno ad un comparto produttivo fatto in larga parte da piccole

e medie aziende, la cui vitalità viene messa in pericolo proprio nel momento più delicato di una crisi economica seria e preoccupante. Al riguardo, cita dati recenti secondo cui le aziende che operano nel settore dell'energia eolica, fotovoltaica e delle biomasse hanno raggiunto nel 2008 un volume d'affari di oltre cinque miliardi di euro ed un'occupazione di circa sessantamila addetti. Altrettanto grave, a suo avviso, è la disposizione relativa all'affidamento dei lavori da parte dei concessionari autostradali che ripristina la possibilità di appaltare senza obbligo di gara fino al sessanta per cento dei lavori a società controllate. Si tratta, infatti, di una norma imposta senza aprire il benché minimo confronto, neanche sul piano del rispetto e della conformità con la normativa europea. Dopo aver criticato le norme sulla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di arbitrati negli appalti di lavori, servizi e forniture e quelle sul differimento dell'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni, su cui pure il Governo aveva preso precisi impegni, si sofferma sulla disposizione in tema di deroga al Patto di stabilità interno per gli investimenti dei comuni cosiddetti « virtuosi », denunciando il fatto che essa determina, sostanzialmente, al di là degli aspetti nominalistici, un blocco drammatico degli investimenti da parte degli enti locali, con inevitabili, pesanti ricadute sul settore edilizio e sul sistema delle piccole e medie imprese che ne è alla base.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal deputato Bocci, ritiene particolarmente grave che non solo sono state previste concessioni trentennali al sistema autostradale ma si prevede addirittura che l'affidamento del 60 per cento delle opere possa essere esente da gara d'appalto. Il cittadino si trova così senza la minima tutela di fronte al sistema autostradale. L'altro aspetto che intende rimarcare riguarda la questione della deroga al patto di stabilità; la norma introdotta con il provvedimento in esame non è una vera e propria deroga e non sarà, quindi, in grado di rilanciare

il settore delle piccole e medie imprese che attendono dagli enti locali l'affidamento di opere pubbliche sulla base di disponibilità finanziarie giacenti in cassa che non possono essere spese.

Mauro LIBÈ (UdC) intende svolgere due considerazioni. La prima è che di norma i provvedimenti contenti proroghe non sono altro che il riconoscimento dell'incapacità di non aver realizzato nei termini quanto previsto dalla normativa. La seconda attiene al fatto che tali provvedimenti sono, poi, destinati a contenere le più svariate disposizioni, alcune delle

quali destano le perplessità prima rilevate dai deputati intervenuti. Si riferisce, in particolare, alla disposizione che prevede la possibilità di esonerare le concessionarie autostradali dall'obbligo di appaltare i lavori, nel limite del 60 per cento; ritiene che ciò renderà poco trasparente tutto il complesso delle attività interessate da tale settore.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2198 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2198, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti », approvato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad

integrare le norme che subordinano il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel senso di prevedere in un successivo provvedimento d'urgenza una norma sanzionatoria per i comuni che non adegueranno i propri regolamenti, eventualmente prevedendo la possibilità di ricorrere ai poteri sostitutivi ovvero alla nomina di commissari *ad acta*. Ciò ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari relativi al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00061 Meta: Mobilità dei pendolari e adeguamento infrastruttura ferroviaria (*Seguito della discussione e rinvio*) 219

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e rinvio*) 224

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 233

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni III e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 229

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 230

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin 232

RISOLUZIONI

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 11.45

7-00061 Meta: Mobilità dei pendolari e adeguamento infrastruttura ferroviaria.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Franco CECCUZZI (PD) avverte che, sulla base delle osservazioni formulate dal

rappresentante del Governo nella seduta del 10 febbraio scorso, ha predisposto un nuovo testo nei termini seguenti:

« La IX Commissione,

premesso che,

l'articolo 16 della Costituzione sancendo che « Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale », salvo deroga imputabile a motivi di sanità e sicurezza, configura il diritto alla mobilità, ponendo conseguentemente allo Stato l'onere di costituire le condizioni di diritto e di fatto che lo rendano effettivo;

un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere sviluppo sostenibile, di strategie di crescita economica e di progresso sociale, di migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini, nel rispetto degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto e dal programma di riduzione di gas dannosi dell'Unione europea. Il trasporto su rotaia produce infatti il 92 per cento in meno di anidride carbonica rispetto alle automobili e l'88 per cento in meno rispetto all'aereo;

secondo i dati resi noti dal CENSIS nel mese di marzo 2008, sono più di 13 milioni i pendolari in Italia (pari al 22,2 per cento della popolazione residente). Un dato cresciuto fra il 2001 e il 2007 del 35,8 per cento, pari ad un incremento di 3,5 milioni di persone. Secondo l'indagine ISTAT il treno viene utilizzato dal 14,8 per cento dei pendolari, vale a dire più di 1,9 milioni di persone, per spostarsi in ambito locale e metropolitano, come unico mezzo di trasporto o in combinazione con altri mezzi;

L'offerta di servizi per i pendolari è basata essenzialmente sul trasporto pubblico regionale su ferro, finanziato dalle regioni, e sull'interazione con i treni intercitty che, per quanto concerne le lunghe percorrenze di carattere interregionale, rappresentano l'unico mezzo disponibile presso molte stazioni capoluogo di provincia o con un bacino di area vasta, anch'esso interregionale;

secondo una indagine svolta, nei mesi scorsi, dalle associazioni dei consumatori, a fronte di una crescita esponenziale delle tariffe, i treni intercitty impiegano maggior tempo, rispetto a 20 anni fa, per compiere le medesime tratte. Nello specifico, per percorrere il tragitto Roma-Milano nel 1987 erano necessarie 5 ore e 5 minuti, mentre ora occorrono mediamente 5 ore e 56 minuti; nel tratto Torino-Milano siamo passati da 1 ora e 35 minuti del 1985 al tempo di percorrenza attuale di 1 ora e 47 minuti; nel tratto Roma-

Napoli siamo passati da 1 ora e 50 minuti a 2 ore e 40;

secondo una indagine di Legambiente, predisposta nei mesi scorsi, è emerso che il 30 per cento dei treni utilizzati dai pendolari sul territorio nazionale arriva in ritardo;

si sono moltiplicate, negli ultimi anni, le denunce di associazioni di consumatori, comitati di pendolari e singoli utenti sulle fatiscenti condizioni igieniche dei vagoni. Una situazione riconosciuta da Trenitalia che, nel mese di giugno 2008, ha annunciato di aver stanziato 73 milioni di euro per individuare, attraverso gare europee, nuove imprese di pulizia a cui affidare i servizi;

un servizio di trasporto pubblico su rotaia efficace ed efficiente è un volano insostituibile per promuovere modelli di sviluppo di comunità locali decentrate. La mancanza di infrastrutture viarie capaci di supportare le necessità dei pendolari rappresenta, infatti, anche un elemento di disgregazione che rischia di compromettere l'equilibrio, le opportunità di crescita e lo sviluppo socio-economico di moltissime realtà di piccole e medie dimensioni: centri che testimoniano e valorizzano la varietà di ricchezze culturali, ambientali e territoriali del nostro paese;

nei mesi scorsi Trenitalia ha disposto la riduzione di numerosi treni intercitty su tutto il territorio nazionale. I tagli hanno riguardato in particolar modo la direttrice Roma-Milano, causando di fatto gravi disagi e disservizi nei confronti soprattutto degli utenti pendolari;

a seguito di una interpellanza urgente, presentata il 27 maggio 2008 a prima firma Franco Ceccuzzi per contrastare i pesanti tagli agli intercitty annunciati da Trenitalia, il Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani, ha sottolineato che il Ministro Altero Matteoli ha risposto «alle sollecitazioni che sono pervenute dalle amministrazioni locali nonché dalle realtà produttive» e «ha assunto la determinazione di affron-

tare personalmente la questione », convocando « il tavolo di concertazione con Trenitalia e le regioni sull'argomento della soppressione dei collegamenti intercity previsti »;

il suddetto tavolo di concertazione ha prodotto il reintegro di sei treni intercity rispetto ai tagli annunciati da Trenitalia;

dal 2009 moltissimi intercity, con l'effettiva introduzione delle linee e dei treni ad alta velocità sulla direttrice nord-sud Milano-Napoli di Trenitalia, e dal 2010 anche di un gestore privato, saranno spostati dalle linee « veloci » a quelle « lente »;

tale « declassamento infrastrutturale » comporterà inevitabilmente ulteriori disagi e tagli ai servizi per i pendolari, a partire da una riduzione dell'offerta e da un ulteriore allungamento dei tempi di percorrenza, che in alcune tratte strategiche saranno raddoppiati, riportando di fatto la frequenza del servizio agli anni '30 del secolo scorso;

da questa situazione deriva l'esigenza di prevedere una serie di interventi infrastrutturali finalizzati al mantenimento di un adeguato servizio di trasporto ferroviario almeno nelle stazioni di media grandezza ubicate su tale asse (Milano-Napoli) e poste tra i vari capoluoghi di regione, dove è già annunciata la fermata dei nuovi treni ad alta velocità;

circa il 57 per cento delle ferrovie italiane è a binario unico (si tratta di 9.282 su 16.335 chilometri complessivi);

dopo l'avvio del servizio alta velocità/alta capacità sulla linea Milano-Bologna, che in tempi brevi sarà esteso all'intera tratta Milano-Napoli, si prospetta un'era della doppia velocità, quella alta, tra Milano e Napoli, e quella bassa, che riguarderà essenzialmente i servizi ferroviari destinati ai pendolari;

attualmente la tratta Milano-Roma-Napoli assorbe il 45 per cento del totale dei passeggeri;

il 14 marzo 2008 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministro dei trasporti e l'amministratore delegato di Trenitalia SpA. Tale accordo ha individuato un perimetro di servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza caratterizzati da risultati economici negativi e mantenuti in esercizio a fronte dello stanziamento di 104 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 252, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

il 23 ottobre 2007 è entrata in vigore la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

la finalità di tale direttiva è « l'apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità » attraverso la promozione di iniziative volte ad incentivare la concorrenza fra le imprese ferroviarie a partire dal « diritto di accesso alle infrastrutture »;

l'articolo 3 della direttiva sopracitata dispone che gli Stati membri devono provvederle al recepimento entro il 4 giugno 2009;

nello scorso mese di luglio una nuova compagnia privata di treni (Ntv) ha annunciato che dal 2011 inaugurerà il trasporto viaggiatori sulla tratta ad alta velocità;

a circa 3 anni dall'entrata in servizio della compagnia privata si registrano già alcune problematiche relative alla reale sostenibilità delle attuali infrastrutture ferroviarie, che sembrano insufficienti per poter programmare efficacemente la presenza di più gestori nel trasporto pubblico;

alla luce delle carenze dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, incapace di

sostenere contemporaneamente una concorrenza efficace sulla linea ad alta velocità e l'erogazione di un servizio accettabile per i pendolari, riveste una importanza cruciale l'ammodernamento e il potenziamento della direttrice Firenze-Roma (che presenta ad oggi soltanto due binari, uno per direzione di marcia);

il 2 ottobre 2008 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato una istruttoria nei confronti di FS e Rfi per ipotesi di abuso di posizione dominante. Secondo l'Autorità, sul mercato nazionale dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie necessarie allo svolgimento dei servizi di trasporto e sul mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri, con particolare riferimento al trasporto ad alta velocità, l'atteggiamento del gruppo Ferrovie dello Stato, per il tramite delle controllate Rfi Rete Ferroviaria Italiana SpA e Trenitalia SpA, potrebbe configurare un abuso di posizione dominante, in violazione delle norme europee;

la liberalizzazione, la concorrenza e la conseguente frequenza dei treni sulle tratte ad alta velocità rischiano inoltre di creare ulteriori disagi al trasporto locale, soprattutto per quanto riguarda la linea strategica direttissima Firenze-Roma: con la piena funzionalità della linea ad alta velocità (considerata la già richiamata presenza di due soli binari) sarà infatti impossibile il transito degli intercity, soprattutto nelle tratte orarie di maggiore affluenza, che dovranno conseguentemente utilizzare linee alternative non adatte alla tipologia del servizio ed alle necessità degli utenti;

il trasferimento del transito dei treni dalla linea direttissima alla linea lenta può infatti comportare l'allungamento dei tempi di percorrenza, con la conseguenza di equiparare i tempi del servizio intercity con quelli dei treni interregionali, salvo il minor numero di fermate, e, in ogni caso, con un costo per l'utenza decisamente superiore e non giustificato dalla qualità del servizio offerto;

il rappresentante del Governo, intervenendo in Parlamento il 18 settembre

2008 rispondendo ad una interpellanza presentata dall'onorevole Carlo Emanuele Trappolino, ha peraltro sottolineato che « con il completamento dell'Alta velocità, la direttissima Roma-Firenze assumerà la funzione strategica di collegamento delle nuove linee Milano-Firenze e Roma-Napoli e questo porterà a riconsiderare le specifiche tecniche di uso: ciò, però, non comporterà alcuna esclusione dell'Umbria e delle Marche dai collegamenti ferroviari con Roma. Tutto ciò premesso, si conferma la piena disponibilità ad attivare e prendere parte al processo di concertazione con l'impresa ferroviaria e le regioni interessate, finalizzato a definire tempi e modalità per organizzare un'offerta complementare o alternativa ai servizi di media e lunga percorrenza in autonomia commerciale. Parimenti si conferma la disponibilità ad attivare un confronto anche con l'impresa ferroviaria, al fine di verificare la possibilità tecnica di migliorare l'offerta di servizi per i pendolari »;

nella stessa sede è stato inoltre aggiunto che è « attualmente in via di definizione il nuovo contratto di servizio e il relativo paniere dei servizi da regolare per il 2009. L'ampiezza di tale perimetro è funzione, soprattutto, delle risorse pubbliche che saranno stanziare con la legge finanziaria per il prossimo anno: eventuali riduzioni rispetto allo stanziamento necessario comporteranno la corrispondente diminuzione dei servizi contrattualizzati. Ciò, anche in riferimento alla necessità, evidenziata dall'atto ispettivo, di scongiurare il rischio di marginalità di alcuni territori »;

la legge finanziaria per il 2009 ha previsto una riduzione del 32,5 per cento delle risorse stanziare a legislazione vigente per le Ferrovie dello Stato, che passano da 3.500 milioni di euro a 2.363 milioni di euro;

successivamente, nell'ambito del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono state destinate risorse finanziarie aggiuntive a sostegno del trasporto ferroviario, prevedendo l'isti-

tuzione di un fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009, ed autorizzando la spesa di 480 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle regioni con Trenitalia, relativi ai servizi ferroviari di trasporto pubblico;

risulta essenziale che le risorse stanziare dal decreto-legge n. 185 del 2008 siano attivate quanto più rapidamente possibile;

impegna il Governo:

a rendere immediatamente disponibili le risorse previste dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato e per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle regioni con Trenitalia, relativi ai servizi ferroviari di trasporto pubblico e a quelli svolti in autonomia commerciale;

ad intraprendere tutte le iniziative che assicurino, per gli anni 2010 e 2011, l'attuale frequenza e gli stessi tempi di percorrenza del servizio intercity tra Firenze e Roma, garantendone il passaggio sulla tratta strategica direttissima Firenze-Roma, fino a quando non verrà effettuato l'ammodernamento ed il quadruplicamento della linea ferroviaria; tale garanzia dovrà esplicarsi anche mediante accordi con Trenitalia che assicurino che la stessa Trenitalia non possa retrocedere tali treni sulla linea lenta, e prevedendo, quando ciò accada, cospicue penali da rifondere allo Stato ed ai passeggeri;

ad intraprendere tutte le iniziative atte a confermare le attuali fermate del servizio Eurostar e Intercity presso le stazioni di Arezzo, di Chiusi e di Orvieto;

a recepire tempestivamente la direttiva comunitaria 2007/58/CE, al fine di promuoverne i principi e le finalità espresse realizzando una effettiva concorrenza nel trasporto pubblico ferroviario;

a non operare ulteriori tagli di risorse per scongiurare il rischio di marginalità di alcuni territori e tutelare il diritto alla mobilità dei milioni di pendolari nel nostro Paese;

ad assicurare maggiori finanziamenti alle regioni, affinché queste ultime, attraverso lo strumento del « contratto dei servizi » con FS o con gestori privati, possano adeguare il materiale rotabile attualmente dedicato al trasporto regionale che non ha le caratteristiche tecniche per raggiungere velocità di crociera pari o superiori ai 200 km/ora necessarie per transitare nelle linee ad alta velocità senza arrecare disturbo al resto del traffico;

a predisporre, in tempi brevi – al fine di assicurare ad un notevole bacino di utenza servizi adeguati e al tempo stesso evitare rallentamenti dei treni ad alta velocità – uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di nuove stazioni ferroviarie « in linea » sulla direttissima Firenze-Roma, con particolare riferimento ai centri di Arezzo, Chiusi e Orvieto, verificando in via propedeutica la sussistenza delle condizioni minime in grado di soddisfare sia gli aspetti tecnico-economici sia quelli di tipo commerciale ».

Evidenza che, a seguito di una verifica effettuata sul territorio, è emerso che presso le stazioni di Chiusi e di Arezzo si fermano sia treni Eurostar che Intercity (in particolare presso la stazione di Chiusi c'è una fermata di un treno Eurostar, presso la stazione di Arezzo ci sono due fermate di treni Eurostar, e in tutte e tre le stazioni ci sono fermate di treni Intercity), ragione per cui ha ritenuto di dover riformulare il terzo punto del dispositivo facendo riferimento ad entrambe le tipologie di treni.

Il sottosegretario Roberto CASTELLI, riguardo al nuovo testo presentato dai proponenti, osserva che nella premessa, al nono capoverso dovrebbe essere mantenuto soltanto il primo periodo: « nei mesi scorsi Trenitalia ha disposto la riduzione di numerosi treni intercity su tutto il

territorio nazionale. ». Dovrebbe invece essere espunto il periodo successivo, nel quale non sono richiamati dati di fatto, ma sono espresse valutazioni non condivisibili.

Chiede altresì che al capoverso successivo la parola « pesanti » sia sostituita dalla parola « suddetti ».

In ordine al ventisettesimo capoverso ritiene che dovrebbe essere soppresso il riferimento al minor numero di fermate e ai costi del biglietto ferroviario non giustificati dalla qualità del servizio, ricordando a tale ultimo proposito che il prezzo delle tariffe pagate dai pendolari italiani è di gran lunga inferiore a quello sostenuto da viaggiatori pendolari di altri Paesi europei; propone quindi che il capoverso venga così riformulato « il trasferimento del transito dei treni dalla linea direttissima alla linea lenta può infatti comportare l'allungamento dei tempi di percorrenza, con la conseguenza di equiparare i tempi del servizio intercity con quelli dei treni interregionali ».

Riguardo al primo capoverso del dispositivo, chiede che l'avverbio « immediatamente » sia sostituito dall'espressione « il più tempestivamente possibile »; segnalando che la competenza nell'erogazione dei finanziamenti spetta al Ministero dell'economia e delle finanze e non al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed evidenziando che è interesse anche del Governo rendere disponibili le somme in modo tempestivo, al fine di permettere in tempi rapidi la stipula dei nuovi contratti di servizio con Trenitalia.

Si riserva altresì di valutare l'opportunità di inserire alla fine del medesimo capoverso, come proposto dal deputato Ceccuzzi, il riferimento ai servizi svolti in autonomia commerciale, ovvero di verificare se la formulazione, anche senza tale riferimento, possa includere anche il finanziamento dei servizi che Ferrovie dello Stato svolge sulle lunghe percorrenze.

Infine, in ordine alla modifica del terzo capoverso del dispositivo chiesta dal deputato Ceccuzzi, si riserva di verificare la situazione delle fermate dei treni Eurostar ed Intercity nelle stazioni citate dalla risoluzione e, in caso di esito positivo di tale

verifica, di esprimere il proprio assenso al mantenimento del riferimento al servizio Eurostar.

Dichiara quindi la disponibilità del Governo ad accogliere la risoluzione, in un testo ulteriormente riformulato in modo da accogliere anche le osservazioni formulate nella seduta odierna.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone, prima di procedere alla votazione della risoluzione, di svolgere un'audizione con alcuni comitati dei pendolari, individuati in numero limitato, tenendo conto del coinvolgimento rispetto alle problematiche evidenziate dalla risoluzione.

Franco CECCUZZI (PD) nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo in ordine alla risoluzione, dichiara di accogliere le osservazioni e le proposte di modifica del testo avanzate dal Governo. Ritiene altresì condivisibile la proposta del presidente di svolgere un'audizione di alcune rappresentanze dei pendolari.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI, indi del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni I e V sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 207/2008, già approvato dal Senato, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Rileva che nel testo del decreto legge sono contenute numerose disposizioni in materia di trasporti, molte delle quali inserite nel corso della discussione del provvedimento al Senato, che interessano, in misura diversa, tutti i settori del trasporto: ferroviario, stradale, aereo, marittimo. Passa quindi ad enumerarle, ricordandone brevemente l'oggetto.

Il comma 1 dell'articolo 24 proroga al 1° gennaio 2010 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei « neopatentati », prevista dall'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117. La norma oggetto di proroga ha introdotto un comma 2-*bis* all'articolo 117 del codice della strada, con il quale si preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. Ricorda che la disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117/2007, e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008 e che l'applicazione della normativa era stata una prima volta prorogata al 1° luglio 2008 e, da ultimo, al 1° gennaio 2009. Evidenzia quindi che l'articolo 24 del decreto-legge n. 207 stabilisce ora che le limitazioni alla guida previste dal nuovo comma 2-*bis* troveranno applicazione per i titolari di patente di guida rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2010.

Il comma 1-*bis* del medesimo articolo 24 – introdotto dal Senato – introduce sanzioni pecuniarie a carico di chi conduce unità da diporto sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. A tal

fine, viene integrato l'articolo 53 del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto), mediante aggiunta di un comma 1-*bis*, nel quale si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro per chi assume il comando, la condotta o la direzione di una unità di diporto in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. La sanzione è raddoppiata per chi si trovi al comando di navi da diporto. Evidenzia che il nuovo comma 1-*bis* fa salva, per l'ipotesi in oggetto, l'applicazione della sospensione della patente nautica prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 146 del 2008. (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo, n. 171 del 2005). Ricorda che il comma 2, lettera a), del medesimo articolo 40 prevede che l'autorità marittima competente possa sospendere la patente nautica, per un periodo massimo di sei mesi, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti. Fa presente che al comma 6 del medesimo articolo 53 del decreto legislativo, n. 171 del 2005 – che prevede la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni in caso di violazioni alle norme dettate dal comma 1 – viene aggiunto un riferimento al nuovo comma 1-*bis*, collegando quindi tale sanzione accessoria anche alla fattispecie di comando, condotta o direzione in stato di ubriachezza; dopo il comma 6 dello stesso articolo 53 viene poi aggiunto un comma 7, che fa rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per definire le modalità di accertamento dello stato di ubriachezza e i limiti di tolleranza del tasso alcolemico.

L'articolo 25 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che dovrà stabilire il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale termine – inizialmente fissato al 30

giugno 2006 dall'articolo 17 comma 10 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188 – era stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 17 del decreto legge n. 248/2007 (cosiddetto « milleproroghe 2007 »). Lo stesso articolo 17 del d.lgs. n. 188 prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo 2000 e dal decreto ministeriale 22 marzo 2000, del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

L'articolo 26 proroga, sino al 31 dicembre 2009, la durata delle convenzioni attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a., e le società da questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i collegamenti marittimi essenziali. Con lo specifico obiettivo di realizzare la definitiva liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione delle società di navigazione entro il 31 dicembre 2009, la proroga viene riconosciuta nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere e a patto che le convenzioni medesime assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società.

Ricorda che, con un emendamento del relatore approvato nel corso dell'esame presso il Senato, è stata inserita nell'ambito dell'articolo 26 una norma tesa a realizzare, entro il 31 dicembre 2009, un aggiornamento dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale. La norma attribuisce al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, con regolamento ex articolo 17, comma 2, legge n. 400 del 1988, il compito di raccogliere in un unico testo normativo, compiti e funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti e per l'effetto attuare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; adeguare la

struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima; adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.

L'articolo 27, al comma 1, differisce al 30 giugno 2009 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Ricorda che il citato articolo 2 aveva inizialmente fissato al 31 gennaio 2008 il termine per la conclusione dell'indagine e che tale termine è stato in seguito prorogato al 15 dicembre 2008 dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 248/2007. Ricorda quindi che l'indagine è volta ad individuare i servizi di collegamento ferroviario in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, destinati alla liberalizzazione, ed i servizi da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico, in quanto non in grado di esser forniti in condizioni di equilibrio economico, ma ritenuti di utilità sociale.

Il comma 1-bis dell'articolo 27 – introdotto dal Senato – modifica l'articolo 25 del decreto legge n. 185/2008, relativo al finanziamento dei trasporti ferroviari. Tale articolo, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009, rinviando ad un successivo decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri di ripartizione delle modalità di erogazione delle risorse. Il

comma 2 autorizza una spesa pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A; la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 1-*bis* dell'articolo 27 del decreto-legge n. 207 in esame, alla lettera *a*), interviene sul comma 1 del predetto articolo 25, prevedendo un termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 185 (legge 28 gennaio 2009, n. 2) per l'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse assegnate al citato fondo per gli investimenti, e inserendo un inciso, con il quale si stabilisce che il decreto di ripartizione dovrà indicare la quota da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale. La successiva lettera *b*) del comma 1-*bis* modifica il comma 2 dello stesso articolo 25, ampliando il termine previsto per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve indicare la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti di servizio. Evidenzia che il termine previsto – trenta giorni dall'emanazione del decreto n. 185/2008, peraltro già decorso – viene ora fissato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge; termine che giungerà quindi a scadenza il 29 marzo 2009.

L'articolo 28 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, con i quali è stabilita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge n. 324/1976. In attesa dell'emanazione dei suddetti decreti, i diritti aeroportuali sono aggiornati al tasso di inflazione programmato con decreto del Ministro dei trasporti, come previsto dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 248/2007. Evidenzia che nella rela-

zione illustrativa del provvedimento si fa presente come il complesso *iter* necessario per l'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993, non è stato completato nel corso dell'anno 2008. In particolare, il decreto interministeriale di approvazione delle « Linee guida » emanate dall'ENAC è in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti e, tra le società di gestione aeroportuale, soltanto la GESAC di Napoli ha finora sottoscritto il contratto di programma con l'ENAC.

L'articolo 29, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio della concessione della gestione aeroportuale, in deroga alle previsioni dell'articolo 704 del codice della navigazione, il quale prevede l'assegnazione mediante gara ad evidenza pubblica, secondo la normativa comunitaria. La deroga si riferisce ai procedimenti iniziati anteriormente al 23 giugno 2005.

L'articolo 29, al comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, reca alcune misure di sostegno al settore dell'autotrasporto. In particolare, il primo periodo del comma in esame riduce di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, i tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti, in funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto; tale riduzione viene effettuata mediante specifico decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000. Il secondo periodo del comma 1-*bis*, al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica, sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), che aveva autorizzato una spesa di ca. 42,87 milioni di euro per la proroga degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 451 del 1998, cioè le riduzioni da parte dell'INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 29, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 75 del codice della strada, modificando le procedure di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e all'omologazione dei veicoli. L'articolo 75 del codice della strada prescrive che i veicoli, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti ad accertamento della loro conformità alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal Codice della Strada. L'accertamento ha luogo mediante visita e prova del veicolo da parte dei competenti uffici del Ministero dei trasporti. Per i veicoli, loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie l'accertamento è effettuato su un prototipo. La lettera *a)* del comma in esame sostituisce il comma 2 del citato articolo 75, specificando, rispetto al testo vigente, che l'accertamento dei dati di identificazione dei veicoli e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal codice della strada può essere effettuato sia su singoli veicoli che su gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo. La lettera *b)*, che introduce tre nuovi commi dopo il comma 3 del citato articolo 75, semplifica la procedura per l'approvazione e l'installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche su autovetture e motocicli. In particolare: il nuovo comma 3-*bis* prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti contenenti norme per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche e le procedure per la loro installazione su tipi di autovetture e motocicli, nuovi o in circolazione. Salvo che non sia diversamente stabilito, i sistemi, componenti ed entità tecniche approvati dai suddetti decreti possono essere installati senza che sia necessario ottenere il nulla osta della casa costruttrice del veicolo, previsto dal sopra ricordato articolo 236; il nuovo comma 3-*ter* prescrive che in presenza di direttive comunitarie o di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i decreti ministeriali di cui al comma 3-*bis*

devono essere conformi a dette direttive o regolamenti; il nuovo comma 3-*quater* individua gli uffici competenti ad effettuare gli accertamenti finalizzati all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*.

Il comma 1-*quater* dell'articolo 29, anch'esso introdotto dal Senato, reca alcune sostanziali modifiche alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge n. 21/1992) e, in particolare, al servizio di noleggio con conducente. Si prevede, in particolare, che la sede del vettore e la rimessa siano poste, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per l'accesso all'interno di comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni, si richiede una preventiva autocertificazione dalla quale risulti l'osservanza e la titolarità dei requisiti di legge. Vengono ampliati i requisiti utili *ex lege* per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, richiedendo l'obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco con la prescrizione aggiuntiva, rispetto alla normativa vigente, che questi siano situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Si conferma, per le autovetture noleggiate con conducente, il divieto di sosta nelle stazioni pubbliche dei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. Viene inoltre data facoltà ai comuni in cui manca il servizio taxi di autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Si prevede infine l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un « foglio di servizio », da tenere a bordo dell'auto.

Il comma 1-*duodecies* dell'articolo 29, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, proroga dal 17 agosto 2009 al 17 agosto 2010 il termine per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo. 395/2000. Le imprese

alle quali si riferisce la norma in esame sono quelle di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 161 del 2005, ovvero quello che eseguono il trasporto su strada di cose per conto terzi, iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori entro il 16 agosto 2005.

In relazione al numero e alla rilevanza dei contenuti delle disposizioni del decreto-legge riconducibili alle materie di competenza della Commissione e in ragione delle problematiche inerenti ad alcuni interventi, con particolare riferimento alle modifiche introdotte alla disciplina dei servizi di noleggio con conducente, ritiene opportuno differire il dibattito sul provvedimento e la votazione del parere.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad un'apposita seduta, che sarà prevista nella giornata odierna, al termine delle votazioni dell'Assemblea.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni III e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea SARUBBI (PD), *relatore*, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge AC 2121, di ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ed al suo Protocollo Opzionale, adottati il 13 dicembre 2006 durante la 61a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed entrati in vigore il 3 maggio 2008. Sottolinea che si tratta del primo trattato di ampi contenuti sui diritti umani del 21° secolo, la prima Convenzione sui diritti umani ad essere aperta alla firma di organizzazioni regionali, nonché il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei disabili.

La Convenzione riafferma che tutte le persone, quale che sia la loro disabilità,

debbono poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali; chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica inoltre le aree nelle quali i diritti sono stati violati e quelle nelle quali la protezione di essi va rafforzata.

Principale scopo della Convenzione è di stabilire con fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. La Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili, enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all'interno del quale esse possano godere di un'effettiva eguaglianza sociale.

Fa presente che la Convenzione si compone di un Preambolo e di cinquanta articoli. Fra questi si segnalano in particolare: l'articolo 1, che chiarisce che ai fini della Convenzione sono persone con disabilità coloro che presentano « menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che interagendo con varie barriere possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società »; gli articoli 2, 3 e 4, che stabiliscono le definizioni, i principi generali e gli obblighi che si assumono le Parti contraenti, tra i quali vengono annoverati la dignità, l'autonomia e l'indipendenza delle persone; la non discriminazione; la partecipazione alla vita della società; il rispetto per le differenze; la pari opportunità rispetto ai non disabili; la parità di genere; il rispetto dello sviluppo dei bambini disabili; l'articolo 9, che impegna gli Stati ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione – compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione – e ad altre attrezzature e servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali, precisando che dovranno essere disponibili a basso costo; l'articolo 20, il quale impegna gli Stati a predisporre

misure per garantire alle persone con disabilità la mobilità personale, con il maggior livello possibile di autonomia e con un costo alla loro portata; l'articolo 21, che in conformità con quanto già previsto dalla Costituzione, prevede misure per garantire la libertà di opinione e di accesso alle informazioni, con particolare riferimento al diritto dei disabili ad ottenere informazioni accessibili, senza costi aggiuntivi; l'articolo 28 con il quale le Parti riconoscono il diritto ad un adeguato *standard* di vita e di protezione sociale, che comprende la possibilità di fruire di alloggi adeguati, di servizi e di assistenza ritagliati sulle necessità delle persone disabili; l'articolo 29, che prevede per i disabili il diritto di partecipazione alla vita politica anche attraverso l'uso di nuove tecnologie.

Ricorda che, con gli articoli da 34 a 39, viene istituito e disciplinato il Comitato sui diritti delle persone con disabilità, formato da non più di 18 esperti di alta moralità designati dagli Stati ed eletti sulla base dei principi di equa ripartizione geografica, della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, della rappresentanza bilanciata di genere e della partecipazione di esperti con disabilità. Entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, ciascuno Stato Parte della Convenzione deve presentare un dettagliato rapporto sulle misure adottate per dare attuazione alla Commissione al Comitato, che esaminerà i rapporti, formulando eventuali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale, che saranno restituiti allo Stato interessato.

Sottolinea infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge n. 104/1992, al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto al massimo

da quaranta membri, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 17.35

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) esprime perplessità riguardo all'omologazione per gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicoli, poiché questa metodologia potrebbe non far rilevare i difetti di fabbricazione del singolo veicolo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, osserva che si tratta di una disposizione di semplificazione per il settore.

Silvia VELO (PD) apprezza la condizione contenuta nel parere con la quale si chiede la soppressione della modifica della disciplina relativa ai servizi pubblici di noleggio con conducente, osservando che si tratta di un emendamento estraneo alla finalità di proroga di termini, che reca danno all'immagine del Governo e del Parlamento e che determina pesantissime ripercussioni su un settore economico importante. Ritiene che difficilmente si sia trattato di una svista, anche in considerazione dell'autorevolezza del presentatore dell'emendamento, capogruppo del Popolo della libertà al Senato. Ritiene che un eventuale impegno del Governo a modificare questa norma presupporrebbe o un ulteriore passaggio parlamentare, ovvero, nel caso in cui si intenda approvare il decreto-legge senza modifiche, l'immediata adozione di un provvedimento *ad hoc*: in entrambi i casi si tratterebbe di un metodo di legiferare sicuramente discutibile. Chiede altresì che su norme che modificano interi settori di competenza della Commissione, questa sia coinvolta in un dibattito più approfondito. Chiede infine chiarimenti sulla valenza procedurale della condizione posta nel parere, ribadendo comunque il giudizio negativo sul complesso del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che il parere espresso dalla Commissione comunque non comporta un obbligo di modifica del testo da parte delle Commissioni di merito. Tuttavia rileva che il Governo ha già programmato per domani un incontro con i rappresentanti del settore per definire una modifica delle disposizioni introdotte. Ricorda infine che si tratta in ogni caso di una disposizione introdotta con un emendamento di iniziativa parlamentare e non governativa.

Mario LOVELLI (PD), condividendo quanto detto dalla collega Velo, ribadisce la gravità della modifica della disciplina sul servizio di noleggio con conducente, introdotta in un decreto di proroga termini, in quanto si tratta di un intervento assai invasivo sulla legislazione di merito

che non è certamente riconducibile alle finalità proprie del provvedimento. Sotto il profilo del metodo, lamenta l'inutilità del dibattito in Commissione rispetto ad un testo sul quale il Governo intende impedire alla Camera di apportare modifiche. In ogni caso invita, con riferimento allo svolgimento del dibattito in Aula, ad evidenziare i profili critici della disposizione sul servizio di noleggio con conducente indicati nella proposta di parere. In ordine alle modalità assolutamente non condivisibili con le quali vengono affrontati i dibattiti in Parlamento, ricorda che critiche analoghe a quelle formulate sulle modifiche alla disciplina del noleggio con conducente sono state sollevate anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43-*bis*, che pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla società SCIP; anche in questo caso si tratta di un intervento legislativo di portata rilevantisima, che è stato effettuato in modo del tutto affrettato con un emendamento inserito in un decreto-legge che dovrebbe recare soltanto proroghe di termini. Segnala altresì l'inopportunità della proroga contenuta all'articolo 27, che riguarda il termine entro il quale concludere l'indagine conoscitiva sui servizi ferroviari, in quanto tale indagine risulta propedeutica alla liberalizzazione del settore ferroviario e alla definizione delle linee fondamentali in base alle quali riorganizzare tale settore. Sempre in tema di servizi ferroviari, evidenzia che in un recente incontro tenutosi presso la Presidenza del Consiglio con le regioni, il Governo ha comunque posto dubbi riguardo alle modalità di assegnazione alle regioni e all'entità del finanziamento destinato alla stipula dei contratti di servizio. Esprime quindi una valutazione negativa sia sul provvedimento nel suo complesso, sia sulle misure relative al settore dei trasporti. Osserva in particolare che le modalità di legislazione mediante decreto-legge *omnibus* impedisce alle Commissioni competenti ogni possibilità di legiferare in modo organico.

Angelo COMPAGNON (UdC) lamenta l'impossibilità per gli organi parlamentari di esaminare nel merito i contenuti del decreto-legge. Ricorda infatti che domani inizierà la discussione generale in Assemblea del provvedimento in questione, sul quale è già stata informalmente preannunciata la posizione della questione di fiducia, e sottolinea che la condotta del Governo impedisce di effettuare un serio esame dei contenuti del decreto-legge. Segnala altresì la situazione di forte disagio creata dalle disposizioni di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 29 e dichiara il proprio apprezzamento per la condizione, posta all'interno della proposta di parere del relatore, di abrogare una disciplina che non avrebbe dovuto essere contenuta all'interno di un decreto-legge di proroga termini. Esprime tuttavia un giudizio radicalmente negativo sul provvedimento nel suo complesso, riservandosi di intervenire più approfonditamente in Assemblea sulle questioni di competenza della Commissione.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), pur apprezzando la condizione inserita nella proposta di parere, ritiene di non poter condividere l'espressione di un parere favorevole. Osserva infatti che, come già accaduto in passato, il decreto-legge, anziché contenere soltanto disposizioni di proroga termini, reca disposizioni che hanno un impatto molto rilevante in un gran numero di settori. Sottolinea che l'inserimento di disposizioni di merito crea un *vulnus* all'attività della Commissione, che dovrebbe essere in condizioni di lavorare organicamente sui temi di propria competenza con i tempi necessari per un esame approfondito, anziché sotto la pressione determinata dai tempi obbligati di conversione in legge dei decreti-legge. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere favorevole del relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, pur comprendendo le ragioni esposte, segnala l'attenzione che il Governo presta ai contenuti del dibattito parlamentare e dichiara che il Governo terrà conto delle osservazioni formulate dal Parlamento.

Michele Pompeo META (PD) richiama l'attenzione della Commissione sullo stato di agitazione suscitato dalla disposizione di modifica della disciplina di noleggioro con conducente, opportunamente segnalata in modo critico nel parere. Prima ancora di formulare rilievi sul merito, rispetto ai quali si riserva di intervenire nel dibattito in Assemblea, ribadisce il proprio giudizio negativo sul metodo seguito dal Governo, che ritiene inaccettabile, in quanto svilisce il ruolo del Parlamento e lo priva di ogni potere legislativo. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo, rilevando che l'approvazione del decreto-legge « mille proroghe » è l'ennesima dimostrazione della chiusura del Governo nei confronti dell'opposizione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 18.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 17 febbraio 2009.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 18.10 alle 18.50.

ALLEGATO

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti » (C. 2198 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento in esame reca diverse disposizioni che interessano le materie di competenza della Commissione, tra cui assumono particolare rilievo:

a) la proroga al 1° gennaio 2010 del termine a partire dal quale si applicherà la nuova disciplina in materia di limitazione alla guida per i neopatentati, prevista dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160; tale proroga risulta opportuna in considerazione delle difficoltà connesse all'applicazione della citata disciplina, che dovrebbe essere complessivamente ridefinita;

b) l'introduzione di rilevanti sanzioni pecuniarie a carico di chi conduce unità da diporto sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;

c) la proroga, fino al 31 dicembre 2009, delle convenzioni attualmente in corso con Tirrenia di Navigazione SpA e le società da questa controllate, in modo da pervenire entro tale data alla privatizzazione del gruppo e alla completa privatizzazione del settore;

d) la previsione di una ridefinizione della struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo delle capitanerie di porto-Guardiacostiera, da attuare mediante regolamento di delegificazione;

e) la puntualizzazione dei tempi e delle modalità con le quali saranno assegnati i finanziamenti ai trasporti ferroviari previsti dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, precisando che il fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato, per il quale il citato decreto-legge ha stanziato 960 milioni di euro per l'anno 2009, debba essere destinato per quota parte all'acquisto di nuovo materiale rotabile, in conformità con quanto richiesto da atti di indirizzo discussi e approvati in materia sia dall'Assemblea della Camera dei deputati sia dalla Commissione trasporti;

f) la proroga di un anno del termine per l'adozione della nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali e del termine per la conclusione dei procedimenti di concessione della gestione aeroportuale;

g) la previsione di misure di sostegno al settore dell'autotrasporto, mediante la riduzione, per un importo complessivo di 42 milioni di euro annui, dei premi INAIL a carico delle imprese con dipendenti;

h) la modifica della disciplina dettata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di procedure di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e

all'omologazione dei veicoli, in modo da prevedere che tale accertamento possa essere effettuato non soltanto su singoli veicoli, ma anche su gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo, e da semplificare le procedure attualmente vigenti;

considerato che l'articolo 29, comma 1-*quater*, reca disposizioni che, nel modificare la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, introducono vincoli assai stringenti per quanto concerne in particolare l'accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione e le modalità di esercizio dell'attività, con la previsione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

tali disposizioni, oltre a intervenire in modo dettagliato su materia sulla quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolano gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di

noleggio con conducente, con pesanti conseguenze per gli utenti, e compromettono le condizioni essenziali di concorrenza nel settore;

ritenuto pertanto che, in ogni caso, il Parlamento e il Governo debbano tempestivamente intervenire per rivedere, anche abrogandole, le disposizioni introdotte dal citato articolo 29, comma 1-*quater*;

ribadita più in generale l'esigenza che questioni di particolare importanza siano oggetto di una legislazione organica, definita con l'intervento delle Commissioni competenti nel settore, piuttosto che essere affrontate in provvedimenti « omnibus »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere il comma 1-*quater* dell'articolo 29.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 235

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 239

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 244

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorena MILANATO (PdL), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla VIII Commissione ambiente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 208 del 2008, approvato in prima lettura dal Senato, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

Il provvedimento, che è stato ampiamente modificato ed integrato, nel corso dell'esame al Senato, originariamente composto da otto articoli, si compone ora di 23 articoli.

Quanto ai presupposti di necessità ed urgenza, secondo quanto emerge dalle premesse al provvedimento in esame, il provvedimento si è reso necessario al fine di assicurare la continuità e la funzionalità dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile, nonché al fine di garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale.

Si è ritenuto inoltre necessario un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente scadenza del precedente regime transitorio, nonché di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione di adeguate

misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie. Si è ritenuto, infine, urgente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilità e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della X Commissione Attività produttive, si segnalano in particolare quelle contenute nell'articolo 7-*te,r* in materia di contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari, nell'articolo 7-*sexies*, in tema di valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato e nell'articolo 8-bis, recante misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Illustra quindi le disposizioni testé richiamate, richiamando nel contempo altri articoli del provvedimento che, seppure non direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione, rivestono comunque particolare interesse.

L'articolo 1 novella le norme transitorie relative alle Autorità di bacino, contenute nell'articolo 170 del cosiddetto Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso Codice ambientale che dovrà regolare le nuove Autorità di bacino distrettuali. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti, dopo il comma 3, due commi aggiuntivi che concernono l'adozione dei piani di gestione e che mirano, in particolare, ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro elaborazione secondo criteri di uniformità ed equità su territorio nazionale. Il Senato ha inserito, altresì, un ulteriore comma relativo alla normativa applicabile in materia di ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.

L'articolo 2 introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle

spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. In questo ambito, il Senato ha approvato alcune modifiche volte essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e a disciplinare compiutamente l'utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica.

L'articolo 3, modificato al Senato, reca una serie di disposizioni in materia di personale finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella delicata fase di avvio.

Il comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che il Collegio dei revisori dei conti – già operante in seno all'APAT – eserciti le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti nell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, anch'essi confluiti nell'ISPRA.

L'articolo 4 – modificato al Senato – reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell'iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa.

L'articolo 4-*bis* – introdotto al Senato – estende alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, le norme relative alla semplificazione dell'iter di utilizzazione dei fondi per spese di funzionamento introdotte dal precedente articolo 4.

L'articolo 5 reca alcune proroghe in materia di rifiuti: la prima riguarda la proroga dell'attuale regime di prelievo della TARSU, la seconda la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, la terza i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Durante l'iter al Senato, sono state altresì introdotte alcune norme sul Consorzio nazionale imballaggi

(CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa integrata ambientale (TIA) disponendo che, qualora il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non emani, entro il 30 giugno 2009, il regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

L'articolo 6 – modificato al Senato – proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 /kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003. Il comma 1-bis dell'articolo in esame, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi, l'esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.

L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), al fine di aggiungere, alle finalità del fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto istituito dal comma citato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche la naturizzazione delle acque di rubinetto. Durante l'esame al Senato sono stati introdotti altresì gli articoli 6-ter e 6-quater, recanti rispettivamente norme in materia di inquinamento acustico e di rifiuti contenenti idrocarburi.

L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE) recata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare, viene modificata la definizione di « produttore » e viene prorogata sino al 31 dicembre 2009 l'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE domestici e professionali derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L'articolo 7-bis, introdotto durante l'iter al Senato, reca disposizioni volte ad ottenere una riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni. L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'iter al Senato, attraverso una novella al secondo e terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, modifica le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Tale contributo è ripartito annualmente, mediante un decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per ciascun territorio in misura del 50 per cento in favore del comune, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. L'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'iter al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell'ambiente. L'articolo 7-quinqies, introdotto dal governo nel corso dell'iter al Senato, prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale. L'articolo 7-sexies, introdotto dal Governo nel corso dell'iter al Senato, è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell'usato. Per regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato, il comma 1, prevede che Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concluda con le

regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Il comma 2 dispone poi che, a partire dal 2009 e sulla base di questi accordi, gli enti locali individuino gli spazi pubblici per lo svolgimento periodico di tali mercati. Il comma 3 prevede agli accordi possano partecipare le associazioni professionali ed imprenditoriali interessate. Ai sensi del comma 4, con un successivo decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, dovranno essere individuati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di protezione civile. In particolare, si dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 (commi 1-4) ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008 (comma 5-bis). Sono introdotte infine norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell'attività da parte dei Commissari all'emergenza (comma 5) e disposizioni per i volontari dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (comma 5-ter).

L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, novella il comma 167 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (n. 244 del 2007), regolante le funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili. Il comma 167, così come novellato, prevede che il ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente

Stato-regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. La novella, che consente l'adeguamento della norma ai nuovi obiettivi in materia di fonti rinnovabili fissati dal recente pacchetto sui cambiamenti climatici (obiettivo 2020), fissa ai fini dell'adozione dei decreti di ripartizione altresì alcuni criteri che concernono: la definizione dei potenziali regionali che tengano conto degli attuali livelli produttivi di energia rinnovabile; l'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e al 2018, calcolati in coerenza con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello UE e la determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza da parte delle regioni nel raggiungimento degli obiettivi. L'articolo 8-ter aggiunge due nuovi commi all'articolo 186 del cosiddetto Codice ambientale, in materia di rocce e terre da scavo e di residui di lavorazione della pietra. L'articolo 8-quater, introdotto durante l'iter al Senato, sostituisce il comma 3 dell'articolo 206 del Codice ambientale relativo agli accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti, prevedendo che essi possano introdurre semplificazioni di natura amministrativa. L'articolo 8-quinquies, introdotto durante l'iter al Senato, reca una modifica all'articolo 243, comma 1, del citato Codice ambientale, in materia di acqua di falda. L'articolo 8-sexies, introdotto durante l'esame al Senato, è finalizzato a disciplinare il rapporto con l'utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione anche al fine di dettare le necessarie norme per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 in materia di restituzione agli utenti dei canoni di depurazione indebitamente versati.

L'articolo 9 reca le consuete norme concernenti l'entrata in vigore.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 207/08: Proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la Commissione deve deliberare nella giornata odierna il parere alle Commissioni riunite I e V sul provvedimento in titolo il cui esame in Assemblea è calendarizzato per la seduta di domani. Dà quindi la parola al relatore Gava.

Fabio GAVA (PDL), *relatore*, ricorda che la X Commissione attività produttive è chiamata a rendere un parere alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, sul provvedimento in titolo, approvato con modifiche in prima lettura al Senato, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, per la parte di propria competenza che investe principalmente le disposizioni contenute nel Capo VIII « Sviluppo economico » (articoli 16-21), oltre ad alcune norme contenute nel Capo XIV relativo a « Proroghe di termini in materia finanziaria ».

Il decreto-legge, composto inizialmente di 45 articoli raccolti in 14 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di 53 articoli.

Segnala quindi le disposizioni che rientrano nelle competenze attribuite alla X Commissione ovvero che, pur non essendo direttamente riconducibili alle richiamate competenze, rivestono particolare interesse.

Il comma 1 dell'articolo 9 proroga di trenta giorni il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla grave situazione di crisi del sistema economico. La disposizione, finalizzata, sempre secondo la relazione illustrativa del Governo, ad assicurare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa operare senza disfunzioni, introduce anche un sistema di parziale autofinanziamento, sul modello di quelli già adottati per altre autorità amministrative indipendenti: in particolare, si stabilisce che gli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai citati decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2007, anche irrogate negli anni successivi, siano versati, fino all'importo di 50 mila euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio. La parte di sanzione eccedente il predetto importo è invece versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. Rileva che una previsione di analogo contenuto è già stata approvata in data 4 novembre 2008 dalla Camera dei deputati quale articolo 13, comma 4, del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (collegato alla manovra di finanza pubblica) ora all'esame del Senato (A.S. n. 1195).

Il comma 1-bis dell'articolo 16, introdotto al Senato, prevede che, al fine di

garantire la continuità delle iniziative di ricerca e sviluppo intraprese nel settore della ricerca per il sistema elettrico nazionale, il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, in materia di liberalizzazione del settore elettrico, è prorogato al 31 dicembre 2011. La norma in esame dispone inoltre che, al medesimo scopo, il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, e rientranti tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui al decreto interministeriale del 26 gennaio 2000, anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.

L'articolo 17 dispone la conservazione per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori – istituito ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – delle risorse riassegnate e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2008. A questo riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 2 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono riassegnate al citato fondo iscritto nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate ad iniziative a favore dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Trattandosi di stanziamento di parte corrente, tali somme sono normalmente utilizzabili nel solo esercizio di riassegnazione. Ricorda inoltre che l'articolo 13 del disegno di legge S. n. 1195 di

iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei Deputati, destina gran parte delle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità *antitrust* riassegnate nel 2008 (354 milioni di euro circa) ad un ulteriore finanziamento della cosiddetta *social card* (289 milioni di euro circa) e, in parte, ad altre esigenze (40 milioni di euro circa al fondo per le emittenti televisive locali). Tale previsione normativa, in corso di approvazione, ha indotto il Ministero dello sviluppo economico a non attivare per l'anno 2008 ulteriori e diverse iniziative amministrative di impegno dei predetti fondi, con la conseguenza che, ove la citata iniziativa legislativa non pervenga a definitiva approvazione entro il corrente esercizio con il conseguente impegno per le nuove finalità, queste risorse andrebbero in economia e non sarebbero più utilizzabili per l'iniziativa legislativa medesima. Ne consegue l'esigenza di prorogare il relativo termine di impegnabilità, disponendo il mantenimento in bilancio di tali fondi per un ulteriore esercizio finanziario, così come già fatto per le somme riassegnate nel 2007 con l'articolo 48, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Pur non rientrando nelle competenze della X Commissione, in senso stretto, segnala anche la disposizione contenuta all'articolo 19 che proroga fino al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva risarcitoria (c.d. *class action*) contenute nei commi da 445 a 449 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Sulla base di quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, in particolare il termine fissato al 1° gennaio 2009 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 viene ora di nuovo rinviato di sei mesi, cioè al 1° luglio 2009, allo scopo di consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'articolo 140-*bis* del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in supporto degli uffici giudiziari, nell'ipotesi di una anticipata ap-

provazione della norma rispetto alla scadenza del 30 giugno 2009, di utilizzare il differimento alla predetta data come tempo necessario per l'organizzazione e la gestione del futuro contenzioso. A questo riguardo segnala, inoltre, che il Governo ha presentato un emendamento volto a modificare in modo sostanziale la citata disciplina della *class action* al disegno di legge S. 1195 in corso di esame presso la X commissione del Senato.

L'articolo 21 differisce al 31 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione già esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 metri cubi. A tale proposito, osserva che la disposizione è la medesima contenuta nell'articolo 26 del disegno di legge S. 1195 attualmente in esame presso la 10^a Commissione del Senato, che fissa il termine per l'adeguamento degli impianti sempre al 31 dicembre 2009. La proroga tiene conto delle difficoltà manifestate dalle Associazioni del settore, consentendo di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti ed avrebbe inoltre lo scopo di evitare la chiusura di un certo numero di impianti stradali di GPL, carburante sempre più utilizzato dai cittadini perché meno costoso ed a ridotto impatto ambientale. Il comma 1-*bis* dell'articolo in esame, introdotto al Senato, dispone che al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze. Su questo emendamento approvato dal Senato, peraltro, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in data 9 febbraio 2009, ha trasmesso al Parlamento una segnalazione con la quale chiede la modifica o la soppressione della norma che, come attualmente formulata, pone incertezze anzitutto sul senso stesso della

dizione « regime tariffario semplificato », potendo tradursi in un trattamento particolare e discriminatorio della concorrenza; inoltre, l'Autorità fa presente che la funzione di stabilire ed aggiornare le tariffe, ai sensi della normativa vigente, è uno dei compiti istituzionali dell'AEEG, e appare quindi inopportuno prevedere l'emana-zione da parte del Governo di un atto di indirizzo prescrittivo in tale materia.

L'articolo 29, comma 1-*octies*, introdotto al Senato differisce al 1° gennaio 2010, il termine previsto all'articolo 4, comma 1-*bis* del Testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. A tale riguardo, ricorda che la disposizione citata stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali, ai fini del rilascio del permesso di costruire, devono prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.

Il comma 2-*quater* dell'articolo 37, introdotto dal Senato, dispone che al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. La proroga viene disposta per ragioni di urgenza connesse con la difficile situazione economico-finanziaria del Paese allo scopo di garantire la massima efficacia e la massima tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, con particolare riguardo agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

Il comma 16-*sexiesdecies* e il comma 16-*septiesdecies*, dell'articolo 41, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione per le regioni, a statuto ordinario, confinanti con l'Austria. In particolare si prevede l'istituzione di un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. Ricorda che una disposizione analoga è stata recentemente prevista dall'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 154 del 2008 relativamente alle regioni confinanti con la Svizzera. Il successivo comma 16-*septiesdecies* reca la clausola di copertura finanziaria. In particolare, si prevede che alla copertura degli oneri di cui al citato comma 16-*sexiesdecies*, pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che alcune proroghe recate dal provvedimento in esame destano notevoli perplessità. Si riferisce, in particolare, ai commi 16-*sexiesdecies* e 16-*septiesdecies*, dell'articolo 41, introdotti dal Senato, in cui si prevede la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione per le regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria. Ricordato che una disposizione analoga è stata recentemente prevista dall'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 154 del 2008 per le regioni confinanti con la Svizzera, ritiene che alla base di una simile normativa

vi sia un'idea mercantilistica per nulla attinente alle disposizioni di proroga di termini, ma volta ad introdurre benefici di natura economica attraverso interventi a pioggia che richiamano metodi legislativi più volte applicati nel passato alle regioni meridionali.

Osserva che le disposizioni dell'articolo 21, comma 1-*bis*, recano, in modo inopportuno, la previsione di atti di indirizzo del Governo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese con meno di 5 mila utenze. Ritiene che questo articolo dovrebbe essere espunto dal testo del decreto-legge ed invita pertanto il relatore ad integrare la proposta di parere con una condizione che preveda la soppressione del comma richiamato.

Con riferimento all'articolo 17, rileva che i Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) del Ministero dello sviluppo economico sono stati già utilizzati con una destinazione impropria e diversa rispetto alla *mission* dello stesso Ministero (ammortizzatori sociali, Trentitalia, Tirrenia). Di contro, lamenta che non sono state destinate — come stabilito — al *made in Italy* e alla lotta alla contraffazione le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate da talune Autorità.

Federico TESTA (PD) ritiene che le disposizioni recate dal comma 1-*bis* dell'articolo 21 manifestino una grave carenza nei rapporti tra istituzioni: il Governo non può intervenire con propri atti di indirizzo nei confronti di un'autorità indipendente. L'indipendenza delle *authority* è patrimonio di tutti i cittadini italiani e non può essere messa in discussione da un decreto-legge.

Osserva altresì che l'espressione « regime tariffario semplificato » nei confronti di imprese elettriche con meno di 5 mila utenze è molto vaga e può originare dubbi interpretativi assai dannosi per la concorrenza del mercato. Si introducono nel Paese, a suo avviso, alcune zone franche in cui per questa tipologia di imprese elettriche non valgono le regole vigenti per le

altre, determinando un'inaccettabile disparità tra cittadini. Invita pertanto il relatore a tenere conto degli aspetti da lui evidenziati nella proposta di parere.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) rileva che nel testo approvato dal Senato sono state introdotte numerose disposizioni di proroga completamente nuove rispetto al testo originario. Si riserva di approfondirne il contenuto nel corso dell'esame in Assemblea.

Laura FRONER (PD) rileva criticamente che le disposizioni recate dall'articolo 19, che proroga fino al 30 giugno 2009 dell'entrata in vigore delle norme sull'azione collettiva risarcitoria, e dall'articolo 29, comma 1-*octies*, che differisce al 1° gennaio 2010 il termine per l'obbligatorietà di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione, sono in evidente contrasto con gli impegni assunti nei confronti dei cittadini consumatori. La possibilità di una *class action* proprio in questi giorni si sarebbe rivelata particolarmente utile per quanti hanno sotto-

scritto contratti con le società TIM e Vodafone cui è stata comminata una multa per scarsa trasparenza dell'incremento delle tariffe dello scorso anno. Rileva, infine, che le disposizioni dell'articolo 29, comma 1-*octies*, sono in contrasto con le politiche volte ad incentivare il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili più volte proclamate dal Governo.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per il dibattito svolto, propone di esprimere un parere favorevole con un'osservazione volta alla soppressione del comma 1-*bis* dell'articolo 21, introdotto nell'esame al Senato (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD), pur apprezzando lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore, dichiara voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

**Proroga termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni finanziarie urgenti.
(C. 2198 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive,
commercio e turismo,

saminato il testo del decreto legge
n. 207 del 2008, già approvato dal Senato
della Repubblica, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti (C. 2198
Governo, approvato dal Senato),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valutino le Commissioni di merito
l'opportunità di sopprimere il comma
1-*bis* dell'articolo 21, disposizione che
reca, in modo inopportuno, la previsione
di un atto di indirizzo del Governo in
relazione ad una attività riservata all'au-
tonomia dell'Autorità competente.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 245

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 246

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 248

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 260

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 251

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 261

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 258

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 262

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(*Svolgimento e conclusione*).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alberto BOMBASSEI, *vicepresidente per le relazioni industriali, affari sociali e previdenza di Confindustria*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene il *presidente* Stefano SAGLIA, per formulare taluni quesiti, ai quali replica Alberto BOMBASSEI, *vice-*

presidente per le relazioni industriali, affari sociali e previdenza di Confindustria.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Cesare DAMIANO (PD) e Nedo Lorenzo POLI (UdC).

Alberto BOMBASSEI, *vicepresidente per le relazioni industriali, affari sociali e previdenza di Confindustria*, svolge talune considerazioni conclusive in relazione agli ulteriori quesiti posti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confindustria per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, fa presente che la XI Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione

ONU sui diritti delle persone con disabilità e sull'istituzione dell'Osservatorio nazionale, ricordando che la richiamata Convenzione (che è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la 61^a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata aperta per la firma il 30 marzo 2007) segna un punto di svolta nell'approccio verso le persone con disabilità: scopo della Convenzione, infatti, non è quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire con chiarezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità, intesi come « soggetti » capaci di rivendicare i propri diritti e di essere membri attivi della società.

In questo contesto generale, ritiene che vada prioritariamente segnalato – nell'ambito delle disposizioni, di assoluto interesse della XI Commissione, contenute nella Convenzione – soprattutto l'articolo 27, che riconosce alle persone con disabilità il diritto al lavoro, su basi di parità con gli altri, ad esempio attraverso la costruzione di un mercato del lavoro che abbia le caratteristiche necessarie a garantire l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità. Quanto, poi, al disegno di legge volto alla ratifica della stessa Convenzione, già approvato dal Senato, ricorda che esso consta di 4 articoli. Per quanto attiene ai profili di più diretta competenza della Commissione, intende richiamare l'attenzione in particolare sull'articolo 3, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire la loro piena integrazione. Tale Osservatorio, oltre al compito di promuovere l'attuazione della Convenzione, svolge un ruolo di programmazione, studio e ricerca sullo stato della disabilità. Secondo il comma 2 dello stesso articolo, l'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto al massimo da quaranta membri, nel ri-

spetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Segnala che il comma 3 del medesimo articolo prevede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'emanazione di un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riguardante la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. In particolare, in tale Osservatorio devono essere rappresentate le amministrazioni centrali che si occupano di politiche per la disabilità, le regioni, le province autonome, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, le associazioni nazionali dei portatori di handicap e le organizzazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità. Ritiene, inoltre, che debba essere segnalato che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali integra la composizione dell'Osservatorio con la nomina al massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. Evidenzia quindi che, ai sensi del comma 4, l'Osservatorio resta in carica per tre anni e può essere prorogato per un periodo comunque non superiore a tre anni al termine di una procedura che si conclude con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

In conclusione, considerata l'importanza che il provvedimento di ratifica riveste ai fini di un pieno riconoscimento nei Paesi firmatari della Convenzione dei diritti delle persone disabili e preso atto del contenuto delle norme afferenti i profili di interesse della Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo: formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Maria Grazia GATTI (PD) riconosce che la ratifica della Convenzione in esame rappresenta un provvedimento di grande interesse, al pari della creazione di un

Osservatorio nazionale, in ordine al quale il suo gruppo non può che essere d'accordo. Fa presente, peraltro, che sarebbe stato quanto mai opportuno – sotto il profilo delle specifiche competenze della XI Commissione – poter contare, prima ancora di procedere alla ratifica della Convenzione, su un rendiconto dello « stato dell'arte » della complessiva situazione italiana, che fosse in grado di spiegare quanto sinora realizzato, nel Paese, in merito al diritto al lavoro delle persone con disabilità.

In particolare, osserva che il suo gruppo auspica una riflessione comune in Commissione, sulla base di dati certi forniti dal Governo e acquisiti, soprattutto, presso i centri per l'impiego, in modo da avere un quadro complessivo della materia e verificare, ad esempio, quale rapporto sussista tra la platea dei soggetti con disabilità potenzialmente beneficiari delle misure vigenti ed il numero di coloro che hanno effettivamente potuto contare sull'applicazione di tali misure. Preso atto, peraltro, dell'importanza dell'accordo internazionale in questione, avverte che il suo gruppo voterà comunque a favore della proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene che la ratifica della Convenzione in esame costituisca un dato estremamente positivo, anche perché va incontro alle forti attese nutrite dalla totalità delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. Si dichiara, pertanto, favorevole alle disposizioni in essa contenute, che dovranno contribuire – a suo giudizio – anche ad una tendenziale omogeneizzazione degli strumenti normativi vigenti, nell'ottica della progressiva costruzione di sempre più importanti prospettive di inserimento e di inclusione sociale delle persone con disabilità. Auspica, peraltro, che l'istituzione di un Osservatorio nazionale possa dare vita ad uno strumento realmente effettivo di rilancio delle iniziative in materia, evitando di costituire un organismo privo di qualsiasi efficacia operativa e promuovendo, al contrario, ogni

possibile azione finalizzata all'adozione di politiche attive, a partire dalla piena applicazione della legge n. 68 del 1999.

In tal senso, dichiara di condividere la proposta di parere favorevole del relatore, augurandosi che dall'approvazione della legge di ratifica della Convenzione possano derivare anche misure in grado di dare concretezza alle diverse questioni sul tappeto.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ritenendo di interpretare in tal modo le richieste formulate dai deputati intervenuti, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad impegnarsi a riferire alla Commissione sul quadro di attuazione della legge n. 68 del 1999 e, più in generale, sui dati relativi alle opportunità in favore delle persone con disabilità, da acquisire per il tramite dei centri territoriali per l'impiego.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ritiene che molte delle informazioni esistenti sulla materia siano già a disposizione degli organismi pubblici competenti.

Amalia SCHIRRU (PD) fa presente che, in effetti, molti dati di interesse sono già inclusi nella relazione presentata ogni anno al Parlamento sull'applicazione della legge n. 68; auspica, tuttavia, che l'interlocuzione con il Governo possa partire da tali dati e svilupparsi in Commissione in un confronto aperto anche a soluzioni migliorative rispetto al quadro attuativo esistente.

Maria Grazia GATTI (PD) ribadisce che oggetto dell'interlocuzione con il Governo dovrebbe essere costituito anche da un'analisi del rapporto tra la platea dei soggetti con disabilità potenzialmente beneficiari delle disposizioni vigenti ed il numero di coloro che hanno effettivamente accesso alle misure per il diritto al lavoro.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, sulla base degli orientamenti sinora emersi dal dibattito, conferma la disponibilità del

Governo a riferire alla Commissione, in una prossima occasione, sull'attuazione della legislazione relativa al diritto al lavoro delle persone con disabilità.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, rileva che la II Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti al testo del disegno di legge n. 1415 (e delle abbinate proposte di legge di iniziativa parlamentare), recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali; la XI Commissione è quindi chiamata ad esprimere il parere sulle parti di propria competenza. Segnala, in proposito, che il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero: l'intervento normativo contempera, in particolare, le necessità investigative con il diritto dei cittadini, soprattutto quando estranei al procedimento, a vedere tutelata la propria riservatezza, nel presupposto che il diritto all'intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee costituiscono valori fondamentali della persona, espressamente tutelati nella Costituzione (articoli 13 e 15), oltre che nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Premesso che il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (nella parte in cui modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale) ha confermato l'utilizzo delle intercettazioni anche per i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, si sofferma sulle parti di più diretta competenza della XI Commissione. Al riguardo, osserva che esse appaiono limitate esclusivamente alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del nuovo testo del provvedimento, che modifica il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale, relativo alla responsabilità dei pubblici dipendenti per la violazione del divieto di pubblicazione. In proposito, rammenta che il comma 1 del citato articolo 115 dispone che costituisce illecito disciplinare la violazione del divieto di pubblicazione di atti di indagine preliminare o di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. In tal senso, segnala che il nuovo comma 2 dell'articolo 115 del codice — come modificato dal provvedimento in esame — prevede che per ogni iscrizione nel registro degli indagati delle citate categorie professionali (a causa dei reati di violazione del predetto divieto) il procuratore della Repubblica procedente informa l'organo titolare del potere disciplinare, il quale — ove siano verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità — dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.

Per tali ragioni, considerato anche il circoscritto ambito di intervento del testo in relazione alle competenze della XI Commissione (sostanzialmente limitato alla responsabilità dei pubblici dipendenti), propone di esprimere parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Maria Grazia GATTI (PD), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprime profonde perplessità sull'impianto complessivo della normativa recata dal provvedimento. Ritiene infatti che l'esigenza di tutelare la *privacy* — che giudica comunque come interesse assolutamente meritevole di essere garantito da indebite interferenze — non possa portare all'introduzione di limiti troppo stringenti nei confronti dello svolgimento delle indagini preliminari al processo penale. Ritiene pertanto che il rilevante interesse alla riservatezza dei cittadini debba essere temperato con l'altrettanto importante esigenza di un corretto svolgimento dell'azione processuale e che entrambi i valori possano essere efficacemente salvaguardati attraverso la previsione di misure che vietino in modo rigoroso l'illegittima pubblicazione di notizie concernenti fatti o persone oggetto dell'indagine preliminare durante lo svolgimento di quest'ultima. Fa notare, invece, che il provvedimento in esame sembra andare in una direzione contraria a questa esigenza di bilanciamento tra diversi interessi meritevoli di tutela.

Soffermandosi, più in generale, sull'organizzazione dei lavori della Commissione, rileva la difficoltà di discutere in sede consultiva i provvedimenti, inseriti all'ordine del giorno quasi all'ultimo momento, soltanto a causa di improvvise accelerazioni nella loro calendarizzazione in Assemblea. Sottolinea, inoltre, che la sovrapposizione dei tanti provvedimenti da esaminare e la necessità di esprimere un parere in giornata rendono impossibile un reale approfondimento delle diverse tematiche da parte della Commissione, che risulta lesa nelle sue prerogative ed impossibilitata ad esprimere un parere compiuto e meditato.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nel ritenere assolutamente legittime le considerazioni svolte dal deputato Gatti, precisa di avere già manifestato al Presidente della Camera, in altre occasioni, i disagi conseguenti ai ristretti tempi di esame dei

provvedimenti assegnati in sede consultiva. Fa tuttavia presente che, poiché è previsto che le Commissioni di merito deliberino il mandato ai relatori – sui provvedimenti oggi all'esame in sede consultiva – nella giornata di domani, non sembra esservi spazio per un rinvio dell'esame dei provvedimenti stessi ad altra seduta.

Nel far notare che il cosiddetto « ingorgo » di provvedimenti legislativi registrati nell'odierna seduta è da ricondurre alle determinazioni della Conferenza dei capigruppo, rispetto alle quali la presidenza della Commissione non può far altro che prendere atto, precisa che è sua intenzione continuare ad operare presso la Presidenza della Camera affinché il Regolamento, oltre che le stesse prerogative delle Commissioni, siano pienamente rispettate.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal deputato Gatti, fa notare che il provvedimento in esame, nonostante non presenti profili di immediato interesse per la Commissione, riveste per i cittadini una rilevanza tale da meritare una discussione più approfondita. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, riservandosi di esprimere una posizione definitiva sul provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea, durante il quale auspica che vengano compiuti gli opportuni approfondimenti, che non è stato possibile svolgere in Commissione.

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene che oggi non sussistano le condizioni per l'espressione del parere da parte della Commissione, non essendo stato possibile acquisire gli elementi di conoscenza necessari all'avvio un approfondito dibattito sul provvedimento in esame, a causa della ristrettezza dei tempi. In proposito, ritiene opportuno svolgere una riflessione più complessiva sul tema dell'organizzazione dei lavori della Camera dei deputati, a fronte di una sovrapposizione degli atti legislativi che rende difficoltoso il confronto nel merito presso le diverse sedi

parlamentari competenti. Ritiene che tale questione vada posta con forza, soprattutto in ragione del recente orientamento emerso in sede di Conferenza dei capigruppo, volto a introdurre una più chiara delimitazione dei tempi da destinare all'esame dei provvedimenti in Commissione.

Ritiene pertanto opportuno che il presidente, come avvenuto in altre occasioni, operi a tutela delle prerogative della Commissione stessa presso il Presidente della Camera, al fine di porre i parlamentari nelle condizioni di svolgere pienamente il loro ruolo, che altrimenti si ridurrebbe alla mera ratifica di decisioni già prese a livello governativo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur considerando condivisibili, in linea di principio, le valutazioni espresse dai deputati dei gruppi di opposizione, ritiene doveroso che la Commissione proceda all'espressione dei prescritti pareri, atteso anche che le materia affrontate nei diversi provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna non investono in maniera penetrante gli ambiti di competenza della Commissione medesima.

Maria Grazia GATTI (PD) fa notare che il provvedimento in esame affronta argomenti di grande rilevanza anche per la XI Commissione, come accade, ad esempio, per la tematica relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ribadisce l'opportunità di concludere nella seduta odierna l'esame di un provvedimento che la Conferenza dei capigruppo ha già deciso di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea. Ritiene, peraltro, che le preoccupazioni espresse dai deputati sinora intervenuti siano da condividere, anche alla luce del profilarsi di un nuovo modello di organizzazione dei lavori parlamentari, che si è inteso introdurre proprio per garantire il giusto spazio ai lavori delle Commissioni. A tal fine, tuttavia, auspica che tutti i gruppi possano contribuire al buon funzionamento del nuovo modello,

ad esempio assicurando una maggiore partecipazione alle sedute del giovedì mattina, che sono state – di fatto – individuate come gli spazi temporali più importanti a disposizione delle Commissioni medesime.

Maria Grazia GATTI (PD) sottolinea l'esigenza di riconsiderare tale nuovo modello di organizzazione dei lavori parlamentari, nel senso di delimitare in modo ragionevole e chiaro gli ambiti temporali a disposizione delle Commissioni. Al riguardo, ritiene che si possano opportunamente riservare i giorni centrali della settimana all'esame dei provvedimenti in Commissione, prevedendo eventualmente lo svolgimento delle votazioni in Assemblea nelle giornate di lunedì, giovedì e, se necessario, anche venerdì.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene di potersi associare alle considerazioni svolte dai deputati intervenuti, sottolineando l'importante ruolo che le Commissioni svolgono nell'esercizio della loro funzione consultiva. Fa tuttavia notare che, in un quadro di organizzazione dei lavori che non lascia ampi margini di discussione, con la legittima richiesta di un maggiore approfondimento delle tematiche in oggetto si corre il rischio di far venir meno il contributo della Commissione teso ad elevare la qualità dei testi legislativi, come è avvenuto anche in occasione dell'esame del decreto-legge n. 112 del 2008. A tale proposito, fa notare che, se in quella occasione la Commissione si fosse comunque pronunciata nei tempi prescritti, forse sarebbe stato possibile segnalare le molte incongruenze presenti nel testo, a cui si è tentato di porre rimedio con successivi provvedimenti normativi.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dopo aver fatto presente che continuerà a farsi interprete presso il Presidente della Camera delle prerogative della Commissione nell'esame dei provvedimenti in sede consultiva, dichiara di ritenere comunque preferibile procedere sempre all'espressione dei prescritti pareri, al fine di far pervenire alle Commissioni di merito utili in-

dicazioni, di cui tenere conto nel corso dell'esame in sede referente.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, pur prendendo atto del significativo dibattito di metodo appena svoltosi, torna a raccomandare l'approvazione della sua proposta di parere sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Teresa BELLANOVA (PD), intervenendo sulle modalità di svolgimento dell'esame del provvedimento in titolo, intende comprendere se – anche in relazione al decreto-legge n. 207 del 2008, recante la proroga di numerose disposizioni di rilievo - l'intenzione della presidenza sia quella di consentire, in un'unica seduta, la deliberazione della XI Commissione sul parere di competenza. In tal caso, infatti, preannuncia che il suo gruppo non accetterebbe l'ipotesi di un'irragionevole compressione dei tempi di esame in sede consultiva, che renderebbe impossibile approfondire gli argomenti contenuti nel provvedimento medesimo, taluni dei quali di assoluto interesse per la stessa XI Commissione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, osserva che il provvedimento in esame è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di domani: per tali ragioni, ritiene che l'unica possibilità di procedere ad ulteriori approfondimenti del testo da parte della Commissione consista nello svolgere subito la relazione

introduttiva, per poi rinviare, eventualmente, al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea la deliberazione sulla proposta di parere che il relatore intenderà presentare.

Simone BALDELLI (PdL) dichiara la disponibilità del suo gruppo a rinviare la deliberazione di competenza della Commissione sino al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, specificando tuttavia che tale rinvio può avere un senso solo in caso di effettiva necessità di approfondimento da parte dei gruppi di opposizione; in caso contrario, ritiene che la Commissione possa procedere sin da subito alla conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto che non sussistono le condizioni per un dibattito sereno e approfondito sul provvedimento in esame e che non vi è alcuna garanzia sulla disponibilità di tempi adeguati per i necessari approfondimenti di merito, preannuncia che il suo gruppo abbandonerà i lavori della Commissione, in segno di protesta nei confronti di un modello di organizzazione delle sedute che continua ad essere imposto, nei fatti, dal Governo al Parlamento.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ritiene di non poter fare altro che registrare la posizione testé assunta dai deputati del gruppo del Partito Democratico, impegnandosi a rappresentare nuovamente al Presidente della Camera – come già avvenuto in precedenti occasioni – il disagio provocato alla Commissione da un'organizzazione dei lavori parlamentari che spesso impedisce un confronto approfondito sui provvedimenti assegnati in sede consultiva.

Simone BALDELLI (PdL) osserva che il gruppo del Partito Democratico ha appena manifestato l'indisponibilità ad accogliere la proposta della presidenza, chiaramente diretta a consentire un approfondimento

di merito del provvedimento in esame: ritiene, pertanto, che i gruppi di maggioranza non possano che prenderne atto con rammarico.

Teresa BELLANOVA (PD) osserva che non è certo il suo gruppo a poter essere accusato di un atteggiamento di indisponibilità rispetto al confronto di merito, atteso che – in realtà – sono i gruppi di maggioranza a voler imporre una generale accelerazione su tutti i provvedimenti all'ordine del giorno. Poiché, dunque, non vi è alcuno spazio per una discussione costruttiva in Commissione sui profili di competenza, giudica strumentale la polemica innescata dal deputato Baldelli.

Più specificamente, fa presente che l'esame del provvedimento in titolo non è stato possibile neanche presso le Commissioni di merito, atteso che è divenuto un dato pressoché certo la posizione della questione di fiducia, su un «maxi-emendamento» del Governo, a più riprese preannunciato dagli organi di informazione in questi giorni. Ritiene, dunque, che l'unica volontà che anima la maggioranza sia quella di approdare rapidamente in Assemblea con il provvedimento in esame, senza dare l'opportunità a nessuno di approfondire il merito delle questioni aperte.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ringraziare il presidente per la disponibilità oggi manifestata rispetto ad un eventuale approfondimento dei profili di merito, invita in ogni caso a tenere nella massima considerazione il disagio espresso, a più riprese, dai gruppi di opposizione nei confronti dell'attuale organizzazione dei lavori parlamentari.

Simone BALDELLI (PdL), intervenendo per una precisazione, intende fare presente che – proprio perché nei giorni scorsi è stato più volte evocato il ricorso alla questione di fiducia – andrebbe anzitutto riconosciuto alla presidenza il merito di avere tempestivamente convocato la Commissione e di avere proposto una nuova convocazione per il pomeriggio di

oggi, laddove risulta evidente che la Commissione stessa, in pendenza di fiducia, non potrebbe riunirsi per l'esame di atti normativi.

Al contempo, ritiene che i gruppi di opposizione non abbiano saputo apprezzare la proposta della presidenza, che giudica assolutamente corretta, preferendo invece lamentare la presunta presentazione di un nuovo « maxi-emendamento » del Governo, mentre – a rigor di logica – la questione di fiducia dovrebbe, semmai, essere posta sul medesimo testo approvato dal Senato, anche in considerazione dei termini temporali previsti per la definitiva conversione in legge del provvedimento.

(I deputati del gruppo del Partito Democratico abbandonano l'aula della Commissione).

Nedo Lorenzo POLI (UdC) osserva che la linea di indirizzo ormai assunta dal Governo prevede una gestione dei provvedimenti in sede parlamentare che avviene « a colpi di maggioranza ». Giudica, pertanto, superfluo interrogarsi se la questione di fiducia sul disegno di legge in esame venga posta o meno sul testo approvato dal Senato, poiché ciò che rileva è che l'Esecutivo ha esclusivamente l'interesse ad andare avanti contando sui numeri della propria maggioranza e non si dimostra disponibile ad un serio confronto con tutti i gruppi di opposizione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi, che prospettano di concludere nella corrente seduta l'esame in sede consultiva, invita il relatore a svolgere la propria relazione, formulando una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, rivela che il decreto-legge 30 dicembre 2007, n. 207, reca norme per la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria; il decreto-legge, composto inizialmente di 45 articoli raccolti in 14 capi, è stato ampiamente modificato e

integrato nel corso dell'esame al Senato, ove è stato approvato lo scorso 11 febbraio e, nel testo trasmesso alla Camera, si compone di 53 articoli. Fa presente, quindi, che le disposizioni riconducibili alle competenze della XI Commissione sono recate dagli articoli 5, 6, 7-*bis*, 8, 29, 32, 34-*bis*, 35, 41 e 41-*bis*.

Osserva che l'articolo 5 proroga al 31 dicembre 2009 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, approvate successivamente al 1° gennaio 1999, per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Al riguardo, ricorda che la normativa vigente, recata dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede come regola generale che le graduatorie concorsuali, per tutte le amministrazioni pubbliche, rimangano valide per un periodo di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il termine per il quale si dispone la proroga è stato già prorogato, di anno in anno, a decorrere dal 2004. Osserva quindi che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'ulteriore proroga si rende necessaria per evitare che alcune graduatorie vadano a scadenza senza che le amministrazioni abbiano potuto attingervi, nonché per evitare i costi dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale.

Segnala che l'articolo 6 proroga al 30 giugno 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), relativo alla possibilità, per le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni, di riservare i posti messi a concorso, nella misura del 20 per cento, al personale precario di livello non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. Al riguardo, ricorda che la legge finanziaria per il 2008 ha disposto, per tutto il 2008, la possibilità di stabilire, nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 20 per cento per il personale non dirigenziale che possa vantare una anzianità

nità di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni almeno triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007. Inoltre, è stata prevista la possibilità che i bandi di concorso riconoscano, in termini di punteggio, il servizio espletato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione continuata e continuativa stipulati prima della medesima data. Sottolinea che, in base a quanto riportato nella relazione illustrativa, obiettivo della norma è quello di mantenere la vigenza di una disposizione che, in attesa del riordino della materia, consenta alle amministrazioni di scegliere la strada del concorso pubblico rispetto a quella della stabilizzazione.

Si sofferma, poi, sull'articolo 7-bis, introdotto al Senato, che rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, la definizione dei criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa, da applicare ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio al personale, ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Sottolinea che la definizione di tali criteri e parametri deve avvenire sulla base dei seguenti principi: correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo; correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa; correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi; dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio. Fa presente che, in sostanza, la norma individua i criteri in base ai quali si dovrebbe riattivare l'erogazione del trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, erogazione disapplicata, per il 2009, e limitata, per il 2010,

ai sensi dei richiamati commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008. Rammenta, infatti, che il comma 2 del richiamato articolo 67 ha disposto che per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, siano disapplicate tutte le disposizioni elencate nell'allegato B allo stesso decreto n. 112, che stanziavano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Il successivo comma 3 ha stabilito che, a decorrere dal 2010, le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che confluiscono nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, siano ridotte del 20 per cento e debbano essere utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità, che tengano conto del contributo individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni. Infine, giudica opportuno ricordare che sulla materia in questione interviene anche il disegno di legge, all'esame del Parlamento, recante la « Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti », il quale contiene varie disposizioni concernenti la valutazione delle prestazioni erogate dalle strutture e dal personale pubblico, nonché l'introduzione di specifici strumenti volti alla valorizzazione del merito e di metodi finalizzati all'incentivazione della produttività e della qualità del lavoro effettuato.

Segnala, poi, che l'articolo 8 prevede che le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge fi-

nanziaria per il 2001), destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, possano, limitatamente allo stanziamento per il 2009, essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Al contempo, illustra l'articolo 29, che al comma 1-*bis* reca alcune misure di sostegno al settore dell'autotrasporto, tra cui la riduzione di complessivi 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, dei tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti e, per il solo 2009, di un'ulteriore riduzione a titolo sperimentale di detti premi, nel limite massimo di 80 milioni. Il comma 1-*decies* proroga per l'anno 2009 l'esonero, nel limite del 45 per cento, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio, previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge n. 4 del 2006, mentre il comma 1-*undecies* provvede alla copertura dell'onere, valutato in 20 milioni di euro, mediante utilizzo di risorse rivenienti, nell'esercizio finanziario 2008, da alcune autorizzazioni di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fa presente, dunque, che l'articolo 32 proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro. Il comma 1 proroga al 16 maggio 2009 la decorrenza dell'applicazione delle norme (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), e all'articolo 41, comma 3, lettera *a*), concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all'assunzione. Il comma 2 proroga, sempre alla stessa data del 16 maggio 2009, la

decorrenza dell'applicazione di alcune norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di valutazione dei rischi. La proroga in esame interessa, in particolare, le norme di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 81, concernenti la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, redatto alla fine della valutazione stessa.

Ricorda che tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi. Riguardo al termine del 16 maggio 2009, segnala che la relazione illustrativa osserva che è stata scelta tale data in quanto essa rappresenta il giorno successivo al termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del richiamato decreto n. 81: la proroga in oggetto, infatti, come osserva la medesima relazione illustrativa, è intesa anche a consentire una rimediazione di alcuni problemi posti dalle norme interessate.

Fa presente, quindi, che i commi 2-*bis* e 2-*ter* rinviano di un anno (al 15 maggio 2010) il termine per l'adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori particolari (come forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civili, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei), nonché di consentire il coordinamento con una serie di altre discipline speciali riguardanti le attività lavorative a bordo delle navi o in ambito portuale, le attività

lavorative relative al settore delle navi da pesca e le attività lavorative nel trasporto ferroviario. Inoltre, per quanto concerne la fonte normativa chiamata a dare attuazione alla normativa primaria, rileva che la modifica introdotta prevede che si provveda con decreti del Presidente del consiglio dei ministri invece dei decreti ministeriali attualmente previsti.

Si sofferma, poi, sull'articolo 34-bis, che ai commi da 1 a 3, al fine di garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può rinnovare per un massimo di cinque anni gli incarichi del personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008, presso l'ex Ministero della salute, mentre i commi da 4 a 7 stabiliscono a partire dal 1° gennaio 2009 la nuova pianta organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e consente per il triennio 2009-2011 di bandire un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti in organico.

Osserva che l'articolo 35 reca, ai primi tre commi, norme in materia di personale degli enti di ricerca: il comma 1 è volto a consentire al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di continuare ad operare fino al 30 giugno 2009. Il comma 2 è volto a introdurre la facoltà per gli enti di ricerca, relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato senza i limiti precedentemente posti, in virtù dei quali il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non poteva eccedere le unità cessate nell'anno precedente; il successivo comma 3 rinvia a un decreto ministeriale l'attuazione del comma 2, prevedendo espressamente che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico. Osserva, altresì, che il comma 4 prevede che il personale, ex

dependente dell'ente pubblico CONI, successivamente transitato alle dipendenze della società CONI Servizi S.p.A. ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento, mentre i commi da 8 a 13 dettano una serie di norme volte a definire il reddito di riferimento ai fini della determinazione di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, prevedendo, in particolare, che il reddito da prendere in considerazione sia quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.

Segnala che l'articolo 41, nei commi da 1 a 5, introduce proroghe di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 e il comma 2 prorogano i termini entro i quali procedere, rispettivamente, alle assunzioni e alle stabilizzazioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le assunzioni possono avere luogo entro il 31 dicembre 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009. Le stabilizzazioni possono invece avere luogo entro il 30 giugno 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009. Il comma 3 dispone la proroga al 30 settembre 2009 del termine entro il quale procedere alle assunzioni atte a fronteggiare « indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza », previste dal comma 527 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. Il comma 4 proroga al 30 giugno 2009 il termine per l'effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge finanziaria 2008. Il comma 5 precisa che resta ferma la sanzione di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, ossia il divieto di procedere ad assunzioni alle amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dello stesso articolo 74.

Sempre con riferimento all'articolo 41, sottolinea che il comma 6 proroga anche agli anni successivi al 2008 l'applicazione del comma 132 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, il quale vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, alle pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive, mentre il comma 7 proroga, anche per il biennio 2009-2010, il blocco degli importi dei trattamenti economici accessori per i dipendenti pubblici periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita. Osserva che il comma 9 dell'articolo citato proroga ulteriormente il termine entro il quale il personale della società Poste italiane S.p.A., già dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., il cui comando presso pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità e nei limiti dei posti disponibili in organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Al contempo, il comma 13 interviene in materia di provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità. In particolare, viene disposta la proroga fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito dei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, nonché nel quadro delle facoltà di assunzione previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto n. 112.

Evidenzia che il comma 16 dell'articolo 41 proroga al 30 giugno 2009 il termine entro il quale talune amministrazioni dello Stato, agenzie ed enti pubblici economici, sono autorizzate ad avviare procedure di stabilizzazione del personale, entro limiti prefissati di spesa e di posti, mentre il comma 16-*terdecies* autorizza una spesa, pari a 55 milioni di euro dal 2009, al fine di consentire la conclusione, entro tre mesi, delle procedure inerenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle stesse attività, a condizione che siano nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio.

Fa presente, infine, che l'articolo 41-*bis* apporta modifiche a diversi aspetti della disciplina vigente in materia di editoria: il comma 5 prevede che anche i giornalisti dei periodici, ammessi al trattamento di cassa integrazione, possano optare per il pensionamento anticipato di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981; di conseguenza, il comma 6 dispone che la richiamata opzione di pensionamento anticipato è valida per i giornalisti dipendenti anche dalle imprese editrici di giornali periodici, mentre il comma 7 reca un ulteriore intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981. Nel caso in cui i datori di lavoro presentino piani comportanti un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni si prevede l'obbligo di introdurre, con decreto interministeriale, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare INPGI per il finanziamento dell'onere eccedente.

In conclusione, considerata anche l'imminenza della scadenza del termine per la conversione in legge del provvedimento,

formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), attesa l'impossibilità di un effettivo confronto di merito in Commissione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, riservandosi ogni ulteriore approfondimento sul contenuto del provvedimento nel corso della discussione in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, osserva che il decreto-legge all'esame della Commissione reca norme in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente; il provvedimento, approvato dal Senato, contava originariamente 9 articoli, mentre, a seguito delle modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento, si compone ora di 23 articoli. Fa presente che il decreto-legge si pone, in linea generale, l'obiettivo di intervenire su diverse materie di carattere ambientale, che vanno dalla disciplina transitoria delle autorità di bacino di rilievo nazionale alle procedure per la bonifica dei siti inquinati, dalla proroga di talune disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, dalle iniziative per la sostenibilità ambientale a quelle per fronteggiare i danni prodotti da recenti calamità naturali.

Con specifico riferimento alle disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione, rileva anzitutto che l'articolo 3 reca una serie di disposizioni in materia di personale, finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'ISPRA, ossia il nuovo istituto sorto a seguito della confluenza in un'unica struttura amministrativa dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). Fa presente, infatti, che la richiamata disposizione precisa, in primo luogo, che l'autorizzazione ad assumere personale, già disposta per l'APAT, ha effetto anche per quanto riguarda l'ISPRA (che ne ha preso a tutti gli effetti il posto) sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009. Al contempo, si prevede che il medesimo ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all'APAT, possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti.

Osserva, peraltro, che – con una norma di natura transitoria – il comma 3 del medesimo articolo 3 dispone che l'Istituto possa continuare da avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che sia stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tale autorizzazione è espressamente finalizzata a fare fronte ai compiti istituzionali dell'ISPRA ed alle esigenze connesse con la protezione civile.

Segnala, poi, che l'articolo 4 reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (cosiddetta Commissione VIA), attraverso la semplificazione dell'iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa, mentre l'articolo 4-bis – introdotto al Senato – estende le predette norme di semplificazione alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (cosiddetta IPPC).

Rileva, altresì, che una norma inserita al comma 1-ter del citato articolo 4 consente ai componenti della Commissione VIA, provenienti dalle amministrazioni pubbliche, di essere posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, mentre le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato; in alternativa, la disposizione introdotta al Senato prevede la facoltà, per i componenti della richiamata Commissione VIA provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche, di chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che reca una disciplina specifica per il cumulo di impieghi e incarichi) ovvero, per il personale in regime di diritto pubblico, l'applicazione di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti di provenienza.

Segnala, infine, che nell'articolo 8 è stata inserita dal Senato una norma (comma 5-ter), che dispone l'applicabilità di talune misure di rimborso anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai

volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.

In conclusione, considerato l'ambito di interesse delle disposizioni recate dal decreto-legge e valutate le misure in tema di personale, propone di esprimere parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Nedo Lorenzo POLI (UdC), in ragione della difficoltà di assicurare un confronto di merito in Commissione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, riservandosi ogni ulteriore approfondimento sul contenuto del provvedimento nel corso della discussione in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (C. 1415 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 e abbinato, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

preso atto delle finalità complessive del provvedimento, inteso a introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero;

rilevato positivamente che il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (nella parte in cui modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale) conferma

l'utilizzo delle intercettazioni anche per i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

osservato che – sotto il profilo delle competenze della XI Commissione – il provvedimento reca la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, che modifica il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale, relativo alla responsabilità dei pubblici dipendenti per la violazione del divieto di pubblicazione;

preso atto che la richiamata disposizione presenta un contenuto più puntuale rispetto all'attuale formulazione del citato articolo 115, comma 2, del codice;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (C. 2198 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2198, di conversione in legge del decreto-legge n. 207 del 2008;

considerato che il provvedimento è volto – come è ormai consuetudine – a prorogare diversi termini previsti da disposizioni legislative ed a dettare una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria;

preso atto che il differimento di numerosi dei termini richiamati appare opportuno, da un lato, per consentire agli operatori del settore un più graduale adeguamento alle nuove disposizioni legislative e, dall'altro, per favorire un'adeguata manutenzione normativa della disciplina di determinati settori;

osservato, peraltro, che occorre fornire le necessarie garanzie su taluni punti del provvedimento, al fine di assicurare, anche a fronte delle esigenze di proroga, un coerente percorso di attuazione delle misure legislative vigenti in alcuni settori, con particolare riferimento a quello della sicurezza del lavoro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 32, relativo alle proroghe di termini in materia di sicurezza del lavoro, si raccomanda di considerare i nuovi limiti temporali come termini non più valicabili, entro i quali occorre agire – con ogni possibile anticipo – per la definitiva attuazione delle relative previsioni; in particolare, si auspica che siano considerate ultimative le proroghe di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, che rinviando di un anno il termine per l'adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori (quali, in particolare, forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei).

ALLEGATO 3

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2206 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

considerato che gli articoli 3 e 4 contengono disposizioni relative al personale pubblico o appartenente a organismi di diritto pubblico;

osservato che i criteri per la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (cosiddetta Commissione VIA) e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata (cosiddetta Commissione IPPC)

dovrebbero fare riferimento a indiscutibili principi di competenza e capacità tecnico-scientifica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione agli articoli 4 e 4-bis, si esprimono perplessità sulle disposizioni relative alle Commissioni tecniche VIA e IPPC, con particolare riferimento alle norme sulla loro composizione, nonché alla disciplina dello *status* dei medesimi componenti, auspicandosi un rafforzamento dei requisiti di autorevolezza e competenza tecnico-scientifica degli stessi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Nuovo testo C. 907 Bernardini e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	263
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	264
DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	266
DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	268
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007. C. 2037 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	269

INTERROGAZIONI:

5-00551 Codurelli e Mattesini: Misure per favorire l'incremento delle assunzioni di personale infermieristico	271
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	272

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	271
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Nuovo testo C. 907 Bernardini e abb.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione sulle parti di competenza del provvedimento in esame. In proposito, fa presente che la relazione

sul nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla I Commissione può e deve essere breve. Il provvedimento si prefigge infatti il rispetto dell'articolo 48, quarto comma, della nostra Costituzione, che recita: « Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Da quando è nata la Repubblica, vi è una fascia consistente di persone che sono private del loro diritto di voto perché impossibilitate a uscire dalla propria abitazione o, comunque, esposte a un rischio molto alto per le già precarie condizioni di salute.

Un piccolo, ma insufficiente passo in avanti, è stato compiuto – a seguito delle battaglie di Luca Coscioni e Piergiorgio Welby – il 3 gennaio 2006, quando l'allora Ministro dell'interno Giuseppe Pisanu si rese promotore del decreto-legge n. 1 del 2006, successivamente convertito dalla legge n. 22 del 2006, avente ad oggetto il diritto di voto domiciliare dei malati intrasportabili « dipendenti in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali ». Rimasero esclusi dal voto domiciliare coloro che, pur essendo « intrasportabili », non dipendono in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Questo provvedimento va appunto nella direzione di allargare le disposizioni in discorso agli « elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento », oltre che agli « elettori affetti da gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ».

Con questo provvedimento può essere raggiunto un obiettivo significativo che, anche tenendo conto dell'istruttoria svolta dal Governo e del dibattito in I Commissione, sembra costituire il massimo risultato possibile in questo momento: secondo il testo in esame, infatti, potranno votare al proprio domicilio anche gli elettori affetti da infermità tali che l'allontana-

mento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento. Il sottosegretario Davico, in I Commissione, ha rilevato la necessità di prevedere un termine ragionevole per organizzare opportunamente i seggi elettorali, prevenendo altresì un'adeguata presenza di personale per l'espletamento di questa delicata funzione; per tale ragione, è necessario conoscere con congruo anticipo il numero di elettori ammessi all'esercizio del voto domiciliare.

Ritiene opportuno procedere al più presto all'espressione del parere che non può che essere favorevole, in modo da consentire l'entrata in vigore del provvedimento in tempo utile per la sua applicazione fin dallo svolgimento delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Auspica, infine, che la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che il Ministero dell'interno promuova, mediante un'idonea campagna informativa, un'ampia ed effettiva diffusione delle nuove disposizioni, e si riserva di presentare una proposta di parere in tal senso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1415 del Governo: « Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali », adottato come testo base dalla II Commissione nell'am-

bito dell'esame in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati. Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 266 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, stabilisce che l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati: delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; delitti di contrabbando; reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono; delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale (in base al quale chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico utilizzando minori di anni diciotto, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice (materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di anni diciotto o parti di esse). Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che

nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Rileva inoltre che il comma 3-bis dell'articolo 267 del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del disegno di legge in esame, prevede che quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo, 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data se vi sono sufficienti indizi di reato. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, disposta in un procedimento relativo ai medesimi delitti, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. In proposito, ricorda che il riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale è ai delitti di grave allarme sociale previsti dagli articoli 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o all'acquisto e vendita di schiavi), 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e vendita di schiavi), 416-bis (associazione mafiosa) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni d'intimidazione previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, nonché dei delitti previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). Il riferimento al successivo comma 3-quater è ai delitti

aventi finalità di terrorismo. L'articolo 7 ribadisce il principio generale secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate e disposte. La disposizione circoscrive altresì la deroga a tale principio. Eliminato il vigente riferimento ai procedimenti per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, si consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, solo quando esse risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui ai citati articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte. Si riserva infine di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo CICCIOI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2198, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207: « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti », approvato dal Senato.

Per quanto concerne le disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 31, comma 1, proroga fino al 1° gennaio 2010 la disciplina transitoria sulla

certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, di cui al comma 3-*bis* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. In proposito, la relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la proroga è disposta in relazione agli orientamenti della Commissione europea, la quale ha, da un lato, prospettato la definizione di una nuova normativa comunitaria in materia, e, dall'altro, ha rilevato che la disciplina italiana « a regime » potrebbe costituire, nell'attuale contesto normativo comunitario, un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato dell'Unione europea (in quanto la disciplina interna andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella vigente normativa comunitaria).

I commi 1-*bis* e 1-*ter*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, incidono sui requisiti necessari ai soggetti affetti da sindrome da talidomide per poter beneficiare del relativo indennizzo. In particolare, il comma 1-*bis* incide sull'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), chiarendo che i destinatari del suddetto beneficio sono i soggetti affetti da sindrome da talidomide determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia (e non della macromelia, come indicato nella disposizione citata), nati negli anni dal 1959 al 1965. Le modalità di corresponsione del relativo indennizzo sono demandate, ai sensi del comma 1-*ter*, ad uno specifico decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'articolo 33 proroga al 31 dicembre 2009 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. In base a tale disciplina transitoria, la distribuzione commerciale dei medicinali citati è consentita qualora la corrispondente specie di prodotto fosse già in commercio, alla data del 10 giugno 2006, conformemente alla normativa previgente al medesimo decreto legislativo n. 193 del 2006.

La possibilità della prosecuzione è esclusa qualora per i medicinali corrispondenti non sia stata presentata, entro il 10 dicembre 2006, una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione ordinaria. La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la proroga è stabilita in considerazione della circostanza che non sono ancora state compiutamente definite, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le disposizioni e le indicazioni per l'espletamento dei procedimenti suddetti (registrazione semplificata o autorizzazione ordinaria) per i medicinali veterinari omeopatici.

L'articolo 34 proroga al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo (cosiddetto *pay-back*), posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del 5 per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale, e consistente nel versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme. Viene poi rimessa ad una successiva determinazione dell'AIFA, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, la definizione degli aspetti applicativi. La determinazione citata è in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 34-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di garantire i controlli obbligatori in materia di profi-lassi internazionale, dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia la facoltà di conferire, alla scadenza del contratto a tempo determinato del personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio alla data del 30 settembre 2008 presso l'ex Ministero della salute, esclusivamente incarichi rinnovabili di durata massima quinquennale. La disposizione in esame prevede altresì che i suddetti incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili sono quelli individuati per il personale dirigenziale dell'ex Ministero della salute rientrante nei profili professionali sanitari (medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo) e

che è consentita una deroga per l'impiego del personale volto a fronteggiare le emergenze sanitarie, nei limiti previsti dalla norma di copertura (comma 1). L'attuazione di quanto sopra disposto comporta un onere nel limite massimo di euro 2.709.709 per l'anno 2009 e di euro 3.918.252 a decorrere dal 2010, al quale si provvede mediante riduzione di diverse autorizzazioni di spesa (commi 2 e 3). Viene inoltre stabilito che: dal 1° gennaio 2009, la pianta organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è di quattrocentocinquanta unità, al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi regolativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee (comma 4); dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AIFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina vigente (comma 5); nel triennio 2009, 2010 e 2011, l'AIFA ha facoltà, previo espletamento delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato, per la copertura dei posti vacanti in organico, con un riserva di posti pari, al massimo, al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA con contratti a tempo determinato (comma 6). All'onere per l'attuazione delle suddette disposizioni, quantificato in euro 10.056.013,64, interamente a carico dell'AIFA, si provvede mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe, fissate con decreto del Ministro della salute, spettanti all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati (comma 7).

Il comma 14 dell'articolo 35, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale de-

stinato a predisporre un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale. La disposizione in esame precisa, inoltre, che il previsto decreto ministeriale dovrà essere adottato previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni e conferma l'autorizzazione (già disposta con l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) della raccolta autologa, della conservazione e dello stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate, senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.

Infine, ricorda che l'articolo 41, comma 6-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, detta alcune modifiche all'articolo 79, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introducendo misure per il potenziamento dei controlli sul diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria e indicando i soggetti incaricati di fornire le informazioni utili ai fini della verifica della sussistenza di tale diritto. In particolare, il comma in esame amplia il numero dei soggetti impegnati nella collaborazione (Agenzia delle entrate, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e INPS) e precisa che, entro il 15 marzo di ogni anno, i predetti soggetti devono mettere a disposizione del Servizio sanitario nazionale le informazioni utili a stabilire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione.

Il comma 8 del medesimo articolo proroga, dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, il termine entro il quale il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I può effettuare i pagamenti ai creditori in base alle transazioni concluse, impiegando le risorse di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Con la citata disposizione, si autorizza il commissario liquidatore a stipulare transazioni, entro il 30 giugno 2008, al fine di estinguere i

debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili a carico dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma. L'autorizzazione opera nel limite massimo del 90 per cento del valore accertato della parte capitale del credito, con esclusione del riconoscimento di ogni forma di interesse e rivalutazione monetaria. La conclusione della transazione presuppone la «previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa». Ai fini della stipulazione delle transazioni, la citata lettera c) ha autorizzato una spesa pari a 250 milioni di euro per il 2008, disponendo il trasferimento della somma su un conto vincolato della gestione commissariale, ai fini dell'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008 – termine che viene ora prorogato, come detto, al 30 giugno 2009. Le somme non impiegate entro il suddetto termine (come ora modificato) sono riversate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge osserva che l'esigenza di una proroga del termine era stata già rilevata dal medesimo commissario liquidatore, con una nota del 31 luglio 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2206, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre

2008, n. 208: « Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente ».

In particolare, per quanto concerne le disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, ricorda che il comma 5-ter dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'applicabilità degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.

In proposito, fa presente che, con il citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata regolamentata la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. Nello specifico, l'articolo 9 reca la disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, prevedendo anche una forma di rimborso nei confronti dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari impegnati in attività di protezione civile. L'articolo 10 indica, quindi, le modalità di rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. In tal caso, il Dipartimento per la protezione civile, anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati.

Ricorda, infine, che la legge n. 225 del 1992 ha stabilito un ruolo direttivo e di coordinamento per il Dipartimento della Protezione Civile, istituzionalmente collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed uno operativo per altre strutture centrali e periferiche della pubblica

amministrazione, tra le quali figurano anche la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e speleologico, struttura operativa nazionale del Club alpino italiano (CAI). Essi fanno parte, infatti, delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge. L'articolo 18 della medesima legge dispone che il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.

C. 2037 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, onorevole Fucci, invita il collega Barani a sostituirlo, svolgendo la relazione sul provvedimento in titolo.

Lucio BARANI (PdL), sostituendo il relatore, rileva che il disegno di legge in esame, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla III Commissione, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con l'Iraq, e l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Il Trattato in esame è stato firmato a Roma il 23 gennaio 2007 sulla base degli

impegni assunti nel corso di una visita compiuta in Iraq nel giugno 2006 dall'allora Ministro degli affari esteri, Massimo D'Alema. L'intesa è stata siglata subito dopo la conclusione della partecipazione italiana alla missione militare in Iraq (dicembre 2006), dove le truppe italiane avevano il compito di garantire la cornice di sicurezza essenziale per consentire l'arrivo degli aiuti e di contribuire alle attività di più urgenti di ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali.

Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione ha quindi l'obiettivo di lanciare e dare un quadro giuridico a nuove forme di collaborazione sul piano bilaterale, in alcuni importanti settori, e di strutturare la partecipazione italiana alla ricostruzione.

L'Accordo si compone di 17 articoli oltre che di un esteso Preambolo che delinea i principi generali cui esso si ispira: innanzitutto il rispetto della legalità internazionale, nel quadro della comune visione della centralità dell'ONU e dell'adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alle altre Convenzioni in ambito di relazioni internazionali. Vengono poi affermati i principi del rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell'altra Parte e della non ingerenza — diretta o indiretta — negli affari interni della controparte. Viene enunciato il principio della cooperazione per la crescita socio-economica, in base al quale l'Italia metterà a disposizione esperti e militari per ridurre il divario di sviluppo. Viene affermato l'impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché quello alla soluzione pacifica delle eventuali controversie. Le Parti si impegnano inoltre ad adottare iniziative atte alla creazione di uno spazio culturale comune all'interno del quale si possa sviluppare il dialogo tra le due culture.

Per realizzare la cooperazione, l'articolo 1 prevede riunioni periodiche, da tenersi alternativamente nei due Paesi, sia tra Capi di governo sia tra Ministri degli esteri, sia tra Vice ministri o funzionari.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano la cooperazione economica e finanziaria, mentre l'articolo 5 della cooperazione nel campo della sicurezza.

Per quanto di competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 6 promuove la cooperazione per la crescita socio-economica mirata particolarmente allo sviluppo della condizione delle donne, dei bambini e delle fasce più deboli della popolazione. A tal fine, l'articolo menziona una lunga serie di settori ai quali verrà attribuita grande attenzione (ad esempio, risorse umane, ambiente, energia) sui quali le Parti si impegnano a scambiare informazioni ed esperti. Inoltre, le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione decentrata che sarà attuata attraverso l'azione della società civile.

Altro punto del Trattato di interesse della Commissione fa riferimento alla cooperazione nel settore medico-sanitario, regolata all'articolo 11, che prevede sostanzialmente il potenziamento dell'offerta di servizi sanitari iracheni, attraverso l'adeguamento degli ospedali, sia generali che specializzati, nonché di tutte le altre strutture del sistema sanitario.

Alla cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico sono dedicati gli articoli 7, 8 e 9. Il Trattato prevede anche un rafforzamento delle relazioni consolari (articolo 12) e la cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo (articolo 13).

Per conseguire l'attuazione del Trattato, viene istituita una Commissione mista ad alto livello, copresieduta dai Ministri degli esteri dei due Paesi, che si riunirà almeno una volta l'anno (articolo 14). Viene prevista, infine, una cooperazione finanziaria (articolo 15).

Con l'articolo 16, l'Italia si impegna a rendere disponibili un massimo di 400 milioni di euro in crediti di aiuto entro il triennio che seguirà l'entrata in vigore del Trattato. Tale importo sarà rinnovabile per identico periodo.

L'articolo 17 reca le disposizioni finali. Esprimendo un giudizio favorevole sulla ratifica del Trattato testé illustrato e in particolare sulle parti che riguardano

materie di competenza della Commissione, propone di esprimere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 12.20.

5-00551 Codurelli e Mattesini: Misure per favorire l'incremento delle assunzioni di personale infermieristico.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Ritene infatti che il Governo dovrebbe prendere atto della necessità di valorizzare il lavoro degli infermieri e di rendere questa professione più appetibile per i giovani. In proposito, ricorda come l'OSCE abbia rilevato la carenza di personale qualificato per lo svolgimento delle funzioni infermieristiche. Il problema della qualificazione di tale personale è, assai più che la presenza nel nostro Paese di infermieri provenienti dall'estero, un problema cui il Governo dovrebbe cercare di fare fronte. È vero, infatti, quanto dichiarato dal sottosegreta-

rio Fazio a proposito della regione Lombardia, che ha aumentato gli stipendi degli infermieri per cercare di arginare l'attrazione esercitata dalle strutture sanitarie svizzere, ma il problema sollevato con l'atto di sindacato esiste e dovrebbe essere affrontato su scala nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 17.40.

DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sostituendo il relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.45.

ALLEGATO

5-00551 Codurelli e Mattesini: Misure per favorire l'incremento delle assunzioni di personale infermieristico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che contrariamente a quanto affermato nell'atto parlamentare, sin dagli anni '90 il profilo professionale dell'infermiere ha acquisito una sempre maggiore valorizzazione (superamento del mansionario, formazione universitaria e individuazione della qualifica dirigenziale).

Inoltre, in attuazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche) alcune Regioni hanno avviato un sistema di organizzazione delle strutture ospedaliere incentrato, non più sulle discipline mediche, ma sulla complessità assistenziale, nella quale il ruolo dell'infermiere appare fondamentale.

1) Il fenomeno dell'emergenza infermieristica è all'attenzione del Ministero e riguarda attualmente solo alcune Regioni, dovrebbe essere affrontato prioritariamente con l'incentivazione della mobilità del personale, adottando una serie di interventi anche di tipo sociale.

La Regione Lombardia ha segnalato la necessità di 3.100 unità di personale a fronte dei 1.800 posti disponibili per le immatricolazioni; nonostante un confronto mirato a conseguire una maggiore offerta formativa, le Università lombarde hanno rappresentato di non poter ulteriormente incrementare tale offerta.

Va infatti ricordato che il costo della formazione ricade sulle Aziende sanitarie,

che ospitano i corsi di laurea e che per tale attività non percepiscono alcuna remunerazione; solo alcune Regioni, tra cui proprio la Lombardia, erogano contributi a sostegno dell'attività formativa.

Per quanto riguarda l'inserimento di figure professionali interinali nei ruoli organici, il ricorso a tali forme flessibili di lavoro è dettato dall'impossibilità di reperire personale infermieristico da assumere, a fronte dell'esigenza di dover comunque garantire l'assistenza per le 24 ore.

Pertanto, il mancato ricorso alla tipologia di lavoro interinale, come richiesto nell'I.P., comporterebbe di fatto, l'interruzione delle prestazioni infermieristiche, tenuto conto peraltro, che il personale dipendente spesso è chiamato già oggi ad assicurare turnazioni eccedenti le 38 ore contrattuali.

2) Relativamente all'opportunità di maggiori risorse finanziarie, va ricordato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge n. 133 del 2008 che nel prevedere l'entità degli stanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale, ha individuato una serie di meccanismi di efficientamento della gestione della spesa sanitaria regionale, tramite i quali ogni Regione può conseguire risparmi di spesa da destinare alle necessità emergenti da affrontare.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.	
Audizione dei rappresentanti della Sezione prodotti ortofrutticoli di quarta gamma dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA)	273
Audizione della direttrice dell'Ufficio II del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dottoressa Daniela Galeone	273

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2008 proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	273
DL 208/2008 misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	277

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 febbraio 2009.

Sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.

Audizione dei rappresentanti della Sezione prodotti ortofrutticoli di quarta gamma dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA).

L'audizione informale si è svolta dalle 11.40 alle 12.35.

Audizione della direttrice dell'Ufficio II del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dottoressa Daniela Galeone.

L'audizione informale si è svolta dalle 12.35 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 207/2008 proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, mani-

festa apprezzamento per il metodo di lavoro impostato dai colleghi Brandolini e Beccalossi nell'affrontare le tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, che rappresenta correttamente l'ispirazione di fondo che anima i lavori della Commissione Agricoltura. Assolutamente non condivisibile è invece il metodo che la maggioranza e il Governo stanno utilizzando in relazione ai decreti-legge all'ordine del giorno, in quanto non democratico: si incardina oggi il provvedimento e lo si discute e lo si mette ai voti in meno di un'ora.

In tal modo alle Commissioni e all'Assemblea di fatto non è consentito discutere. E allora, in queste condizioni, dove si può svolgere l'attività parlamentare? Quale ruolo possono svolgere i deputati e le Commissioni? Come è possibile rappresentare le istanze del territorio e degli elettori? Diversa è almeno la condizione al Senato, dove spesso si affrontano i provvedimenti in prima lettura e in un ambito regolamentare differente.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 208, appare lesivo per la dignità del Parlamento e della Commissione Agricoltura, perché sopprime alcune misure contenute nel decreto-legge n. 171 del 2008, di rilancio del settore agroalimentare, sul quale si era venuta a formare una convergenza unitaria tra i gruppi. Sono stati così cancellati alcuni elementi essenziali dell'accordo che ha consentito la conversione del decreto. Inoltre, lo stesso Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali aveva manifestato rammarico per tale soppressione e aveva assicurato il suo impegno per una soluzione della questione nel più breve tempo possibile, impegno che tuttavia non ha avuto alcun seguito. Invece, il Governo pensa a introdurre misure di sostegno per i « furbetti della mangiatoia » e per gli « splafonatori » delle quote-latte.

Ritiene quindi necessario conoscere in quale occasione si potrà finalmente discutere seriamente – senza decreti-legge – di politiche agricole e di tutti i temi di stringente attualità che la Commissione ha affrontato in questi mesi, come le agevolazioni previdenziali per le zone montane

e svantaggiate, l'ammasso per i prodotti a lunga stagionatura, gli incentivi alle fusioni tra cooperative, i canoni demaniali marittimi, i contenziosi con l'INPS.

In conclusione, constatato che non vi è alcuna possibilità di discutere i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, annuncia che i deputati del suo gruppo non parteciperanno oltre ai lavori della Commissione e abbandoneranno l'aula. Si tratta di una protesta che affida alla Presidenza, sottolineando come la difesa del ruolo della Commissione passi anche attraverso la concreta possibilità di legiferare nelle materie di competenza.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si associa, a nome del suo gruppo, alle rimostranze testé svolte dall'onorevole Oliverio e annuncia che pertanto, in segno di protesta contro un decreto che ignora le legittime istanze del mondo agricolo e preso atto dell'impossibilità di aprire una discussione, abbandonerà l'aula della Commissione.

Osserva altresì che il metodo non corretto che la maggioranza e il Governo stanno seguendo testimonia una sorta di « allergia » verso la possibilità di un aprire il dibattito sulle proposte del Governo. Formula infine l'auspicio che si ripristini quel metodo corretto di confronto fra le parti fin qui seguito in Commissione anche per la correttezza del comportamento dell'opposizione.

Giuseppe RUVOLO (UdC) chiede chiarimenti sul successivo ordine dei lavori.

Paolo RUSSO, *presidente*, osservando preliminarmente che le questioni poste riguardano non solo la Commissione Agricoltura, ma tutte le Commissioni, ricorda che la Commissione dovrà esprimere nella seduta odierna il parere sul disegno di legge C. 2198, di conversione del decreto-legge n. 207. È inoltre prevista l'espressione del parere anche sul disegno di legge C. 2206, di conversione del decreto-legge n. 208, in materia di risorse idriche: per tale provvedimento l'esame potrebbe concludersi anche nella giornata di domani, prima della seduta antimeridiana dell'As-

semblea, ma poiché l'ulteriore tempo a disposizione non appare significativo, sarebbe preferibile pervenire alla formulazione del parere nella seduta odierna.

Desidera infine sottolineare che, nel merito, il provvedimento in esame contiene decisioni importanti e fortemente sostenute dalla Commissione, come quelle relative all'ICI sui fabbricati rurali e alla proroga del termine concernente la ristrutturazione del debito delle aziende sarde.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, osserva in via preliminare che effettivamente il decreto-legge n. 207 ha abrogato alcune disposizioni del decreto-legge n. 171, sul rilancio del settore agroalimentare, e ciò costituisce certamente un fattore di criticità anche per la maggioranza, che aveva condiviso quelle misure.

In particolare, le disposizioni abrogate dall'articolo 22, comma 2, sono le seguenti: l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), che aumentava di 1 milione di euro per il 2009 lo stanziamento destinato a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici fiscali per le piccole e medie imprese del settore agroalimentare, anche cooperative, di cui ai commi 1088-1090 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007; l'articolo 4-*quater*, che prevedeva l'estensione della disciplina del canone a titolo ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate ad imprese, anche singole, per l'esercizio di attività di acquacoltura; l'articolo 4-*septiesdecies*, che recava l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, volto a consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 269 del 2003, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo.

D'altro canto, vanno segnalati anche gli elementi positivi del provvedimento in esame, che recepisce istanze fondamentali per il mondo agricolo, sulle quali la Commissione si è seriamente impegnata, come quelle relative agli interventi per l'esenzione dall'imposta comunale sugli im-

obili (ICI) dei fabbricati agricoli e per la ristrutturazione del debito delle aziende agricole della Sardegna.

In proposito, sottolinea il carattere iniquo della sottoposizione anche all'ICI del reddito relativo ai fabbricati rurali, già gravati dall'imposta sui redditi dominicali. Il comma 1-*bis* dell'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, supera tale iniquità, disponendo che il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini dell'ICI deve essere effettuato sulla base dei requisiti indicati nell'articolo 9 del decreto-legge n. 559 del 1993 anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati. La norma consente di risolvere i problemi interpretativi insorti a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali, in modo certamente soddisfacente per gli agricoltori, evitando anche sperequazioni che sarebbero apparse insostenibili rispetto alla abolizione dell'ICI sulla prima casa.

Per quanto riguarda la situazione debitoria degli imprenditori agricoli della regione Sardegna, i commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 23, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, recano disposizioni in merito alla proroga del termine per la presentazione delle proposte per la ristrutturazione dei debiti in questione e dispongono al riguardo uno stanziamento di 6 milioni di euro per il 2009. Il comma 1-*ter*, in particolare, differisce dal 31 luglio 2008 al 31 luglio 2009 il termine entro il quale la commissione istituita dal comma 126, articolo 2, della legge finanziaria per il 2008 potrà presentare al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei debiti contratti verso istituti finanziari che hanno concesso agli imprenditori agricoli sardi, con riferimento alla vicenda originata dall'attuazione della legge regionale n. 44 del 1988, finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi. Il comma proroga altresì, nei termini sopra indicati, la sospensione dei giudizi pendenti, delle riscossioni e delle esecuzioni forzose relative ai suddetti debiti. Si tratta di una questione alla quale la Commissione si è interessata più volte, anche nell'ambito

della indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole, dove è emersa l'assoluta necessità ed urgenza dell'intervento che oggi si attua.

Si sofferma quindi sulle altre disposizioni che interessano la competenza della Commissione Agricoltura.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rende applicabili agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni della legge n. 14 del 1978 che pongono un limite massimo di due rinnovi per le nomine negli enti pubblici sottoposte al controllo parlamentare ai sensi della medesima legge, con ciò ampliando la possibilità di rinnovo, che attualmente è limitata per i componenti degli organi di tali enti ad una sola volta. In proposito, ricorda che l'articolo 4-*sexiesdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008 è recentemente intervenuto sulla composizione dei consigli di amministrazione degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società sulle quali il Ministero esercita il controllo e la vigilanza, disponendo l'adeguamento degli statuti entro il 30 aprile 2009 e prevedendo un numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; nei trenta giorni successivi alla approvazione del nuovo statuto si dovrà procedere al rinnovo degli organi.

L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2009 i termini – fissati da ultimo al 31 dicembre 2008 – relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e all'adeguamento degli statuti di questi ultimi.

L'articolo 22, al comma 1, estende sino al 31 dicembre 2009 il divieto di aumentare le autorizzazioni all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, divieto che il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 164 del 1998 aveva posto fino al 31 dicembre 2008. La necessità di mantenere invariato il numero delle autorizzazioni di pesca con tale attrezzo,

per almeno un altro anno, è diretta a garantire la eco-sostenibilità del prelievo ed a consentire di mettere in atto le procedure e gli accertamenti necessari al rispetto del reg. (CE) n. 1967/2006, sullo sfruttamento sostenibile delle risorse del Mediterraneo, che si applicherà alla flotta da pesca operante con draga idraulica dal 1° giugno 2011.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, inserendo nell'articolo 126 della legge n. 388 del 2000 il comma aggiuntivo 3-*bis*, stabilisce che lo Stato, a seguito dell'assunzione a carico del proprio bilancio (ai sensi del decreto-legge n. 149 del 1993) delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, poi dichiarate insolventi, mantiene il diritto di ripetere quanto corrisposto per tale intervento nei confronti dei soci che « abbiano comunque contribuito alla insolvenza » o in ogni caso « non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento » dello Stato, subentrando nelle relative garanzie.

L'articolo 23 differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua. Si tratta di una norma che si colloca, completandolo, nel quadro delle proroghe al funzionamento dell'EIPLI già disposte con l'articolo 3 del decreto-legge n. 171 del 2008.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottolinea che il gruppo UdC ha sempre adottato un atteggiamento di responsabilità e di partecipazione ai lavori, che conferma in questa occasione, anche per esprimere le ragioni del suo dissenso sul provvedimento in esame. Osserva poi che l'assenza del rappresentante del Governo è indice della scarsa sensibilità del Dicastero agricolo, che finisce per svalutare il ruolo della Commissione.

Nel merito, ricorda che uno dei temi sui quali vi è stata condivisione di intenti tra i gruppi in occasione dell'esame del decreto-legge n. 171 ha riguardato la proroga delle agevolazioni previdenziali per le aree montane e svantaggiate. Sarebbe stato ora necessario estendere tale proroga a tutto il 2009 – misura peraltro del tutto coerente con il contenuto del decreto « milleproroghe » –, ma l'impegno assunto dal Governo in tal senso, come altri impegni, non è stato onorato e da aprile si aprirà una fase molto difficile per le imprese agricole.

Sarebbe stato altresì necessario rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale, come è stato fortemente richiesto nel corso dell'audizione dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNA-CODI), ma anche questo impegno non ha trovato attuazione.

Fa quindi presente che il suo gruppo ha presentato emendamenti importanti in materia di realizzazione di opere irrigue, per risolvere alcuni problemi concreti. Infatti, ora accade che le somme stanziata a seguito dell'avanzamento dei relativi lavori vengano aggredite dai creditori dei consorzi e degli enti di bonifica, con la conseguenza che i lavori stessi vengono di fatto bloccati. Pertanto, senza un intervento legislativo urgente le opere irrigue non potranno essere ultimate.

Per quanto riguarda la norma sulle garanzie a favore delle cooperative agricole – che compariva anche nel disegno di legge per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, non ancora presentato alle Camere – ritiene che essa serva esclusivamente a garantire che ha portato le cooperative all'insolvenza.

Si sofferma infine sull'abrogazione delle norme sui canoni demaniali marittimi e sui contenzioni con l'INPS, inserite con il consenso di tutta la Commissione nel decreto-legge n. 171 e ora abrogate dal provvedimento in esame, nonché sulle disposizioni sugli enti di bonifica, volte a perpetuare l'assetto esistente.

In conclusione, il giudizio del suo gruppo sul provvedimento che si è descritto non può che essere fortemente negativo.

Inoltre, non vi è stata nemmeno la concreta possibilità di discuterlo né prevedibilmente lo si potrà discutere in Assemblea. Con questo modo di procedere si perde una parte essenziale del lavoro parlamentare: deve perciò constatare con amarezza che forse sarà il caso di non partecipare più ai lavori della Commissione.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, pur dichiarando di comprendere le considerazioni critiche che sono state svolte, deve richiamare l'attenzione sugli aspetti positivi del provvedimento, in considerazione dei quali propone che la Commissione esprima parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 208/2008 misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame si compone, a seguito delle modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento, di 23 articoli, che intervengono su una pluralità di argomenti diversi, attinenti alle materie delle risorse idriche e della protezione dell'ambiente.

Si sofferma quindi sulle disposizioni che interessano la competenza della Commissione Agricoltura, che illustra.

L'articolo 3 reca disposizioni relative all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al fine di chiarire alcune difficoltà interpretative della relativa normativa e di consentire l'avvio delle sue attività istituzionali. L'ISPRA, istituito con il decreto-legge n. 112 del 2008, è l'ente cui sono state trasferite le funzioni e le risorse di alcuni enti, che contestualmente sono stati soppressi (Agenzia per la protezione dell'ambiente e

per i servizi tecnici-APAT; Istituto nazionale per la fauna selvatica-INFS; Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare-ICRAM). In particolare, il comma 3-*bis* del citato articolo 3, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'APAT esercita le sue funzioni anche per i corrispondenti organi già operanti in seno all'INFS e all'ICRAM, i quali dalla medesima data vengono pertanto soppressi.

Il comma 5-*sexies* dell'articolo 8 (Disposizioni in materia di protezione civile) modifica il comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 353 del 2000, in materia di lotta agli incendi boschivi, che prevede che le regioni, tenute al coordinamento delle operazioni a terra ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi. Si prevede inoltre che tali centri sono articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo medesimo. Il decreto in esame dispone che le unità operative territoriali vengano sostituite da nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituirsi con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 8-*ter* reca modifiche all'articolo 186 del codice ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina le terre e rocce da scavo, qualificando tali materiali come sottoprodotti, utilizzabili al di fuori della normativa sui rifiuti a determinate condizioni (come reinterri e riempimenti) e secondo determinate procedure. Il decreto in esame, come modificato dal Senato, prevede che le terre e le rocce da scavo possono essere utilizzate, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: *a*) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agrosilvo-pastorali; *b*) un miglioramento delle

condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane; *c*) un miglioramento della percezione paesaggistica.

Giuseppe RUVOLO (UdC) osserva che il decreto-legge avrebbe potuto costituire un'occasione importante per un confronto sul tema delle risorse idriche, mentre invece il modo in cui lo si sta esaminando non consente purtroppo alcun approfondimento serio.

In particolare, avrebbe potuto essere discusso il problema delle acque reflue, per il quale negli anni passati sono stati adottati provvedimenti, con cospicui finanziamenti, che sono rimasti tuttavia bloccati per la mancanza degli atti normativi e amministrativi necessari per la loro attuazione. Al riguardo, osserva che, durante la gestione dell'ex Ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio, personalmente non aveva risposto alcuna speranza nella possibilità che fossero attivati gli interventi necessari per consentire l'utilizzo delle acque reflue, con particolare riferimento agli usi agricoli. Tuttavia, si sarebbe però aspettato un maggior interesse al tema da parte del Governo in carica.

Sottolinea inoltre che nulla è previsto in relazione ai dissalatori, che rivestono grande importanza in alcune regioni. In proposito, desidera richiamare l'attenzione sull'elevato costo dell'acqua originata dai dissalatori, che arriva a punte di 8,40 euro al metro cubo, contro un costo ordinario di 1,02 euro.

Nessun intervento concreto neppure sul tema dei rifiuti, che avrebbe potuto essere affrontato in questa sede con norme chiare, tali da eliminare il « malaffare » che affligge il settore.

Il Governo e la maggioranza non sembrano neppure interessati al tema delle tariffe idriche, che vengono sostanzialmente triplicate, con buona pace per i discorsi sul sostegno alle famiglie. Ad esempio, attualmente a Milano il costo per famiglia dell'acqua risulta di 106 euro all'anno, mentre ad Agrigento di 445 euro. E invece di affrontare queste disparità, si pensa a rafforzare gli organismi e i centri

di potere che servono ad elargire gettoni di presenza a persone vicine alla politica, dettando procedure per complicare la vita ai cittadini.

Richiama quindi l'attenzione sul fatto che – nonostante la legge Galli n. 36 del 1994, sulle risorse idriche, stabilisca una chiara definizione delle priorità nell'uso dell'acqua – l'ENEL, quando è chiamata a fornire acqua ad uso potabile e irriguo, addebita agli utenti l'onere della connessa mancata produzione di energia elettrica, anche in presenza di centrali abbandonate e obsolete. Per esempio, nella provincia di Agrigento, un consorzio di bonifica che serve 5-6 mila aziende paga per questa voce circa 270 mila euro all'anno, somma che grava tutta a carico degli agricoltori; inoltre, l'azienda agrigentina che fornisce acqua per uso potabile paga 2,5 milioni di euro l'anno, mentre la società di ambito 3,2 milioni. Il provvedimento all'ordine del giorno avrebbe potuto costituire l'occasione per affrontare tale vicenda, che risale alla concessione in favore dell'ENEL del 1950.

Auspica infine che sul provvedimento il Governo non voglia porre la questione di fiducia, ma anzi consenta una possibilità di discussione e sia disponibile verso le proposte dirette alla soluzione di problemi concreti.

Viviana BECCALOSSI (PdL) valuta criticamente il fatto che la Camera sia chiamata a votare i due provvedimenti oggi all'ordine del giorno senza la concreta possibilità di discuterli. In questo senso, la maggioranza condivide l'amarezza manifestata dai colleghi delle opposizioni, ma tuttavia deve assumersi la responsabilità di votarli e, quindi, una responsabilità anche maggiore.

Quanto all'intervento del deputato Ruvolo, e in particolare alle sue considerazioni sui consorzi di bonifica, deve sottolineare che la materia rientra nelle competenze delle regioni. In proposito, ricorda anche per esperienza personale che la regione Lombardia ha deliberato una ri-

forma che ha portato a una riduzione del numero dei consorzi e del numero dei componenti dei relativi organi di amministrazione, che in verità, peraltro, lavorano molto per rendere servizi al mondo agricolo. Anche la Regione Siciliana potrebbe fare altrettanto: si tratta evidentemente di una questione di volontà politica e, poiché l'UdC non svolge un ruolo marginale in Sicilia, occorre assumersi la responsabilità di questa situazione. Non si può infatti generalizzare, riferendosi a tutti i consorzi di bonifica come a luoghi di malaffare.

Sottolinea infine che la maggioranza giudica di estrema rilevanza il tema delle risorse idriche e ritiene assolutamente necessario affrontarlo, anche riprendendo il piano straordinario voluto dal precedente Governo Berlusconi.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che il deputato Ruvolo ha usato l'espressione « malaffare » con riferimento non ai consorzi di bonifica, ma alla questione dei rifiuti.

Giuseppe RUVOLO (UdC), nel confermare la precisazione del Presidente, osserva che in tema di riforma dei consorzi di bonifica è certamente competenza del Parlamento nazionale tracciare le linee guida. Quanto al suo partito, esso certamente si assume le sue responsabilità, come dimostrato dal commissariamento degli enti di bonifica siciliani. Tuttavia, con il suo intervento ha richiamato alcuni problemi concreti: la maggioranza non può escludere ogni possibilità effettiva di discutere i problemi e poi aggirare tale questione di fondo con accuse al suo partito.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	281
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese » (COM(2008)712 def. – 11249/08)	281
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	281
DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	281
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	295
DL 208/08 Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	286
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	289
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	293
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	293
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	296
AVVERTENZA	294

**COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO
SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE****INDAGINE CONOSCITIVA**

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Daniel KRAUS, *Vice Direttore di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sandro GOZI (PD), Enrico FARINONE (PD) e Nunziante CONSIGLIO, *presidente*.

Daniel KRAUS, *Vice Direttore di Confindustria*, replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Nunziante CONSIGLIO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 febbraio 2009.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, nell'ambito dell'esame del «Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese» (COM(2008)712 def. – 11249/08).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca PINI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto, entra a far parte della Commissione il deputato Paolo Guzzanti, mentre cessa di farne parte il deputato Siegfried Brugger.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà luogo a partire da domani e che pertanto la XIV Commissione dovrebbe esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, già approvato dal Senato nella seduta dell'11 febbraio scorso e diretto a convertire in legge il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante « ... » proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Il decreto-legge, come modificato nel corso dell'*iter* al Senato, consta di XIV Capi e 53 articoli, che intervengono su molteplici settori in ragione della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni nonché di effettuare interventi di riassetto in campo finanziario.

Segnala quindi che le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 26, 29, 31, 41, 42-*ter* e 44 del decreto-legge.

L'articolo 26 proroga al 31 dicembre 2009 la durata delle convenzioni in corso in cui siano parte la Tirrenia di navigazione s.p.a. e le società da questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i cosiddetti collegamenti marittimi essenziali (si tratta prevalentemente dei servizi di collegamento con le isole). In proposito, si ricorda che l'articolo 1, commi 998-999, della legge finanziaria per il 2007, ai fini del completamento del processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzazione delle società esercenti i predetti servizi di collegamento, ha previsto la stipula di nuove convenzioni per l'espletamento di tali servizi. Le convenzioni, stipulate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo altresì meccanismi di efficientamento e forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono quindi notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. La materia, infatti, è soggetta al

regolamento (CEE) n. 3577/92, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri. In particolare, l'articolo 4 del citato regolamento prescrive che gli Stati possono concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari.

Il comma 1-*quingiesdecies* dell'articolo 29, introdotto dal Senato, prevede, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE (finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici), il differimento al 31 dicembre 2009 del termine di entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008, limitando al contempo i compensi stabiliti per gli arbitri dalla tariffa allegata al decreto ministeriale lavori pubblici n. 398/2000. Al riguardo, si segnala che il termine per il recepimento della direttiva 2007/66/CE, inserita nell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2008 (S. 1078) attualmente all'esame del Senato, è fissato al 20 dicembre 2009.

L'articolo 31, comma 1, rinvia al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore della disciplina sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei medicinali ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 219/2006. Tale disciplina richiede, per le materie prime impiegate nella produzione di medicinali anche se importate da Paesi non aderenti all'Unione europea, un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dall'autorità competente di uno Stato membro. Lo slittamento del termine di applicazione della citata disposizione, adottata al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, scaturisce dall'esigenza — come si evince anche dalla

relazione illustrativa – di tener conto degli orientamenti della Commissione europea, la quale (con le note del 5 marzo 2007 e del 18 novembre 2008), da un lato, ha prospettato l'intenzione di avviare una ridefinizione della normativa comunitaria in materia e, dall'altro, ha rilevato che la disciplina italiana « a regime » potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno, in quanto tale disciplina andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.

I commi 6-*quater* e 6-*quinquies* dell'articolo 41, introdotti nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, recano disposizioni volte a favorire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007-2013 rientranti nell'Obiettivo Convergenza, autorizzando, in particolare, il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ad anticipare le quote dei contributi comunitari e di cofinanziamento nazionale previste per il biennio 2007-2008. Il Quadro strategico nazionale 2007-2013 prevede che i programmi rientranti in tale obiettivo (che include solo alcune regioni del Mezzogiorno) siano finanziati, per la parte comunitaria, dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e dal FSE (Fondo sociale europeo). Per quanto concerne i Programmi presentati a livello nazionale (PON), per il periodo 2007-2013 le risorse stanziare a livello comunitario con riferimento alla priorità denominata « Istruzione » ammontano a 248 milioni di euro finanziati dal FESR e 743 milioni di euro finanziati dal FSE. Considerando anche la quota di cofinanziamento nazionale, le risorse destinate alla citata priorità ammontano complessivamente a 2.332,6 milioni di euro nel settennio 2007-2013.

Il comma 16-*sexiesdecies* dello stesso articolo 41 prevede, inoltre, l'istituzione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un Fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Le modalità di erogazione e

i criteri di ripartizione del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, va evidenziato che la materia è regolata dalla direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 26/2007. Tale direttiva, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e di armonizzare il regime delle accise, ha definito livelli minimi di imposizione per i prodotti energetici, inclusi i carburanti per motori (benzina e gasolio). In particolare, la stessa direttiva dispone (articolo 26, par. 2) che i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e di rimborso dell'imposta in tale settore possono configurarsi come aiuti di Stato (e in tal caso vanno notificati alla Commissione). Una disposizione con finalità analoghe a quelle di cui al citato comma 16-*sexiesdecies* è stata dettata, di recente, dall'articolo 2-*ter* del decreto-legge 154/2008, relativamente alle regioni confinanti con la Svizzera, alle quali è stata attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio per autotrazione situate nel territorio elvetico. Per completezza, è utile evidenziare che la « manovrabilità » delle accise è stata già limitata dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 190), che consente alle regioni e alle province autonome di ridurre, con legge, i prezzi alla pompa (per i soli cittadini residenti), senza intervenire sulla quota dell'accisa ad esse riservata.

L'articolo 42-*ter*, introdotto dal Senato, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 16-*bis* della legge 11/2005, precisando che il diritto di rivalsa nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici può essere esercitato dallo Stato anche in relazione agli oneri finanziari sostenuti per la definizione di controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo. In proposito, si ricorda che, ai sensi del comma 5 del

citato articolo 16-*bis*, lo Stato ha facoltà di rivalsa nei confronti delle regioni, delle province autonome, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici, oltre che per gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione di obblighi comunitari, anche per compensare gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) imputabili agli stessi enti. La nuova disposizione consente, quindi, di esercitare il diritto di rivalsa anche nelle ipotesi di controversie cessate con la cancellazione del ricorso dal ruolo, ai sensi dell'articolo 37 CEDU, o con la conclusione di un regolamento amichevole ex articolo 39 CEDU.

L'articolo 44, comma 1-*bis*, consente fino al 31 dicembre 2009 di utilizzare per fini promozionali i dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 (data a partire dalla quale sono entrate in vigore le norme relative ai « nuovi elenchi telefonici » per effetto del provvedimento del Garante della *privacy* del 15 luglio 2004), anche in deroga alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'obbligo di informativa agli utenti e l'espressione del consenso al trattamento da parte degli interessati (articoli 13 e 23). In proposito, va ricordato che la materia rientra nel campo di applicazione della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare, tale direttiva demanda agli Stati il compito, da un lato, di assicurare che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali debbano essere riportati in un elenco pubblico e, dall'altro, di adottare le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta non siano permesse se manca il consenso degli interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate.

Per quanto concerne i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, le iniziative di maggiore rilievo riguardano gli articoli 19 (relativo alla *class action*), 31 (in materia di sostanze per la produzione di medicinali), 32 (in merito alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) e 41 (recante norme volte alla riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione per le regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria).

Con riferimento alla *class action* (ossia all'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori), la cui entrata in vigore viene ora differita al 1° luglio 2009, si segnala che il 27 novembre scorso la Commissione europea ha presentato un Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794). Il Libro verde si prefigge lo scopo di fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'Unione europea, vale a dire meccanismi mediante i quali un gruppo di consumatori vittime delle prassi di un unico operatore commerciale può ottenere un indennizzo effettivo, qualsiasi sia la sede dell'operatore commerciale nell'Unione europea. La consultazione terminerà il 1° marzo 2009 ed, in base ai risultati, la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel 2009.

Sul tema delle materie prime utilizzate per la preparazione di medicinali, il 10 dicembre 2008, nell'ambito del cosiddetto pacchetto farmaci, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)668) che modifica la direttiva 2001/83/CE con riguardo alla prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine. Tale proposta prevede tra l'altro l'introduzione di prescrizioni più rigorose volte a garantire che la fabbricazione dei principi attivi farmaceutici avvenga nel rispetto delle buone prassi di fabbricazione indipendentemente dal fatto che questi principi siano fabbricati nella Comunità oppure importati. La proposta di direttiva — che segue la procedura di codecisione — è in attesa di esame da parte delle istituzioni europee.

Per quanto attiene ai profili concernenti la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione ha proposto, nel febbraio 2007, una strategia per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nell'Unione europea dal 2007 al 2012, « Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro » (COM(2007)62), il cui obiettivo principale è una riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la Commissione mira a ridurre del 25 per cento l'incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell'UE-27, entro il 2012. Sul documento sono state approvate due risoluzioni: una dal Consiglio il 25 giugno 2007 e una dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2008.

Con riferimento alle già menzionate misure per la riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nelle regioni confinanti con l'Austria, il 13 marzo 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda l'adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburante per motori (COM(2007)52). La proposta intende introdurre un regime fiscale specifico per il gasolio commerciale al fine di ridurre le distorsioni di concorrenza sui mercati dell'autotrasporto dovute alle eccessive differenze di accisa tra gli Stati membri e, in secondo luogo, a soddisfare gli obiettivi della politica comune dei trasporti, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente. Il 13 marzo 2008 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, secondo la procedura di consultazione, proponendo alcuni emendamenti. La proposta è in attesa di una decisione finale da parte del Consiglio.

Con riferimento alle disposizioni concernenti la costituzione delle cosiddette biobanche (ossia una rete di banche per la

conservazione di cordoni ombelicali), si osserva che il 16 ottobre 2008 la Commissione ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia per il mancato recepimento delle direttive 2006/17CE (procedura di infrazione n. 2007/411) e 2006/86/CE (procedura di infrazione n. 2007/1127) che attuano alcune prescrizioni della direttiva 2004/23/CE relativa alla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. La direttiva si applica anche alle cellule staminali ematopoietiche del sangue del cordone ombelicale di cui alla disposizione del decreto legge in esame.

Enrico FARINONE (PD) evidenzia – come il suo gruppo ha purtroppo già avuto modo di rilevare in diverse altre circostanze – la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione. Ritiene che in una fase come è quella attuale, nella quale il Governo del Paese è in mano ad una consolidata maggioranza, l'esigenza di assicurare il rispetto degli spazi di garanzia per le opposizioni nelle dinamiche parlamentari dovrebbe essere una esigenza primaria per l'Esecutivo. Il provvedimento in esame avrebbe peraltro meritato, tenuto conto del rilievo delle questioni affrontate, almeno un minimo di istruttoria da parte della XIV Commissione.

Annuncia pertanto che il gruppo del PD non prenderà parte alla votazione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, prende atto con rammarico della volontà manifestata dai colleghi del Partito democratico di non partecipare alla votazione odierna; si deve tuttavia rilevare come, anche alla luce dei risultati delle elezioni svoltesi ieri in Sardegna, il Governo stia procedendo nella giusta direzione, nel senso auspicato dai cittadini italiani.

Gianluca PINI, *presidente*, rilevata l'importanza delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame, ritiene doveroso segnalare alle Commissioni di merito le

misure che potrebbe presentare profili critici in ordine alla compatibilità comunitaria. Sottopone pertanto alla valutazione del relatore l'opportunità di inserire nel parere una condizione, che inviti le Commissioni di merito a riformulare il comma 16-*sexiesdecies* dell'articolo 41, affinché le agevolazioni per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione siano definite nel rispetto della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai livelli minimi di imposizione fissati dalla direttiva 2003/96/CE. Occorrerebbe inoltre, a suo parere, formulare due ulteriori osservazioni. Con la prima si dovrebbero invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di estendere le citate agevolazioni anche ai territori confinanti con la Repubblica di San Marino; ciò al fine di rispettare un principio di equità e di pari trattamento per tutti le regioni italiane confinanti con altri Paesi. La seconda osservazione dovrebbe invitare le Commissioni di merito a prevedere, all'articolo 44, comma 1-*bis*, che le disposizioni concernenti l'utilizzo, per fini promozionali, dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 assicurino il rispetto delle tutele e garanzie fissate dalla direttiva 2002/58/CE.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, in ordine alla condizione suggerita dal collega Pini, riterrebbe opportuno trasformarla in una osservazione. Sebbene la disposizione richiamata faccia riferimento all'erogazione di contributi alle persone fisiche ritiene che il rinvio alla direttiva 2003/96/CE possa servire ad eliminare ogni dubbio in ordine alla piena compatibilità delle disposizioni rispetto alla normativa comunitaria.

Si dichiara altresì disponibile all'inserimento nel parere delle due ulteriori osservazioni proposte dall'onorevole Pini, posto che – come rilevato dal collega Pini nel caso della prima osservazione – i territori confinanti con la Repubblica di San Marino sarebbero le uniche aree italiane confinanti con altri Paesi escluse da tale beneficio.

Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 208/08 Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge all'esame della Commissione, che reca norme in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Il provvedimento, già approvato dal Senato, originariamente di nove articoli, si compone, a seguito delle modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento, di 23 articoli.

In particolare, l'articolo 1 novella le norme transitorie relative alle autorità di bacino contenute nell'articolo 170 del Codice ambientale al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso Codice. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti, dopo il comma 3, due commi aggiuntivi che concernono l'adozione dei piani di gestione e che mirano in particolare ad assicurarne la tempestiva adozione e la loro elaborazione secondo criteri di uniformità. Il Senato ha inserito, altresì, un comma relativo alla ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo.

L'articolo 2 introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. In tale ambito, il Senato ha

approvato alcune modifiche volte essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e a disciplinare compiutamente l'utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica.

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni in materia di personale finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'ISPRA. Il comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'APAT eserciti le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, anch'essi confluiti nell'ISPRA.

L'articolo 4 – modificato al Senato – reca disposizioni volte a permettere il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, attraverso la semplificazione dell'*iter* di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione stessa, mentre l'articolo 4-*bis* – introdotto al Senato – estende le predette norme di semplificazione alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC.

L'articolo 5 reca alcune proroghe in materia di rifiuti: la prima riguarda la proroga dell'attuale regime di prelievo della TARSU, la seconda la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, la terza i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Inoltre, durante l'*iter* al Senato, sono state introdotte alcune norme sul Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e sulla tariffa di igiene ambientale (TIA).

L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti (si tratta dei rifiuti con potere calorifico inferiore – PCI – superiore a 13.000/kg: il cosiddetto *fluff* di

frantumazione degli autoveicoli), previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo n. 36 del 2003. Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi, l'esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.

L'articolo 6-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 1284-*bis* dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, al fine di aggiungere, alle finalità del fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto istituito dal comma citato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche la naturizzazione delle acque di rubinetto.

Gli articoli 6-*ter* e 6-*quater*, introdotti durante l'esame al Senato, recano rispettivamente norme in materia di inquinamento acustico e rifiuti contenenti idrocarburi.

L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

L'articolo 7-*bis*, introdotto durante l'*iter* al Senato, reca disposizioni volte ad ottenere una riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7-*ter*, introdotto nel corso dell'*iter* al Senato, attraverso una novella comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. del 2003, modifica le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

L'articolo 7-*quater*, introdotto nel corso dell'*iter* al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed

iniziative ambientali, nonché per interventi di manutenzione degli immobili di pertinenza del Ministero dell'ambiente.

L'articolo 7-*quinquies*, introdotto dal Governo nel corso dell'*iter* al Senato, prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale.

L'articolo 7-*sexies*, introdotto dal Governo nel corso dell'*iter* al Senato, è volto ad incentivare, con finalità ecologiche, il mercato dell'usato.

L'articolo 8 dispone un primo finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008. Infine vengono introdotte norme di modifica delle modalità di rendicontazione dell'attività da parte dei Commissari all'emergenza e disposizioni per i volontari dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

L'articolo 8-*bis* novella il comma 167 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

Gli articoli 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* modificano il Codice ambientale, rispettivamente in materia di rocce e terre da scavo e di residui di lavorazione della pietra; accordi e contratti di programma per la gestione dei rifiuti; acqua di falda.

L'articolo 8-*sexies*, introdotto durante l'esame al Senato, è finalizzato a disciplinare il rapporto con l'utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione anche al fine di dettare le necessarie norme per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.

L'articolo 9, infine, reca le consuete norme concernenti l'entrata in vigore.

In ordine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il 19 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una Relazione di *follow-up* sulla comunicazione « Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea » (COM(2008)875) intesa a valutare i progressi compiuti verso un ulteriore sviluppo di misure di gestione della domanda idrica e di iniziative volte a sfruttare appieno le potenzialità di risparmio idrico, prima di ricorrere, eventualmente, ad altre alternative. In particolare, la Commissione sottolinea come l'adozione dei piani di gestione delle zone idrografiche e di programmi di misure entro la fine del 2009 potrà consentire un'analisi più approfondita delle misure progettate a livello nazionale per rimediare ai problemi collegati con le disponibilità in acqua, anche tramite strumenti economici.

Il 3 dicembre 2008 la Commissione ha presentato due proposte di revisione delle direttive relative a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche intese a migliorare la normativa esistente.

Quanto alle procedure di contenzioso, ricordo che il 10 aprile 2008 la Corte di giustizia ha emesso nei confronti dell'Italia una sentenza di inadempimento (procedura n. 2003/4506), per essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 2, 5, 6, 10, 13 e 14 della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, che è stata recepita nell'ordinamento italiano per mezzo del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.

Il 3 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato un ricorso con cui

deferisce formalmente l'Italia davanti alla Corte di giustizia (Procedura di infrazione 2007/2195, causa C-297/08) sull'emergenza rifiuti in Campania, per non aver rispettato i suoi obblighi ai sensi della citata direttiva 75/442/CEE.

Il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ex articolo 228 TCE per non aver preso i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza C-135/05, con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia (procedura d'infrazione 2003/2077) per non corretta applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE; dell'articolo 2, comma 1, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.

Il 18 dicembre 2007 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia (procedura d'infrazione 2002/2077, causa C-194/05) per essere venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE.

Il 18 dicembre 2007 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia (procedura d'infrazione 2002/2213, causa C-263/05) perché la normativa nazionale di recepimento viola la citata direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

Il 12 giugno 2007 la Commissione ha presentato ricorso contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia (procedura di infrazione 2005/4051, causa C-283/07) per arbitraria deroga alle disposizioni della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti.

Il 18 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ex articolo 226 in cui contesta la conformità del decreto legislativo n. 151/2005 alle direttive comunitarie in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche direttiva 2002/96/CE.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che la Commissione Giustizia ha avviato nella seduta del 24 luglio 2008 l'esame, in sede referente, di alcune proposte di legge in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, nel cui ambito ha deliberato di adottare come testo base il disegno di legge del Governo (C. 1415). Nella seduta del 16 febbraio 2009 la stessa Commissione ha concluso la fase emendativa, apportando alcune modifiche al suddetto testo. Su tale testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, la Commissione politiche dell'Unione europea è ora chiamata ad esprimere il parere di competenza.

Il provvedimento ridisegna la disciplina delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale, sulle disposizioni attuative del codice di rito, sulla legge sulla stampa nonché sul codice per la protezione dei dati personali.

L'articolo 1 aggiunge alle attuali ipotesi di astensione obbligatoria del giudice il caso in cui il magistrato abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli. Inoltre, si prevede che il pubblico ministero possa essere sostituito nel caso in cui risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare.

L'articolo 2 modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine. In particolare, viene introdotto il divieto di pubblicazione – fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza prelimi-

nare – non solo dell'atto nella sua originalità ma anche per riassunto e con riferimento al suo contenuto. Il divieto di pubblicazione è inoltre esteso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive. Il testo emendato dalla Commissione giustizia vieta, tra l'altro, la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Si sancisce, inoltre, il divieto di pubblicazione « in ogni caso » (quindi anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare) degli atti e dei contenuti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione o di atti e comunicazioni relativi a fatti e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione.

L'articolo 3 interviene sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni, prevedendo che le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche nonché di immagini mediante riprese televisive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite con riferimento ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, ai delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, ai delitti concernenti le sostanze stupefacenti o psicotrope, ai delitti concernenti le armi e gli esplosivi, ai delitti di contrabbando, ai reati di ingiuria, minaccia, usura abusiva attività finanziaria, manipolazione del mercato, molestie e disturbo con il mezzo del telefono nonché in relazione ai delitti di pornografia minorile. Negli stessi casi sono consentite le intercettazioni tra presenti (cosiddette « intercettazioni ambientali »), quando vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo ove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa.

L'articolo 4 modifica la disciplina sui presupposti e le forme del provvedimento con il quale sono disposte le intercettazioni. Per quanto riguarda la competenza

ad autorizzare le operazioni di intercettazione, attualmente attribuita al giudice per le indagini preliminari, tale competenza viene ora demandata al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con decreto, contestualmente motivato. Per quanto attiene ai presupposti dell'autorizzazione a disporre le intercettazioni, è necessaria, in via generale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che per alcuni delitti di particolare allarme sociale (di cui agli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quarter, del codice di procedura penale) per i quali è richiesta la sussistenza di sufficienti indizi di reato. Una disciplina particolare viene introdotta per i procedimenti contro ignoti essenzialmente al fine di identificare l'autore del reato e le persone presenti sul luogo in cui è stato commesso. Nuove disposizioni riguardano, altresì, la durata delle operazioni di intercettazione, fissata in un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo, con la possibilità di due proroghe motivate di quindici giorni.

L'articolo 5 novella l'articolo 268 del codice di procedura penale relativo all'esecuzione delle operazioni di intercettazione. Le maggiori novità riguardano la conservazione dei verbali e dei supporti delle registrazioni in un archivio riservato, l'ampliamento del contenuto del verbale e l'individuazione degli impianti da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello, mentre le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Vengono quindi attribuiti ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti i poteri di gestione e vigilanza sui centri di intercettazione e sui punti di ascolto. Specifiche disposizioni riguardano la trasmissione dei verbali e

delle registrazioni al pubblico ministero e le facoltà dei difensori. È vietata in ogni caso la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini.

L'articolo 6 prescrive che i verbali e i supporti contenenti le registrazioni siano custoditi in un archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero e ridefinisce la competenza dell'autorità giudiziaria in merito alla distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento a tutela della riservatezza.

L'articolo 7 circoscrive l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate, al solo caso in cui risultino indispensabili per l'accertamento di alcune gravi ipotesi delittuose e a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.

L'articolo 8 prevede un nuovo caso di divieto di utilizzazione delle intercettazioni, qualora in udienza preliminare o nel dibattimento emerga una diversa qualificazione del fatto e, in relazione alla nuova fattispecie, non sussistano le descritte condizioni di ammissibilità.

L'articolo 9 prevede che l'ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale (che invece va inserito in apposito fascicolo da allegare agli atti).

L'articolo 9-bis, inserito in sede emendativa, consente in ogni caso ai difensori di prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per contenuto nell'ordinanza di applicazione delle misure.

L'articolo 10 interviene in materia di atti coperti dal segreto, prevedendo che il segreto copre, oltre agli atti, anche le attività d'indagine compiute dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e che l'eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi sia disposta non più dal pubblico ministero ma dal giudice delle indagini preliminari.

L'articolo 10-bis dispone, tra l'altro, che i verbali, le registrazioni e i supporti

custoditi nell'archivio riservato, non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto.

L'articolo 11 prescrive l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo.

L'articolo 12 contiene alcune modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Tra le novità più significative, si segnala la designazione di un funzionario responsabile del servizio di intercettazioni e della tenuta del registro e dell'archivio riservato, nonché l'individuazione delle autorità ecclesiastiche quali destinatarie delle informazioni sull'avvio dell'azione penale verso ecclesiastici.

L'articolo 12-bis interviene sulle garanzie di libertà del difensore, statuendo che il divieto di intercettazione opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.

L'articolo 13 interviene sul codice penale, comminando la reclusione da 1 a 3 anni per la pubblicazione di atti e documenti relativi ad intercettazioni per le quali è stata disposta la distruzione. Viene inoltre modificata la fattispecie di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale, aumentando la pena per chiunque dolosamente riveli, o comunque agevoli la conoscenza di segreti inerenti a un procedimento penale, dei quali sia venuto a conoscenza a causa del proprio ufficio o servizio. Risulta inasprita anche la sanzione per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Infine è introdotto il nuovo reato di omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione.

L'articolo 14 estende l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

L'articolo 15 novella l'articolo 8 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948) in tema di diritto di rettifica.

L'articolo 15-*bis* fa obbligo ai procuratori della Repubblica di trasmettere al Ministro della giustizia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle spese di gestione relative alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente.

L'articolo 16 abroga l'articolo 13 del decreto-legge 152/1991, recante una disciplina speciale per le intercettazioni in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono.

L'articolo 16-*bis* prevede uno stanziamento complessivo massimo di spesa per le intercettazioni, mentre l'articolo 17 novella il cosiddetto Codice della *privacy*, intervenendo, in particolare, sul profilo dei poteri sanzionatori del Garante in presenza di violazioni del codice di deontologia e delle misure che possono essere adottate a tutela degli interessati.

L'articolo 18, infine, reca la disciplina transitoria.

Le disposizioni che coinvolgono maggiormente i profili comunitari sono quelle concernenti le modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003, con il quale è stata recepita, tra l'altro, la direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). Le nuove norme prevedono, in particolare, la possibilità per il Garante di vietare il trattamento di dati inerenti al procedimento penale, effettuato in violazione delle disposizioni previste dallo stesso codice e dal codice di deontologia, nonché la possibilità di prescrivere, quale misura a tutela dell'interessato, la pubblicazione o la diffusione della decisione che accerti la violazione.

Da un punto di vista più generale, osserva che le disposizioni del decreto-legge investono il diritto all'intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di comunicare, che costituiscono valori tutelati dalla Carta costituzionale, ma anche dalla Convenzione europea per la salva-

guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale all'articolo 11 fa esplicito riferimento alla libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche. Appare rilevante, al riguardo, accennare anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale le comunicazioni telefoniche ed ambientali rientrano nella tutela della « vita privata » e della « corrispondenza » di cui all'articolo 8 della CEDU. Perciò, le relative intercettazioni costituiscono « ingerenza di un'autorità pubblica » ammessa dalla Convenzione solo se previste dalla legge e necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Segnala, infine, che le intercettazioni sono oggetto anche della decisione quadro, approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione europea il 18 dicembre 2008 (decisione quadro 2008/978/GAI), relativa alla creazione di un mandato europeo di ricerca delle prove (cosiddetto MER) diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali. Tale decisione stabilisce che il mandato europeo di ricerca delle prove non può essere emesso per avviare un'azione volta ad acquisire, tra l'altro, informazioni in tempo reale, quali l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta dell'indiziato o il controllo dei movimenti su conti bancari, l'analisi di oggetti, documenti o dati esistenti, dati sulle comunicazioni conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione. La decisione definisce anche principi procedurali e sistemi di garanzia. Per quanto riguarda le condizioni di utilizzo di dati di carattere personale, viene stabilito che i dati possano essere utilizzati dallo Stato di

emissione ai fini dei procedimenti per i quali può essere emesso un mandato europeo di ricerca delle prove nonché per procedimenti giudiziari e amministrativi a questi connessi e per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Per qualsiasi altro fine i dati di carattere personale possono essere utilizzati soltanto previa autorizzazione dello Stato di esecuzione, salvo che lo Stato di emissione abbia ottenuto il consenso della persona interessata. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla decisione entro il 19 gennaio 2011.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Atto n. 56.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2009.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.
Atto n. 58.

ALLEGATO 1

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198, Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2198 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del « decreto-legge 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito, al comma 16-*sexiesdecies* dell'articolo 41, l'opportunità di prevedere che le agevolazioni per la riduzione del prezzo alla

pompa della benzina e del gasolio per autotrazione siano definite nel rispetto della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai livelli minimi di imposizione fissati dalla direttiva 2003/96/CE;

b) valutino inoltre le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le citate agevolazioni anche ai territori confinanti con la Repubblica di San Marino;

c) all'articolo 44, comma 1-*bis*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni concernenti l'utilizzo, per fini promozionali, dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 assicurino il rispetto delle tutele e garanzie fissate dalla direttiva 2002/58/CE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (Atto n. 56).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

visto il parere espresso dalla Conferenza unificata il 22 gennaio 2009;

preso atto del parere formulato dalla VIII Commissione Ambiente, territorio e

lavori pubblici nella seduta dell'11 febbraio 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di recepire le nuove disposizioni recate dalla direttiva 2006/118/CE all'interno del cosiddetto Codice ambientale al fine di mantenere la normativa ambientale in unico corpo normativo di carattere organico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	297
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	304
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. C. 2121 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite III e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	300
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	305
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	300
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	300
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	306
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi. S. 1193 Butti (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>))	301
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	307
DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. S. 1367 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	302

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

C. 2198 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, dal contenuto eterogeneo e recante norme tese a prorogare i termini di adempimenti normativi ed amministrativi in scadenza. Ricorda che sul provvedimento, ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, la Commissione ha espresso parere alla 1^a Commissione del Senato in data 21 gennaio 2009. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2, ai commi 1 e 2, dispone la proroga a tutto il periodo d'imposta 2010 dell'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale. Osserva che il comma 2-*bis* riformula il comma 48 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2009, recante disposizioni volte ad escludere l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011, nelle ipotesi in cui il mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia. In ordine all'articolo 3, comma 1-*ter*, riferisce che si proroga al 1^o gennaio 2010 l'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria 2008 che, vietando la permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali, dispone la nullità dei relativi atti. La norma specifica inoltre che ai comuni è consentito aderire ad un'unica forma associativa per gestire il medesimo servizio. Dopo aver illustrato l'articolo 5, che proroga al 31 dicembre 2009 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, approvate successivamente al 1^o gennaio 1999, per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, si sofferma sull'articolo 20, che al comma 1 differisce al 30 giugno 2009 il

termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per quanto concerne la cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia. Sottolinea che l'articolo 22 estende, al comma 1, sino al 31 dicembre 2009 il divieto di aumentare le autorizzazioni all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, mentre l'articolo 23, al comma 1, differisce al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua; i commi 1-*ter* e 1-*quater* recano disposizioni in merito alla proroga del termine per la presentazione delle proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna disponendo a copertura degli oneri uno stanziamento di sei milioni di euro per il 2009. Rileva che l'articolo 25 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che dovrà stabilire il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e l'articolo 26 interviene sul processo di privatizzazione di Tirrenia, fissando al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali. In relazione all'articolo 27, osserva che il comma 1-*bis* interviene in materia di trasporto ferroviario regionale, ponendo l'onere finanziario per l'acquisto del materiale rotabile a carico del fondo per gli investimenti di Ferrovie dello stato e modificando il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve indicare la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia. Evidenzia quindi il contenuto dell'articolo 30, che differisce di un anno il termine per l'adozione del

decreto interministeriale volto all'indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, dell'articolo 33, che proroga al 31 dicembre 2009 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, dell'articolo 34, che proroga al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo (cosiddetto *pay-back*), posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale, e consistente nel versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme. Osserva che l'articolo 36, al comma 1, dispone che il termine relativo al completamento delle operazioni riguardanti il personale docente di ruolo sia prorogato, limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, al 31 agosto 2009; l'articolo 37 posticipa all'anno scolastico e formativo 2010/2011 l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; l'articolo 38 proroga al 30 giugno 2009 il termine previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica. In ordine all'articolo 41, evidenzia che il comma 11 reca due disposizioni finanziarie per la regione Friuli Venezia Giulia, tese ad assicurare maggiori introiti a favore del bilancio della regione derivanti dall'applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione, nonché contributi assegnati alla regione per gli interventi a favore della minoranza slovena.; il comma 16-*sexiesdecies* prevede l'istituzione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Illustra quindi l'articolo 42-*ter*, che precisa che il diritto di rivalsa nei confronti delle regioni può essere esercitato dallo Stato anche in relazione agli oneri finanziari sostenuti per la definizione di controversie presso la

Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con cancellazione dal ruolo, e l'articolo 44-*bis*, che prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all'emergenza penitenziaria. Sostiene, in relazione al comma 2-*bis* dell'articolo 2, che sia opportuno sopprimere il riferimento alla autorizzazione con decreto del Ministro dell'economia in ordine alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali cui si riferisce la norma ivi richiamata. In relazione all'articolo 44-*bis*, ravvisa l'esigenza che Stato, regioni ed enti locali attuino una incisiva concertazione e collaborazione relativamente alla realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel condividere le osservazioni formulate dal presidente, ravvisa la necessità che la costruzione di nuovi istituti penitenziari e l'ammodernamento di quelli esistenti avvenga in piena conformità ai piani urbanistici predisposti dagli enti locali, con i quali deve quindi sussistere una efficace concertazione con l'amministrazione statale. Esprime rilievi critici in relazione alla disciplina dell'autonoleggio di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, che appare lesiva delle competenze legislative assegnate dal Titolo V della Costituzione alle regioni.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di concordare con le valutazioni espresse dal presidente.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel sottolineare l'attuale condizione di inadeguatezza in cui versano molte strutture penitenziarie e l'urgenza di attivare interventi infrastrutturali tesi a realizzare nuove carceri, reputa necessario che il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di edilizia carceraria non comporti alcun rallentamento nell'attuazione di tali opere infrastrutturali.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL) ritiene utile al riguardo che siano definiti con chiarezza i profili di compe-

tenza assegnati ai diversi livelli di governo del territorio in materia di edilizia penitenziaria.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e XII della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, approvato all'unanimità dal Senato. Osserva che la Convenzione prevede la piena integrazione delle persone con disabilità; fa notare che il livello di una civiltà si misura sul grado di integrazione che in essa si realizza per i diversamente abili. Riferisce che la Convenzione prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presieduto dal Ministro del lavoro ed i cui componenti saranno nominati dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle province autonome, delle autonomie locali, degli istituti di previdenza, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle persone con disabilità e del terzo settore. Rileva che all'Osservatorio

spettano compiti di attuazione della Convenzione, di raccolta di dati statistici, di studio e ricerca, di predisporre relazioni sullo stato dell'attuazione delle politiche sulla disabilità. Auspica che possano essere promosse valide attività per la reale e completa integrazione dei disabili.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

C. 2105 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, richiama taluni dei contenuti del provvedimento in esame. Avverte che il relatore si riserva di presentare la proposta di parere al termine della discussione generale, che proseguirà anche nella seduta di domani, mercoledì 18 febbraio 2009.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 13^a Commissione del Senato in data 20 gennaio 2009. Rileva che l'articolo 1 reca

disposizioni in materia di autorità di bacino di rilievo nazionale; l'articolo 2 disciplina il danno biologico nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale; gli articoli 3 e 4 recano norme attinenti, rispettivamente, alla funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed alla continuità operativa della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Evidenzia che l'articolo 4-*bis* contempla previsioni volte alla continuità operativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC; l'articolo 5 modifica specifici termini fissati in ordine all'attuazione della disciplina della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e dispone in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale; l'articolo 6 reca norme di proroga termini relativamente all'immissione in discarica di talune tipologie di rifiuti. Si sofferma quindi sugli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di acqua potabile, di normale tollerabilità delle immissioni acustiche e di rifiuti contenenti idrocarburi. Osserva che l'articolo 7 prevede modifiche della disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mentre gli articoli da 7-*bis* a 7-*sexies* recano norme in materia di riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni, di progetti ed iniziative di educazione ambientale, di progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università, di valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato. Illustra l'articolo 8 in materia di protezione civile e gli articoli da 8-*bis* a 8-*sexies* recanti norme in materia di misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra; accordi di programma per la gestione dei rifiuti e servizio idrico integrato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi.

S. 1193 Butti.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso ad attivare un piano strategico funzionale per garantire la fruibilità, l'accessibilità e la sicurezza degli impianti da parte delle società sportive, dei cittadini e delle famiglie, attraverso la partecipazione degli operatori del settore, gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e l'Istituto per il credito sportivo (ICS). Riferisce che l'articolo 1 specifica le finalità del disegno di legge, quali coinvolgere l'intera collettività in un nuovo modello culturale finalizzato alla diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli, attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, secondo adeguati criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza e redditività della gestione economico-finanziaria. Si sofferma sull'articolo 2, che include nella definizione di impianto sportivo anche le aree tecniche, gli spazi circostanti, le aree per i servizi di informazione, le zone destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, i musei e gli altri locali per il ristoro e il commercio; l'insieme di più impianti, funzionali tra loro e rivolti anche ad attività di svago, commerciali e culturali, costituisce un complesso sportivo multifunzionale. Relativamente alle risorse, l'articolo 3 stabilisce

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), e delle organizzazioni sportive, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un Piano triennale di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva, finalizzato alla realizzazione di interventi per la costruzione di nuovi impianti sportivi, nonché per la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi esistenti, al fine di rendere gli impianti sportivi funzionali alla realizzazione di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani. Osserva che gli articoli 4 e 5 sulle modalità per la realizzazione di nuovi impianti e di nuovi complessi prevedono che la localizzazione delle aree deve essere preceduta da uno studio di fattibilità; in seguito all'intesa raggiunta tra il proponente e il comune, si promuove un accordo di programma. Fa notare che gli articoli 6 e 7 dispongono le misure per la ristrutturazione e la privatizzazione di impianti esistenti; i comuni possono cedere i diritti di proprietà o di superficie alle società professionistiche che ne abbiano l'uso prevalente. Rileva quindi che l'articolo 8 autorizza i comuni a concedere, per gli impianti nuovi e per quelli ristrutturati, l'esenzione dal pagamento dell'ICI, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti, degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per un periodo non superiore a dieci anni. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione.

La senatrice Simona VICARI (PdL) avanza rilievi critici sul contenuto del testo

in esame, che appare lesivo delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali dal Titolo V della Costituzione, soprattutto in relazione alla posizione degli enti locali.

Il deputato Mario PEPE (PD) osserva che la materia oggetto del provvedimento è assegnata alla piena competenza regionale. Ravvisa quindi l'esigenza che sia apposta alla proposta di parere un'apposita condizione tesa a tutelare le competenze legislative regionali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'esigenza che siano previste, nel testo in esame, misure tese a promuovere la realizzazione di interventi di realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi nel maggior numero di enti locali ed in tutte le regioni.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

S. 1367 Governo.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, volto a disciplinare specifici profili in tema di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario, anche alla luce delle modifiche operate in sede comunitaria con riferimento al nuovo livello di quota na-

zionale riconosciuto all'Italia. Osserva che l'articolo 1 detta disposizioni in materia di restituzione del prelievo e di assegnazione delle quote latte; in particolare, si modifica, integrandolo, il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119: viene prevista l'abrogazione della priorità di restituzione alle aziende già titolari di quota «B», ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, finalizzata a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale. Fa notare che, al fine di garantire alle aziende l'accesso alla restituzione fino al livello produttivo raggiunto nella campagna 2007/2008, si introduce una apposita priorità, con l'esclusione delle aziende che hanno successivamente ceduto la propria quota a titolo oneroso. Rileva che l'articolo 2 dispone l'istituzione del Registro nazionale dei debiti in attuazione della normativa comunitaria in materia; l'articolo 3 contempla misure per la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, al fine di accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi dovuti dai produttori e ridurre il relativo contenzioso; l'articolo 4, in materia di rateizzazione dei debiti, detta disposizioni integrative dell'articolo 3, definendo i profili procedurali finalizzati alla rateizzazione. Sottolinea quindi che l'articolo 5 stabilisce che le disposi-

zioni degli articoli 3 e 4 in materia di rateizzazione dei debiti sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009, mentre l'articolo 6 prevede che le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo; aggiunge che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse.

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia profili di criticità sui contenuti del testo in esame, in relazione al quale auspica che si proceda ad una serie di modifiche sui meccanismi di definizione delle quote latte, che appaiono particolarmente rigidi nell'attuale formulazione normativa.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, in corso di esame presso le Commissioni I e V della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 1^a Commissione del Senato in data 21 gennaio 2009;

considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di attivare una pluralità di proroghe relative a diversi settori, talune oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

valutato che il testo risulta connesso ad una pluralità di materie, contemplando norme che incidono su una molteplicità di discipline in prevalenza riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e rilevato che le norme recanti proroghe di termini in alcuni settori quali la tutela della salute, la pesca, il governo del territorio, le infrastrutture e reti di trasporto, attengono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia stabilito nel testo del decreto-legge in esame che le disposizioni ivi recate debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2 del decreto-legge, comma 2-*bis*, capoverso comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al primo periodo, le parole: « appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze »;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e gli enti locali in relazione alla disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, nonché in relazione alla disciplina delle infrastrutture carcerarie di cui all'articolo 44-*bis*.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, approvato dal Senato;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a)* del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge in titolo prevede, presso il Ministero

del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e composto, in particolare, da rappresentanti delle amministrazioni centrali che si occupano di politiche per la disabilità, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali, cui è assegnato il compito di promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, predisporre un programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale, nonché promuovere la raccolta di dati statistici sulla condizione delle persone con disabilità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 13^a Commissione del Senato in data 20 gennaio 2009;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alle materie « Organi dello Stato », « Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « Tutela

dell'ambiente e dell'ecosistema » che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettere f), g) ed s), rientrano in ambiti di competenza esclusiva statale; preso atto altresì che sussistono profili d'intervento del decreto-legge afferenti a materie di pertinenza delle autonomie regionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure tese a rafforzare il raccordo, la collaborazione ed il coordinamento tra lo Stato e le Regioni nelle materie oggetto del decreto-legge.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione
degli impianti sportivi. S. 1193 Butti.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1193, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla in particolare disposizioni che incidono prevalentemente su ambiti di competenza legislativa regionale;

evidenziate le previsioni dell'articolo 3, ai sensi delle quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri competenti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un Piano triennale di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame devono far salve, anche in relazione alle previsioni di cui al Capo III sulla realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi sportivi multifunzionali, le competenze riconosciute in materia alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, in attesa di una compiuta attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'opportunità di sopprimere l'articolo 8 del testo in esame sulle agevolazioni fiscali e tributarie relative alle superfici degli impianti sportivi;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il provvedimento in esame possa ricevere attuazione in relazione al più ampio numero di enti locali presenti sul territorio nazionale, eventualmente anche in forma associata tra diverse amministrazioni locali.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	308
------------------------------------	-----

Martedì 17 febbraio 2009. – Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 9.55.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente RUTELLI svolge comunicazioni in merito ad alcuni elementi d'informazione da trasmettere ai Presidenti delle Camere dopo l'approvazione, avvenuta nella precedente seduta, della relazione al Parlamento.

nuta nella precedente seduta, della relazione al Parlamento.

Si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori ESPOSITO, CAFORIO e QUAGLIARIELLO ed i deputati BRIGUGLIO, FIANO e ROSATO.

Il Comitato conferisce, quindi, mandato al Presidente a trasmettere, tenendo conto del dibattito svoltosi, gli elementi informativi di cui alle sue comunicazioni.

La seduta termina alle 11.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Variazione nella composizione del Comitato per la legislazione	3
Sui lavori del Comitato	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (C. 2198 Governo, approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni – osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	11

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)</i>	21

SEDE REFERENTE:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)</i>	58

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Antonino Intelisano, Procuratore militare della Repubblica di Roma, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1929, approvato dal Senato, recante « Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato »	74
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

SEDE REFERENTE:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato e C. 1311 Farina Coscioni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 592</i>)	75
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	78

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, C. 452, C. 692, C. 748
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e
conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 82

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 94

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25
giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. C. 2014
Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 84

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 97

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415
Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con
osservazioni*) 84

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 98

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti. C. 2198, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e
conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 99

ALLEGATO (*Parere approvato*) 108

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione
dell'Osservatorio nazionale. C. 2121, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite
III e XII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 104

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
C. 2206, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione –
Parere favorevole*) 105

AVVERTENZA 107

ERRATA CORRIGE 107

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Telespazio S.p.A. nell'ambito dell'esame del disegno di legge.
C. 2031 Governo, recante « Ratifica Accordo di cooperazione relativo da un sistema globale
di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i Suoi stati membri e
l'Ucraina 110

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. C. 2120, approvato dalla 4ª Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. C. 2014 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	126
Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	117
DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere, presentata dal deputato Villecco Calipari</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	124
---	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Bruxelles dell'11 e 12 febbraio 2009	130
ALLEGATO	133

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	179
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	180
Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. C. 2014 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	168

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani ed abbinata (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) .	174
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08 Proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	181
Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	189
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato e abbinata (Parere alle Commissioni riunite III e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	193

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Giuliano Amato a Presidente dell'Istituto Enciclopedia italiana. Nomina n. 32 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	198
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di associazioni di docenti e di esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata, recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	199
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08 Proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Praga in occasione della riunione dei presidenti delle Commissioni competenti in materia di energia ed ambiente dei Parlamenti dell'Unione europea (25-26 gennaio 2009)	201
--	-----

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin (<i>Esame e rinvio</i>)	205
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni III e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	210
DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	213
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	218

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00061 Meta: Mobilità dei pendolari e adeguamento infrastruttura ferroviaria (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	219
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	224
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	233
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni III e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	229

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	230
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin	232
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	235
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	239
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	244

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	245

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	246
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	248
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	260
DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	251
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	261
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	258
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	262

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Nuovo testo C. 907 Bernardini e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	263
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	264
DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	266
DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	268
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007. C. 2037 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	269

INTERROGAZIONI:

5-00551 Codurelli e Mattesini: Misure per favorire l'incremento delle assunzioni di personale infermieristico	271
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	272

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
--	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.	
Audizione dei rappresentanti della Sezione prodotti ortofrutticoli di quarta gamma dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA)	273
Audizione della direttrice dell'Ufficio II del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dottoressa Daniela Galeone	273

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2008 proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	273
DL 208/2008 misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	277

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	281

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese » (COM(2008)712 def. – 11249/08)	281
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	281
DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	281
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	295
DL 208/08 Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	286
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	289

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	293
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	293
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	296
AVVERTENZA	294

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. C. 2198 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	297
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	304
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. C. 2121 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite III e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	300
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	305
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. C. 2105 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	300
DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	300
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	306

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi. S. 1193 Butti (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	301
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	307
DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. S. 1367 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	302
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	308

€ 6,38



16SMC0001400